

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) .....	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	38
DIFESA (IV) .....	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	46
FINANZE (VI) .....	»	114
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	124
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	126
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	157
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	173
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	182
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	205

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	<i>Pag.</i>	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	228
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . .	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI . . . . .	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI . . . . .	»	243
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . .	»	245
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	246

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 3 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.**

**C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione V).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco ROTONDI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedi-

mento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1436 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 29 articoli per un totale di 101 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 41 articoli per un totale di 158 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 10 distinte finalità, che il titolo del decreto-legge raccoglie poi in due grandi ambiti di intervento: "tutela degli utenti" e "attività economiche, finanziarie e investimenti strategici"; in proposito si rileva che i due ambiti di intervento non appaiono comunque idonei a definire la *ratio* unitaria del provvedimento; si ricorda infatti che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2022, ha argomentato che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emen-

dabilità del decreto-legge”, argomentazione che appare applicabile anche agli ambiti di intervento sopra indicati; quanto alle dieci finalità ricavabili dal preambolo (interventi in settori strategici con particolare riferimento a semiconduttori e microelettronica; tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo; sostegno ai viaggiatori in Sicilia e Sardegna; interventi nel trasporto pubblico locale; potenziamento servizi di connettività; adeguamento dei valori emissivi soglia; realizzazione opere infrastrutturali strategiche ed opere pubbliche; aggiornamento base di calcolo canoni di concessione delle aree gestite dalle autorità di sistema portuale; bonifica dei siti e smaltimento dei rifiuti; incentivi per l’efficienza energetica) si ricorda che in una precedente analoga occasione il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Legislatore di “assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d’urgenza e all’esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019)” (parere del 13 settembre 2023 sul disegno di legge C. 1373 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023); ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra indicate dell’articolo 5-*bis* (disapplicazione di alcune norme del codice dei beni culturali nelle aree sottoposte al vincolo del rimboschimento); dell’articolo 6, comma 2-*bis* (computo dell’anzianità di servizio negli enti di ricerca); dell’articolo 10 (contrasto alla diffusione del “granchio blu”); dell’articolo 10-*bis* (sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale); dell’articolo 11 (misure per imprese viticole colpite da attacchi della peronospora); dell’articolo 11-*bis* (calendario venatorio); dell’articolo 11-*ter* (sanzioni per detentori munizioni in ambito venatorio); dell’articolo 12-*bis* (riciclaggio e finanziamento del terrorismo); degli articoli 21, 21-*bis* e 21-*ter* (misure in materia di enti locali);

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 158 commi 13 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di un DPR, due DPCM, otto decreti ministeriali e due provvedimenti di altra natura; in sette casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in un caso è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

la disposizione di cui all’articolo 5-*bis*, in materia di disapplicazione di alcune disposizioni del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), appare sovrapponibile, nella sua attuale formulazione, all’articolo 7, comma 3, del disegno di legge C. 1341 in materia di tutela del *Made in Italy*;

nel decreto-legge è confluito (all’articolo 13-*bis*) il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico che, conseguentemente, l’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all’esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell’esame parlamentare; si ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l’esame parlamentare” e che la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 afferma, in

un *obiter dictum*, che il fenomeno della confluenza arreca “pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all’intellegibilità dell’ordinamento”;

alcune disposizioni prevedono il ricorso a decreti del presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, l’articolo 13, comma 3, prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di programmi di investimento esteri; l’articolo 19-*bis*, comma 1, prevede invece la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della variante di Demonte; in entrambi i casi si opera una deroga, peraltro solo implicita, all’articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

l’articolo 13, comma 4, prevede che il commissario straordinario per la realizzazione di programmi di investimento esteri possa adottare ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del “codice antimafia” (decreto legislativo n. 159 del 2011); della disciplina in materia di *golden power* (decreto-legge n. 21 del 2012) e dei principi inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; l’articolo 18, comma 3-*bis*, lettera b) prevede l’attribuzione al commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova del compito di coordinare la realizzazione della tunnel subportuale e della diga foranea di Genova, agendo con i poteri di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 109 del 2018 e cioè in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale fatto salvo il rispetto del “codice antimafia” già richiamato e dei principi inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; l’articolo 19-*bis*, comma 1, prevede che il commissario straordinario per l’esecuzione della variante di Demonte agisca con i poteri previsti dall’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 (il cd. “decreto sbloccacantieri”) e cioè in deroga alle disposizioni di

legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di alcuni principi del codice dei contratti pubblici, del “codice antimafia” e dei principi inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato l’opportunità di circoscrivere meglio tale fattispecie (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 12 luglio 2023 sul disegno di legge C. 1279 di conversione del decreto-legge n. 88 del 2023);

l’articolo 21-*bis*, comma 1, fa riferimento al “piano triennale di fabbisogno del personale”, piano ora confluito, in base al DPR n. 81 del 2022, in un’apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), al quale quindi si dovrebbe fare riferimento;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse al Senato il 5 settembre 2023, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 5-*bis*; l’articolo 13, commi 3 e 4; l’articolo 18, comma 3-*bis*; l’articolo 19-*bis*, comma 1;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d’urgenza e all’esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giuri-

sprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019);

abbiano cura il Governo e il Parlamento di avviare una riflessione su come evitare forme di confluenza, tra più decreti legge contemporaneamente all'esame delle Camere, trattandosi di un fenomeno su-

scettibile di alterare l'ordinario *iter* di conversione, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 10.35.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 72 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 7

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente della XIII Commissione Maria Cristina CARETTA.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.**

**Atto n. 72.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, fa presente che le Commissioni dovranno esprimersi entro il 15 ottobre prossimo e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 20

settembre scorso, si è espressa favorevolmente sulle conseguenze di carattere finanziario.

Chiede quindi ai relatori, onorevole Bello, per la II Commissione e onorevole Cerreto, per la XIII Commissione, di illustrare il provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Bello, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a integrare e modificare il decreto legislativo n. 42 del 2023, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (PAC).

Ricorda preliminarmente che la Politica agricola comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Sottolinea che essa costituisce, peraltro, una delle princi-

pali voci di spesa del bilancio dell'Unione europea.

Rammenta che il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi della Unione avviene attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Evidenzia che tali erogazioni sono finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), e gestite dagli Stati membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 (articolo 18).

Fa presente che in Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti, di cui 9 operanti a livello regionale, uno operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni) e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, che, oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, svolge il ruolo di Organismo pagatore per le regioni che ne sono prive e quello di organismo di coordinamento.

Segnala che il Piano strategico italiano della PAC 2023-2027 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C (2022) 8645 *final*) e concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Sottolinea che le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.

Rammenta che, in attuazione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, è stata istituita, anche in Italia, l'Autorità di gestione nazionale per il piano strategico della PAC (articolo 54, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 13 del 2023). Rappresenta che tra le finalità sottese a tale istituzione rientrano quelle di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027, in complementarietà con l'attuazione delle

misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC.

Segnala, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento (UE) 2021/2115, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste 3 marzo 2023, è stato istituito il Comitato di monitoraggio nazionale per l'attuazione del Piano strategico della PAC per il periodo di programmazione 2023-2027. Sottolinea che ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto, il Comitato è l'organismo responsabile del monitoraggio dell'attuazione complessiva del Piano strategico della PAC e degli interventi a carattere nazionale dello stesso, secondo quanto prescritto dal sopracitato articolo 124 del regolamento (UE) n. 2021/2115. Segnala che al Comitato compete la verifica dei progressi compiuti nell'attuazione del Piano strategico della PAC e nel conseguimento dei *target* intermedi e finali.

Evidenzia che i regolamenti che normano la PAC 2023-2027 dispongono che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, prevedendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di riduzione od esclusione dei pagamenti, in conformità con il diritto dell'Unione europea e con la normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata. Fa presente che la base normativa europea di riferimento del sistema sanzionatorio in ambito PAC è il regolamento (UE) 2021/2116 a cui è stata data una prima attuazione con il decreto legislativo n. 42 del 2023.

Osserva che lo schema di decreto in esame modifica ed integra le disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo citato a completamento di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/2116. Sottolinea che le principali modifiche e integrazioni riguardano: disposizioni per il recupero di pagamenti indebiti; la modifica

dell'impianto sanzionatorio per la condizionalità sociale; le riduzioni in caso di presentazione tardiva di modifiche alla domanda di aiuto presentata nei termini utili; il numero massimo di ovicapri non identificati, allevati in aree montane, per i quali non si applicano sanzioni derivanti dagli interventi di sviluppo rurale; la specificazione della successione temporale dell'applicazione degli obblighi e dei controlli di condizionalità; le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti per gli ecoschemi; la previsione di sanzioni nel caso di violazione degli impegni e di altri obblighi degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, ivi inclusa la relativa ammissibilità. Osserva che il decreto legislativo n. 42 del 2023, inoltre, è integrato con la previsione di sanzioni per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo, dell'apicoltura, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, sostituendo il Capo VII che in precedenza era relativo al settore delle patate e introducendo due nuovi Capi II-*bis* e il VII-*ter*.

Riferisce che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021). In particolare, segnala che il citato articolo 2 dispone che il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare « disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative ».

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata, segnala che esso si compone di tredici articoli. Segnala, in proposito, quanto segue.

L'articolo 1 modifica il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 42 del 2023, inserendo due ulteriori definizioni, relative al « provvedimento di riconoscimento », ossia il provvedimento adottato

dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti, e ai « criteri di riconoscimento », ossia le norme, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.

L'articolo 2 introduce l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 42 del 2023, in materia di recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili, al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di « riprodurre quanto previsto dall'articolo 54, commi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 908/2014, allo scopo di assicurare un sistema di controllo della gestione del debito, completo ed efficace ». In particolare, si prevede che la restituzione di un pagamento indebito sia richiesta al beneficiario entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili da parte dei soggetti delegati e degli enti preposti all'accertamento dell'indebito. Se essi non sono competenti trasmettono tempestivamente gli atti all'organismo pagatore e il termine decorre dalla data di approvazione o ricevimento dei documenti da parte dell'organismo pagatore. Non si procede al recupero se i costi sostenuti e quelli prevedibili sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e in ogni caso se l'importo da recuperare non supera 100 euro. Il termine di pagamento concesso al beneficiario non può essere superiore a sessanta giorni. Gli interessi, salvo diversa previsione, decorrono dalla scadenza del termine. In caso di mala fede gli interessi decorrono dal percepimento dell'aiuto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 42 del 2023, in materia di sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità sociale.

In particolare:

la lettera a) prevede che nel caso di sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti

dall'articolo 603-*bis* del codice penale, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l'autorità giudiziaria ne dia immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda. Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la disposizione introdotta mira ad evitare una contraddizione nel sistema sanzionatorio « che, per un verso, persegue (sotto forma di revoca, riduzione o sospensione dei pagamenti) gli operatori che compiono illeciti amministrativi (segnatamente in materia di condizionalità sociale) e, per altro verso, non prevedrebbe alcuna conseguenza (neppure sotto forma di provvedimento sospensivo ovvero cautelare) nei riguardi di coloro che potrebbero potenzialmente aver commesso un illecito penale in materia di intermediazione illecita di lavoro »;

la lettera *b*) abroga il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 42 del 2023, in quanto, secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa, « non subordina la modulazione delle sanzioni di condizionalità sociale in base al numero di lavoratori coinvolti ».

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2023, incrementando le percentuali di riduzioni applicabili all'importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al beneficiario per violazione delle regole di condizionalità sociale. Tali percentuali, modulate sulla base della gravità della violazione, vengono elevate dall'1, 3 e 5 per cento al 3, 5 e 10 per cento.

L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 42 del 2023, in materia di riduzioni per tardiva presentazione delle domande. La disposizione in commento introduce nell'articolo 5 il comma 4-*bis*, prevedendo che nel caso di richieste tardive di modifica della domanda relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fat-

tuali, le riduzioni si applichino esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

L'articolo 6 reca un intervento di modifica all'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2023, in materia di omesse o inesatte dichiarazioni per l'ottenimento di contributi a carico dei Fondi FEAGA e del FEASR. In particolare, viene emendato il comma 9, relativo al regime degli aiuti per bovini, ovini e caprini, che attualmente prevede che l'importo dell'aiuto sia versato in base al numero dei capi accertati a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

non si riscontrino più di tre capi non accertati;

gli animali non accertati possano essere identificati individualmente.

L'articolo in commento interviene sulla prima condizione, al fine di stabilire che, per allevamenti ovini o caprini di consistenza tra i 13 e i 40 capi situati esclusivamente in aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli aiuti sono erogati a condizione che i capi non accertati non rappresentino più del 30 per cento del totale dei capi per i quali si chiede il contributo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'adozione della soglia del 30 per cento per gli ovi-caprini è motivata dal fatto che il valore economico e l'impegno per 3 capi bovini è di molto superiore al valore economico ed all'impegno ordinario per gli ovi-caprini, conseguentemente è più probabile e frequente che sia superata la soglia dei 3 capi per gli ovi-caprini.

L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che detta le disposizioni transitorie in materia di condizionalità (articoli da 91 a 97 e 99 e 100 del regolamento (UE) 1306/2013), relative agli impegni assunti antecedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abro-

gato dal regolamento (UE) 2021/2116. L'intervento normativo è volto a precisare che alle superfici che beneficiano di un sostegno attraverso programmi di sviluppo rurale (articoli da 28 a 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013) e che dal 2023 transitano nell'ambito del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, si applicano gli obblighi della condizionalità rafforzata e sono, quindi, eseguiti i controlli ad essa relativi, in luogo del riferimento alla sola esecuzione dei controlli fatto dalla normativa vigente.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che reca disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali. La novella è volta a limitare al solo anno 2023 la sospensione dell'applicazione delle sanzioni ivi previste (la norma attualmente vigente dispone la sospensione sia per il 2023 che per il 2024) e di subordinarla ai casi in cui l'infrazione sia di grado basso e il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. Si stabilisce inoltre che, qualora il beneficiario compia ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa nel 2023 sia applicata insieme a quella per il 2024 (mentre la normativa attualmente vigente prevede l'applicazione delle sanzioni sospese nel 2023 e nel 2024 unitamente a quella combinata per il 2025).

L'articolo 9 integra le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che regola le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali e ne detta le modalità di applicazione:

con la specificazione che la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso in caso di violazione degli impegni previsti dal Piano strategico della PAC o degli altri obblighi dell'intervento si applicano per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati e, in particolare, che se la violazione riguarda gli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, i parametri di gravità ed

entità sono sempre considerati di massimo livello (comma 1);

con la previsione di una sanzione pari alla differenza tra l'importo richiesto dal beneficiario e quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore a carico dei beneficiari qualora tale differenza sia superiore del 25 per cento e l'applicazione della riduzione o dell'esclusione anche alle spese risultate non ammissibili a seguito di controlli *in loco* o verifiche successive (nuovo comma 1-bis).

Al riguardo, suggerisce al Governo di valutare l'opportunità di chiarire che l'importo richiesto dal beneficiario debba superare di almeno il 25 per cento l'importo ritenuto ammissibile.

L'articolo 10 sostituisce il Capo VII del decreto legislativo n. 42 del 2023, recante Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate al fine di includervi anche i settori dell'ortofrutta e olivicolo. Tale nuovo Capo si compone di 11 articoli, dal 18 al 24-*quinquies*:

l'articolo 18, disciplina il meccanismo sanzionatorio applicabile a organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento, cui segue la revoca del riconoscimento;

l'articolo 19 delinea il sistema sanzionatorio a carico delle OP o delle AOP dei settori interessati (patate, ortofrutta e olio) qualora siano coinvolte in frodi finalizzate all'indebito conseguimento degli aiuti. Le sanzioni previste sono: la revoca del riconoscimento dell'organizzazione o associazione interessata, il recupero dell'aiuto già erogato da parte dell'Organismo pagatore e l'esclusione del riconoscimento per l'anno successivo alla violazione (comma 1); inoltre, a fronte di un'accusa di frode, è prevista la sospensione degli aiuti verso il beneficiario, fino al completamento dei relativi accertamenti (comma 2);

l'articolo 20 prevede che le OP, le AOP o gli altri destinatari della sanzione deb-

bano rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi;

l'articolo 21 introduce sanzioni per gli importi ritenuti non ammissibili al sostegno, nei settori ortofrutta e patate;

l'articolo 22 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative legate al mancato rispetto delle disposizioni legate alle norme europee in materia di commercializzazione e ritiro dei prodotti dal mercato;

l'articolo 23 prevede sanzioni nel caso in cui i prodotti (ortofrutta e patate) ritirati ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni (articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126) non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali oppure se l'operazione di smaltimento abbia provocato impatti negativi a livello ambientale o fitosanitario;

l'articolo 24 introduce sanzioni amministrative a carico dei destinatari dei prodotti (ortofrutta e patate) ritirati dal mercato, qualora nel corso dei controlli non abbiano rispettato le condizioni ivi previste;

l'articolo 24-*bis* prevede la revoca del riconoscimento e di eventuali contributi o benefici concessi alle OP e alle relative AOP dei settori ortofrutta e patate, in caso di inosservanza degli obblighi di informativi nei confronti della regione, dell'Organismo pagatore o del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

l'articolo 24-*ter*, applicabile solo alle OP e alle AOP del settore dell'ortofrutta, introduce il sistema sanzionatorio legato all'inadempimento degli obblighi europei relativi alla raccolta verde e alla mancata raccolta;

l'articolo 24-*quater* determina l'entità della sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto;

l'articolo 24-*quinquies*, istituisce, per il settore olivicolo, un regime sanzionatorio

in caso di dichiarazione di un valore della produzione commercializzata diverso da quello accertato.

L'articolo 11 inserisce nel decreto legislativo n. 42 del 2023 il Capo VII-*bis*, che introduce sanzioni applicabili al settore vitivinicolo, e il Capo VII-*ter*, che introduce sanzioni concernenti il settore dell'apicoltura. Il Capo VII-*bis* si compone di 5 nuovi articoli che riguardano sanzioni applicabili al settore vitivinicolo. In particolare, si tratta dei seguenti articoli:

l'articolo 24-*sexies* riguarda l'intervento di cui articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 denominato «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti», nel quale viene quantificata la riduzione dell'aiuto in caso di non completa realizzazione delle azioni programmate;

l'articolo 24-*septies* fa riferimento all'intervento di cui all'articolo articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 denominato «Vendemmia verde», ossia la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione. Analogamente a quanto stabilito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, trattandosi entrambe di misure a superficie, i criteri adottati per individuare le sanzioni sono gli stessi e, pertanto, la quantificazione della riduzione dell'aiuto è calcolata in modo direttamente proporzionale alla mancata realizzazione dell'intervento;

l'articolo 24-*octies* riguarda le sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, disciplinati dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

l'articolo 24-*novies* riguarda la disciplina delle sanzioni applicabili alla distil-

lazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *g*), del regolamento (UE) 2021/2115;

l'articolo 24-*decies* è relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili per la violazione delle regole in materia di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *k*), del regolamento (UE) 2021/2115.

Il Capo VII-*ter* introduce sanzioni per la violazione di disposizioni nel settore dell'apicoltura. In particolare, il nuovo articolo 24-*undecies* riguarda le sanzioni per la violazione di disposizioni nel settore dell'apicoltura, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2021/2115. In tale articolo si introducono le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Nello specifico, si dispone il recupero degli aiuti erogati qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni finanziati in azienda per un periodo minimo o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o, ancora, per l'identificazione dei materiali finanziati.

L'articolo 12, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2023, per correggerne alcuni refusi ed introdurre:

la previsione di un decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di esecuzione dei controlli;

la rimodulazione delle riduzioni dei pagamenti;

le disposizioni relative al recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti percepiti dall'impresa a titolo di indennizzo a seguito di denunce di sinistro per eventi catastrofici comunicati da parte del Fondo Agricat, nel caso in cui i soggetti coinvolti appartengano al medesimo plesso delle amministrazioni statali.

L'articolo 13, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

---

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente della Commissione Integrazione europea del Parlamento albanese, Jorida Tabaku, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori e 7-00130 Rosato, sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali .....

14

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente della Commissione Integrazione europea del Parlamento albanese, Jorida Tabaku, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori e 7-00130 Rosato, sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE. Atto n. 71 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	15
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente della XIII Commissione Maria Cristina CARETTA.*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE.**

**Atto n. 71.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

#### **La seduta comincia alle 15.**

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il provvedimento era stato assegnato con riserva dal Presidente della Camera, non essendo corredato, al momento della presentazione alle Camere, dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, comunica che è stata integrata la richiesta di parere da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 25 settembre 2023, con la trasmissione della predetta intesa, pubblicata su GeoCamera.

Ricorda, inoltre, che nella seduta del 20 settembre scorso è stata svolta la relazione sull'atto in esame e che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scade il prossimo 15 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341- <i>bis</i> del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	16
<b>ALLEGATO 1</b> .....	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</b> .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
<b>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</b> .....	34
DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
<b>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</b> .....	35
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	31

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

##### La seduta comincia alle 10.50.

**Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.**

**C. 835-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 835-A, recante « Modifiche agli articoli 336 e 341-*bis* del codice penale e altre

disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico ».

Al riguardo propone di esprimere nulla osta su tali proposte emendative, in assenza di profili critici per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con l'unica eccezione dell'emendamento Manzi 7.1.

A tale proposito fa presente che l'emendamento istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo destinato ai comuni per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, senza prevedere alcuna disciplina attuativa volta a stabilire le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo. Aggiunge che tale proposta emendativa appare riconducibile alla materia « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, e alla materia « istruzione », di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Nel rammentare che, a fronte di tale intreccio di competenze legislative la giurisprudenza costituzionale richiede opportune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, rileva come l'emendamento Manzi 7.1 non preveda alcuna procedura concertativa tra lo Stato e le Regioni. Ciò premesso, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Manzi 7.1 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.**

**C. 1267 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Sbardella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 1267, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo in esame – che sostituisce l'Accordo di cooperazione del 1980 – si propone di rafforzare e intensificare il dialogo tra le Parti, assicurando un più coerente inquadramento giuridico, in relazione ad un ampio spettro di settori e di questioni (bilaterali, regionali e multilaterali) di comune interesse, anche alla luce delle complesse e crescenti sfide regionali e globali. Nella citata relazione illustrativa, il Governo fa altresì presente che, dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo produrrà vantaggi per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, in linea con quanto previsto da due accordi specifici – l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti – che ne integrano e ne attuano le disposizioni in materia di commercio e investimenti.

Quanto al contenuto dell'Accordo in esame, fa presente che esso si compone di 52 articoli, organizzati in nove Titoli. Più nel dettaglio, il Titolo I – costituito dagli articoli 1 e 2 e relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quali elementi essenziali dell'intesa il rispetto dello Stato di diritto, dei principi democratici e dei diritti umani, nonché i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, la promozione dello sviluppo sostenibile e l'impegno a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione.

Segnala che il Titolo II, costituito dagli articoli 3 e 4, oltre a ribadire l'impegno a

promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali – con particolare riferimento all’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e all’Organizzazione mondiale del commercio – reca disposizioni volte ad incoraggiare la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e media, coerentemente con l’obiettivo di assicurare adeguato spazio al dialogo con la società civile.

Il Titolo III, composto dagli articoli da 5 ad 8, recante norme sulla cooperazione in materia di stabilità, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, prevede, tra l’altro, lo scambio di informazioni nonché la condivisione di migliori prassi e sforzi comuni per favorire la conclusione di una Convenzione globale contro il terrorismo internazionale, che completi gli strumenti attuali delle Nazioni Unite. Si fa inoltre riferimento al contributo delle Parti alla pace e alla giustizia internazionali, da garantire attraverso la cooperazione nei tribunali internazionali per la punizione dei gravi crimini di portata internazionale, nonché al contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il Titolo IV (articoli da 9 a 16) disciplina la collaborazione in materia di: questioni sanitarie e fitosanitarie; dogane, con l’obiettivo di assicurare semplificazione, trasparenza, convergenza e sicurezza del commercio; investimenti, allo scopo di promuovere un contesto stabile, trasparente, aperto e non discriminatorio; introduzione ed applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto; promozione dell’accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi; tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Rileva quindi che il Titolo V (articoli da 17 a 22) detta disposizioni sulla cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, riservando una particolare attenzione alla promozione dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. In virtù dell’importanza legata alla gestione congiunta dei flussi migratori, le Parti si impegnano anche a promuovere il dialogo

sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani. Le Parti concordano inoltre di cooperare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché in materia di droghe illecite. È prevista inoltre l’istituzione di un dialogo per migliorare, anche attraverso lo scambio di informazioni e di competenze, la protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi e delle migliori pratiche internazionali.

Il Titolo VI (articoli da 23 a 38) definisce la cooperazione negli altri settori, a partire da quella in materia di promozione e tutela dei diritti umani in ambito nazionale, regionale e nel contesto delle Nazioni Unite. Sono quindi definiti gli ambiti di cooperazione economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari e contrasto alle pratiche fiscali riconosciute dannose. In materia di politica industriale, attenzione prioritaria viene riservata dalle Parti all’obiettivo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, promuovendone la responsabilità sociale e le pratiche commerciali responsabili. Inoltre, vengono individuati i meccanismi per coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma anche nell’ambito delle scienze, della tecnologia e dell’innovazione, dell’istruzione e della cultura, tra cui: la realizzazione di iniziative comuni; lo scambio di informazioni e competenze tecniche; la cooperazione tra i rispettivi istituti di istruzione, anche mediante i programmi per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori, come il programma « Erasmus mundus ».

Fa presente che, nel settore dell’energia, la cooperazione delle Parti è rivolta in particolare alla diversificazione dell’approvvigionamento, al trasferimento di tecnologie, al contrasto ai cambiamenti climatici e alla promozione della concorrenza. Una menzione specifica è riservata allo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, all’uso di sistemi globali di navigazione satellitare, all’avvio di specifici dialoghi nel settore del trasporto

aereo e marittimo e all'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, nel rispetto delle Convenzioni internazionali di cui le Parti sono firmatarie. Particolare priorità viene riservata anche all'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future. In tema di occupazione ed affari sociali, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e applicare i diritti fondamentali, quali la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato, l'abolizione effettiva del lavoro infantile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. Nel settore della sanità si definisce l'impegno delle Parti a cooperare nella lotta contro le principali malattie trasmissibili e nella gestione di potenziali pandemie, anche mediante lo scambio di informazioni, la realizzazione di progetti comuni, la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria.

I restanti Titoli VII (articoli 39 e 40), VIII (articolo 41) e IX (articoli da 42 a 52) sono relativi rispettivamente agli strumenti di cooperazione, al quadro istituzionale e alle disposizioni finali.

Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di com-

petenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 924, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ».

Fa presente che il disegno di legge, come precisato nella relazione illustrativa, è volto ad estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia con la legge n. 772 del 1973. La

medesima relazione precisa, altresì, che rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, lato sensu intese, ricadenti sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 38 del 2016. Tale decisione quadro ha esteso il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e ha fissato le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro.

Più in particolare, segnala che l'Accordo oggetto di ratifica, che si compone di un preambolo e 26 articoli, introduce disposizioni che regolano il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi o prescrizioni, oppure impongono obblighi o prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi o prescrizioni, qualora tali misure, sanzioni, obblighi e prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altra Parte.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo, consistente nella disciplina del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, quindi il significato proprio degli strumenti adottati e delle misure alternative o sostitutive in esecuzione delle decisioni adottate. L'articolo 3 individua le finalità dell'Accordo, consistenti nel favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami dei soggetti in questione e nel contempo controllare il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività. L'articolo 4 specifica che le Autorità centrali ai fini dell'Accordo sono il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino. L'articolo 5 specifica l'ambito di applicazione dell'Accordo, con l'elenco delle misure cui si estende la disciplina per i due Stati, gli obblighi e le prescrizioni interessate, stabilendo l'estensione della normativa anche ad obblighi e prescrizioni affini, mettendo l'accento sulla reciproca assistenza da parte delle due Autorità giudiziarie per la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite riguardo alle decisioni inerenti all'esito degli istituti in questione. In particolare si stabilisce la disciplina prevista per le misure di messa alla prova ed esperimento probatorio disposte nella fase delle indagini preliminari o del processo, riguardo alla possibilità di reciproca assistenza che le rispettive autorità giudiziarie dei due Stati potranno prestarsi per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite riguardo alle decisioni predette inerenti all'esito degli istituti sopra richiamati.

Gli articoli 6 (criteri per la trasmissione della decisione. Istruttoria), 7 (procedura per la trasmissione della decisione), 8 (effetti per la Parte di emissione) e 9 (decisione della Parte di esecuzione) dell'Accordo riguardano l'iter burocratico e procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione, compresi gli effetti per en-

trambe le Parti sia riguardo alla cosiddetta omologazione sia riguardo all'eventuale ritiro della richiesta ovvero ad ipotesi di rinvio della decisione sul riconoscimento ed esecuzione e integrazione dell'istruttoria. Con particolare riferimento all'articolo 6, il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, fa presente che tale disposizione non si limita a stabilire il presupposto del trasferimento della misura, individuandolo nella cittadinanza o nella residenza dell'interessato nell'altro Paese, sempre che lo stesso interessato lo richieda e che il trasferimento della misura consenta una più positiva prognosi di risocializzazione in ragione dell'esistenza, nel Paese d'origine o residenza, di significativi legami affettivi, familiari, lavorativi o culturali, ma disciplina, altresì, l'istruttoria finalizzata alla formulazione della prognosi di cui sopra, stabilendo che tale istruttoria, da un lato, può essere compiuta coinvolgendo i servizi sociali e gli uffici dell'Interpol dei due Paesi; dall'altro, può svolgersi anche nel corso del procedimento poi definito dalla decisione giudiziaria della cui esecuzione all'estero si tratta.

L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale, attribuisce alle competenti autorità giudiziarie delle Parti rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione, al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese. Nell'articolo 11 sulla doppia incriminazione, è riportato l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito

come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione. Per reati diversi, la Parte di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se si tratti di fatti non previsti e puniti come reati anche dalla propria legislazione, indipendentemente dalla loro denominazione o qualificazione giuridica. L'articolo 12 disciplina appunto i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. In alcuni casi prefissati, tuttavia, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, può richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione. Nel termine di 60 giorni (articolo 13) dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione *on line*, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli

obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione (si vedano anche gli articoli: 15 sulla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile, 16 sugli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e 17 sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi). L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro. Al riguardo, l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente adotta tutte le opportune misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati, assicurando che vengano trasmessi solo i dati pertinenti, adeguati e non eccedenti rispetto alle finalità dell'Accordo, con previsione delle modalità di trasmissione in forma anonima e di quelle di cancellazione. L'articolo 23, sulle rela-

zioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea, stabilisce che l'Accordo in oggetto sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate: pertanto, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Parti dovranno reciprocamente comunicarsi quali saranno le disposizioni di altri accordi bilaterali o multilaterali che intendano continuare ad applicare, considerando, comunque, per lo Stato italiano, il rispetto e la compatibilità delle norme con quelle del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. L'articolo 25 reca le disposizioni transitorie e ribadisce che le norme dell'Accordo si applicano alle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 7, comma 2, presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a sanzioni sostitutive, misure alternative, liberazioni condizionali o sospensioni condizionali della pena disposte con decisioni giudiziarie antecedenti. L'articolo 26, infine, dispone l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e detta la clausola di recesso.

Passando a descrivere il disegno di legge, evidenzia che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 introduce alcune norme di adeguamento interno precisando che ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano le norme contenute nel citato decreto legislativo n. 38 del 2016 e individuando nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni.

L'articolo 3 stabilisce inoltre che quando è l'autorità giudiziaria a trasmettere o a ricevere direttamente la richiesta di assistenza, ne deve informare il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa. L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.**

**C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il Comitato pareri avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, del disegno di legge C. 1436, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. Il provvedimento oggetto di conversione – così come approvato, con modificazioni, dal Senato – risulta composto 41 articoli, a fronte degli originari 29, suddivisi in 5 capi.

Segnala quindi che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, detta misure urgenti a tutela degli utenti. In particolare, l'arti-

colo 1, come interamente sostituito in sede di conversione al Senato, assegna all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo. Specialmente in presenza di condotte restrittive della concorrenza o dell'abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale, l'AGCM può avviare il procedimento di accertamento delle fattispecie vietate dalla legge n. 287 del 1990. È altresì espressamente vietato porre in essere le menzionate condotte mediante la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione. Dato l'ampliamento dei compiti dell'Autorità, l'articolo 1 dispone il potenziamento del relativo organico, con relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi di deroga al regime concorrenziale di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) 1008/2008, il livello massimo tariffario sia indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

L'articolo 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi. Anzitutto, quanto al numero delle licenze, distingue tra i comuni in generale e i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto. In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze di non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per

ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari. Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere corsie preferenziali nelle aree urbane ed aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici. Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

L'articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.

Segnala che Il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 12, detta misure urgenti in materia di attività economiche. L'articolo 5, come modificato in Senato, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Istituisce, inoltre, il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.

L'articolo 5-bis modifica l'articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dispone la di-

sapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al predetto Codice, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), ma anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell'articolo 136 del Codice.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo *Chips Joint Undertaking*. Il comma 2-bis prevede che i periodi di lavoro eventualmente già prestati, presso il medesimo ente pubblico di ricerca, con contratto a tempo determinato nonché con mansioni appartenenti agli stessi profili e area (o categoria) di inquadramento rispetto a quelli del successivo rapporto a tempo indeterminato, concorrano a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del Governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevede l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la

disciplina del Golden power (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.

L'articolo 8 aumenta, in relazione alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, da 5 a 10 anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione dell'attività interessata all'esterno dell'UE e dello Spazio economico europeo comporta la decadenza del beneficio e l'irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

L'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere d), f), g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

L'articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (*Callinectes sapidus*). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca modifiche alla disciplina del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che operano nella ripro-

duzione animale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 52 del 2018.

L'articolo 11 consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni a è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora. Per effetto delle modifiche approvate in Senato è stata autorizzata, per i medesimi interventi, la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023, è stata prevista l'assegnazione di un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023 all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici e si è consentito alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, modifica disposizioni che regolano le modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario dell'attività venatoria previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

L'articolo 11-*ter*, introdotto anch'esso dal Senato, novella l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, con l'aggiunta di ulteriori commi. Con

tali modifiche viene prevista una sanzione amministrativa per i detentori di munizioni entro determinate concentrazioni di piombo, nell'esercizio di attività di tiro all'interno e non oltre 100 metri dalla zona umida.

L'articolo 12 reca misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

L'articolo 12-*ter*, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in Senato, modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 recante una serie di disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

L'articolo 12-*quater* – anch'esso inserito dal Senato – reca norme transitorie di deroga relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico.

Fa presente quindi che il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 23, reca disposizioni in materia di investimenti. In particolare, l'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa

con il Presidente della regione territorialmente interessata, sono nominati commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell'Unità di missione « attrazione e sblocco investimenti ». Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali (c.d. *golden power*) e nel rispetto dei vincoli unionali. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si prevede, inoltre, il rilascio – previa conferenza di servizi – di un'autorizzazione unica da parte di detti commissari in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. Detta autorizzazione può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.

L'articolo 13-*bis* – introdotto dal Senato – traspone nel decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 (Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico). Esso autorizza una spesa massima di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, prevedendo altresì una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti. La concreta individuazione delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a d.P.C.M.

L'articolo 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, prevedendo in suo favore un regime di deroga di talune disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016). In particolare, da un lato sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il

collocamento in quiescenza e, dall'altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 15 autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, a tal fine modificando in parte qua il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui al d.P.R. n. 328 del 1952. In sostanza, la disposizione è volta a ricondurre l'ormeggio al novero dei servizi portuali in generale e ad assoggettarlo al relativo regime.

L'articolo 16, comma 1, reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell'Allegato IV-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021. Nel corso dell'esame in Senato sono stati inseriti ulteriori commi che recano norme relative agli affidamenti da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (comma 1-*bis*) e modificano la disciplina della Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (commi 1-*ter* e 1-*quater*).

L'articolo 17 reca misure urgenti per il trasporto pubblico locale, modificando, tra l'altro, le modalità di ripartizione del Fondo Nazionale TPL e attribuendo al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Con una modifica approvata nel corso dell'esame in Senato, per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, si autorizza il Commissario straordinario ad approvare eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A.

L'articolo 18 reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinan-

ziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

L'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano.

L'articolo 19 istituisce un apposito Fondo, denominato Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni con l'obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale.

L'articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in Senato, prevede la nomina un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte.

L'articolo 20 precisa che il settore dell'autotrasporto merci è escluso dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dispone, conseguentemente, che il contributo per il funzionamento della predetta Autorità non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

L'articolo 21 reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. Viene prevista, inoltre, l'attribuzione, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del

2019. Il comma 6, infine, prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione Siciliana.

L'articolo 21-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possono impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

L'articolo 21-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l'articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo del-

l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 22 stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali. La disposizione in esame è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativa al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 23 reca disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, apportando una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023 (c.d. decreto alluvioni).

Segnala che il Capo IV, composto dagli articoli da 24 a 27, reca disposizioni in materia fiscale.

In particolare, l'articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di suo mancato assolvimento.

L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (c.d. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato. In particolare, per effetto delle modifiche apporrate dal Senato, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento: a) la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al

1° gennaio 2024. Resta ferma l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente; b) il limite massimo dell'imposta passa dallo 0,1 dell'attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio; c) in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta – calcolata *ex lege* – a una riserva non distribuibile. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati; d) è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione. Resta fermo che l'imposta è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Con le modifiche approvate in Senato il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Evidenzia che il Capo V, infine, composto dagli articoli 28 e 29, reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 28 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge mentre l'articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e, dunque, l'11 agosto 2023.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, a dieci distinte ragioni di necessità ed urgenza: interventi in settori strategici con particolare riferimento a semiconduttori e microelettronica; tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo; sostegno ai viaggiatori in Sicilia e Sardegna; interventi nel trasporto pubblico locale; potenziamento servizi di connettività; adeguamento dei valori emissivi soglia; realizzazione opere infrastrutturali strategiche ed opere pubbliche; aggiornamento base di calcolo canoni di concessione delle aree gestite dalle autorità di sistema portuale; bonifica dei siti e smaltimento dei rifiuti; incentivi per l'efficienza energetica. Il decreto-legge contiene altresì misure urgenti in materia di disapplicazione di alcune disposizioni del Codice dei beni culturali alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento (articolo 5-*bis*), computo dell'anzianità di servizio negli enti di ricerca (articolo 6, comma 2-*bis*), contrasto alla diffusione del « granchio blu » (articolo 10), sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale (articolo 10-*bis*); misure per imprese viticole colpite da attacchi della peronospora (articolo 11); calendario venatorio (articolo 11-*bis*); sanzioni per i detentori munizioni in ambito venatorio (articolo 11-*ter*); riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 12-*bis*); misure in materia di enti locali (articoli 21, 21-*bis* e 21-*ter*).

Rileva inoltre che nell'articolo 13-*bis* sono confluite le disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico, e che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 118 del 2023 facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, ricorda che il Comitato per la legislazione della Camera ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge con-

temporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare. Ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare » e che la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 afferma, in un *obiter dictum*, che questo modo di procedere arreca « pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelleggibilità dell'ordinamento ».

Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile, nel suo complesso, alle materie « tutela della concorrenza », « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché a quelle, di competenza legislativa concorrente, relative al « governo del territorio » e alle « grandi reti di trasporto e di navigazione » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Assumono poi rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) e s), della Costituzione), la materia « protezione civile » di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia agricoltura, riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

In questo quadro, evidenzia che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 3, comma

8, è prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico al fine di velocizzare il servizio taxi; all'articolo 10, comma 2-bis, è previsto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a ripartire il fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di pesca e acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del cosiddetto « granchio blu »; all'articolo 11, comma 2-bis, è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto delle risorse stanziato per le imprese viticole colpite da peronospora; all'articolo 13, comma 3, è prevista l'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale; all'articolo 13, comma 4, è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle ordinanze del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, che derogano alla legislazione regionale; all'articolo 13, comma 6, è previsto il parere del Presidente della regione interessata per la localizzazione delle opere comprese nei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale; all'articolo 23, comma 1-ter, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto prioritario a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali della primavera 2023 delle risorse del fondo per la rigenerazione urbana dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (istituito dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica). Segnala d'altro canto l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento: all'adozione del

decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 2, e chiamato a ripartire le risorse del fondo istituito per il ristoro di viaggiatori e operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni per gli eventi avversi verificatisi in Sicilia e Sardegna nel luglio e agosto 2023; in particolare, potrebbe essere valutata la previsione della previa intesa in sede di Conferenza unificata; all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10, comma 2, e chiamato a ripartire le risorse del fondo istituito per il contrasto della diffusione del «granchio blu»; in particolare potrebbe essere valutata la previsione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di pesca; all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 17, comma 3-*quinquies*, e chiamato ad individuare i requisiti tecnici di protezione per i veicoli del trasporto pubblico locale per tutelare la sicurezza degli operatori di guida; in particolare potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (il trasporto pubblico locale, alla luce della sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale); all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 19, comma 2, chiamato a disciplinare il riparto tra gli enti locali del fondo investimenti stradali nei piccoli comuni; in particolare potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio) e della tipologia di enti coinvolti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 11.05.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.**

**C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Bordonali, ha illustrato il provvedimento e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale.

Verificato che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e preannuncia che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative sarà fissato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.  
C. 835-A.**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 835-A, recante « Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico »;

rilevato che:

l'emendamento Manzi 7.1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo destinato ai comuni per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, senza prevedere alcuna disciplina attuativa volta a stabilire le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo;

tale proposta emendativa appare riconducibile alla materia « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, e alla materia « istruzione », di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di tale intreccio di competenze legislative la giurisprudenza costituzionale richiede opportune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (sentenze n. 7 del 2016, n. 56 e n. 72 del 2019);

l'emendamento Manzi 7.1 non prevede alcuna procedura concertativa tra lo Stato e le regioni,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento Manzi 7.1;

**NULLA OSTA**

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1267, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 »;

rilevato che:

l'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica si propone di rafforzare e intensificare il dialogo tra le Parti, assicurandone un più coerente inquadramento giuridico, in relazione ad un ampio spettro di settori e di questioni di comune interesse, anche alla luce delle complesse e crescenti sfide regionali e mondiali;

in particolare l'Accordo disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti;

in materia di giustizia, libertà e sicurezza, l'Accordo prevede la promozione dello Stato di diritto, il rafforzamento delle istituzioni, il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, la collaborazione nel

contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché in materia di droghe illecite, il miglioramento della protezione dei dati personali;

analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo;

il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 924, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 »;

rilevato che:

l'Accordo estende la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino facendo seguito a quanto già disciplinato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1964, ratificata dall'Italia con la legge n. 772 del 1973, e dalla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata dal decreto legislativo n. 38 del 2016;

in particolare, l'Accordo è volto a garantire, prioritariamente, oltre che il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, anche e

soprattutto l'osservanza di obblighi e prescrizioni che derivano dall'applicazione delle citate misure, ai fini della sorveglianza della corretta esecuzione delle medesime, qualora riguardino persone che non hanno la cittadinanza o la legale e abituale residenza nello Stato in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altro Stato;

il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, individua alcune norme applicabili per attuare l'Accordo dettando le relative disposizioni finanziarie e dispone sull'entrata in vigore della legge di ratifica;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1436, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione, a seguito dell'esame in Senato, risulta composto da 41 articoli in luogo degli originari 29, suddivisi in 5 Capi;

in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, detta misure urgenti a tutela degli utenti che investono i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di trasporto aereo, la disciplina delle licenze per i taxi e il ristoro dei danni patiti nel settore turistico e ricettivo a causa degli incendi estivi in Sicilia e Sardegna; il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 12, detta misure urgenti in materia di attività economiche; il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 23, reca disposizioni in materia di investimenti; il Capo IV, composto dagli articoli da 24 a 27, reca disposizioni in materia fiscale, intervenendo sulla disciplina del c.d. *superbonus* 110 per cento e introducendo una imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche; il Capo V, infine, composto dagli articoli 28 e 29 detta le disposizioni finali;

nell'articolo 13-*bis* sono confluite le disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico e che, conseguentemente, l'arti-

colo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 118 del 2023 facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza;

il provvedimento contiene altresì misure urgenti in materia di disapplicazione di alcune disposizioni del codice dei beni culturali alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento (articolo 5-*bis*), di computo dell'anzianità di servizio negli enti di ricerca (articolo 6, comma 2-*bis*), di contrasto alla diffusione del « granchio blu » (articolo 10), di sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale (articolo 10-*bis*), di imprese viticole colpite da attacchi della peronospora (articolo 11), di calendario venatorio (articolo 11-*bis*), di sanzioni per detentori munizioni in ambito venatorio (articolo 11-*ter*), di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 12-*bis*) e di misure in materia di enti locali (articoli 21, 21-*bis* e 21-*ter*);

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile, nel suo complesso, alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, nonché alle materie « governo del territorio » e « grandi reti di trasporto e di navigazione » di competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

assumono rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) e s), della Costituzione), la materia « protezione civile » di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia agricoltura, riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un intreccio di competenze legislative, richiede, in attuazione del principio di leale collaborazione, l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, appare orientata (sentenza n. 7 del 2016) a ritenere l'intesa quale forma più idonea di coinvolgimento nel caso di prevalenza di una materia di competenza legislativa concorrente o di una materia di competenza legislativa residuale regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) l'acquisizione del parere in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze nel quale non sia possibile stabilire la prevalenza di una materia di competenza legislativa concorrente o residuale regionale;

in tale quadro, caratterizzato da un intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento: all'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico al fine di velocizzare il servizio taxi (articolo 3, comma 8); alla ripartizione del fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di pesca e acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del cosiddetto « granchio blu » (articolo 10, comma 2-*bis*); al riparto delle risorse stanziato per le imprese viticole colpite da peronospora (articolo 11, comma 2-*bis*); alla nomina del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (articolo 13, comma 3);

all'adozione delle ordinanze del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (articolo 13, comma 4); alla localizzazione delle opere comprese nei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (articolo 13, comma 6) nonché al riparto prioritario a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali della primavera 2023 delle risorse del fondo per la rigenerazione urbana (articolo 23, comma 1-*ter*);

l'articolo 4, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale la ripartizione delle risorse del fondo per il ristoro di viaggiatori e operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni per gli eventi avversi verificatisi in Sicilia e Sardegna nel luglio e agosto 2023, potrebbe prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata in quanto incide anche sulla materia del turismo, ricondotta alla competenza legislativa residuale regionale;

l'articolo 10, comma 2, che affida a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo istituito per il contrasto della diffusione del « granchio blu », potrebbe prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che appare prevalente, e della competenza legislativa residuale regionale in materia di pesca;

all'articolo 17, comma 3-*quies*, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione dei requisiti tecnici di protezione per i veicoli del trasporto pubblico locale per tutelare la sicurezza degli operatori di guida, potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta;

all'articolo 19, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale le modalità di riparto tra gli enti locali del fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della società civile tunisina ..... 38

##### INTERROGAZIONI:

5-01271 Boldrini: Sul ripristino dell'embargo sulla vendita di armi all'Arabia Saudita ..... 38

*ALLEGATO (Testo integrale della risposta)* ..... 42

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 39

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 40

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

##### Audizione informale di rappresentanti della società civile tunisina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.45.

##### INTERROGAZIONI

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

##### 5-01271 Boldrini: Sul ripristino dell'embargo sulla vendita di armi all'Arabia Saudita.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che si limita ad esprimere preoccupazione per i fatti riportati nel rapporto di *Human Rights Watch*, oggetto dell'interrogazione in titolo, ma dichiara con eccessiva disinvoltura che la situazione nello Yemen è comunque migliorata.

A suo avviso, la denuncia dell'uccisione da parte delle guardie di confine saudite – nel periodo compreso tra il marzo 2022 e il giugno 2023 – di centinaia di migranti e richiedenti asilo etiopi fuggiti dalla guerra civile in Tigray, è documentata da 350 filmati e immagini satellitari e non necessita, dunque, di alcuna attività di verifica.

Tale azione costituisce una grave violazione dei diritti umani e chiama in causa l'applicazione della legge n. 185 del 1990, che vieta all'Italia di esportare materiali di armamento « verso Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite ». Al riguardo, ricorda che con appositi atti di indirizzo adottati nel giugno 2019 il Parlamento aveva impegnato l'Esecutivo a sospendere temporaneamente l'*export* di armi verso l'Arabia Saudita a causa del suo coinvolgimento nel conflitto militare in Yemen: considerando che l'attuale tregua in quel Paese rimane molto fragile e che i fatti documentati da *Human Rights Watch* sono assai gravi, auspica che il Governo possa rapidamente ripristinare l'embargo sulla vendita di armi all'Arabia Saudita.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, in premessa, ricorda che proposte di legge di ratifica analoghe al provvedimento in titolo

furono presentate nella XVII e nella XVIII legislatura, ma non conclusero l'*iter*.

Sottolinea che l'Accordo, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 6 settembre, istituisce una cornice giuridica di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali, tradizionalmente improntate a grande amicizia e collaborazione. A tale proposito, segnala che i rapporti bilaterali col Costa Rica sono molto buoni e che l'Italia figura tra i Paesi con maggiori investimenti in Costa Rica.

Rileva che l'intesa si compone di ventuno articoli: in particolare, gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture, nonché a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

Osserva che l'articolo 4 prevede la possibilità, per le Parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo.

L'articolo 5 disciplina la possibilità reciproca di istituire attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio.

Gli articoli da 9 a 12 impegnano le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e radio-televisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte.

L'articolo 13 prevede ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

L'articolo 14 riguarda lo scambio di esperienze per la promozione dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze.

L'articolo 15 riguarda specificatamente la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare, tra l'altro, negli ambiti delle tecnologie dell'informazione, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia e dei beni culturali. Al riguardo, sottolinea che è prevista la possibilità di stipulare accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi.

Evidenzia che gli articoli da 16 a 18 definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, e della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la mobilità degli studiosi, lo scambio di materiali e di attrezzature e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale.

L'articolo 19 affida ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle rispettive capitali, lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo.

L'articolo 20 riguarda l'applicazione e l'interpretazione del testo.

L'articolo 21, infine, disciplina la durata (che è illimitata), la denuncia e modalità di modifica dell'Accordo.

Passando al disegno di legge di ratifica, rileva che esso consta di cinque articoli. In particolare, l'articolo 3, per coprire gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, autorizza la spesa di 231.600 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 241.600 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4, infine, dispone una clausola di in-

varianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.**

**C. 1388 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Calovini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda, in premessa, che il Kosovo ha ottenuto il riconoscimento formale da parte dell'Italia il 21 febbraio 2008: ha quindi sottoscritto, nell'ottobre 2015, un Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'Unione europea e ha presentato la sua richiesta di adesione all'Unione europea il 15 dicembre 2022.

Sottolinea che il suo percorso di avvicinamento all'Unione passa inevitabilmente per la soluzione della questione relativa al suo *status* internazionale e per il progressivo miglioramento dei rapporti con la Serbia. Al riguardo, esprime rammarico per gli scarsi progressi raggiunti nel corso dell'ultima sessione, svoltasi il 14 settembre scorso, del Dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'UE: in particolare, il negoziato si è incagliato sulla questione, assai rilevante, dell'istituzione dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba nel Kosovo.

Evidenzia che l'Accordo in esame, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 6 settembre, ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le di polizie dei

due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Come si legge nella relazione introduttiva, l'Accordo, si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata e costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in questa lotta.

Osserva che l'Intesa è composta di quattordici articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 definiscono, rispettivamente, l'ambito di applicazione e gli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 3 individua come autorità competenti, per la Parte italiana, il Ministero dell'interno–Dipartimento della Pubblica sicurezza e, per la Parte kosovara, la Polizia del Kosovo–Ministero degli affari interni.

L'articolo 4 indica i principali settori di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico di stupefacenti; tratta di persone; traffico illecito di armi, criminalità informatica e pedopornografia *on line*; reati economico-finanziari e terrorismo.

L'articolo 5 prevede collaborazione e scambi nella formazione del personale e negli strumenti legislativi e scientifici, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.

Gli articoli da 6 a 9 riguardano i requisiti per le richieste di assistenza, le condizioni per opporre un rifiuto, le procedure da seguire per l'esecuzione e le modalità

per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate.

L'articolo 10 prevede riunioni delle Autorità competenti, anche in videoconferenza, e ammette la costituzione di gruppi di lavoro *ad hoc*.

L'articolo 11 indica le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari.

Gli articoli da 12 a 14, infine, riguardano la lingua di lavoro, le modalità per la soluzione delle controversie interpretative o attuative del testo e le disposizioni finali.

Passando al disegno di legge di ratifica, rileva che esso consta di cinque articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 10 dell'accordo (spese di missione, scambi di personale, costi di formazione cc.) che sono pari a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 4 dispone, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-01271 Boldrini: Sul ripristino dell'embargo sulla vendita di armi all'Arabia Saudita.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Suscitano preoccupazione le denunce in merito a gravi violazioni dei diritti umani al confine tra Yemen e Arabia Saudita. Ne sarebbero vittime migranti e richiedenti asilo etiopi, fuggiti dalla guerra civile in Tigrai.

L'Italia, da sempre attiva nella promozione e tutela dei diritti umani a livello internazionale, segue la questione in stretto coordinamento con i *partner* europei, anche al fine di valutare l'attivazione di strumenti nel quadro multilaterale.

La Comunità internazionale, tra le diverse opzioni, sta considerando l'attivazione di meccanismi di monitoraggio e rapporto da parte di Organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite, ad esempio tramite l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani.

Seguiremo con attenzione gli esiti di queste attività di accertamento delle accuse mosse da *Human Rights Watch*.

Come noto, le licenze di esportazione di armamento sono espressamente vietate dalla Legge 185 del 1990 verso Paesi « responsabili di gravi violazioni in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o del Consiglio d'Europa ».

Per quanto riguarda lo Yemen, la situazione nel corso del 2022, ma anche quest'anno, è sensibilmente migliorata. La notevole diminuzione delle operazioni belliche ha ridotto in modo significativo il rischio di uso di bombe d'aereo e missili contro obiettivi civili.

L'Italia, in conformità con atti di indirizzo del Parlamento adottati nel 2019 e 2020, aveva sospeso l'esportazione verso l'Arabia Saudita di queste tipologie di armi, proprio perché avrebbero potuto essere utilizzate contro la popolazione civile.

Le motivazioni alla base della sospensione sono venute meno. Il contesto è cambiato. Le attività militari rimangono limitate. La tregua ha, di fatto, tenuto. Sul terreno non si è verificata una ripresa delle ostilità, al di là di scontri episodici.

Sul piano umanitario la situazione resta difficile, ma si registra una diminuzione del numero di sfollati interni e di vittime civili, dovuta proprio alla sensibile riduzione del conflitto armato.

Alla mediazione dell'ONU si sono aggiunti gli sforzi di alcuni Paesi della regione, in particolare, appunto, dell'Arabia Saudita.

Riad ha avviato contatti diretti con gli Houthi e ha portato avanti una intensa attività diplomatica a sostegno della mediazione delle Nazioni Unite, agendo in maniera determinante anche sul fronte economico e dell'assistenza umanitaria.

L'Italia ha sempre trasmesso messaggi di moderazione per evitare il rischio di una nuova *escalation*. Continuiamo a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite e degli attori coinvolti.

Riteniamo che l'unica soluzione al conflitto nello Yemen sia basata su un processo politico inclusivo, che coinvolga – in uno spirito di compromesso – tutte le parti interessate.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 43

#### SEDE REFERENTE:

Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 709 Ciaburro (*Seguito esame e rinvio*) ..... 45

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

#### La seduta comincia alle 11.30.

#### Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

**Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, introduce l'esame in sede consultiva osservando che la Nota di aggiornamento 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 settembre, provvede ad aggiornare il quadro di finanza pubblica descritto nel Documento di Economia e Finanza 2023, delineando al contempo gli obiettivi di finanza pubblica che il Governo intende perseguire nel triennio 2024-2026.

Osserva, quindi, che il Documento riflette un'impostazione prudente, che ha

portato a una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell'economia in corso, dovuto sia alla complessa situazione economica internazionale e all'impatto della politica monetaria restrittiva con l'aumento dei tassi d'interesse, sia alle conseguenze della guerra in Ucraina.

Evidenzia, poi, che per fronteggiare il quadro macroeconomico descritto dalla NA-DEF 2023, il Governo sta lavorando a una legge di bilancio nella quale figura, in prima linea, una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi, nonché di riduzione della pressione fiscale, anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro. Altri obiettivi cardine della prossima legge di bilancio saranno la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento alla sanità, la conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR, e il rifinanziamento delle politiche invariate.

Rileva, quindi, che il quadro programmatico delineato per l'Italia stima la crescita del PIL allo 0,8 per cento nel 2023, all'1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all'1,4 per cento e all'1 per cento nel

2025 e nel 2026. Per quanto riguarda, invece, la finanza pubblica viene evidenziato che, nell'anno in corso, gli andamenti dell'indebitamento netto della P.A. e del fabbisogno di cassa del settore pubblico hanno fortemente risentito dell'impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. A tale impatto si è aggiunto l'effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all'importazione sul gettito delle imposte indirette. Pertanto, con riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica, a legislazione vigente, un deficit tendenziale del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026, mentre nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023, del 4,3 per cento nel 2024 e, rispettivamente, del 3,6 per cento e del 2,9 per cento nel 2025 e 2026.

Tuttavia, nonostante l'indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo, in particolare nel 2024, il Governo sottolinea come l'aggiustamento strutturale prefigurato e l'andamento dell'aggregato di spesa di riferimento siano in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e rimarca come le misure incisive che verranno adottate per il contenimento della spesa pubblica, anche tramite la valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni *asset* pubblici, consentiranno una moderata discesa del rapporto debito/PIL lungo l'arco temporale della NADEF. Negli anni successivi, poi, il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti alla misura del superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l'obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.

Segnala, pertanto, che in base a tali considerazioni, contestualmente all'approvazione del presente documento e sentita la Commissione europea, il Governo ha inviato al Parlamento anche la Relazione (Doc. LVII, n. 1-*bis* – Annesso) ai fini dell'autorizzazione al ricorso a maggiore indebitamento netto, che rivede al rialzo gli

obiettivi di indebitamento netto della P.A. nell'orizzonte di previsione 2023-2026, pur continuando a ricondurre il deficit ad un livello inferiore al 3 per cento del PIL entro il 2026.

Sottolinea che alla Nota di aggiornamento sono allegati sia la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, sia il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, nonché il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e, infine, la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Al riguardo ricorda che elementi di interesse della Commissione Difesa sono contenuti nella nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente (Allegato I), che riporta le relazioni dei diversi Ministeri sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali. In particolare, viene evidenziato che il Ministero della difesa gestisce 27 leggi pluriennali di spesa, per un totale di oltre 21.307 milioni di euro, corrispondenti al 3,5 per cento delle risorse afferenti al complesso dei ministeri per il triennio 2023-2025 e il successivo arco pluriennale.

Nel dettaglio, il paragrafo 2.6 dell'Allegato I si concentra sulle autorizzazioni di spesa riconducibili ai fondi, istituiti nel bilancio dello Stato, che finanziano gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori, ovvero sia il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese e il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Dall'analisi degli stati di attuazione al 30 giugno 2023 dichiarati dalle amministrazioni, per il Ministero della difesa i due terzi (66,7 per cento) degli interventi finanziati dalle autorizzazioni riconducibili al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese risultano in linea con la programmazione, mentre un

terzo non è ancora stato avviato. Per quanto concerne, invece, il rifinanziamento degli altri due Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, lo stato di attuazione delle autorizzazioni dichiarato dal Ministero della difesa evidenzia come la totalità delle attività finanziate risulti in linea con la programmazione.

Infine, ricorda che parte dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di interesse della Difesa sono finanziati con le risorse dei Fondi di investimento di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Piero FASSINO (PD-IDP) esprime le perplessità del gruppo del PD per un documento che prefigura una manovra economica finanziata attraverso l'aumento del debito pubblico ed espone il Paese a grandi rischi poiché genera preoccupazione nei mercati e negli investitori. Ricorda che la prossima settimana le agenzie di *rating* internazionali dovranno esprimere le loro valutazioni sull'affidabilità dell'Italia e sottolinea come un'eventuale revisione al ribasso dell'indice del nostro Paese sarebbe una vera sciagura. Ritiene che le previsioni di crescita stimate dal Governo siano eccessivamente ottimistiche e lamenta una serie di scelte rischiose quali, ad esempio, l'insufficiente finanziamento del settore sanitario e la scarsità di risorse dedicate agli investimenti in generale. Anche la riduzione del cuneo fiscale, pur apprezzabile, non risulta programmata in termini strutturali. Aggiunge che non vengono stanziare risorse nemmeno sul cosiddetto Piano Mattei, lasciando insoluto il problema dei migranti.

Il giudizio non può quindi che essere pesantemente negativo e preannuncia che

il gruppo del PD voterà contro un'eventuale proposta di parere favorevole.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**C. 709 Ciaburro.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Andrea DE MARIA (PD-IDP) condivide la meritevole finalità dell'iniziativa legislativa e fa presente che, proprio oggi, il gruppo del PD ha depositato una proposta di legge di analogo tenore, ai fini del successivo abbinamento.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.50.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	47
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	58

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di Mauro Miccio, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Abruzzo, Giuseppe Romano, Commissario straordinario del Governo delle zone economiche speciali Calabria e Campania, Floriana Gallucci, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Ionica interregionale Puglia-Basilicata, Manlio Guadagnolo, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Adriatica interregionale Puglia-Molise, Alessandro Di Graziano, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Sicilia Orientale, Carlo Amenta, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Sicilia Occidentale e Aldo Cadau, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Sardegna .....	56
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Confindustria .....	56
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti della Federazione italiana consorzi enti industrializzazione (FICEI) .....	56
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) .....	56
Audizione informale nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti di Terna S.p.A. ....	56
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Leonardo S.p.A. ....	57
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti dell'ANCE .....	57

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Assoporti	57
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Confcommercio-Imprese per l'Italia	57
ERRATA CORRIGE	57

## SEDE REFERENTE

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.**

**C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 2 ottobre.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 ottobre scorso sono state comunicate dalla presidenza le valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate, informando, in proposito, che avverso tali valutazioni non state presentate richieste di riesame.

Avverte altresì che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 27 settembre, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alle ore 12, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, alle ore 11.30 verrà in ogni caso posto in votazione il conferimento del mandato alla relatrice. Invita pertanto i gruppi a considerare tali tempistiche di esame nell'eventuale illustrazione delle proposte emendative.

Da, quindi, la parola alla relatrice Lucaselli per l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, dopo aver depositato agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), esprime parere conforme a quello della relatrice sulle proposte emendative presentate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 1.2, 1.3 e 1.4, nonché Todde 1.5 e 1.6.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7, che – con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole della Sardegna e della Sicilia – prevede che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisca con apposito decreto i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuti dai cittadini residenti e nativi nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. Esprime, quindi, rammarico per la man-

cata disponibilità da parte del Governo e della maggioranza a discutere nel merito la proposta emendativa in esame, che affronta la questione, oramai annosa, dell'effettiva attuazione del principio di continuità territoriale con le suddette isole, assicurando in particolare l'efficacia e la sostenibilità finanziaria per i cittadini ivi residenti dei collegamenti aerei, di recente messe duramente in crisi anche a causa delle note difficoltà attraversate dalla ex compagnia di bandiera italiana, cui sono subentrati operatori *low cost* non in grado di garantire i necessari livelli di qualità nella prestazione del servizio. In tale quadro, invita la relatrice e la rappresentante del Governo a valutare un accantonamento della proposta emendativa in esame ovvero a motivare perlomeno in maniera più dettagliata le ragioni che hanno indotto all'espressione su di essa di un parere contrario.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, fa presente che il parere contrario espresso sull'emendamento Grimaldi 1.7 deriva essenzialmente dalla circostanza che alla compensazione degli svantaggi connessi alla condizione di insularità già provvedono le risorse finanziarie stanziato dallo Stato in un apposito Fondo nazionale. Ricorda, inoltre, che durante l'esame del provvedimento presso il Senato l'articolo 1 è stato ampiamente modificato, anche in recepimento di specifiche richieste provenienti dai gruppi di opposizione, al fine di assicurare un quadro di maggiore organicità dell'intervento per garantire le necessarie decisioni in materia di collegamenti aerei da e per le isole maggiori del nostro Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 1.7.

Silvio LAI (PD) interviene sull'emendamento Barbagallo 1.8, di contenuto analogo alla proposta emendativa Grimaldi 1.7, testé respinta. Nel segnalare che tale proposta interviene su una materia comunque simile a quella oggetto di successivi emendamenti, svolge considerazioni di carattere generale anche con riferimento a tali ulte-

riori proposte. A tale riguardo, anticipa che talune delle proposte emendative che saranno successivamente esaminate sono volte, in particolar modo, a prevedere il divieto in capo alle compagnie aeree di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale, il cui impiego consente a queste ultime una sensibile riduzione dei costi sostenuti ma implica, al contempo, profili di notevole criticità circa la riservatezza dei dati personali ed appare suscettibile di introdurre forme surrettizie di indebito controllo nei confronti dei passeggeri stessi.

Tornando invece all'illustrazione dei contenuti dell'emendamento Barbagallo 1.8, ricorda preliminarmente che le risorse finanziarie iscritte sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, risultano di importo evidentemente inadeguato, posto che da una prima analisi dei dati disponibili emerge che, a causa proprio della sua condizione di insularità, la regione Sardegna soffre un ritardo nella capacità di sviluppo produttivo e nella crescita economica quantificabile in una maggiorazione di circa il 30 per cento dei costi connessi allo sviluppo rispetto al resto del Paese.

In tale quadro, ravvisa peraltro la necessità che le risorse allocate nel predetto Fondo, destinate, come prima ricordato, alla compensazione dei territori interessati rispetto alla propria condizione di insularità siano opportunamente integrate, giacché il loro ammontare appare chiaramente insufficiente rispetto ai fabbisogni cui le risorse stesse dovrebbero essere preordinate. Ricorda, infatti, che per quanto riguarda la congruità delle risorse finanziarie destinate alla compensazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, Governo è già risultato soccombente in anni recenti nell'ambito del giudizio promosso dalla regione Sardegna innanzi alla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 6 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della regolazione dei rapporti finan-

ziari tra lo Stato e la predetta regione, non ha riconosciuto alla medesima Regione autonoma Sardegna adeguate risorse.

Ritiene pertanto che molte delle questioni legate al tema della insularità nel nostro Paese rimangano tuttora irrisolte e considera sempre più urgente una decisa azione da parte del Governo affinché anche nell'ambito dell'Unione europea finalmente si valorizzi la nozione di oneri di servizio nell'esercizio delle tratte aeree da e per le nostre isole maggiori, al fine di pervenire alla definizione di tariffe differenziate e a una situazione di effettiva concorrenzialità.

Ida CARMINA (M5S) sottoscrive l'emendamento Barbagallo 1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 1.8, 1.10 e 1.11, Todde 1.12, Barbagallo 1.13, Todde 1.14, Iaria 1.15, Barbagallo 1.16, 1.17 e 2.1, nonché gli articoli aggiuntivi Barbagallo 2.01, 2.02 e 2.03, nonché gli emendamenti Barbagallo 3.1 e 3.2, Iaria 3.3, Santillo 3.4, Barbagallo 3.5 e Santillo 3.6.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Cherchi 3.7, di cui è cofirmatario, che prevede la riconversione delle licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e delle autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, osservando come una simile misura non comporterebbe oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e consentirebbe, viceversa, di apprestare il necessario sostegno economico a una platea di soggetti peraltro numericamente esigua.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cherchi 3.7 e Iaria 3.8 e 3.9.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Iaria 3.10, di cui è cofirmatario, volto a sanare quella che, a suo giudizio, appare un'evidente incoerenza tra quanto disposto dal comma 2 dell'articolo

3 del provvedimento in esame, nella parte in cui autorizza i comuni a rilasciare, tramite un concorso straordinario, nuove licenze per l'esercizio di trasporto pubblico locale non di linea, e quanto invece stabilito dal successivo comma 4. In particolare, segnala che la proposta emendativa in discussione è finalizzata consentire che, ai fini del rilascio delle predette licenze, il requisito dell'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni possa essere assolto non solo attraverso l'acquisto in proprietà dei veicoli stessi, che comporterebbe inevitabilmente un significativo esborso di denaro a carico dei soggetti interessati, ma, in alternativa, anche mediante il ricorso al *leasing* o al noleggio a lungo termine.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 3.10, 3.11 e 3.12, Barbagallo 3.14 e 3.15, Iaria 3.16 e 3.17, nonché Barbagallo 3.18.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'emendamento Lai 4.1, di cui è cofirmatario, volto a incrementare la dotazione del Fondo in favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che nello scorso mese di agosto hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, istituito dall'articolo 4 del decreto-legge in esame. In particolare, segnala che la citata proposta emendativa prevede di destinare le risorse derivanti dal predetto incremento ai soggetti operanti nei medesimi settori e duramente danneggiati dagli eventi atmosferici estremi che hanno colpito, nello stesso mese di agosto 2023, la Liguria e la Lombardia. Osserva che una simile impostazione potrebbe, a suo avviso, garantire un approccio organico da parte del Governo nella risposta al tema delle calamità naturali che, in maniera via via crescente, interessano il nostro Paese.

A suo avviso, si dovrebbe peraltro mutare approccio rispetto alla questione delle risorse finanziarie da destinare allo scopo, superando una visione emergenziale e congiunturale delle azioni poste in essere che

non consente di adottare iniziative tempestive e individuare le soluzioni ottimali. Osserva, infatti, che il ripetersi di tali calamità naturali si presenta sempre più come il risultato di cambiamenti climatici di carattere epocale, come ben rappresentato dalle temperature assai elevate, inframmezzate peraltro da eventi atmosferici avversi, nel corso del 2023, che si è rivelato, stando ai dati statistici, l'anno più caldo del pianeta da oltre un secolo a questa parte.

Aggiunge che l'eventuale approvazione della proposta emendativa in esame consentirebbe di fornire il doveroso sostegno ai soggetti economici duramente colpiti dai citati eventi calamitosi occorsi in Liguria e Lombardia, evitando al contempo ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altri territori. Rileva che si tratta peraltro di due regioni nelle quali non sono previste nell'immediato futuro scadenze elettorali, a differenza di altre regioni per le quali, in risposta a recenti calamità naturali in esse verificatesi, il Governo ha adottato specifiche misure che, a suo avviso, appaiono piuttosto motivate da considerazioni elettorali.

Rileva, infine, come anche questo provvedimento d'urgenza, dopo l'esame da parte del Senato, sia stato trasmesso alla Camera solo pochi giorni prima dell'ultima data utile per la sua conversione in legge, precludendo in tal modo ogni possibilità di modificazione del testo e rendendo sempre più evidente la prevalenza di fatto di una dinamica parlamentare sostanzialmente monocamerale, secondo una tendenza che è andata sempre più accentuandosi nel corso degli ultimi anni. A tale ultimo proposito, sottolinea come un simile *trend* durante la passata legislatura fosse stato più volte apertamente contestato proprio da esponenti del partito di Fratelli d'Italia, allora all'opposizione, cui appartengono sia la relatrice Lucaselli sia la sottosegretaria Albano nonché il collega Trancassini, di cui rammenta lo strenuo impegno profuso al fine di invertire la predetta tendenza.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alle osservazioni da ultimo svolte dal deputato Ubaldo Pagano, osserva come sia forse più imbarazzante la condizione vis-

suta dai componenti del gruppo del Partito Democratico, che dopo diversi anni trascorsi tra le fila della maggioranza parlamentare si ritrovano nella presente legislatura a far parte dello schieramento di opposizione che è costretto a subire gli esiti di una prassi che loro stessi hanno contribuito a consolidare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lai 4.1, gli identici articoli aggiuntivi Peluffo 4.01 e Appendino 4.02, nonché gli articoli aggiuntivi Peluffo 4.03 e Ubaldo Pagano 4.05, 4.06, 4.07 e 4.08, nonché gli emendamenti Peluffo 5.1, Sergio Costa 5-*bis*.1, Todde 7.1 e Fossi 8.1, 8.2 e 8.3.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Morfino 9.1, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 9 che, nell'ambito del compimento di opere, impianti e infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, consente di agire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 124, comma 1, lettere *d*), *f*) e *g*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, mettendo così in serio pericolo, tra l'altro, la salvaguardia di parchi e riserve naturali e di territori coperti da foreste e boschi del nostro Paese, che dovrebbe invece costituire un patrimonio dell'intera collettività meritevole del massimo grado possibile di tutela.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 9.1, Caramiello 10.1, Vaccari 10.2, 10.3 e 10.4, Caramiello 10.5 e 10.6, gli identici emendamenti Caramiello 10.7 e Carmina 10.8, nonché gli emendamenti Caramiello 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'emendamento Simiani 10.14, di cui è cofirmatario, volto a semplificare, razionalizzare e rendere maggiormente efficace e tempestiva la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 10, prevedendo che il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovra-

nità alimentare e delle foreste, cui è rimessa l'individuazione delle aree geografiche interessate, dei beneficiari, delle modalità di presentazione delle domande, dei costi ammissibili e dei criteri di riparto dei contributi concessi per il ristoro dei danni correlati alla diffusione del granchio blu, debba essere adottato entro il termine stringente di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Ritiene che l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa costituirebbe un positivo segnale di attenzione nei confronti di un intero settore produttivo duramente danneggiato dalla diffusione della predetta specie animale, auspicando che in fase attuativa il Governo possa comunque ispirarsi alla procedura sopra descritta e adottare comunque in tempi ravvicinati ogni utile iniziativa, anche legislativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 10.14, Caramiello 10.15, Vaccari 10.16, Simiani 10.17, gli identici emendamenti Grimaldi 10.18 e Caramiello 10.19, nonché gli articoli aggiuntivi Caramiello 10.01, Ilaria Fontana 10.02 e Caramiello 10.03.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10-bis.01, avente ad oggetto l'utilizzo di economie per gli interventi previsti dal PNRR relativi all'impiantistica sportiva. In particolare, sottolinea che la proposta emendativa in esame prevede che il Dipartimento per lo Sport possa autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi concernenti l'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Invita pertanto la relatrice e la rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario in precedenza espresso, atteso che le finalità perseguite dalla proposta emendativa dovrebbero viceversa incontrare, a suo giudizio, un consenso generalizzato da parte delle diverse forze politiche.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Grimaldi 10-bis.01, che,

nel recepire istanze provenienti anche dal mondo degli amministratori locali, inclusi quelli appartenenti a partiti di maggioranza, come in particolare la Lega, si pone l'obiettivo di favorire l'integrale impiego delle risorse finanziarie stanziata nell'ambito del PNRR e consentire la rapida attuazione di quegli interventi la cui realizzazione registra invece, allo stato attuale, un significativo ritardo rispetto a quanto previsto nei rispettivi cronoprogrammi. Rammenta, in proposito, che il PNRR rappresenta il principale strumento volto a favorire la crescita degli investimenti pubblici e privati nel nostro Paese, come chiaramente indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, presentata nei giorni scorsi. Nell'auspicio che i contenuti dell'articolo aggiuntivo in esame possano comunque essere tempestivamente recepiti in futuri provvedimenti del Governo, chiede alla sottosegretaria Albano se un emendamento di analogo tenore fosse già stato esaminato nel corso dell'*iter* del provvedimento presso il Senato.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ricorda che proposte emendative di contenuto analogo a quello dell'articolo aggiuntivo Grimaldi 10-bis.01 sono state esaminate nel corso dell'*iter* presso il Senato e che hanno comunque avuto il parere contrario del Governo. Ciò posto, assicura che il Governo è pienamente consapevole della rilevanza delle tematiche prima richiamate dagli onorevoli Grimaldi e Ubaldo Pagano ed è attivamente impegnato in un lavoro istruttorio finalizzato alla definizione di soluzioni dirette ad assicurare la tempestiva e completa attuazione degli interventi previsti nell'ambito del PNRR.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 10-bis.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 11.1, Caramiello 11.2 e 11.3, gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 11.01 e Caramiello 11.02, gli articoli aggiuntivi Caramiello 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09 e 11.010,

nonché gli emendamenti Sergio Costa 11-ter.1, Barzotti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 e 12.9.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 12-bis.1, interamente soppressivo dell'articolo 12-bis introdotto dal Senato, evidenzia che la disposizione inserita all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, secondo la quale i soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, rappresenta una pesante presa di posizione rispetto all'impegno dello Stato nella lotta contro le attività criminali. Per tale ragione, pur comprendendo la necessità di non rendere estremamente difficoltoso l'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, chiede alla maggioranza e al Governo di ponderare con maggiore attenzione gli effetti di tale norma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 12-bis.1 e L'Abbate 12-ter.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 12-quater.03 da lui presentato, sottolinea che la proposta emendativa, riguardante i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria, trae origine dalle vicende dei dipendenti dell'ex-ILVA, che, pur collocati in quiescenza, non hanno ancora percepito il trattamento di fine rapporto a causa del protrarsi della procedura concorsuale a cui è stata ammessa l'azienda. Ricorda in proposito di aver partecipato ad un'assemblea dei dipendenti in cui sono state illustrate le richieste delle parti sociali e nel corso della quale alcuni esponenti della maggioranza hanno assicurato il proprio impegno per risolvere le questioni esposte. Segnala, pertanto, che mediante l'articolo aggiuntivo in

esame viene consentito ai lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, di presentare la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. La presenza di questo termine si rende necessaria in quanto allo stato i lavoratori non possono essere liquidati fino alla conclusione della procedura.

Nell'affermare che non intende imputare la responsabilità della vicenda richiamata ad alcuna specifica parte politica, dal momento che tutte le forze politiche hanno dovuto affrontare la difficile situazione del polo siderurgico di Taranto, e considerando che il decreto in esame non può essere modificato in questa sede poiché non sarebbero rispettati i termini per la sua conversione, chiede ai relatori e al Governo di impegnarsi perlomeno a inserire una norma analoga in un prossimo provvedimento. Annuncia pertanto l'intenzione di presentare in Assemblea un ordine del giorno in cui trasfondere il contenuto del suo articolo aggiuntivo 12-quater.03.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 12-quater.03 e Donno 12-quater.04.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'articolo aggiuntivo 12-quater.05 da lui presentato, evidenzia che la proposta emendativa, prevede il riconoscimento, anche per l'anno 2023, dell'indennità pari a 550 euro a favore di specifiche categorie di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022. Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo se il parere contrario da loro espresso sia dovuto all'intendimento di inserire un'analoga disposizione in altri provvedimenti o comunque se vi sia da parte loro la disponibilità a sostenere tale misura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Grimaldi 12-

quater.05, Ubaldo Pagano 12-quater.06 e Donno 12-quater.09, gli emendamenti Todde 13.1 e 13.2, nonché l'emendamento Ghio 13.3.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'illustrare gli emendamenti Pavanelli 13.4 e Cappelletti 13.5, si dichiara consapevole della necessità di facilitare l'azione dei commissari straordinari per la realizzazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 13, evidenziando tuttavia che l'imposizione alle amministrazioni competenti di un termine di quindici giorni per l'espressione dei pareri non vincolanti richiesti dai commissari impedisca di fatto ad esse la possibilità di esprimersi. Sottolinea che, per tale ragione, le proposte emendative in esame prevedono un termine più lungo, rispettivamente di quarantacinque e trenta giorni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 13.4 e Cappelletti 13.5.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 13.6, esprime una valutazione critica sulla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13, che consente al commissario straordinario per i programmi di investimento strategico nazionale di provvedere a mezzo di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, poiché sostiene che attribuisce a tale autorità un potere troppo ampio. Per tale motivo, nell'invitare all'approvazione della proposta emendativa 13.6, volta ad introdurre il divieto di deroga alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, sottolinea la preminenza di tali interessi, che devono essere in ogni caso tutelati.

Preannuncia infine l'intenzione di trasfondere il contenuto dell'emendamento Pavanelli 13.6 in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, auspicando che tale atto di indirizzo possa essere accettato dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 13.6, L'Abbate 13.7, Cappelletti 13.8, Pavanelli 13.9, Appendino 13-bis.1, Grimaldi 13-bis.2, gli identici emendamenti Simiani 14.1, Bonelli 14.2, Santillo 14.3, gli emendamenti Iaria 14.4, Barbagallo 14.5, 14.6, 16.1, gli identici emendamenti Simiani 16.2 e Santillo 16.3, nonché gli emendamenti Barbagallo 17.1, 17.2, 17.3, Iaria 17.4 e 18.1, Barbagallo 18.2, Cappelletti 18-bis.1, Ubaldo Pagano 19.1 e Santillo 19.2.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia che l'emendamento Zanella 19.3, di cui è firmatario, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2024, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, anche in relazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale.

Nel ricordare che con la legge di bilancio 2023 è stata approvata una norma che consente di abbattere la fauna selvatica anche al di fuori delle zone in cui è consentita la caccia, ritiene che sarebbe opportuno affrontare il problema con un diverso approccio, procedendo attraverso l'istituzione di un apposito fondo, come previsto dalla proposta emendativa in esame. Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo se il parere contrario che hanno espresso sia dovuto a ragioni connesse alla copertura finanziaria o ad altre ragioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 19.3 e Santillo 19.4, l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 19.01, gli identici emendamenti Barbagallo 20.1 e Santillo 20.2, l'emendamento Barbagallo 20.3, gli identici emendamenti Barbagallo 20.4 e Iaria 20.5, gli emendamenti Iaria 20.6, Ubaldo Pagano 21.1 e 21.2, Barbagallo 21.3 e 21.4, nonché l'articolo aggiuntivo Grimaldi 21-ter.01.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che il parere contrario sull'emendamento 22.1, da lui presentato, sia dovuto esclusivamente alla necessità di non allungare i

tempi di esame del provvedimento, dal momento che la proposta emendativa migliora in modo evidente il testo dell'articolo 22 concernente il conferimento agli enti locali di funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti. La disposizione, infatti, in base a un'applicazione non adeguata del principio di sussidiarietà verticale, prevede che le leggi regionali di conferimento delle funzioni disciplinino anche il supporto tecnico-amministrativo agli enti destinatari, senza tuttavia prevedere il trasferimento del personale necessario all'espletamento di tali funzioni.

Nel ricordare che gli enti pubblici necessitano di un elevato numero di figure professionali per coprire le carenze di personale dovute al lungo periodo di mancate assunzioni, sottolinea che gli investimenti, anche finanziati da ingenti risorse pubbliche, restano irrealizzabili se non vi sono le risorse umane che garantiscono la predisposizione dei progetti nei tempi previsti. Il riconoscimento di adeguate risorse umane contribuirebbe a garantire la tesi, a sua avviso infondata, secondo la quale l'inefficienza degli enti pubblici impedisce la realizzazione dei piani di investimento e dunque giustificerebbe l'accentramento delle procedure di gestione dei programmi a livello centrale presso la Presidenza del Consiglio e le altre Amministrazioni centrali.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 22.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea che il proprio articolo aggiuntivo 22.01 è volto ad attribuire i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale all'amministrazione cui appartiene l'organo che ha effettuato il relativo accertamento, al fine di assicurare una maggiore corrispondenza tra gli oneri connessi agli accertamenti e la destinazione dei proventi delle relative sanzioni.

Nell'evidenziare che la proposta emendativa in esame non modifica l'ammontare complessivo delle risorse spettanti agli enti territoriali, chiede al Governo di inserire una disposizione di analogo contenuto in

un futuro provvedimento allo scopo di operare un maggiore coordinamento tra i livelli istituzionali e, nello stesso tempo, garantire la tutela dell'ambiente.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel comprendere le ragioni sottese all'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 22.01, evidenzia, tuttavia, che la modifica dei criteri per l'attribuzione dei proventi delle sanzioni comporterebbe una modifica del sistema della fiscalità locale che non può essere introdotta con una singola proposta emendativa ma necessita di una riforma strutturale più organica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 22.0, nonché gli emendamenti Manzi 23.1 e Andrea Rossi 23.2.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), evidenzia che l'emendamento Andrea Rossi 23.3, come i successivi emendamenti Gnassi 23.4 e Simiani 23.5, concerne i territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023 che, a distanza di lungo tempo dagli eventi calamitosi, non hanno ancora a disposizione le risorse stanziare per la ricostruzione. Sostiene che, in seguito all'estromissione dei presidenti delle regioni, che sarebbero stati i soggetti naturalmente destinati a gestire il periodo successivo agli eventi calamitosi, il commissario straordinario non appare in grado di dare risposte adeguate e paventa in particolare il rischio che, con l'avvicinarsi della stagione invernale, gli edifici scolastici non siano idonei ad essere utilizzati.

Ricorda, invece, che nel 2012, dopo breve tempo dal terremoto in Emilia-Romagna, tutta la provvista di risorse destinata a riparare i danni era stata erogata e si era fatto in modo che le amministrazioni fossero in grado di funzionare con celerità.

Critica pertanto l'operato del Governo che, a suo avviso, avrebbe affrontato le conseguenze dell'alluvione mosso dall'idea di farsi propaganda in vista delle prossime elezioni regionali, piuttosto che, come dichiarato dagli esponenti della maggioranza, cercando di rispondere alle esigenze concrete delle popolazioni colpite.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Andrea Rossi 23.3, Gnassi 23.4, Simiani 23.5, Ilaria Fontana 23.7, Pavanelli 23.8, Ilaria Fontana 23.10, gli identici emendamenti Gnassi 23.11 e Ilaria Fontana 23.12, Fassino 23.13, nonché gli articoli aggiuntivi Vaccari 23.01, Appendino 23.02, Fenu 23.03, Lovecchio 23.04 e Fede 23.05.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Andrea Rossi 23.06, evidenzia che la proposta emendativa è volta a riconoscere ai destinatari dei contributi concessi per le alluvioni del maggio 2023, finanziamenti bancari agevolati e un credito d'imposta. Ricorda che misure di analogo contenuto sono state sperimentate in modo fruttuoso, anche attuando tutte le verifiche previste, durante la ricostruzione post-sisma.

Nel criticare la valutazione contraria espressa dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo invita la maggioranza e il Governo a considerare con maggiore attenzione le proposte dell'opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Andrea Rossi 23.06, Ilaria Fontana 23.08, gli identici articoli aggiuntivi Peluffo 23.09 e Appendino 23.010, gli emendamenti Ubaldo Pagano 24.1, Merola 24.2, Cappelletti 24.3, Ubaldo Pagano 24.4, Cappelletti 24.5, Ubaldo Pagano 24.6 e 24.7, Simiani 24.8, Ubaldo Pagano 24.9 e 24.10, Fenu 25.1, Alifano 25.2, nonché l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 25.01.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Francesco Silvestri 26.1, di cui è firmatario, ricorda che il Governo ha deciso di introdurre un'imposta sugli extra-profitti delle banche, che il proprio gruppo proponeva da tempo, soltanto nell'imminenza della stesura della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, dopo aver constatato la difficoltà di reperire le risorse necessarie a finanziare la manovra di bilancio.

Sostiene che l'inserimento, all'articolo 26, del comma 5-bis, che consente alle

banche di destinare un importo non inferiore a due volte e mezza il valore dell'imposta alla creazione di una riserva non distribuibile, ha vanificato del tutto gli effetti positivi sul gettito che sarebbero potuti derivare dalla nuova imposta. A suo avviso, infatti, la corrispondente entrata sarà molto inferiore alle aspettative o, addirittura, prossima allo zero.

Nel ricordare che gli extra-profitti bancari, come quelli di altri settori produttivi, quale il settore farmaceutico, non sono giustificati da attività innovative introdotte dalle imprese ma da situazioni contingenti del mercato, auspica che il Governo intervenga in tali ambiti con strumenti di imposizione fiscale allo scopo di reperire le risorse necessarie per ampliare gli interventi che saranno previsti con il disegno di legge di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Francesco Silvestri 26.1, Grimaldi 26.2, Fenu 26.3, nonché Ubaldo Pagano 26.5, 26.6 e 26.7.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), essendo le ore 11,30, chiede che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia interrotto l'esame delle proposte emendative e sia posto in votazione il conferimento del mandato alla relatrice, al fine di consentire all'Assemblea di avviare l'esame del provvedimento alle ore 12, come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente al deputato Ubaldo Pagano che, l'esame delle proposte emendative potrebbe concludersi in tempi molto rapidi poiché rimangono soltanto dieci votazioni.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce la propria richiesta di interruzione dell'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, apprezza le circostanze, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, VI, VIII, IX, X e XIII, nonché del Comitato per

la legislazione, mentre le Commissioni II, VII, XI, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato che non esprimeranno parere.

Secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alle ore 12, pone in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 1436, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, avvertendo che dovranno intendersi conseguentemente respinte le restanti proposte emendative ammissibili non esaminate.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, segnala che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 11.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di Mauro Miccio, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Abruzzo, Giuseppe Romano, Commissario straordinario del Governo delle zone economiche speciali Calabria e Campania, Floriana Gallucci, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Ionica interregionale Puglia-Basilicata, Manlio Guadagnolo, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Adriatica interregionale Puglia-Molise, Alessandro Di Graziano, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Sicilia Orientale, Carlo Amenta, Com-

missario straordinario del Governo della zona economica speciale Sicilia Occidentale e Aldo Cadau, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 18.30.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Confindustria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.30 alle 19.15.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti della Federazione italiana consorzi enti industrializzazione (FICEI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.15 alle 19.35.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.40 alle 19.50.

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti di Terna S.p.A.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.50 alle 20.15.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Leonardo S.p.A.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.20 alle 20.55.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti dell'ANCE.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 21 alle 21.30.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia**

**nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Assoporti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 21.35 alle 22.05.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Confcommercio-Imprese per l'Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 22.05 alle 22.20.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 174 del 2 ottobre 2023, a pagina 20, prima colonna, diciottesima riga, sopprimere la parola: « Carmina » e alla ventesima riga sopprimere la parola « Caramiello ».

ALLEGATO

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

**CAPO I MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI**

**Articolo 1 (Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali)**

*Con l'articolo 1 vengono assegnati nuovi poteri e compiti all'Autorità molto ampi e complessi. In particolare, al comma 1 è demandato all'Autorità il compito di verificare, in concreto, il funzionamento degli algoritmi sui quali poggiano i sistemi di revenue management delle compagnie aeree, al fine di accertare la sussistenza di pratiche concordate o di abuso di posizione dominante.*

*A differenza della norma sostituita l'accertamento non è più limitato alla semplice constatazione del superamento di un limite di prezzo attraverso l'utilizzo di un sistema dinamico di fissazione dello stesso, ma alla concreta verifica che vi sia una pratica commerciale concordata e gestita attraverso un coordinamento algoritmico.*

*I commi 5 e 6 affidano inoltre ad AGCM un ulteriore compito, non previsto dalla disposizione sostituita: in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, infatti l'Autorità potrà imporre misure strutturali o comportamentali che eliminino le distorsioni nel mercato dei voli, nel rispetto del principio del contraddittorio.*

*Trattasi di nuove funzioni che necessitano di personale dotato di specifiche competenze, con una formazione focalizzata anche nel campo delle nuove tecnologie.*

*Per farvi fronte è previsto l'incremento della pianta organica dell'AGCM di ulteriori 10 unità, pari a 8 funzionari della carriera direttiva e 2 impiegati della carriera operativa, da assumere al livello iniziale, corrispondente al livello 6 delle rispettive tabelle stipendiali per una spesa che ha una proiezione decennale complessiva che va da euro 598.252 sul primo anno (2024) ad euro 1.858.446 sull'ultimo anno del decennio considerato (2033). Per una puntuale quantificazione degli oneri per ciascuna annualità per il decennio considerato, si rinvia alla tabella che riporta il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (8 funzionari e 2 impiegati) previsti in un arco temporale di dieci anni. Nella tabella è riportata la specifica delle somme afferenti le competenze annuali ordinarie, le competenze accessorie e gli oneri a carico del datore di lavoro. A riepilogo dei dati sopra menzionati si rinvia alla tabella di seguito che indica, sinteticamente, le competenze lorde e il costo aziendale per anno.*

			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
n.	8	F6	Competenze lorde	331.561	713.457	745.956	781.589	817.223	852.858	888.493	924.127	1.006.242	1.055.304
			Costo Aziendale	518.673	1.094.972	1.144.020	1.197.803	1.251.585	1.305.368	1.359.151	1.412.934	1.536.869	1.610.918
n.	2	I6	Competenze lorde	50.271	108.569	110.334	117.531	124.819	132.107	138.672	146.113	153.554	160.995
			Costo Aziendale	79.578	168.402	171.066	181.927	192.928	203.928	213.835	225.066	236.297	247.528
			Totale Competenze lorde	381.832	822.026	856.289	899.120	942.042	984.965	1.027.165	1.070.240	1.159.796	1.216.299
		TOTALE	Totale Costo Azienda	598.252	1.263.374	1.315.086	1.379.730	1.444.513	1.509.296	1.572.986	1.638.000	1.773.166	1.858.446

*Il dato 2024 è relativo a un semestre, ipotizzando l'ingresso in servizio al 1° luglio 2024.*



*I suddetti maggiori oneri assunzionali, che vengono riportati nella previsione normativa in relazione a ciascuna annualità (2024-2033), saranno interamente coperti dal corrispondente incremento delle risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 10, comma 7-ter e 7-quater, della 10 ottobre 1990, n. 287.*

*L'incremento del contributo a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza dell'AGCM, da destinare a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in servizio di n. 8 funzionari e 2 impiegati al livello iniziale è stimato come segue:*

- per l'anno 2024, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 598.252 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00038 per mille della base imponibile;*
- per l'anno 2025, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.263.374 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00080 per mille della base imponibile*
- per l'anno 2026, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.315.086 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00083 per mille della base imponibile;*
- per l'anno 2027, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.379.730 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00087 per mille della base imponibile;*
- per l'anno 2028, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.444.513 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00091 per mille della base imponibile;*
- per l'anno 2029, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.509.296 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00095 per mille della base imponibile;*
- per l'anno 2030, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.572.986 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00099 per mille della base imponibile;*
- per l'anno 2031, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.638.000 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00103 per mille della base imponibile;*
- per l'anno 2032, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.773.166 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00112 per mille della base imponibile;*
- per l'anno 2033, a fronte di maggiori oneri previsti pari a 1.858.446 euro, è stimato un incremento del contributo corrispondente allo 0,00117 per mille della base imponibile.*

*In particolare, i suddetti oneri risultano sostenibili, in quanto l'attuale aliquota di contribuzione risulta molto al di sotto del limite massimo previsto dall'articolo 10, comma 7-quater della legge 287/1990.*

*Non produce invece ulteriori oneri la previsione di cui al comma 9, a mente della quale l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato pubblica sul proprio sito istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche con le pronunce delle Corte di Giustizia, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Trattasi di un semplice documento ricognitivo (vademecum) per il quale non è necessaria un'attività istruttoria o deliberativa che esorbiti dall'ordinaria e quotidiana mission.*

*Per quanto concerne gli adempimenti e il monitoraggio che il comma 7 della disposizione in commento attribuisce all'Autorità di Regolazione Trasporti, trattasi di un'attività che viene già svolta in forza delle norme vigenti, per la quale la disposizione si limita a dettare modalità più efficaci, comunque assicurabili senza ulteriori oneri.*



**Articolo 2** (*Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili*)

La disposizione è destinata ad applicarsi ai futuri accordi tra amministrazione e compagnie aree che, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 accettano gli obblighi, ovvero partecipino alla gara per l'affidamento in esclusiva del servizio di trasporto sulla rotta interessata da OSP. Prevedendo semplicemente un livello massimo tariffario, la disposizione incide soltanto sulla politica di *revenue management* della compagnia area e non ha incidenza sulle risorse statali, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 3** (*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*)

Il **comma 1** interviene con misure finalizzate a soddisfare un temporaneo incremento della domanda del servizio di taxi in relazione – a titolo esemplificativo – a **eccezionali** flussi turistici o a grandi eventi. In particolare, prevede la possibilità di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive – di durata non superiore a dodici mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla predetta ricognizione dei dati - per l'esercizio del servizio di taxi. Segnatamente, si prevede che la determinazione del numero delle licenze avvenga in proporzione alle esigenze dell'utenza, in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell'esigenza, e con una durata, in ogni caso, mai superiore ai dodici mesi. Sul punto, si precisa, inoltre, che ***l'ulteriore licenza può essere rilasciata*** esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle attraverso la gestione in proprio oppure mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi.

La possibilità di rilasciare licenze stagionali o temporanee è già prevista a legislazione vigente come una delle attività amministrative di competenza dei comuni, che conseguentemente sono già chiamati a svolgere in via ordinaria tali funzioni. Rispetto a tale quadro normativo, la novità introdotta dalla disposizione in esame riguarda esclusivamente la possibilità di attribuire le licenze stagionali o temporanee anche ai soggetti già titolari di licenze taxi, in deroga ai limiti fissati dall'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ***come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo.***

Trattasi, pertanto, di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi 2 e 3** disciplinano le modalità di svolgimento del concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive per il servizio di taxi, destinato ad operare nelle more della ricognizione dei dati relativi alla consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea.

Si tratta di un meccanismo di ampliamento dell'offerta di servizi taxi aggiuntivo agli ordinari strumenti già previsti a legislazione vigente, che tuttavia può essere svolto dai comuni individuati dalla disposizione in esame (comuni capoluogo di regione, comuni capoluogo sede di città metropolitane e città sede di aeroporto) con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non si tratta, infatti, dell'attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di una disposizione che semplifica le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni.

Il concorso straordinario prevede quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO<sub>2</sub>, nonché il versamento di un contributo, il cui importo è fissato dal comune competente sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. I comuni potranno determinare l'importo del contributo avvalendosi anche degli studi ricognitivi pubblicati dall'Agenzia delle entrate.

Trattasi, pertanto, di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiranno in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e saranno destinati a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi alla data di pubblicazione del bando.

Si evidenzia che nei comuni interessati dalla presente disposizione non risultano ad oggi pendenti bandi di concorso per il rilascio di licenze aggiuntive. In ogni caso, la norma in esame non sostituisce le procedure ordinarie per l'ampliamento dell'offerta di servizio, per le quali si conferma la disciplina di settore anche rispetto alla gratuità o onerosità della licenza e alla destinazione degli eventuali proventi.

Il **comma 4** prevede che ai soggetti vincitori del concorso straordinario sia riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024 e ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO<sub>2</sub>, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Il **comma 5** prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli di cui al medesimo comma 4 è, altresì, riconosciuto: a) ai titolari di licenza **per l'esercizio del servizio di** taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio; b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

In proposito si osserva che l'art. 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ha istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, per quanto qui rileva, a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella GURI n. 113 del 16 maggio 2022, si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo per le annualità 2022, 2023 e 2024 destinando una quota parte al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Le risorse, in questione sono state allocate sul capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy numero 7323 piano gestionale 2 denominato credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria m1, n1 e n2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 agenzia delle entrate

Attualmente vi sono ancora disponibili risorse 2023 da distribuire per € 139.029.500,00 su M1 CO2 0-20 e per € 207.491.750,00 su M1 CO2 21-60.

Per il 2024 le risorse M1 per tutte e tre le fasce (0-20; 21-60 e 61-135) sono ancora in toto disponibili e ammontano complessivamente 590 milioni di euro.

***Al comma 6 si prevede che l'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis».***

Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.



Il **comma 8** prevede la stipula, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi **di** taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni.

Dalla stipula dell'intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in ogni caso, le risorse per la realizzazione delle soluzioni e interventi dinanzi menzionati saranno individuate nell'ambito della predetta intesa in sede di Conferenza unificata a valere sui programmi di finanziamento già presenti a legislazione vigente.

Il **comma 9** integra le disposizioni finalizzate ad ampliare l'offerta di servizi **di** taxi tramite misure volte a favorire l'utilizzo dell'istituto – già previsto a legislazione vigente, ma scarsamente utilizzato a causa delle relative complessità amministrative – dell'attivazione di turni integrativi di servizio.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 10** interviene con disposizioni di coordinamento normativo volte a sopprimere le lettere a) e c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si tratta delle previsioni relative alle turnazioni integrative e al rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, in conseguenza delle nuove previsioni introdotte sul punto rispettivamente al comma 3, lettera b), e al comma 2.

Trattasi, pertanto, di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 4** (*Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo*)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, *ivi inclusi le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi*. L'intervento è stato ponderato in considerazione del limitato arco temporale di riferimento, compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, nonché con specifico riferimento alla circoscritta area territoriale di interesse turistico della regione Siciliana e della regione Sardegna colpite dagli eccezionali eventi verificatesi nel suddetto periodo.

Inoltre, le modalità di attuazione dell'intervento normativo sono definite sulla base di specifiche fattispecie individuate dalla norma e di precisi criteri di erogazione dei rimborsi analiticamente individuati con successivo decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Alla luce di quanto sopra, le risorse stanziare, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, sono, dunque, congrue per procedere all'erogazione dei rimborsi a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico-ricettivo così come individuati dalla norma.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito presso il Ministero del turismo e provvisto di una adeguata dotazione finanziaria per l'anno 2023 e pertanto utilizzabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'intervento normativo in esame.

**CAPO II MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE****Articolo 5** (*Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica*)

**Commi da 1 a 6:** Si riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nel paragrafo 3 dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 11.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che la misura determina oneri corrispondenti ai limiti di spesa previsti normativamente ai sensi della medesima disposizione, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

**Commi da 7 a 10:** prevedono l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy del Comitato tecnico permanente per la microelettronica, la composizione e le relative funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di



spesa o altri emolumenti comunque denominati e che per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.

**Comma 11:** Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

**Articolo 5-bis. (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy)**  
*L'articolo 5-bis prevede una semplificazione in merito al procedimento autorizzazione per gli interventi selvicolturali. La disposizione riveste, pertanto, carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Articolo 6 (Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking»)**

La disposizione, in relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore incrementa: a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 derivanti dalle esigenze di assicurare la partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking", nonché per garantire lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano e eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore, pari a 3 milioni per l'anno 2023, a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.

**Il comma 2-bis ribadendo il medesimo contenuto della norma già vigente recata dall'articolo 84, comma 7, del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



**Articolo 7** (*Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche*)

La disposizione, in materia di poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche, integra l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21/2012, inserendovi un periodo aggiuntivo che ricomprende, all'interno della disciplina di settore, specifiche operazioni riferite ad attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali e di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché alle tecnologie di produzione alimentare. La disposizione in esame non attribuisce nuovi compiti e funzioni all'amministrazione competente a ricevere e istruire le relative notifiche (ossia il Dipartimento appositamente preposto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), ma prevede soltanto, al comma 1, che l'esercizio dei poteri speciali è consentito anche all'interno del medesimo gruppo quando concerne gli asset indicati nell'ambito di attività infragruppo che riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea e, al comma 2, che i dPCM adottati ai sensi dell'art. 2, decreto-legge n. 21/2012 siano adeguati all'art. 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge. All'attività amministrativa conseguente si provvede, in seno alla Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni eventualmente competenti per materia, nell'ambito delle risorse umane specializzate, finanziarie e strumentali già disponibili per le questioni afferenti all'esercizio dei poteri di Golden power.

*Il comma 2-bis prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, per finalità di coordinamento con l'intervento legislativo di cui al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che ha ridefinito, la disciplina dei poteri speciali in materia, sostituendo l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. L'attuazione delle predette disposizioni, che rivestono carattere ordinamentale, non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 8** (*Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione*)

La disposizione si limita ad ampliare l'arco temporale in cui vigono restrizioni per le grandi imprese (individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003) che hanno ricevuto l'agevolazione e che intendono delocalizzare in tutto o in parte la propria attività. Essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 9** (*Interventi in materia di opere di interesse strategico*)

Prevede che siano considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati da ESA e ASI. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 10** (*Misure urgenti nel settore della pesca*)

La norma ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all'economia del settore ittico. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca, comprendendo con tale termine tutte le forme associative del settore, quali, ad esempio, le cooperative, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente



riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

*Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste saranno individuate le aree geografiche colpite, i beneficiari del sostegno, le modalità di presentazione delle domande, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura e i criteri di riparto delle risorse.*

*Il nuovo comma 2-bis è volto a sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu mediante l'istituzione di un apposito Fondo con dotazione di 500.000 mila euro e rimanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse. Agli oneri derivanti dal periodo precedente pari a 500.000,00 euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella A MASAF). Ai fini della copertura finanziaria, si è considerato che in termini di cassa gli effetti della misura risulteranno con ogni probabilità nel 2024 e quindi, prudenzialmente, si è provveduto a prevedere adeguata compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno per tale annualità.*

#### *Articolo 10-bis (Sanzioni in materia di riproduzione animale)*

*L'articolo 10-bis ha la finalità di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni contenute nel decreto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è tenuto ad adottare di concerto con il Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. La previsione della presente disposizione si è resa necessaria al fine di superare le criticità esposte dal Consiglio di Stato e i rilievi formulati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, secondo cui sarebbe necessario adottare, attraverso un veicolo normativo di rango primario (legge o decreto-legge), un'apposita norma di modifica parziale dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, che ampli la delega consentendo di prevedere anche le disposizioni di carattere sanzionatorio nel nuovo decreto interministeriale da emanare.*

*La disposizione, quindi, modifica il riferimento normativo sanzionatorio per renderlo coerente sia con le disposizioni unionali sia con il sistema sanzionatorio nazionale vigente e in corso di adozione. Le fattispecie per le quali sono previste sanzioni non vengono modificate, parimenti non vengono modificati gli importi delle sanzioni e non subiscono variazioni le attività di controllo.*

*Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

#### *Articolo 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole)*

Con il comma 1, l'articolo deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consentendo l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell'andamento stagionale



particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale entro trenta giorni dal ricevimento provvede all'istruttoria ed all'emanazione del decreto di declaratoria.

Il comma 2 stabilisce i criteri di determinazione del fabbisogno di spesa ai fini della ripartizione delle risorse disponibili tra le regioni.

***Il nuovo comma 2-bis stabilisce che alla ripartizione dell'importo previsto al comma 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.***

Il comma 3 destina nel limite di **7 milioni** di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori".

***Il nuovo comma 3-bis assegna ad AGEA l'importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023 per effettuare attività di controllo sulle superfici. Le predette risorse non sono finalizzate alla copertura di oneri di personale. A questi ultimi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.***

***Il nuovo comma 3-ter stabilisce che le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.***

***Infine, il nuovo comma 3-quater stabilisce, per l'anno 2023, l'incremento della dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori", di 6 milioni di euro. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.***



*Articolo 11-bis (Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

*L'articolo 11-bis interviene sull'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), modificando la disciplina in materia di calendario venatorio. In particolare, si consente alle regioni di modificare i termini stabiliti al comma 1 dell'articolo 18, per determinate specie cacciabili, in modo da meglio garantire il rispetto delle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Il calendario venatorio deve essere pubblicato dalle regioni entro il 15 giugno di ogni anno e deve indicare, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi, di cui è consentito il prelievo. È prevista la previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta (oltre tale termine i pareri si intendono comunque acquisiti) e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione.*

*Infine, il nuovo comma 4 prevede che in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, viene applicato l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, realizzandosi in questo modo una riduzione dei termini processuali e una conseguente abbreviazione del rito.*

*La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*I soggetti coinvolti in tali attività, con particolare riferimento all'ISPRA, vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Articolo 11-ter (Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

*L'articolo 11-ter prevede che la violazione del divieto di uso e possesso di munizioni al piombo in zone umide, ex Regolamento (EU) 2021/57 del 25 gennaio 2021, sia sanzionata con una pena amministrativa pecuniaria. La disposizione modifica l'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), prevedendo – come anticipato – una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300 per chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida. La disposizione, per una maggiore chiarezza applicativa individua anche quelle che sono qualificate "zone umide".*

*La ratio è quella di evitare un aumento dei contenziosi penali in materia venatoria. In assenza di siffatto intervento, infatti, potrebbe trovare applicazione la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, nonché l'articolo 30, comma 1, lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.*

*In particolare, il comma 1-quater esclude la sanzione di cui al comma 1-bis se il soggetto dimostra che la tipologia di munizioni di cui al medesimo comma 1-bis sono finalizzate all'utilizzo di poligoni di tiro al chiuso, in quanto si assume che il piombo in questo caso non possa entrare in diretto contatto con l'ambiente della zona umida, nonché per svolgere altra attività di tiro ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i.. Si tratta di una disposizione di mera specificazione di quanto già previsto a legislazione vigente, con specifico riferimento ai contenuti dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ivi citato; pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica. Peraltro, si precisa che il comma 1-bis è volto a indicare la tipologia di sanzione applicata alla violazione dei divieti sulla detenzione di munizioni contenenti determinata concentrazione di piombo all'interno delle zone umide, prevista dal citato regolamento*



***(CE) ma senza espressa previsione sanzionatoria nell'ordinamento nazionale. Pertanto, la norma è volta a colmare un vuoto normativo indicando specificamente le fattispecie sanzionatorie nella forma di una sanzione amministrativa da 20 a 300 euro.***

***La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

**Articolo 12** *(Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)*

Dagli archivi gestionali INPS la proroga della concessione di ulteriori 10 mesi di CIGS per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024 riguarderebbe un numero di dipendenti pari a 3.238 lavoratori attualmente fruitori del trattamento di integrazione salariale (lettura maggio 2023). Tale platea è stata nettizzata della parte di lavoratori che maturano il requisito per il diritto alla pensione nell'anno 2023 (pari a 450 lavoratori).

Per coloro che maturano il diritto a pensione nel corso dell'anno 2024 la prestazione CIG è stata calcolata pro-quota per i mesi fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

La platea oggetto del comma 1 del presente articolo, alla luce di quanto sopra esposto, si riduce a 2.788 lavoratori, di cui 186 prossimi pensionati nel 2024. La quantificazione dell'onere derivante dalla prestazione in esame è stata effettuata sui dati individuali relativi alle retribuzioni (comprehensive dell'indennità di volo se presente), decorrenze della pensione e mesi di CIG concedibili.

Tuttavia, per fornire una indicazione media dei parametri utilizzati, dagli archivi si evince che la retribuzione media mensile individuale 2023 è pari a 2.286 euro, il numero medio di mesi di prestazione CIG concedibili nel 2024 è pari 9,65 con importo medio mensile CIG 2024 pari a 1.288,4 euro.

I massimali di CIGS e Naspi sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2023 deliberato l'11 aprile 2023 ed è stata considerata un'aliquota contributiva IVS pari al 33%.

Si precisa che, si prevede un onere per l'anno 2024 per effetto del licenziamento al termine dell'ulteriore periodo di proroga CIGS di cui al presente provvedimento in relazione all'esonero dalla corresponsione del ticket licenziamento.

La quantificazione dell'onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori oggetto della presente norma è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

Platea oggetto di sgravio: dai 2.788 lavoratori potenziali beneficiari della proroga CIGS 2024 sono stati esclusi i 186 lavoratori per i quali matura il requisito pensionistico nel corso del 2024. Della platea risultante è stata ipotizzata l'assunzione per il 20% dei lavoratori in data 1° luglio 2024.

Durata sgravio 36 mesi;

Limite massimo annuo di sgravio: 6.000 euro;

- Retribuzione media mensile 2024: 2.366 euro;
- Importo medio mensile CIGS 2024: 1.288,4 euro;
- Aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro: 31%;
- Aliquota fiscale media: 23%

In considerazione dell'esonero contributivo di cui al comma 6, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni dei lavoratori percettori della proroga CIGS, nella tabella seguente è riportato l'onere per tale proroga CIGS prevista dalla disposizione in esame al netto del minor onere derivante dalla mancata fruizione della CIGS fino al 31/10/2024 dalla data di assunzione ipotizzata al 1° luglio 2024.

#### **ALITALIA - STIMA ONERI NETTI PER PROROGA CIGS 10 MESI NEL 2024**

(importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)



Anno	Oneri 10 mesi CIGS 2024			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo (60% retr. nel limite di 2.500 euro) – commi 3 e 4	Onere per esonero versamento quote di accantonamento TFR Comma 5	Onere per esonero versamento Ticket licenziamento Comma 5
	Prestazioni	Coperture figurative	Totale (comma 1)			
2024	-32,0	-19,2	-51,2	-5,8	-6,6	-8,7

Nella tabella seguente è riportato l'onere derivante dalla concessione dell'esonero contributivo di cui al comma 6.

**ALITALIA - Onere derivante dall'esonero contributivo per  
l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal  
1/1/2024 al 31/10/2024  
(Importi in milioni di euro)**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	Onere di esonero al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di esonero al netto degli effetti fiscali
2024	-1,3	0,0	-1,3
2025	-3,1	0,5	-2,6
2026	-3,1	1,0	-2,1
2027	-1,8	0,7	-1,1
2028	0	0,2	0,2
2029	0	-0,3	-0,3
2030	0	0,0	0,0
2031	0	0,0	0,0
2032	0	0,0	0,0
2033	0	0,0	0,0

**Agli oneri del comma 1** pari a 51,2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità

**Agli oneri del comma 3** pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.



**Agli oneri del comma 5** pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

**Agli oneri del comma 6** pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

- a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,0 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6;
- b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029 mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

*Articolo 12-bis. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

**La norma prevede che i professionisti e i revisori contabili - obbligati ad una adeguata verifica della clientela - assicurino che le procedure adottate non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

*Articolo 12-ter. (Misure in favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

**La disposizione favorisce la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.**

**In particolare, si esclude l'applicazione degli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice del paesaggio alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili i cui procedimenti autorizzativi in relazione ai quali l'autorità competente per le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si sia già espressa positivamente**

**Si tratta pertanto di una norma avente natura ordinamentale e di semplificazione procedimentale volta a favorire la realizzazione di impianti FER e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

*Articolo 12-quater (Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico).*

**Dai dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono circa 350 i lavoratori rientranti nel campo di applicazione della norma. La decorrenza dei trattamenti è stata ipotizzata dal 1° novembre 2023 per una durata complessiva di 24 mesi complessivi e per un numero di ore differenziali rispetto a quelle già concesse a normativa vigente ai sensi dell'art. 22, co. 4, del d. lgs. n. 148 del 2015.**

**La stima è stata predisposta considerando i massimali vigenti per le integrazioni salariali nel periodo di riferimento; la retribuzione media mensile, pari a 2.200 euro nel 2023, e gli importi dei**



*massimali CIGS sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato l'11 aprile 2023. Ai fini della stima delle coperture figurative è stata considerata un'aliquota contributiva FPLD pari al 33%. La stima delle entrate derivanti dal versamento del contributo addizionale è stata predisposta considerando la relativa aliquota prevista dalla normativa vigente in base ai differenti periodi dei trattamenti.*

*Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo derivante dalla norma.*

*Onere CIGS concessi alle imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico rispetto alla normativa vigente*

*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)*

*(importi in milioni di euro)*

<i>Anno</i>	<i>Onere per prestazione CIGS</i>	<i>Onere per copertura figurativa</i>	<i>Contributo addizionale a carico del ddl</i>	<i>Onere</i>
<i>2023</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,3</i>
<i>2024</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,6</i>	<i>0,2</i>	<i>-1,5</i>
<i>2025</i>	<i>-0,9</i>	<i>-0,5</i>	<i>0,2</i>	<i>-1,2</i>

*Agli oneri del comma 1 pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:*

*a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;*

*b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.*

### **CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

**Articolo 13** *(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)*

In relazione a programmi di investimento strategici nazionali individuati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, la disposizione intende attribuire a un commissario straordinario di Governo, appositamente nominato, i poteri di coordinamento dell'azione amministrativa necessari per la realizzazione degli interventi relativi al programma di interesse strategico nazionale. Il Commissario può provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, dei poteri sostitutivi sugli assetti societari di cui al d.l. n. 21/2012, nonché dei vincoli unionali. Il Commissario al quale non spettano gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione "Attrazione e sblocco degli investimenti", di cui all'art. 30 del DL n. 50 del 2022.



Pertanto, dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 13-bis** (*Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico*)

*La disposizione contiene un'autorizzazione di spesa, nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023, per l'acquisizione di partecipazioni azionarie di società di rilievo strategico per il paese, da definirsi previa adozione di uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.*

*Agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, nel limite massimo di euro 2.525 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in conto residui, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

*La richiamata disposizione prevede, altresì, che le già menzionate somme versate all'entrata del bilancio dello Stato possano essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò in relazione alle finalità previste dai suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.*

**Articolo 14** (*Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158*)

Il **comma 1** prevede un regime di deroga in favore della Società in relazione a talune previsioni di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i costi della remunerazione dei dirigenti e dei dipendenti sono a carico della Società e che vi è capienza nel bilancio della Società per coprire i predetti maggiori oneri.

In linea con quanto previsto dal comma 1, il **comma 2** dell'articolo in oggetto è volto a chiarire la determinazione dei compensi dei dirigenti e dei dipendenti applicabile alla Società, ai quali non si applica la disposizione di cui all'art. 23-bis, comma 1, del DL n. 201 del 2011, anche al fine di assicurare alla stessa la disponibilità di professionalità necessarie e garantire compensi adeguati alle straordinarie responsabilità poste in capo alla Società.

Per gli amministratori, invece, è previsto che ai fini del loro trattamento economico, la società venga ricompresa nella prima fascia di cui al decreto attuativo dell'articolo 23-bis del citato DL. In particolare, il secondo periodo del comma 2 prevede la classificazione della Società nella fascia più alta delle cinque fasce individuate dall'articolo 23-bis del d.l. n. 201 del 2011 e dall'articolo 11, comma 6 del d.lgs. n. 175 del 2016. Si evidenzia infatti che gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi definiti dal DM 24 dicembre 2013, n. 166, adottato in attuazione del predetto articolo 23-bis - riferiti al valore di produzione, agli investimenti e al numero di dipendenti, desunti dal valore medio degli ultimi tre esercizi - non sono applicabili alla Società Stretto di Messina, che dal 2013 al 2023 è stata sottoposta a gestione liquidatoria. Per le medesime ragioni, si introduce una deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai criteri di determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori, che non possono superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

*Il comma 3 specifica che sono derogati i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo così una deroga al tetto pari a 240.000,00 euro derivante dal*



*cumulo tra trattamenti previdenziali e altri trattamenti economici. Inoltre, la disposizione è volta a modificare l'articolo 20, comma 3-undecies del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, in materia di conferimento di cariche negli organi sociali dalla società controllate da amministrazioni centrali dello Stato.*

*Il citato comma 3-undecies prevede la possibilità di procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al conferimento di cariche negli organi sociali dalle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato, al personale collocato in quiescenza. La disposizione di cui comma 3-undecies non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che è espressamente previsto che sono esclusi dalla deroga coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi dell'artt. 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4/2019.*

*Pertanto, si estende la facoltà di avvalersi del personale in quiescenza anche nel caso di conferimento di incarichi e di consulenze, oltre che per le cariche degli organi sociali di dette società.*

Il **comma 4** modifica il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, relativamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società da parte del Ministero dell'economia e delle Finanze.

In particolare, il comma in oggetto prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, **di concerto** con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, un aumento di capitale pari a:

- **50 milioni di euro**, già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; e
- **320 milioni di euro**, già stanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35. Al riguardo, si rileva che il citato articolo 4, comma 9 prevede la copertura finanziaria mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'aumento di capitale sarebbe realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze a risorse invariate, utilizzando somme già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 35 del 2023.

Si precisa che tali risorse erano stanziati dal decreto-legge n. 35 del 2023 per le operazioni relative al trasferimento di una quota della partecipazione di ANAS al Ministero dell'economia e delle finanze, il cui valore doveva essere determinato sulla base di una relazione giurata di stima di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 2023. La complessità di tale determinazione in una società che ha visto di recente (1° aprile 2023) revocato uno stato di liquidazione proseguito per circa dieci anni induce a perseguire ai fini del perfezionamento dell'azionariato la soluzione alternativa dell'aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, alla lettera b), si dispone la sostituzione del comma 3 dell'articolo 2 del DL n. 35/2023 e, in tale contesto, prevede in materia tributaria che tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al comma in parola sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.



*Il comma 4-bis è volto a specificare che lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile è garantito nell'ambito della società stessa. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Infine, il comma 4-ter interviene sull'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58.*

*Come noto, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, riconosce alla concessionaria, al contraente generale e agli altri affidatari di servizi connessi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto la facoltà di dichiarare, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che i rispettivi contratti riprendano a produrre i propri effetti.*

*La norma, inoltre, subordina l'efficacia dei contratti menzionati alla definizione di talune rinunzie e condizioni, e cioè:*

- *la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri affidatari, al contenzioso pendente nei confronti della concessionaria, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera;*
- *la rinuncia, da parte dei soggetti sopra menzionati, a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai rapporti contrattuali predetti, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi sopra citati, e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi medesimi;*
- *l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi, come definiti dall'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies;*
- *l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri affidatari, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.*

*La norma è volta a specificare che la facoltà attribuita a Stretto di Messina s.p.a. di stipulare atti aggiuntivi ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 35/2023 si applica anche ai contratti per cui non risultino contenziosi pendenti, ma che siano già stati risolti in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 3 del decreto-legge n. 179/2012, previa accettazione da parte del contraente privato dell'indennizzo del 10 per cento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite.*

*Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 34-decies, comma 3, del decreto-legge n. 179/2012, oltre a disporre la caducazione di tutti gli atti che regolavano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni e ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, prevedeva, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, il riconoscimento ai soggetti affidatari di un indennizzo, "costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto".*

*L'articolo 34-decies, comma 10, individuava la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, prevedendo che a ciò si sarebbe provveduto "mediante utilizzo*



*dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”.*

*A tale riguardo, si richiama anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che recita: “Al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro, sono destinate alla medesima finalità, a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Tale dotazione finanziaria di 250 milioni di euro è stata poi ridotta di euro 235 milioni dall'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.*

*Si evidenzia che, all'indomani della caducazione ex lege dei contratti stipulati dalla Società Stretto di Messina, fra gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, il Monitore ambientale con mandataria Fenice S.p.a. non ha adito le vie legali, chiedendo, per contro, di avvalersi del procedimento previsto dall'articolo 34-decies sopra richiamato. La Società Stretto di Messina, ricevuta la richiesta da parte del Monitore Ambientale, ha svolto le necessarie verifiche e ha inoltrato, nel settembre 2013, la documentazione di riferimento al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il procedimento disposto dalla disciplina speciale si è concluso con il pagamento da parte del MIT, nel dicembre 2015, dell'indennizzo spettante al Monitore Ambientale, quantificato in euro 1.156.465,63, avendo detto contraente maturato corrispettivi complessivi per euro 11.564.656,44. Tale contratto è l'unico per il quale ha trovato applicazione il predetto meccanismo di indennizzo.*

*Con la modifica normativa intende quindi chiarire che anche rispetto a tale contratto la Società Stretto di Messina è autorizzata a verificare con il contraente privato la possibilità di riprendere il rapporto contrattuale tramite la stipula di atti aggiuntivi, subordinatamente alla restituzione dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Evidentemente, per tale contratto la condizione di rinuncia al contenzioso pendente richiesta dall'articolo 4, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 35 del 2023 è già ad oggi nei fatti soddisfatta, non sussistendo giudizi pendenti sul contratto a suo tempo stipulato.*

*Viceversa, per tutti gli altri contratti per cui risulta ancora pendente il contenzioso con lo Stato non si è proceduto ad erogare l'indennizzo, per cui la nuova condizione introdotta con la disposizione in esame all'articolo 4, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 35 del 2023 è destinata a non trovare concreta applicazione.*

*Nel merito, si evidenzia che tale chiarimento normativo è finalizzato a consentire alla Stretto di Messina s.p.a. di proseguire i rapporti contrattuali con il monitore ambientale, che già a suo tempo aveva svolto una dettagliata analisi di monitoraggio ante operam. L'affidamento di tale servizio ad un nuovo contraente comporterebbe significativi rischi di rallentamento del cronoprogramma dell'opera, tenuto conto anche delle esigenze istruttorie connesse alla valutazione di impatto ambientale per le quali risulta essenziale integrare i dati di monitoraggio ante operam a suo tempo raccolti dal monitore ambientale.*

*Alla luce di quanto sopra esposto, la disposizione non determinerà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma comporterà il recupero delle somme corrisposte a titolo di indennizzo da parte del Ministero.*



**Articolo 15** (*Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio*)

Al fine di dare urgente attuazione in via amministrativa al regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, la norma delega il Governo a modificare la disciplina del servizio di ormeggio contenuta nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.

La disciplina recata dal citato regolamento prevede per il servizio di ormeggio il rispetto di specifiche regole concernenti l'individuazione del numero dei prestatori del servizio e la loro selezione, individuando anche, fra i modelli organizzativi compatibili con l'ordinamento dell'Unione, quello dell'operatore interno, a cui i prestatori del servizio di ormeggio erano di fatto assimilabili.

Alla luce di quanto rappresentato l'adeguamento delle disposizioni concernenti il servizio di ormeggio si rende pertanto necessario ed urgente per dare attuazione in via amministrativa al citato regolamento 2017/352 e assicurare la conformità della disciplina di settore alla normativa eurolunitaria e per garantire un'efficiente gestione delle attività portuali afferenti alla sicurezza della in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***Il comma 1-bis individua la base di calcolo per l'aggiornamento annuale del canone di concessione di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, al fine di evitare applicazioni difformi da parte delle singole Autorità portuali e di ovviare allo straordinario incremento del canone relativo alle concessioni portuali, pari al +25% per l'anno in corso.***

***Preliminarmente, occorre rilevare che la procedura di definizione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale è stata innovata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dalle specifiche Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2023, n. 110.***

***In particolare, la nuova normativa per il rilascio delle concessioni prevede la definizione di una componente fissa e di una componente variabile dei suddetti canoni. La definizione della componente fissa si basa sui criteri definiti dall'art.5 comma 2 lett. a) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.***

***Di converso, i canoni per le concessioni in essere sono definiti solamente da una componente fissa calcolata attraverso l'applicazione delle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989.***

***In questo contesto, al comma 1-bis, la norma è volta a specificare la base di calcolo per l'aggiornamento della componente fissa dei canoni e si applica alternativamente:***

- ***sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 recante “Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime”;***
- ***sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202 “Regolamento relativo al rilascio delle concessioni demaniali di aree e banchine attuativo dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84” (adottato in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR).***



*La previsione di tale duplice base di calcolo è finalizzata a prevedere un meccanismo di adeguamento annuale dei canoni omogeneo, individuando con certezza la misura del canone da prendere in considerazione, sia nei casi in cui la determinazione del canone sia stata effettuata facendo riferimento alle misure unitarie individuate dal citato decreto ministeriale 19 luglio 1989, sia nei casi in cui il canone sia stato determinato sulla base dei differenti criteri previsti dall'articolo 5 del sopra richiamato decreto interministeriale n. 202 del 31 dicembre 2022.*

*In particolare, la metodologia di calcolo dell'aggiornamento si basa sull'applicazione di specifici indici dei prezzi definiti dall'ISTAT anche al fine di garantire una omogeneità nei criteri applicativi della rivalutazione monetaria annuale.*

*Da questo punto di vista, con riferimento alle nuove concessioni, questo meccanismo di rivalutazione non incide sulla componente variabile dei canoni, i cui criteri di definizione sono individuati dall'art.5 comma 2 lett. b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal paragrafo 10 delle specifiche Linee Guida di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2023, n. 110, in coerenza con quanto indicato dalla delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti 30 maggio 2018, n. 57.*

*Pertanto, l'odierna disposizione non incide sui principi della riforma operata con il decreto n. 202 del 2022, atteso che si limita a specificare su quale componente del canone (quella fissa) si applica l'adeguamento annuale del canone, senza in alcun modo incidere sui principi sottesi ai criteri di determinazione del canone individuati dal predetto decreto e sopra richiamati.*

*Altresì, la disposizione chiarisce, per le concessioni già in essere, ovvero rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 202 del 2022, che l'adeguamento annuale del canone si applica esclusivamente alle misure unitarie individuate dal decreto 19 luglio 1989.*

*Del resto, qualora l'aggiornamento si dovesse applicare all'intero canone stabilito dalle singole Autorità di sistema portuale si verrebbero a determinare alterazioni della concorrenza tra concessionari operanti in porti gestiti da Autorità di sistema diverse, in considerazione dei differenti criteri di determinazione dei canoni applicati dalle stesse.*

*Al riguardo appare utile riassumere sinteticamente il quadro normativo in cui si inserisce la norma.*

*Il decreto ministeriale 19 luglio 1989, recante "Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime", ha definito, in applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, i parametri per il calcolo dei canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e di specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo. Inoltre, l'articolo 10 del citato decreto 19 luglio 1989 ha stabilito che "resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione, salvo che per gli immobili in uso governativo". Tale ultima disposizione ha consentito, pertanto, alle Autorità portuali prima e alle Autorità di sistema portuale successivamente, di adottare criteri di determinazione del canone concessorio differenti da quelli individuati dallo stesso decreto del 1989.*

*L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.*



*In attuazione del citato articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, i decreti ministeriali recanti l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni demaniali marittime hanno sempre chiarito che, per una maggiore omogeneità di calcolo, è necessario fare riferimento solo alle misure unitarie riportate nelle tabelle con le percentuali di incremento annuale.*

*L'articolo 5 del citato decreto interministeriale n. 202 del 31 dicembre 2022 "Regolamento relativo al rilascio delle concessioni demaniali di aree e banchine attuativo dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84", il quale prevede che ogni Autorità di sistema portuale individui con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, distinti in una parte fissa e una parte variabile.*

*Tale disposizione, prevede, che detta componente fissa sia determinata tenendo conto:*

- 1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione;*
- 2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area oggetto di concessione;*
- 3) dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti.*

*Nella prassi, già prima dell'adozione del citato decreto ministeriale n. 202 del 2022 alcune Autorità di sistema portuale, in virtù della facoltà prevista dal predetto articolo 10 del decreto ministeriale 19 luglio 1989, hanno adottato per le concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione, tale criterio di calcolo, distinguendo una componente fissa ed una componente variabile del canone concessorio.*

*Da ultimo, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 321 del 30 dicembre 2022, relativo all'incremento ISTAT per l'anno 2023, ha stabilito che le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2023, applicando l'adeguamento del +25,15% alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2022. La ratio di tale precisazione – che riproduce l'analoga formula contenuta nei precedenti decreti ministeriali annuali – è quella di adeguare il valore del canone concessorio all'aumento generale del costo della vita dovuto all'inflazione, assumendo come base di calcolo la misura unitaria del canone. Una diversa conclusione determinerebbe effetti negativi sul sistema economico-sociale e in contrasto con i principi di derivazione unionale, quali il principio di certezza, di non discriminazione, di libero accesso al mercato, di tutela della concorrenza e del legittimo affidamento del concessionario.*

*L'applicazione dei meccanismi di determinazione della base di calcolo dell'incremento ISTAT da parte delle Autorità di sistema portuale, non parametrati esclusivamente alle misure unitarie o alla componente fissa, ma in certi casi calcolando l'adeguamento anche sulle ulteriori componenti variabili dei canoni, rende necessario chiarire le modalità operative anche al fine di assicurare una uniformità di orientamenti, una migliore efficienza produttiva, energetica e ambientale delle gestioni e il miglioramento dei livelli di servizio, in particolare trasportistico e di integrazione intermodali del porto. Tale esigenza è particolarmente rilevante per il 2023, caratterizzato da un significativo incremento dell'indice ISTAT, pari al +25,15%, che potrebbe determinare effetti particolarmente significativi sull'operatività delle imprese – in ragione del relevantissimo e non preventivabile incremento dei costi - e sull'intero settore strategico quale quello connesso alle concessioni portuali.*

*Le modalità di calcolo dell'aggiornamento previste dalla norma in esame, pertanto, chiariscono che l'applicazione dell'adeguamento ISTAT può essere effettuato sulle sole misure unitarie dei*



*canoni previste dal decreto ministeriale 19 luglio 1989, ovvero, nei casi in cui le Autorità di sistema portuale si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, alla sola componente fissa di cui all'articolo 5 del regolamento n. 202/2022, riconducibile alle predette misure unitarie.*

*Infatti, tali misure unitarie prevedono una determinazione dell'aggiornamento dei canoni in funzione della superficie occupata, della tipologia di impianti (di facile o difficile rimozione), della volumetria, della destinazione d'uso, dell'utilizzazione esclusiva del bene, dell'entità degli investimenti dei lavori di straordinaria manutenzione.*

*La metodologia di adeguamento prevista dalla norma appare, pertanto, coerente con i criteri di determinazione della componente fissa dei canoni di cui al citato articolo 5 del regolamento n. 202 del 2022 in quanto, ancorché con una diversa formulazione dei parametri, tali criteri appaiono speculari alle misure unitarie di cui al citato decreto ministeriale 19 luglio 1989.*

*Per quanto riguarda la componente variabile, il citato articolo 5 del decreto interministeriale n. 202 del 2022, prevede che la stessa sia parametrata ad elementi che esulano dal mero utilizzo del bene demaniale da parte del concessionario, quali ad esempio l'incremento della merce movimentata o l'incremento del trasporto della merce su rotaia.*

*In conclusione, coerentemente con tale quadro normativo, la norma prevede che l'adeguamento ISTAT sia effettuato esclusivamente sulle misure unitarie del canone individuate dal citato decreto ministeriale 19 luglio 1989, ovvero sulla sola componente fissa del canone di cui al richiamato articolo 5 del decreto interministeriale n. 202 del 31 dicembre 2022.*

*Ed invero, con specifico riferimento all'aggiornamento all'indice ISTAT, il medesimo regolamento n. 202 del 2022, conferma, all'articolo 5, comma 1, che a detto aggiornamento si proceda “secondo la modalità prevista dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494”, precisando, all'articolo 10, comma 2 che “I canoni degli atti concessori e degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalità prevista all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993.”.*

*A fini di completezza, appare opportuno rilevare che la disposizione in esame, riferendosi alla parte fissa del canone, non appare incidere sulle “Linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento”, adottate con decreto n.110 del 21 aprile 2023, le quali al punto 10 prevedono la definizione degli indicatori comuni per la determinazione della sola parte variabile del canone.*

*La misura in esame interviene solo sulla componente fissa del canone relativo alle concessioni portuali, che è soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT.*

*Per l'anno 2023, l'incremento ISTAT relativo alla componente fissa del canone è stato calcolato utilizzando le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni, di cui all'articolo 1, comma 251, lett. b) punto 1) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rielaborate sugli importi di base anno 1998 ai quali applicare gli aggiornamenti ISTAT maturati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio con note prot. nn. 2009/389°/DAO/CO/BD del 10 febbraio 2009 e 2009/22570/DAO-CO/BD in data 27 maggio 2009.*

*La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che reca disposizioni volte a specificare che l'aggiornamento annuale della componente fissa dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime deve essere calcolato assumendo come base di calcolo la misura unitaria individuata dai decreti annuali di determinazione dell'incremento ISTAT.*



**Articolo 16** *(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)*

Il **comma 1**, modificando l'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede una misura di semplificazione del procedimento di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali indicati nell'Allegato IV-bis al citato decreto-legge 77/2021.

In particolare, si prevede che, qualora il progetto esecutivo sia stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione contenente il quadro conoscitivo posto a base del progetto, la coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e la presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere sia soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023 n. 36. In tali casi, ai fini della conclusione dell'iter di approvazione dei progetti, non è più richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sugli aspetti progettuali riportati nella relazione trasmessa unitamente al progetto.

La disposizione, si limita ad introdurre norme di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, tali da garantire il rispetto del cronoprogramma previsto. Dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***Il comma 1-bis reintroduce parzialmente la disciplina già prevista dall'articolo 11 comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, abrogata successivamente dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.***

***La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i compensi dei commissari di gara continueranno ad incidere sui relativi quadri economici degli affidamenti medesimi.***

***Il comma 1-ter introduce delle modifiche al citato articolo 2, comma 290 della legge n. 244/2007, prevedendo, alla lettera a), che la società debba possedere i requisiti dell'in house.***

***Inoltre, alla lettera b), si prevede che le attività previste dal citato articolo 2, comma 290, della legge n. 244/2007 da svolgere nel rispetto delle norme previste dal codice dei contratti pubblici possano essere esercitate anche da parte di un soggetto interamente partecipato dalla citata società in house (c.d. in house a cascata).***

***Inoltre, alla lettera c), si prevede che alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:***

- a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;***
- b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;***
- c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione.***

***L'ampliamento delle attività che possono essere affidate a CAV non determina nuovi o maggiori costi in quanto la società ha attualmente 214 dipendenti e tale contingente di personale è in grado***



*di sostenere, nel medio periodo, l'ampliamento del perimetro operativo previsto dal comma in esame.*

*Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Articolo 17** *(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)*

**Il comma 1, lettera a), punto n. 1,** *modifica le modalità di riparto del Fondo Nazionale TPL di cui all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di prevedere che una quota pari al 50% delle risorse del medesimo sia distribuita tenendo conto dei costi standard determinati con riferimento al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

*Inoltre, si prevede che a partire dal 2024, nella ripartizione delle risorse del Fondo nazionale TPL si tenga conto anche dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale. La disposizione è volta ad integrare le tipologie di servizi di trasporto per i quali sono già stati determinati i costi standard con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 157 del 2018. In particolare, si evidenzia che i costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria già gravano sul citato Fondo. Allo stato attuale non si può prevedere l'incidenza sul piano di riparto in quanto è necessario, preliminarmente, adeguare il citato decreto n. 157 del 2018. In considerazione di tale aspetto, si propone di introdurre il riferimento a tale tipologia di costi a partire dal 2024, disponendo in tal modo dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che modifica i criteri di riparto del Fondo Nazionale TPL dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Al punto n. 2) della lettera a), si prevede la soppressione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017. Tale disposizione prevede che, nell'ambito della ripartizione del citato Fondo, una quota delle risorse, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, sia destinata per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflativa, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013.*

*Tale modalità di ripartizione del Fondo è stata prevista al fine di consentire un margine di adeguamento contrattuale tra le regioni e le aziende di trasporto pubblico per mitigare gli effetti delle dinamiche inflattive. Tuttavia, in sede di applicazione della disposizione e, soprattutto, in considerazione delle misure finanziarie specifiche adottate a sostegno delle regioni e delle aziende di trasporto per fronteggiare gli effetti economici della crisi energetica derivante dal conflitto ucraino e le conseguenti ricadute sui costi dell'energia e dei carburanti, tale disposizione non risulta più necessaria. L'andamento dell'erogazione delle risorse stanziato per il trasporto pubblico locale per fronteggiare l'aumento del costo dell'energia e dei carburanti appare infatti adeguato a compensare i maggiori costi sostenuti dal settore.*

*Si ricorda al riguardo che l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con la dotazione di 40 milioni di euro destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo dei carburanti sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo 2021, per l'alimentazione*



*dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.*

*L'articolo 6 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 ha incrementato lo stanziamento del fondo in argomento di ulteriori 100 milioni di euro, destinati al riconoscimento di un contributo per le stesse finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n.115 del 2022, per il terzo quadrimestre 2022.*

*L'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 ha incrementato il fondo istituito con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021 per l'incremento di costo al netto del valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.*

*L'eliminazione di tale criterio di riparto del Fondo, ad oggi non più necessario in considerazione delle misure di sostegno economico previste per il settore, è finalizzata ad abbandonare progressivamente il riparto delle risorse sulla base della "spesa storica", eliminando la quota del Fondo destinata all'adeguamento inflattivo dei contratti e consentendo un graduale allineamento da parte delle regioni e delle aziende di trasporto pubblico locale ai nuovi criteri di riparto previsti dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 basati sui servizi effettivamente svolti, sui costi standard e sui livelli adeguati di servizio. La disposizione, pertanto, non determina impatti finanziari per la finanza pubblica, eliminando una modalità di ripartizione del fondo nazionale del tpl non più necessaria destinata a compensare le dinamiche inflattive nell'ambito dei rapporti contrattuali di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico.*

*Il comma 1, lettera a-bis) introduce ulteriori modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di prevedere, esclusivamente per gli anni 2023 e 2024, che la ripartizione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, avvenga, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50 secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Tale periodo "transitorio" dovrebbe consentire di discostarsi progressivamente dal criterio di riparto della "spesa storica" senza generare criticità finanziarie che incidano sulla regolarità e continuità dei servizi pubblici in alcune realtà regionali e di raggiungere, con un'adeguata tempistica, l'obiettivo di assegnare le risorse sulla base dei costi standard sostenuti per lo svolgimento dei servizi e dei livelli adeguati di servizio di trasporto definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con le regioni. Le risorse residue del Fondo, al netto della quota di euro 4.873.335.361,50, dovranno infatti essere ripartite tenendo conto dei costi standard e dei livelli adeguati dei servizi secondo i criteri di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017. Si ricorda che dal 2027 prenderà avvio il federalismo regionale di cui all'articolo 119 della Costituzione e alla legge n. 42 del 2009, che prevede il finanziamento delle funzioni regionali sulla base di fabbisogni standard, capacità fiscali e perequazione orizzontale.*

*La disposizione di cui alla lettera a-bis) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo, esclusivamente per gli anni 2023 e 2024, sulle modalità di ripartizione della quota aggiuntiva del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.*



**Il comma 1, lettera b),** prevede, *fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, che il Fondo sia ripartito sulla base dei soli costi standard, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definisca gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi.*

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, che ridefiniscono i criteri di riparto del Fondo Nazionale TPL. Da esse, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il comma 2** modifica l'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614 al fine di ampliare, non limitandola ai soli funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio, la platea dei soggetti aventi professionalità altamente qualificate da poter essere nominati Gestori della navigazione laghi Garda, Maggiore e di Como da parte del Ministro.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 che, in relazione alla determinazione del compenso del gestore, che rimane invariato, continua a prevedere il rinvio alla disciplina recata dal citato articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativa al limite del trattamento retributivo per gli incarichi dalle amministrazioni dello Stato. Inoltre, la norma reca espressamente la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si precisa che la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto rimane inalterata la fonte di copertura della retribuzione spettante al Gestore, che continua a trovare copertura nell'ambito delle risorse del bilancio dell'ente. La disposizione, infatti, consentendo lo svolgimento delle sopra dette funzioni anche a soggetti estranei al perimetro della pubblica amministrazione non determina un aggravio per la finanza pubblica in quanto il costo a carico dell'ente rimane invariato a prescindere dal soggetto che svolge la funzione di gestore, a cui viene corrisposto.

**Il comma 3** attribuisce al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma, i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi.

A tale scopo, stante l'elevato grado di complessità degli interventi infrastrutturali da realizzare, si prevede che il Commissario Straordinario operi continuando ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche, nel caso di fusione di detta società con altra ugualmente sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. In relazione a tale facoltà di avvalimento, il Commissario straordinario può riconoscere una remunerazione per le funzioni tecniche a valere sul Quadro Economico degli interventi, *nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima Società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento, o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo.*

*Il richiamato articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in relazione alla percentuale da riconoscere ad ANAS S.p.a stabilisce una quota non superiore al 12,5 9 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese*



*non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2022.*

*Il comma 3-bis prevede che per l'intervento della Linea C il Commissario Straordinario, inoltre, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili e per le medesime finalità di accelerazione dell'intervento, può promuovere tentativi di risoluzione del contenzioso e delle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, anche sulla base delle determinazioni rese dal costituito Collegio Consultivo Tecnico.*

*Al riguardo, il comma 3-ter prevede che, fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 127 in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi, il Commissario Straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera che siano destinate agli scopi, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C.*

*Gli accordi transattivi sono approvati dal Commissario straordinario, acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e sentita Roma Capitale.*

*Il comma 3-quater, infine, per prevenire l'insorgere di profili di illegittimità, prevede di sottoporre al controllo preventivo della Sezione Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, gli eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e la società Metro C S.c.p.a. Si segnala che la definizione transattiva del contenzioso esistente è strettamente funzionale al buon andamento nella realizzazione dell'Opera nonché ad evitare maggiori costi.*

*La disposizione di cui al comma 3-quinquies prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei.*

*La norma si rende necessaria al fine di fronteggiare gli episodi di violenza e aggressione ai conducenti dei mezzi di trasporto pubblico verificatisi recentemente nelle città.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività finalizzate alla definizione dei sopra detti requisiti saranno svolte dal Ministero con le risorse umane, strumentali e finanze disponibili a legislazione vigente. Vieppiù che la competente Direzione generale del Ministero ha già avviato interlocuzioni preliminari con le aziende di trasporto pubblico al fine di condividere i sopra detti requisiti tecnici.*

*Il comma 3-quinquies ha carattere di neutralità finanziaria, in quanto si limita a introdurre una fase istruttoria finalizzata alla definizione di requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea, che si concluderà con l'adozione di un decreto ministeriale. All'esito dell'istruttoria con i soggetti interessati e dell'adozione del suddetto decreto sarà possibile stimare i costi medi derivanti dall'installazione di detti dispositivi. In ogni caso, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevede espressamente che il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei servizi medesimi.*



*La disposizione di cui al comma 3-sexies consente di poter proseguire gli interventi previsti modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica afferenti al capitolo 7309 pg 3 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*A tal fine dispone l'autorizzazione di ulteriori 37 milioni di euro per l'anno 2023.*

*Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021 n. 234. Trattasi di risorse stanziare sul capitolo 7311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la sufficiente disponibilità e, pertanto, la disposizione in parola non compromette l'attuazione e la realizzazione di attività già programmate. Al riguardo si conferma la reale disponibilità di tali risorse e si rappresenta che le stesse non sono preordinate ad altre finalità.*

**Articolo 18** (Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

L'articolo in oggetto introduce disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

In particolare, si introducono misure semplificatorie e acceleratorie di modifica del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e come successivamente modificato dal decreto-legge n. 13/2023. In particolare, le nuove disposizioni:

- modificano l'articolo 48, comma 5, al fine di applicare l'iter procedurale disciplinato dall'art. 48 (i.e. conferenza di servizi a cura di RFI) per l'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie i cui progetti, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario (**lettera a**));
- modificano l'articolo 48-bis, comma 1, stabilendo che, per i progetti PNRR/PNC o cofinanziati da fondi strutturali UE, la procedura semplificata di cui agli articoli 44 e 48 del medesimo decreto può applicarsi anche nel caso in cui, per indisponibilità dei relativi progetti, non sia stato possibile approvare le predette opere unitamente al progetto ferroviario; in un'ottica di accelerazione, la modifica consentirà a RFI di avviare l'iter per approvare le sole opere relative alle infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, ivi incluse le opere di risoluzione delle interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, con i medesimi effetti previsti dalla normativa di riferimento (i.e. art. 52-bis e ss. del DPR 327/2023) (**lettera b**)).

Il **comma 2** detta disposizioni finalizzate ad adeguare il contributo statale per lo straordinario incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prezzi energetici riconosciuti ai contratti pubblici affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.a. e finanziati anche in parte sulle risorse del PNRR. Per tali contratti, in ragione dell'esigenza di garantire il rispetto dei cronoprogrammi e degli obblighi di rendicontazione imposti dall'accesso ai finanziamenti europei, si rende necessario adeguare le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 per gli anni 2023 e 2024.

In particolare si prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel



limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, **a valere** sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente.

Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche - allocato nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 7007 M/P/A 14/10/2) - è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze, motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Con normativa successiva, a seguito dell'aumento dei materiali da costruzioni causato dalla pandemia e poi dalla guerra russo-ucraina, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.

Le risorse assegnate a partire dall'anno 2020 si sono rivelate congrue e coprono, ad oggi, tutte le richieste presentate secondo le tempistiche e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare, per l'anno in corso è stata liquidata per intero la prima *tranche* di istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2023 (prima finestra), mentre è in corso di verifica e liquidazione la seconda *tranche* di istanze, presentate entro il 31 luglio (seconda finestra). Rimangono da attivare la terza e quarta *tranche* di istanze, che potranno essere presentate, rispettivamente, entro il 30 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024.

Alla data del 1° agosto 2023, sono disponibili sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche euro 998.079.349,65 in termini di residui di lettera f) di provenienza 2022 ed euro 1.495.320.291,48 in termini di competenza 2023, oltre che euro 550.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (dati Sicoge).

A valere sulle risorse sopra indicate si prevede di procedere alle seguenti erogazioni:

- seconda finestra chiusa il 31 luglio 2023: sono state presentate n. 2962 istanze, per complessivi **euro 454.724.021,75**. Considerando un integrale accoglimento di tali istanze, tale importo verrà erogato utilizzando le risorse in conto residui 2022.
- terza finestra, chiusura entro il 30 ottobre 2023: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi **euro 500.000.000,00**. Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando le risorse in conto residui 2022.
- quarta finestra, chiusura entro il 31 gennaio 2024: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi **euro 500.000.000,00**. Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando, nell'esercizio finanziario 2024, le risorse disponibili in conto residui 2022 e 2023.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui al comma 2, la stima è stata effettuata sulla base della produzione attesa. In particolare, R.F.I. rappresenta che l'incremento richiesto è volto ad allineare i riconoscimenti da effettuare ai contraenti generali a quelli derivanti dall'applicazione dei tariffari aggiornati negli appalti ordinari. Le stime sono state effettuate mediante la verifica dell'incremento medio delle tariffe RFI 2023 rispetto alle tariffe del 2011 (l'Atto integrativo del Terzo Valico dei Giovi risale infatti al 2011), del 2018 (l'Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Trattativa Brescia – Verona è stato sottoscritto tra le parti nel 2018) e del 2020 (l'Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Trattativa Verona – Vicenza è stato sottoscritto tra le parti nel 2020). Si tratta quindi di variazioni rispetto ai prezzi di materiali da costruzione, dell'energia e dei carburanti intervenute dalla



data di sottoscrizione dei predetti contratti ad oggi, ma anche le esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante rendono necessario prevedere – in via straordinaria – una integrazione del quadro economico e finanziario dei tre predetti interventi

*In particolare, il secondo periodo del comma 2 individua i meccanismi di definizione dei maggiori fabbisogni relativi al “caro materiali”, limitando l'erogazione delle maggiori risorse alle lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024 e chiarendo sulla base di quali indicatori sono definiti i maggiori fabbisogni (ovvero: sulla base dell'incremento delle tariffe di RFI). Inoltre, si prevede che una quota dei maggiori fabbisogni è destinata alla copertura delle varianti approvate per il Terzo Valico, di cui al terzo periodo, entro il 30 giugno 2024. La fissazione di tale termine è funzionale a porre un limite alla possibilità di apportare varianti ad opere che, in quanto legate al PNRR, inevitabilmente devono essere concluse entro i termini ivi stabiliti.*

*Il terzo periodo definisce, in particolare, le condizioni per il finanziamento delle varianti emerse dal confronto tra soggetto attuatore e contraente generale per il Terzo Valico dei Giovi. Al riguardo, si autorizza il soggetto attuatore dell'intervento PNRR Terzo Valico dei Giovi a negoziare con il contraente generale modifiche, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, connesse a modifiche legislative o tecniche, a causa di forza maggiore o sorpresa geologica nei limiti di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024.*

*Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana e quanto a 278 milioni per l'anno 2024 a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo.*

*Relativamente alle risorse pari a 278 milioni di euro per l'anno 2024, si rappresenta che le istanze per l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che RFI ha già manifestato per la realizzazione degli interventi ammontano ad euro 720 milioni, di cui 157 milioni relativi all'anno 2023 e 563 milioni relativi all'anno 2024. Pertanto, dall'importo complessivamente stanziato residuano 278 milioni di euro.*

*La quantificazione degli oneri per revisione prezzi trova riscontro nelle stime effettuate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sulla base della produzione attesa e tiene conto delle istanze per l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche già presentate da per l'anno 2023 a legislazione vigente.*

*In particolare, R.F.I. rappresenta l'esigenza di incrementare le risorse destinate al finanziamento delle predette opere specialmente al fine di allineare i riconoscimenti da effettuare ai contraenti generali a quelli derivanti dall'applicazione dei tariffari aggiornati negli appalti ordinari.*

*Le stime sono state effettuate mediante la verifica dell'incremento medio delle tariffe RFI 2023 rispetto alle tariffe del 2011 (l'Atto integrativo del Terzo Valico dei Giovi risale infatti al 2011), del 2018 (l'Atto integrativo del 1^ lotto funzionale della Tratta Brescia – Verona è stato sottoscritto tra le parti nel 2018) e del 2020 (l'Atto integrativo del 1^ lotto funzionale della Tratta Verona – Vicenza è stato sottoscritto tra le parti nel 2020). Tale incremento medio si attesta intorno al 50% (rispetto all'anno 2011) e al 40%-45% per gli anni successivi.*

*Per quanto riguarda il corrispettivo per le modifiche dei contratti derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute, la stima è stata effettuata sulla base*



**della differenza tra i costi, la quantificazione è stata elaborata sulla base delle offerte formulate dai contraenti generali, maggiorati della percentuale del 17,5% per le funzioni del Contraente Generale, e gli importi determinati secondo le regole contrattuali, che si rammenta essere state definite in un quadro di contesto del mercato stabile (ante pandemia e conflitto russo-ucraino).**

Al fine di assicurare lo svolgimento, da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, il **comma 3** autorizza la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

A tal fine, è individuata la copertura finanziaria degli oneri, disponendo la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La quantificazione del costo annuale a regime derivante dalla norma in esame è di euro 180.000, calcolata secondo i dati riportati nella seguente tabella.

Preliminarmente, si rappresenta che l'Unità di missione PNRR dovrà attivare controlli sostanziali per il 10% del totale dei CUP rilasciati (pari a n. 1.200). Ciascuna missione *in loco* richiede la presenza necessaria di n. 3 dipendenti e la permanenza di n. 2 giorni sul luogo del controllo.

La stima delle spese per vitto è stata effettuata sulla base dei limiti vigenti previsti per il personale della pubblica Amministrazione, considerando anche la presenza di un dirigente di seconda fascia (due pasti giornalieri: euro 44,26 per il personale delle Aree ed euro 61,10 per il personale con qualifica dirigenziale). La stima delle spese per trasporto è stata quantificata considerando un tragitto medio di 800 km a/r, con trasporto ferroviario o aereo. Le spese per alloggio sono state quantificate considerando un costo medio per pernottamento, per persona, pari a 200 euro.

numero missioni annuali	personale coinvolto	vitto giornaliero	alloggio giornaliero	trasporto	costo per persona per missione	costo totale annuo
120	3	50,00 €	200,00 €	200,00 €	500,00 €	180.000,00 €

***Inoltre, al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si prevede che fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui al sopra richiamato articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è modificato in due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

***Il comma 3-bis apporta modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.***

***In particolare, da un lato estende al 31 agosto 2026 il termine entro cui è possibile prorogare o rinnovare la durata dell'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto***



*Polcevera, e dall'altro attribuisce al medesimo i compiti relativi al coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea del porto di Genova. Per lo svolgimento di tale incarico il Commissario straordinario per la ricostruzione opera con i poteri di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.*

*La disposizione mira, quindi, a trasferire le competenze del Commissario straordinario di cui al DPCM 16 aprile 2021, che cessa le sue funzioni (coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub portuale e alla Diga foranea di Genova), al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, al fine di riorganizzare, razionalizzare e semplificare interventi infrastrutturali tra di loro interconnessi, riunendo in un unico soggetto le funzioni che sono svolte oggi da due distinti Commissari straordinari.*

*Si prevede infine che, per lo svolgimento delle nuove funzioni, il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga della medesima struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2 e 4, del DL n. 109/2018. Al riguardo si precisa che la citata struttura di supporto è in grado di adempiere alle nuove attività nei limiti delle medesime risorse finanziarie assegnate alla contabilità speciale del Commissario dalla disposizione istitutiva della stessa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando lo stanziamento per il funzionamento della struttura in considerazione della proroga disposta per gli anni 2025 e 2026 e per i quali si prevede apposita copertura ai sensi del comma 3-ter. Inoltre, a fronte di una progressiva riduzione delle attività connesse alla realizzazione del ponte Morandi in considerazione dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, sarà possibile effettuare un progressivo spostamento delle unità di personale per lo svolgimento delle attività relative al coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub portuale e alla Diga foranea di Genova. Pertanto, si assicura che la predetta struttura di supporto sarà in grado di adempiere alle nuove attività nell'ambito del contingente di personale già assegnato al Commissario straordinario dall'articolo 1, comma 2 e 4, del DL n.109/2018.*

*La quantificazione degli oneri di cui al comma 3-ter della disposizione è stata effettuata in analogia e sulla base degli elementi forniti nella relazione tecnica del decreto-legge n. 109 del 2018 che ha quantificato i fabbisogni di personale del commissario prevedendo che lo stesso "si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con dpcm e composta da un contingente massimo di 20 unità di personale, di cui 19 unità di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti, e una unità di personale dirigenziale di livello non generale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e territoriali. Il commissario può altresì nominare con proprio provvedimento fino a due subcommissari."*

*Infatti, la relazione tecnica dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 recita "Agli oneri relativi al funzionamento al personale della struttura, ivi compresi i compensi del commissario straordinario e dei subcommissari, nonché degli esperti o consulenti, provvede lo stesso commissario con le risorse disponibili sulla contabilità speciale allo stesso intestata nel limite complessivo di euro 4.500.000 per il triennio 2018-2020. A tal fine autorizzata la spesa di 1.500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020."*

*Tali elementi sono stati confermati nella relazione tecnica dell'art. 16, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 che ha disposto la proroga del commissario fino all'anno 2024 e che ha previsto un onere annuo per tale proroga pari a 1.500.000 euro annui.*



*Per l'anno 2026, in considerazione della durata del mandato commissariale, che termina al 31 agosto 2026, la quantificazione dei sopra detti oneri è stata effettuata proporzionalmente in euro 1.000.000 annui.*

*Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1.500.000 di euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

*Le risorse utilizzate per assicurare la copertura finanziaria della presente disposizione sono stanziare sul capitolo di spesa 1305 P.G. 1 "Somme a imprese detentrici e noleggiatrici carri ferroviari merci e a spedizionieri e operatori del trasporto multimodale" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M/P/A 13/5/2), destinate ai ristori per i danni subiti dal settore dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Solo recentemente è intervenuta la decisione della Commissione Europea che ha autorizzato la misura di aiuto e il Ministero provvederà all'erogazione delle somme richieste dagli operatori del settore che sono state complessivamente inferiori alle risorse all'uopo stanziare. L'utilizzo delle risorse per le finalità di cui alla disposizione in parola, pertanto, non pregiudica l'attuazione di attività già programmate (la decisione della Commissione Europea ha autorizzato la misura di aiuto; il D.M. 206 del 2023 ha riconosciuto contributi ai fini dei ristori Covid, che impegneranno il Ministero per gli anni dal 2024 al 2034 per circa 130.000,00 annui). Considerato che il capitolo di spesa 1305 P.G. 1 ha uno stanziamento di 5 mln annui, dette risorse sono disponibili e sufficienti a garantire anche la copertura finanziaria della disposizione in parola.*

#### *Articolo 18-bis (Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

*Con riferimento al comma 1, si rappresenta quanto segue.*

*L'impatto dell'adeguamento all'inflazione del valore dell'incentivo al biometano previsto dall'emendamento è sterilizzato dal corrispondente incremento del prezzo medio del gas che si è verificato dalla data della notifica della misura alla DGCOMP della CE al 18 novembre 2021.*

*Il DM 15 settembre 2022 prevede, infatti, un meccanismo di supporto sotto forma di tariffa per differenza, sia se corrisposta sotto forma di tariffa onnicomprensiva ai piccoli impianti sia nel caso di tariffa premio per gli impianti di dimensioni maggiori. In entrambi i casi l'importo a carico delle bollette è pari alla differenza tra la tariffa di riferimento e il valore del gas.*

*Infatti, l'incentivo previsto dal DM 15 settembre 2022, comprende un valore di riferimento riconosciuto ai produttori a cui deve essere sottratto il valore di mercato del gas naturale (oltre al valore delle garanzie d'origine che allo stato attuale ha valore pari a zero e che pertanto può per semplicità essere momentaneamente escluso).*

*Pertanto, il peso della componente incentivo, quello che incide sui costi in bolletta, è determinato per differenza (se positiva) rispetto al valore gas. Il valore gas è attualmente circa il doppio rispetto al mese di novembre 2021, momento in cui il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione europea.*

*Al momento della notifica, considerando un valore del metano pari a circa 20 euro/MWh e il valore della tariffa di circa 110 euro/MWh, il peso della componente incentivo era di circa 90 euro/MWh. Allo stato attuale invece, ipotizzando una inflazione rispetto al 18 novembre 2021 pari a circa 18 punti percentuali e un valore del gas di circa 40 euro/MWh, la modifica in questione comporta un peso della componente incentivo pari a 89,8 euro/MWh. Il valore gas è previsto in assestamento mediamente sul nuovo livello anche per i mesi futuri.*

*Ne consegue che l'impatto sulle bollette derivante dall'adeguamento all'inflazione dell'incentivo al biometano risulta essere il medesimo previsto dalla misura del PNRR.*

*L'adeguamento si rende comunque necessario in quanto in sua assenza il premio per i produttori si ridurrebbe proprio a causa dell'incremento del costo del gas naturale che viene detratto dal*



*valore della tariffa di riferimento non adeguata in applicazione del predetto meccanismo differenziale.*

*In relazione al comma 2, si rappresenta quanto segue.*

*La proposta ha il fine di consentire al GSE maggiori gradi di libertà nella riallocazione della potenza non assegnata nelle procedure di asta e registro a favore delle procedure più partecipate.*

*In particolare, si ricorda che nell'ambito del DM 4 luglio 2019 sono previste sia procedure di asta che di registro distinte in gruppi di tecnologie:*

- *gruppo A: impianti eolici "on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento e impianti fotovoltaici di nuova costruzione*
- *gruppo A-2 (solo registro): fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;*
- *gruppo B: impianti idroelettrici e impianti a gas residuati dai processi di depurazione;*
- *gruppo C: impianti eolici, idroelettrico o da gas residuati dai processi di depurazione oggetto di rifacimento totale o parziale.*

*In termini di possibile riallocazione della potenza, attualmente la norma vigente consente:*

- a) la riallocazione della potenza tra procedure di asta e di registro solo nel caso siano riferite al medesimo gruppo di impianti (tecnologie);*
- b) la riallocazione, solo nel caso di impianti di nuova costruzione, nell'ambito della medesima procedura tra diversi gruppi di impianti (tecnologie).*

*Si evidenzia la necessità di intervenire, modificando i meccanismi di riallocazione, in quanto nell'ambito delle ultime procedure bandite dal GSE non si è registrata alcuna partecipazione all'asta di tipo C a fronte di circa 350 MW di contingente disponibile.*

*Pur a fronte di una possibile maggiore partecipazione alle suddette procedure a seguito della recente modifica normativa che consente di indicizzare all'inflazione ISTAT le tariffe poste a base d'asta per le procedure future, si ritiene utile provvedere a modificare i meccanismi di allocazione per garantire maggiore efficienza nell'attribuzione della potenza disponibile. In tal senso, la modifica proposta consiste nell'eliminare il riferimento ai soli impianti di nuova costruzione nell'ambito del meccanismo di riallocazione di cui alla precedente lettera b) al fine di consentire la riallocazione anche dei contingenti afferenti al gruppo C.*

*Ciò consentirebbe, nel caso in cui la partecipazione alle procedure per il gruppo C dovesse confermarsi nulla o poco significativa, la possibilità di utilizzare una disponibilità aggiuntiva di circa 350 MW da allocare agli altri Gruppi, in caso di saturazione del relativo contingente.*

*In relazione a quanto precede, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Articolo 19** *(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)*

Al fine di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene necessaria l'istituzione di un apposito fondo, denominato 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' (di seguito il "**Fondo**").

In particolare, il **comma 1**, prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di:

- 18 milioni di euro per l'anno 2023;
- 20 milioni di euro per l'anno 2024;
- 12 milioni di euro per l'anno 2025.

Al Fondo possono accedere i comuni individuati, in relazione al rispettivo numero di abitanti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia determinata con il predetto decreto interministeriale.



Al riguardo la norma specifica che sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.

Si evidenzia che il decreto interministeriale di attuazione della disposizione in esame potrà prevedere l'erogazione ai comuni beneficiari, all'esito della pubblicazione della graduatoria, di una anticipazione ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento. Attraverso tale meccanismo di anticipazione, potrà essere garantito un utilizzo delle risorse disponibili da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coerente con i limiti temporali di impegno contabile.

Gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto tengono conto del presumibile grado di realizzo degli interventi e della predetta anticipazione.

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 stabiliscono le tempistiche e modalità di accesso al Fondo. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che recano la procedura per l'accesso al Fondo dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in relazione alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, comma 2 del DL n. 154/2008 per un importo di 12,6 milioni per l'anno 2024.

Il **comma 9** è volto ad assicurare un'accelerazione della ristrutturazione antisismica del ponte del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" (costruito tra il 1964 e 1966) nella sua interezza (alveo+golena).

La disposizione autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito.

Si riportano di seguito i dettagli dell'opera e il relativo stato di avanzamento progettuale del "tratto golenale".

Il problema originario afferente alla completa ristrutturazione del ponte lungo la S.P. Ex S.S. n.413 "Romana" è legato alla diversa tipologia di intervento prevista inizialmente per il "tratto in golena" e per il "tratto in alveo" del manufatto esistente. Per il primo era previsto un risanamento conservativo e miglioramento statico, mentre per il secondo la completa ristrutturazione antisismica (in corso di esecuzione).

La scelta dei tipi di intervento da eseguire è stata vincolata sia al diverso grado di ammaloramento dei due tratti di ponte (degrado calcestruzzo e acciaio per il primo, gravi cedimenti fondazionali con conseguenti deformazioni del piano viario per il secondo), sia alla disponibilità di risorse finanziarie da investire da parte dell'Ente.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori per il "tratto in alveo" è emersa in modo decisivo l'inattuabilità di un "mero" intervento di risanamento conservativo e miglioramento statico del "tratto golenale" e la contemporanea necessità di eseguirne invece una completa ristrutturazione antisismica per garantire l'omogeneità di risposta al sisma da parte di tutto il manufatto, quindi garantire la miglior sicurezza possibile agli utenti della strada e la durabilità dell'opera nel tempo.



A seguito del reperimento di nuove risorse finanziarie è stato possibile per la Provincia di Mantova pervenire alla redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la completa ristrutturazione antisismica* (per brevità P.F.T.E.) per il tratto golenale del ponte. Ad oggi quindi, sul “tratto golenale”, il P.F.T.E. è l’unica fase progettuale affrontata dalla Provincia. Attualmente tale fase progettuale è in procinto di essere perfezionata intervenendo su alcuni aspetti tecnico-realizzativi del manufatto a seguito del verificarsi dei seguenti eventi:

- a) il notevole aumento dell’importo del quadro economico dell’opera, non più sostenibile da parte dell’Ente;
- b) l’improcrastinabile necessità di mettere in sicurezza il ponte esistente che ha spinto la Provincia di Mantova all’esigenza di realizzare una campata di transizione provvisoria in acciaio (lavori in corso di esecuzione) tra il nuovo ponte ad arco e il tratto golenale dell’esistente al fine di affrancarsi dal “tratto in alveo” gravemente deformato e deviare il traffico sul nuovo ponte ad arco collocato in posizione provvisoria. Scelta, questa, dettata dall’impossibilità da parte dell’Ente di poter affidare all’attuale R.T.I. esecutore dei lavori del “tratto in alveo” anche la *progettazione definitiva ed esecutiva* oltre l’*esecuzione dei lavori* del “tratto golenale” del ponte, sia per quanto indicato al precedente punto a), sia per la conferma a non procedere in tal senso, avuta da ANAC con propria delibera n.504 del 02.11.2022.

#### **Quadro riassuntivo fonti di finanziamento.**

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento in disponibilità della Provincia di Mantova per un complessivo di euro **15.561.536,06**.

<b>pSBPo tratto golenale</b>		
<b>Importo impegnato [€]</b>	<b>Fonte finanziamento</b>	<b>CAPITOLO uscente</b>
900.000,00 €	Regione Lombardia	67118/50
475.000,00 €	Provincia di Mantova (da Autostrada A22)	67118/50
1.000.000,00 €	Avanzo libero Provincia MN 2017	67118/60
3.142.308,70 €	Decreto Ponti annualità 2021	67118/57
3.581.157,38 €	Decreto Ponti annualità 2022	67118/11
5.251.000,00 €	Contributo Struttura Commissariale Sisma 20 e 29 maggio 2012	67118/55
1.212.069,98 €	Ulteriore Avanzo libero Provincia MN 2020	67118/61
<b>15.561.536,06 €</b>		

#### **Cronoprogramma dell’intervento.**

Alla luce di quanto espresso, è previsto l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori che, all’epoca dell’approvazione in linea tecnica del P.F.T.E. (Decreto del Presidente n.91 del 02-08-2021), prevedeva la completa ristrutturazione antisismica del manufatto in 425 gg naturali e consecutivi.

#### **Quadro economico dell’opera.**

L’importo complessivo quantificato nel Q.E.G. per l’aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è pari a Euro 25.367.000,00 (Allegato n.1).



Ad oggi la Provincia di Mantova è in grado di far fronte a tale importo per un valore pari a euro 15.561.536,06.

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto a luglio 2023 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia - Provincia di Mantova relativo al cofinanziamento dell'intervento denominato *S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" - Intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po (CUP G41B21003100005)*, prevede l'impegno del Ministero a finanziare l'intervento per un importo pari a euro 6.500.000,00, di Regione Lombardia per un importo pari a euro 3.500.000,00 (totale cofinanziamento euro 10.000.000,00) e della Provincia di Mantova (soggetto beneficiario dei predetti contributi) in qualità di responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione.

Per quanto concerne la quota di finanziamento di competenza della Regione Lombardia, essa è garantita dalla delibera n. XII/690, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 17 luglio 2023, recante *"Piano Lombardia – Programma degli interventi per la ripresa economica. Aggiornamento dell'Allegato 1 della DGR n. XI/6047/2022. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per l'intervento S.P. ex S.S. n. 413 "romana" - intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in Comune di San Benedetto Po tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia e Provincia di Mantova - CUP G41B21003100005"*. In particolare, la citata delibera dispone che «la copertura degli oneri finanziari previsti a carico di Regione Lombardia per il finanziamento dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 3.500.000,00 a favore della Provincia di Mantova è garantita dalle risorse stanziato sul Fondo "Interventi per la ripresa economica" del bilancio 2023/2025, annualità 2024 e 2025».

La disposizione pertanto autorizza la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2024 e di euro 2,5 milioni per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

***Inoltre, è introdotta una disciplina semplificata per l'affidamento della progettazione e degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità connessi al completamento dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito.***

***In particolare, la procedura semplificata e accelerata di cui alla disposizione in parola consentirebbe una significativa riduzione della tempistica necessaria alle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori. Ciò al fine di rispondere all'improcrastinabile esigenza di ripristinare la regolare viabilità e sicurezza dell'infrastruttura. Il cronoprogramma stimato delle attività, che consideri sia i tempi per l'attuazione delle procedure di gara sia i tempi di costruzione dell'opera, prevedrebbe, infatti, il completamento delle stesse in un lasso temporale quantificabile in oltre 5 anni.***

***La possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento congiunto della progettazione (aggiornamento alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del progetto di fattibilità tecnico-economica e redazione del progetto esecutivo) ed esecuzione dei lavori, assicurerebbe una riduzione delle tempistiche anzidette poiché, l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori verrebbero affidate con un'unica gara all'operatore economico che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. In tal caso la stima della riduzione dei tempi potrebbe attestarsi su 15 mesi.***



*Un ulteriore significativo risparmio sulla tempistica per la realizzazione degli interventi è assicurato dalla possibilità per la stazione appaltante di ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, anche tenendo conto delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, al fine di verificare le credenziali degli operatori. In tal caso la significativa riduzione dei tempi sarebbe legata alla modalità di svolgimento della gara di affidamento congiunto della progettazione e dei lavori potendo, la stazione appaltante impostare un dialogo diretto con operatori economici del settore altamente qualificati e competenti preselezionati.*

*La disposizione introdotta è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Per la progettazione e l'esecuzione dei lavori in esame si farà fronte con i finanziamenti previsti a legislazione vigente come incrementati dal medesimo comma 9 primo e secondo periodo.*

*I commi 9-bis e 9-ter sono volti ad assicurare le risorse necessarie per il ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 di competenza della Regione Sardegna. Tali risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.*

*Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*Il comma 9-quater modifica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al fine di prevedere la possibilità per i Commissari nominati ai sensi dell' medesimo articolo 4 n. 32 del 2019 per gli interventi di propria competenza soggetti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA. La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica.*

*Il comma 9-quinquies introduce l'interpretazione autentica dell'articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al fine di precisare che la struttura commissariale istituita a supporto del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso cessa al termine previsto dal comma 1 medesimo articolo 4-ter, e, pertanto, continua ad operare per la durata dell'incarico della figura commissariale prevista dal medesimo comma 1.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l'articolo 10, comma 11-quinquies, del D.L. 29/12/2022, n. 198, ha già previsto la copertura finanziaria della proroga della struttura commissariale disposta, fino al 31 dicembre 2025, dal comma 11-quater del medesimo articolo.*

**Articolo 19-bis (Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte)**

*Il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'esecuzione dell'intervento relativo alla Variante di Demonte, di competenza di ANAS S.p.A., al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo. Al Commissario sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.*



*Il comma 2 precisa che al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il medesimo può avvalersi delle strutture della Società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dispone inoltre che la fase realizzativa dell'opera sarà finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del Contratto di programma ANAS, a valere sulle risorse stanziare per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale dalla legge n. 197/2022.*

*Dalla disposizione non discendono, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*La S.S. 21 "della Maddalena", che attraversa il centro abitato di Demonte, costituisce un'importante direttrice di collegamento transalpino che, oltre ad essere interessata dal traffico locale della Valle Stura, è caratterizzata da un notevole traffico di tipo turistico nonché commerciale, con un'elevata presenza di veicoli pesanti. Tale infrastruttura stradale è infatti percorsa giornalmente da circa mille tir legati alla filiera dell'imbottigliamento dell'acqua minerale (Sant'Anna). Ciò fa sì che il centro abitato di Demonte, pur trovandosi in una località alpina (Valle Stura), registra livelli di inquinamento acustico e atmosferico tra i più alti d'Italia. La concentrazione di ozono e di materiale particolato (PM10) ha raggiunto una soglia critica, potenzialmente dannosa per le vie respiratorie e per gli ecosistemi vegetali, come evidenziato da ARPA Piemonte e dalla ASL di Cuneo.*

*Tale situazione, unita alle condizioni di scarsa sicurezza stradale date dall'insufficienza del servizio offerto, stanno portando allo spopolamento del paese di Demonte e all'abbattimento dei valori immobiliari delle residenze lungo il percorso viario, che hanno cominciato da qualche anno a subire lesioni permanenti per via delle vibrazioni.*

*Il progetto "S.S. 21 della Maddalena - Variante di Demonte, Aisone e Vinadio. Lotto 1 Variante di Demonte" (CUP F31B16000510001), proposto e sviluppato da ANAS, evidenzia una forte capacità di diversione del traffico dall'attuale SS 21, riducendo la congestione nell'attraversamento urbano di Demonte e migliorando i livelli di servizio e di sicurezza della circolazione.*

*Per tali motivi, il territorio segnala l'improcrastinabilità dell'opera da avviare e concludere in tempi brevi e certi. La necessità della nomina di un Commissario straordinario trova la sua ragione nella complessità dell'iter autorizzativo e nella necessità di coordinare in maniera sinergica tutti i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione dell'opera, anche in considerazione dei diversi soggetti coinvolti per il rilascio dei pareri di competenza.*

*L'intervento, dotato di progettazione definitiva, ha un costo complessivo di 80,49 M€ ed è finanziato nell'ambito del Contratto di programma ANAS per 6,6 milioni di euro. Tali risorse consentono il prosieguo delle attività di progettazione e acquisizione delle autorizzazioni previste per legge. La fase realizzativa, come previsto dal comma 2, sarà finanziata nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma, che provvederà ad allocare le risorse stanziare dalla Legge di bilancio 2023 (Sezione II) per gli investimenti di competenza di ANAS.*

#### **Articolo 20** (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

Il **comma 1** introduce una precisazione all'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di escludere il settore del trasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, essendo (già) competente in tale settore il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Trattasi di attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di



esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e del controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l'effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché il contenimento dei costi per gli utenti.

Alla luce delle funzioni e dei compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dell'autotrasporto merci emerge la necessità di chiarire che esula dalle competenze dell'Autorità per la regolazione dei trasporti il relativo settore.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze della Autorità sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si premette che il comma 6, lettera b), del citato articolo 37 prevede, al fine di garantire il funzionamento dell'Autorità e l'esercizio delle relative competenze la stessa provveda mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione alla sopra richiamata disposizione, da ultimo, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022 che individua la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2023.

Si precisa, tuttavia, che i predetti contributi non sono mai stati incassati dall'Autorità anche in ragione del fatto che nelle annualità 2021, 2022 e 2023 il legislatore ha disposto l'esonero dal pagamento del citato contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Pertanto il comma 2 precisa, infine, che, in conseguenza della modifica apportata dalla proposta normativa, **gli operatori del settore trasporto merci non sono tenuti a versare il contributo all'Autorità**, non svolgendo la stessa alcuna attività pertinente al predetto settore.

#### **Articolo 21** *(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)*

I commi da 1 a 5 prevedono l'attribuzione ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del d.lgs. n. 267 del 2000, di un'anticipazione, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. In particolare, vengono disciplinate le modalità di riparto dell'anticipazione, prevedendo che sia concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in 20 euro per abitante). Sono,



inoltre, stabilite le modalità di restituzione e di recupero da parte del Ministero dell'interno in caso di mancata autonoma restituzione. ***Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.***

Le norme in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è concessa a valere sul fondo di rotazione ed è destinata a estinguere la massa passiva degli Organi straordinari di liquidazione, senza ampliare la capacità di spesa degli enti.

Alla data del 7 agosto 2023 la relativa contabilità speciale presentava una capienza pari a euro 941.867.802,43, al netto dei pignoramenti inestinti pari ad euro 52.391.744,12. Le richieste complessive di accesso al fondo non ancora erogate sono pari a complessivi euro 217.901.851,55. Pertanto, l'effettiva disponibilità del fondo alla suddetta data del 7 agosto 2023 è pari ad euro 723.965.950,88. Al fondo sono inoltre versate le rate semestrali di ammortamento delle anticipazioni già concesse scadenti nel mese di aprile e ottobre di ciascun anno pari a complessivi euro 104.090.295 per l'anno 2023 (già versate per 18.337.002), euro 98.452.817 per l'anno 2024, euro 68.105.537 per l'anno 2025 ed euro 53.948.717 per l'anno 2026.

***Il comma 5-bis precisa che l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e disciplina le modalità con cui il medesimo OSL, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, prevedendo, nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, che il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica.***

***I commi 5 ter e 5 quater prevedono che ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri complessivi trovano copertura a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL. La disposizione individua, per la restituzione delle anticipazioni di liquidità, le modalità previste dal D.L. 35/2013, individuazione che non si pone in contrasto con il richiamo dell'art. 243-ter del TUOEL, che si riferisce, invece, solo alle modalità di copertura degli oneri, ossia con le risorse del Fondo di rotazione previsto dal citato art. 243-ter.***

Il comma 6 prevede che ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati Istat nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al presente decreto-legge. La norma determina un onere per il 2023 pari a 2 milioni di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***Articolo 21-bis (Assunzione del personale per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennali e in dissesto, anche in esercizio provvisorio).***

***La disposizione, al comma 1, prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possono impegnare rientrano anche quelle per***



*le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli enti in parola devono essere in grado di sostenere le spese per le assunzioni di personale, strutturali e non comprimibili, nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali.*

*Il comma 2 dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio, analogamente a quanto già previsto per le assunzioni autorizzate nell'anno 2022 dall'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 198/2022. Pertanto, la norma non comporta o nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di assunzioni già autorizzate dalla Commissione per la stabilità finanziaria*

*Articolo 21-ter (Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)*

*Il primo comma consente ai comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati del decreto legge n. 189 del 2016, di esercitare la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio pluriennale comunicando tale volontà alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2023.*

*Il secondo comma indica come data ultima di presentazione della proposta di riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale il 31 marzo 2024. Il piano riformulato può avere una durata massima di dieci anni. Il ricorso alla facoltà di riformulare sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive. Inoltre, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla facoltà di rimodulazione del piano riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale rimodulato.*

*Il comma 3 fa discendere dalla facoltà di riformulazione del Piano di riequilibrio la sospensione del termine per assegnare un termine per l'adozione di misure correttive in assenza delle quali si avvia la procedura del dissesto guidato.*

*Tali disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 4 interviene sull'art. 39-quater del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.162 aggiungendo il comma 3 bis: viene prevista la facoltà di ripianare in 15 anni a partire dall'esercizio 2024 il disavanzo determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del FCDE, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021 sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo*



*crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La predetta facoltà può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati del decreto legge n. 189 del 2016 che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis e seguenti del Dlgs 267/2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile ed il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento dell' FCDE.*

*Anche il comma 4 non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la facoltà di ripianare in 15 anni il maggiore disavanzo del 2022 derivante dalla variazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità non determina un ampliamento della capacità di spesa degli enti, per effetto della contestuale riduzione della possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione prevista dall'art. 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.*

**Articolo 22** (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

La norma proposta, finalizzata a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2023, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *In particolare, richiamando l'art. 114 Cost., la norma fa riferimento agli enti locali ivi indicati (Comuni, Province, Città metropolitane) a fini della delega delle funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti.*

**Articolo 23** (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

*Il comma 1, lettera 0a), è in linea con le disposizioni già adottate dall'ARERA con la deliberazione 3 agosto 2023 n. 390/2023/r/com, con cui è stata prorogata la sospensione dei termini di pagamento degli importi relativi all'energia elettrica, al gas, all'acqua e ai rifiuti urbani, prevista dall'articolo 1, comma 12, del DL n. 61/2023, a favore delle popolazioni maggiormente colpite dai medesimi eventi alluvionali. La sospensione è stata stabilita fino alla data del 31 ottobre 2023 previa richiesta da presentare entro il 31 agosto 2023.*

*La medesima delibera Arera 3 agosto 2023 n. 390/2023/r/com, ha disposto che gli oneri conseguenti alla sospensione dei termini di pagamento, connessi sostanzialmente agli oneri sostenuti dagli esercenti della vendita e all'aumento del rischio di morosità dei clienti finali, trovano copertura in apposite componenti tariffarie di natura perequativa a carico degli utenti finali del sistema elettrico.*

*In relazione a quanto precede, la proposta non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Comma 1, lettere 0b), 0c), lettera b) punto 1): Le disposizioni hanno lo scopo di rifinanziare le risorse disponibili per i contributi economici, previsti dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, c.d. Alluvioni (art. 20-sexies), relativi agli interventi di ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.*

*Nel dettaglio, l'intervento consiste in una rimodulazione, effettuata attraverso: la riduzione della spesa prevista dei limiti di spesa – previsti dal medesimo Decreto Alluvioni, pari a 620 milioni di euro per gli interventi di integrazione al reddito (art. 7, co. 9) e 253,6 milioni di euro per il sostegno*



al reddito dei lavoratori autonomi (art. 8, co. 2) per importi, rispettivamente pari a 248 e 200 milioni di euro; l'incremento dell'autorizzazione di spesa per l'erogazione dei contributi economici in oggetto da 120 milioni a 490 milioni di euro (art. 20-sexies, co. 6).

Dal monitoraggio della spesa degli articoli 7 e 8 decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 risultano le seguenti evidenze:

	<i>Ammortizzatore Unico art. 7 DL 61/2023</i>	<i>Indennità Autonomi Art. 8 DL 61/2023</i>
<i>Numero richiedenti</i>	52.946	23.034
<i>di cui DM</i>	47.870	N/A
<i>di cui AGR</i>	5.076	N/A
<i>Domande non ancora generate</i>	787	N/A
<i>Domande da istruire</i>	14	19
<i>Numero domande accolte</i>	23.015	21.567
<i>Numero domande pagate</i>	19.511	20.269
<i>Indennità lorda pagata</i>	4.420.429,86 €	26.804.500,00 €
<i>Contributi figurativi</i>	2.100.384,31 €	N/A
<i>Budget residuo</i>	613.479.185,83 €	226.795.500,00 €

Pertanto, stante le risultanze del monitoraggio e considerate le residuali ulteriori richieste che possono essere presentate, si ritiene prudente il ridimensionamento dei limiti di spesa nei termini indicati dalla disposizione. Tenuto conto degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni la riduzione complessiva sul SNF per 248 mln di euro per l'anno 2023 relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, del DL n. 61/2023 comporta economie (minori prestazioni) per i predetti saldi per 170 mln di euro per l'anno 2023 che unitamente alle economie (minori prestazioni) derivanti dalla riduzione per 200 mln di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del predetto DL n. 61/2023 consentono la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica dell'incremento dell'autorizzazione di spesa per l'erogazione dei contributi economici in esame da 120 milioni a 490 milioni di euro (art. 20-sexies, co. 6), pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 1, lettera 0d) La disposizione chiarisce che le disposizioni regolanti la ricostruzione post calamità di cui agli articoli da 20 bis a 20 duodecies del decreto legge n. 61 del 2023 cit., trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data



*del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2. La disposizione, avendo natura interpretativa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Comma 1, lettera 0e): La disposizione consente di ampliare il novero dei soggetti con cui il Commissario straordinario per la ricostruzione può concludere convenzioni funzionali ad assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, ammettendo tra le parti contraenti anche la società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e le relative società controllate, nonché l'Agenzia regionale per la ricostruzione Sisma 2012 costituita ai sensi della L.R. n. 6 del 2004 con delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 2084/2015.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo fermo il limite entro cui è ammessa la stipulazione delle convenzioni strumentali all'esercizio delle funzioni commissariali.*

**Comma 1, lettera a), punto 1):** la norma è volta a consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.

La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 1, lettera a), punto 2):** la disposizione modifica l'articolo 20-quinquies del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

In particolare, la norma, per ragioni di efficienza e di celerità, autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale, al fine di consentirgli di procedere ai soli pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento:

- alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
- agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali;
- agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1).

Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

**Comma 1, lettera b) punto 2 :** la disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-sexies, comma 6 del decreto legge 61 del 2023 per un importo di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023 da finalizzare alle attività produttive, situate nei territori di cui all'allegato 1 del citato decreto-legge, che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.



Sulla base delle informazioni aggiornate che si sono rese disponibili, si stima una riduzione complessiva, con riferimento al II trimestre 2023, del fabbisogno finanziario relativo alle misure di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del DL 34/2023. Per quantificare i risparmi di spesa è stata seguita la seguente metodologia.

Alla luce della riduzione dei prezzi di energia elettrica e gas registrata nel secondo trimestre del 2023, si stima che gli oneri, per il 2023, derivanti dall'art. 4, commi 2-5 del DL 34/2023 siano pari 1.199,01 milioni di euro, in luogo di quelli stimati nella relazione tecnica originaria pari a 1.348,66 milioni di euro. In particolare, dal monitoraggio del sito del GME Gestore Mercati Energetici si desume che i prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre del 2023 sono stati pari rispettivamente a 115,24 €/MWh e 38,40 €/MWh (mentre quelli considerati ai fini della stima ex ante da ARERA erano stati rispettivamente pari a 130 €/MWh e 43 €/MWh).

Pertanto, applicando i prezzi medi consuntivati nel secondo trimestre 2023 in luogo di quelli stimati ex ante, si stimano economie di spesa per il 2023 pari a 149,65 milioni di euro, distribuiti come riportato nella tabella seguente:

	<b>Risparmi di spesa</b>
Energivori	48,91
Non energivori	43,44
Gasivori	45,96
Non gasivori	11,34
<b>Totale</b>	<b>149,65</b>

In milioni di euro

*Comma 1, lettera b-bis) numero 1) La disposizione reca misure di semplificazione procedurale, permettendo alle parti istanti di produrre una scheda di rilevazione danni, redatta da un professionista abilitato, sulla base di apposito modello predisposto dal commissario straordinario.*

*La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo il Commissario straordinario alla predisposizione del modello di scheda avvalendosi della propria struttura di supporto, già finanziata ai sensi dell'articolo 20 ter.*

*Comma 1, lettera b-bis numero 2) e 3) La disposizione permette agli enti locali, responsabili dell'istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 Istruttori, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. Tali assunzioni sono funzionali a permettere un rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali in relazione ai nuovi compiti istituzionali connessi alla ricostruzione successiva agli eventi calamitosi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.*



*Gli oneri previsionali per il personale da assumere a tempo determinato sono calcolati tenendo conto di quanto previsto dal CCNL Area Funzioni locali per il personale dirigenziale ivi incluso l'incremento contrattuale medio del 3,78% del triennio 2019-2021 in corso di definizione in sede ARAN, e dal CCNL Comparto funzioni locali triennio 2019-2021 per il personale non dirigenziale, nonché degli oneri accessori (stimati in circa 3.000€/cadauno) quali buoni pasto e spese per missioni da effettuarsi nei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali, per finalità di verifica e controllo dell'attuazione dell'intervento ovvero in qualità di tecnici responsabili della fase di esecuzione dei lavori (direttore lavori, assistente di cantiere, ecc..).*

*In particolare, si prevede che il contingente massimo di personale da assumere è così composto:*

<i>ENTI LOCALI</i>	<i>RAL - importi per unità</i>	<i>Numero di unità di personale reclutate</i>	<i>Costo annuo retribuzione</i>	<i>Oneri accessori (buoni pasto e missione)</i>	<i>Totale Oneri di personale su base annua</i>
<i>DIRIGENTI</i>	<i>140.000</i>	<i>6</i>	<i>840.000</i>	<i>18.000</i>	<i>858.000</i>
<i>FUNZIONARI</i>	<i>42.000</i>	<i>164</i>	<i>6.888.000</i>	<i>492.000</i>	<i>7.380.000</i>
<i>ISTRUTTORI</i>	<i>37.000</i>	<i>80</i>	<i>2.960.000</i>	<i>240.000</i>	<i>3.200.000</i>
<i>Totali</i>		<i>250</i>	<i>10.688.000</i>	<i>750.000</i>	<i>11.438.000</i>

*Tenuto conto, in via prudenziale, che le assunzioni del predetto personale potranno interessare un arco temporale di soli 3 mesi (ottobre dicembre) nell'anno 2023, gli oneri a carico della finanza pubblica sono così ripartiti per ciascun esercizio finanziario:*

<b>EF</b>	<b>Oneri.</b>
<b>2023</b>	<b>2.859.500 €</b>
<b>2024</b>	<b>11.438.000€</b>
<b>2025</b>	<b>8.578.500 €</b>

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023, 7.438.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 4 milioni di euro nell'anno 2024 e a 8.580.500 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

*Comma 1, lettera b-ter): La disposizione consente di assicurare la completezza della pianificazione per la ricostruzione pubblica, differendo il termine di redazione dei relativi piani speciali e, in tale modo, consentendo agli enti locali una compiuta rappresentazione al Commissario straordinario*



*delle esigenze da considerare in sede pianificatoria. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Comma 1, lettera b-quater: La disposizione consente, con atto di delega regionale o con provvedimento commissariale, di attribuire i compiti e le funzioni di soggetto attuatore ai consorzi di bonifica, relativamente alle opere di cui gli stessi sono competenti.*

*La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 1-bis ) reca la copertura degli interventi di cui al comma 1 lettera b) numeri 1) e 2) cui si provvede:*

*quanto a 149.65 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;*

*quanto a 370 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le risorse rinvenienti dalle modifiche apportate dalle lettere 0b) e 0c) del comma 1).*

*Dal comma 1-ter a comma 1-quinquies si prevede di destinare le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Alla conseguente assegnazione di tali risorse si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa individuazione dei criteri e delle modalità di riparto di tali somme, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità.*

*Inoltre si autorizzano le regioni, sulla base degli importi assegnati, ad anticipare le somme occorrenti.*

#### **CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

**Articolo 24** *(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

La norma dispone l'estensione dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110% di cui all'articolo 119 del DL 34/2020, per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione in esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente (da marzo a settembre 2023 - DL 11/2023), in quanto non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori sempre nella stessa annualità.

**Articolo 25** *(Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

Le disposizioni del comma 1, che introducono un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause



diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, sono di carattere procedurale e, pertanto, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 2, che stabiliscono che in caso di mancata comunicazione entro termini previsti dal comma 1 è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro, sono suscettibili di determinare effetti positivi di gettito che prudenzialmente non vengono quantificati. Il comma 3 non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 26** (*Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse*)

*La norma istituisce per il 2023 un'imposta straordinaria a carico delle banche. Detta imposta, come modificata in sede di conversione, è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.*

*La disposizione, inoltre, rimodula l'importo massimo dell'imposta straordinaria che può versare il singolo istituto, commisurato allo 0,26% dell'attivo ponderato relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.*

*Il comma 5-bis dispone che, in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezzo l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata. Lo stesso comma 5-bis dispone, inoltre, che qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati con applicazione del tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea.*

*Sotto l'aspetto finanziario, si evidenzia che la disposizione determina l'imponibile tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ossia ad un periodo ancora in corso. La possibilità che i soggetti tenuti al versamento dell'imposta possano attivare prima della chiusura del periodo comportamenti idonei a ridurre l'imponibile sembra scongiurata dalla presenza, all'ultimo periodo del comma 2, della previsione secondo cui la determinazione non corretta della base imponibile può essere censurata sotto il profilo dell'abuso del diritto, ai sensi del comma 10-bis della legge 212 del 2000.*

*Si fa presente che, non essendo nella disponibilità dell'Amministrazione il dato relativo all'attivo ponderato delle singole banche interessate dal contributo, sono stati utilizzati i dati per il sistema bancario complessivamente considerato rilevati dall'Appendice alla Relazione Annuale Banca d'Italia 2023, in particolare il Capitale primario di classe 1 (CET1) e il relativo Coefficiente. L'analisi ha condotto a stimare l'attivo ponderato in circa il 38% dell'attivo complessivo.*

*In merito al comma 5-bis, si sottolinea che la misura di fatto consente la sospensione della tassazione, prevedendo la costituzione nel patrimonio dei soggetti interessati di una riserva non distribuibile, che, in caso di carenza di utili dell'esercizio, o di perdita di esercizio, può essere alimentata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Nel caso di successivo utilizzo, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera deve essere effettuato il versamento dell'imposta con la maggiorazione. L'intervento, pur tenuto conto della previsione di cui al primo periodo del comma 5-bis, è foriero di determinare un maggior gettito che confluirà nell'apposito*



*fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 7, non quantificabile anche perché strettamente collegato a possibili comportamenti degli operatori del settore*

*Dal punto di vista strettamente finanziario, pertanto, la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati. Al riguardo, il comma 7 prevede che le maggiori entrate derivanti dalla misura affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.*

**Articolo 27** (*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*)

L'articolo 27, sotto l'aspetto strettamente tributario, non determina effetti considerato che, nello stesso, è disposto che non sono soggette a riduzione le imposte sostenute per la estinzione anticipata dei contratti di credito.

#### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 28** (*Disposizioni finanziarie*)

*Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto*, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**Articolo 29** (*Entrata in vigore*)

Reca l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. Piva*

03/10/2023



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 10 AGOSTO 2023, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI																			
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Indebitamento netto								
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	10		Incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	S	C						0,6	1,3	1,3			0,6	1,3	1,3	
1	10		Incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - effetti flessi	E	TC						0,3	0,6	0,6			0,3	0,6	0,6	
1	10		Incremento del contributo di cui all'art. 10, c. 7-ter e 7-quater, della L. 387/1990	E	EXT						0,6	1,3	1,3			0,6	1,3	1,3	
4	1		Istituzione di un fondo per tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali verificatisi dal 17 al 31 luglio 2023 e che hanno interessato il territorio della Regione Sicilia	S	C	15,0				15,0									
4	4		Riduzione Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'art. 1, c. 366, della L. 234/2021	S	C	-15,0				-15,0									
5	1		Credito di imposta per attività di ricerca e lo sviluppo nella microelettronica	S	K		10,0	130,0	130,0			10,0	130,0	130,0			10,0	130,0	130,0
5	11		Riduzione del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative di cui all'art. 23, c. 1 del D.L. 17/2022	S	K		-10,0	-130,0	-130,0			-10,0	-130,0	-130,0			-10,0	-130,0	-130,0
6	1	a	Incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) - sezione destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale	S	K		6,0	6,0	6,0			6,0	6,0	6,0			6,0	6,0	6,0
6	1	b	Incremento stanziamento sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012	S	K	3,0	5,0	5,0	5,0	3,0		5,0	5,0	5,0	3,0		5,0	5,0	5,0
6	2		Riduzione del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative di cui all'art. 23, c. 1 del D.L. 17/2022	S	K	-3,0	-9,0	-9,0	-9,0	-3,0		-9,0	-9,0	-9,0	-3,0		-9,0	-9,0	-9,0
6	2		Trasferimento risorse dalla sezione nazionale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) alla sezione del medesimo Fondo destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale	S	K		-2,0	-2,0	-2,0			-2,0	-2,0	-2,0			-2,0	-2,0	-2,0
10	1		Misure a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento dei granchio blu ( <i>Callinectes sapidus</i> )	S	C	2,9				2,9							2,9		
10	1		Riduzione indennità giornaliera onnicomprensiva per il sostegno al reddito lavoratori dipendenti nel settore della pesca di cui all'art. 1, c. 346, della L. 232/2016	S	C	-2,9				-2,9							-2,9		
10	2-bis		Istituzione di un fondo per il riconoscimento di trasferimenti a parziale compensazione (nel limite del 50%) dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu anche per i loro dipendenti	S	C	0,5				0,5						0,5			0,5
10	2-bis		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
11	3-bis		Assegnazione all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di risorse per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici	S	C	2,5				2,5						2,5			2,5
11	3-bis		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-2,5				-2,5						-2,5			-2,5



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 10 AGOSTO 2023, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI														
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Indebitamento netto				
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
11	3-quater		Incremento del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (art. 15, c. 3, D. Lgs. 102/2004)	S	K	6,0					6,0			
11	3-quater		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-6,0					-6,0			
12	1		Proroga del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - prestazione	S	C		32,0					32,0		
12	1		Proroga del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - contribuzione figurativa	S	C		19,2							
12	1		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C		-51,2					-35,8		
12	3		Prestazione Integrativa Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo	S	C		5,8					5,8		
12	3		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C		-8,3					-5,8		
12	5		Esonero versamento quote di accantonamento TFR per Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa	S	C		15,3					15,3		
12	5		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C		-21,9					-15,3		
12	6		Esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal 1/1/2024 al 31/10/2024	E	CO							-1,3	-3,1	-3,1
12	6		Esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal 1/1/2024 al 31/10/2024	S	C		1,3	3,1	3,1					
12	6		Esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal 1/1/2024 al 31/10/2024 - effetti fiscali	E	T			0,5	1,0					
12	6		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C		-1,9	-3,7	-3,0			-1,3	-2,6	-2,1
12-quater	1		Trattamenti di integrazione salariale nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttiva di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico - prestazione	S	C	0,2	1,1	0,9	0,2			0,2	1,1	0,9
12	1		Trattamenti di integrazione salariale nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttiva di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico - contribuzione figurativa	S	C	0,1	0,6	0,5						
12-quater	2	a	Contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (art. 5 del D. Lgs. 148/2015)	E	CO							0,2		0,2
12	2	a	Contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (art. 5 del D. Lgs. 148/2015)	S	C		-0,2	-0,2						
12-quater	2	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, c. 1, lett. a) del D.L. 185/2008)	S	C	-0,3	-1,5	-1,2	-0,2			-1,1	-0,8	-1,1



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 10 AGOSTO 2023, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Indebitamento netto							
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
17	3-sesties		Prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica	S	K	37,0				7,4	11,1	14,8	3,7	7,4	11,1	14,8	3,7
17	3-sesties		Riduzione Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'art.1, c. 392 della L. 23/4/2021	S	K	-37,0				-7,4	-11,1	-14,8	-3,7	-7,4	-11,1	-14,8	-3,7
18	3		Svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati	S	C	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
18	3		Riduzione Tabella A - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	S	C	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
18	3-bis		Proroga dell'incarico al Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (Ponte Morandi) e alla relativa struttura di supporto (istituita con l'art. 1, c. 1 del D.L. 109/2016), fino al 31 agosto 2026	S	C			1,5	1,0			1,5	1,0			1,5	1,0
18	3-ter		Riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata al sostegno delle imprese detentrici le noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché degli spedizionieri e degli operatori del trasporto multimodale, di cui all'art. 1, c. 671 della L. 178/2020	S	C			-1,5	-1,0			-1,5	-1,0			-1,5	-1,0
19	1		Istituzione Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni	S	K	18,0	20,0	12,0		5,4	32,6	12,0		5,4	32,6	12,0	
19	8		Riduzione Tabella B - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	S	K	-18,0	-20,0	-12,0		-18,0	-20,0	-12,0		-18,0	-20,0	-12,0	
19	8		Riduzione Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 15/4/2008	S	K						-12,6				-12,6		
19	9		Affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Biagnolo S. Vito	S	K		4,0	2,5			4,0	2,5			4,0	2,5	
19	9		Riduzione Tabella B - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	S	K		-4,0	-2,5			-4,0	-2,5			-4,0	-2,5	
19	9-bis		Risorse a favore dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 30 maggio 2023, da destinare al ripristino delle infrastrutture danneggiate	S	K	5,0				5,0				5,0			
19	9-ter		Riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014.	S	C	-5,0				-5,0				-5,0			
21	6		Contributo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana	S	C	2,0				2,0				2,0			
21	6		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, c. 5 del D.L. n. 282/2004	S	C	-2,0				-2,0				-2,0			
23	1	0b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 c. 9 del D.L. 61/2023 (indennità in favore dei lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi alluvionali) - prestazione	S	C	-170,0				-170,0				-170,0			
23	1	0b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 c. 9 del D.L. 61/2023 (indennità in favore dei lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi alluvionali) - contribuzione figurativa	S	C	-78,0				-78,0				-78,0			
23	1	0c	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, c. 2, del D.L. 61/2023 (indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali)	S	C	-200,0				-200,0				-200,0			



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 10 AGOSTO 2023, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI															
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricazione				Indebitamento netto	
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		2023
23	1	b	Incremento delle risorse assegnate al Commissario straordinario per gli interventi di parte corrente funzionali alla ricostruzione privata del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-sexies, c. 6 del D.L. 61/2023	S	C	519,7						519,7			
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nell'1° trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata previsto dall'art. 4, c. 2 del D.L. 34/2023	S	C	-48,9						-48,9			
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nell'1° trimestre 2023 alle imprese con potenza disponibile non superiore a 4,5 MW diverse dalle imprese a forte consumo di energia in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata previsto dall'art. 4, c. 3 del D.L. 34/2023	S	C	-43,4						-43,4			
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nell'1° trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. 34/2023	S	K	-46,0						-46,0			
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nell'1° trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. 34/2023	S	C								-46,0		
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nell'1° trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 5 del D.L. 34/2023	S	K	-11,3						-11,3			
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nell'1° trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 5 del D.L. 34/2023	S	C								-11,3		
23	1	b-bis	Assunzione di 250 unità di personale a tempo determinato per gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche	S	C	2,9	11,4	8,6		2,9	11,4	8,6	2,9	11,4	8,6
23	1	b-bis	Assunzione di 250 unità di personale a tempo determinato per gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - effetti riflessi	E	TC								1,4	5,5	4,2
23	1	b-bis	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 23/4/2021	S	C	-2,9	-7,4			-2,9	-7,4		-2,9	-7,4	
23	1	b-bis	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 23/4/2021 - effetti riflessi	E	TC								-1,4	-3,6	
23	1	b-bis	Riduzione del Fondo esigenze differibili, di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014.	S	C		-4,0	-8,6				-4,0	-8,6		-8,6
Entrate						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SPES						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
PARO						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9		-8,0	-10,2	-9,9	-8,0	-10,2	-9,9
						-78,0	-10,2	-1,1		-78,0	-10,2	-1,1	-78,0	-10,2	-1,1
						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-8,0	-10,2	-9,9</							

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	121
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Atto n. 75 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	123

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 10.05.

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.**

**C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che si concentrerà nella propria relazione illustrativa sulle principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

Ricorda anzitutto che l'articolo 5 – modificato al Senato – riconosce, ai commi da 1 a 6, un credito d'imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. L'articolo

precisa che la disposizione è adottata nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente « Una normativa sui chip per l'Europa ». Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11. L'incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse disposte dalla norma nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. Il comma 3 specifica che il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996. Per effetto di una modifica approvata al Senato, il comma 3 specifica inoltre che il credito d'imposta spetta alle imprese suddette che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori. Il comma 4, anch'esso modificato al Senato, stabilisce che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, le imprese possono richiedere (locuzione introdotta al Senato in luogo del testo originario « richiedono ») la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione), commi da 2 a 5, del decreto-legge

n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2022. Il comma 5 precisa che il credito d'imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d'imposta per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, nonché l'individuazione della fonte di copertura finanziaria nella corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, ovvero del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030) per promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.

Richiama inoltre l'articolo 7, che integra la disciplina dei poteri speciali del Governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'in-

terno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per effetto delle modifiche approvate al Senato è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevedere l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del *golden power* (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.

Passando all'articolo 12-bis, introdotto al Senato, rammenta che questo dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludono, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. Viene più in dettaglio modificata la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007; la lettera a) del comma unico aggiunge all'articolo 16 del decreto legislativo il comma 2-bis ai sensi del quale i soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate per la mitigazione del rischio non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti

e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La lettera b) dell'unico comma dell'articolo in esame modifica l'articolo 17, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 231 del 2007 prevedendo che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività (articolo 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 231 del 2007).

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 24, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi del cosiddetto *superbonus*, ossia la detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Più in particolare, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la norma stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo. L'articolo prevede, ai fini di una maggiore chiarezza nel computo della quantità di crediti effettivamente

esigibili, l'obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili in seguito a cessione del credito o di sconto in fattura che risultino non più utilizzabili. La disposizione, in particolare, al comma 1 prevede che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni previste all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Il comma 2 introduce una sanzione per il mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo. La norma prevede che la mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Il comma 3 dispone che le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato. In particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento:

la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Resta ferma l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente;

il limite massimo dell'imposta passa dallo 0,1 dell'attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio;

in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta – calcolata *ex lege* – a una riserva non distribuibile. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati;

è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

Resta fermo che l'imposta è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Con le modifiche approvate al Senato il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Quanto infine all'articolo 27, questo ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese). In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame sostituisce, all'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, i periodi secondo e seguenti al fine di stabilire che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 73 del 2021, continuano ad appli-

carsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) e invita i colleghi a intervenire.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, evidenziando i profili del provvedimento che ritiene maggiormente critici.

Sottolinea innanzitutto l'insufficienza delle risorse stanziato, cui si accompagna l'assenza di una chiara politica industriale e di misure soddisfacenti per attrarre investitori esteri in Italia i quali, di fronte al contesto normativo ed economico nazionale, scelgono piuttosto di localizzarsi in Paesi esteri. Cita al riguardo il caso della Intel corporation, che sebbene avesse manifestato il proprio interesse ad aprire stabilimenti di *packaging* in Italia è stata attratta dai sostanziosi incentivi messi a disposizione dalla Germania, e sembra quindi orientata a spostare in quel Paese, come anche in Polonia, i propri investimenti. Si tratta di un esempio che mostra come il Governo italiano, in assenza di un'accorta strategia industriale, stia perdendo importanti occasioni per il Paese.

Evidenzia inoltre l'insufficienza delle risorse destinate agli interventi per fronteggiare i danni derivanti dall'alluvione di maggio 2023 nel centro Italia; rammenta che per la ricostruzione privata sono stati stanziati appena 143 milioni di euro, per il 2023, ed osserva come tale scarsità di risorse sia foriera di grandi difficoltà per le popolazioni colpite dalle citate calamità naturali.

Con riferimento quindi al *superbonus*, osserva come il Governo si sia limitato a fare promesse ed evidenzia come non si abbia alcuna notizia della piattaforma, che avrebbe dovuto essere capitanata da ENEL, alla quale sarebbe stata demandata la ge-

stione dei cosiddetti crediti incagliati. Ci si limita nel provvedimento ad una mera proroga, senza intervenire seriamente su una situazione che non è affatto risolta e che appare davvero preoccupante per famiglie e imprese.

La sostenibilità per le finanze pubbliche delle misure di agevolazione edilizia – in particolare delle norme che consentono la cessione dei relativi crediti – è questione sulla quale occorre l'assunzione di una responsabilità comune: le forze politiche debbo compiere uno sforzo collettivo nel cercare di pervenire a una soluzione, anziché attribuirsi reciprocamente le responsabilità delle misure approvate in passato.

Emiliano FENU (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, in parte richiamando le argomentazioni già sollevate dal collega Merola.

Con riferimento in primo luogo all'articolo 26 del provvedimento, in materia di tassazione degli extraprofiti, ritiene che il decreto-legge sia stato emanato in un primo momento solo con finalità propagandistiche.

Successivamente, a seguito delle modifiche apportate al Senato per effetto di un emendamento governativo, si è di fatto ridotta la platea dei soggetti passivi: ciò è avvenuto attraverso le modifiche al periodo di riferimento – valevole a individuare la base imponibile del tributo – che alla luce delle modifiche parlamentari è ora riferito al solo anno in corso. In ordine a tale opzione, sottolinea inoltre che essa consentirebbe alle banche di adottare le misure necessarie a ridurre, nelle scritture contabili, il margine di interesse tassabile e dunque ridurre il gettito atteso. La diminuzione dell'impatto derivante da tale misura, a suo avviso, è inoltre ascrivibile al limite massimo dell'imposta, che alla luce dell'emendamento del Governo si riduce percentualmente ed è parametrato non più all'intero attivo, bensì all'attivo ponderato per il rischio. In sostanza, ritiene che le modifiche governative abbiano comportato la sostanziale inefficacia della misura stessa.

Con riferimento al *superbonus*, ritiene che sia necessario introdurre una proroga

anche in favore dei condomini, allo scopo di consentire di portare a termine interventi già intrapresi; ciò consentirebbe di evitare gravi danni a imprese e condomini i quali, ove non riescano a concludere i lavori nei termini di legge, sarebbero tenuti a restituire quanto già usufruito.

Infine ricorda che nella Nota di aggiornamento al DEF – NADEF le misure di agevolazione edilizia siano stimate come fortemente impattanti, in negativo, sui conti pubblici; rammenta che, trattandosi di agevolazioni di natura fiscale, a rigore esse dovrebbero avere un impatto sull'ammontare delle entrate registrate negli ultimi anni. Al riguardo sottolinea che nell'ultimo biennio si è registrato invece un incremento delle entrate. Ritiene dunque che i problemi di sostenibilità dei conti pubblici non siano ascrivibili alle agevolazioni edilizie, bensì ad altri fattori, quali l'aumento dei tassi di interesse – che incide sul debito pubblico –, all'incremento dei prezzi al consumo e al tasso di crescita del PIL, rivelatosi inferiore alle attese.

Invita al riguardo ad avviare una riflessione sull'impatto dei *bonus* edilizi sul PIL, affermando che essi abbiano contribuito alla pur modesta crescita; conclude affermando che l'introduzione di tali agevolazioni ha consentito di fornire soluzioni e non ha costituito, di per sé, un problema per le finanze pubbliche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.**

**C. 1341 Governo.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, nel richiamare i contenuti della relazione già

illustrata nella seduta del 28 settembre 2023, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ritiene che il provvedimento contenga alcuni interventi utili per determinate categorie di imprese, in particolare per gli operatori economici che svolgono attività all'estero. Tuttavia tali elementi non consentono di esprimere un parere favorevole e, preannuncia dunque l'astensione del proprio gruppo parlamentare.

Un primo elemento critico è costituito, a suo avviso, dall'insufficienza delle risorse, problematica che riguarda numerosi provvedimenti del Governo. Richiama al riguardo lo stanziamento già disposto per gli interventi volti a contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni, del tutto insufficiente se paragonato al numero degli enti territoriali coinvolti nell'intervento stesso. Ritiene che le risorse previste dal provvedimento in esame, stante la numerosità dei destinatari, rischino, analogamente, di essere insufficienti.

Richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di introdurre, nel provvedimento in esame, norme che attribuiscono risorse agli enti gestori dei corsi di lingua e di cultura italiana, a suo avviso problematiche strettamente connesse alla tutela del *made in Italy* e, più in generale, al tema dell'italianità nel mondo.

Marco OSNATO, *presidente*, pur ritenendo meritevoli di attenzione le questioni richiamate dal collega Ricciardi, osserva come queste travalichino gli ambiti di competenza della Commissione Finanze e potrebbero più opportunamente essere affrontate presso altre Commissioni, ovvero nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea.

Emiliano FENU (M5S), nel preannunciare l'astensione del proprio gruppo parlamentare, richiama quanto accennato in precedenza dal collega Ricciardi in ordine alla scarsità delle risorse messe a disposizione dal provvedimento, con particolare

riferimento ai fondi destinati all'imprenditoria femminile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regio-**

**lamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Atto n. 75.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, nel rinviare alla relazione già depositata nella richiamata seduta del 28 settembre 2023, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.35.**

ALLEGATO 1

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1436 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2023, recante: « Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela  
del *made in Italy*. C. 1341 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1341  
Governo, recante: « Disposizioni organiche  
per la valorizzazione, la promozione e la  
tutela del *made in Italy* »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Atto n. 75.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (Atto n. 75),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di rappresentanti di *HP Italy*, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Università Telematica « Guglielmo Marconi » e di Edwin Maria Colella, direttore di Wallife S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) ..... 124

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, recanti disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica, di Antonio Parente, direttore generale della direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura, in videoconferenza, di Leandro Ventura, dirigente storico dell'arte del Ministero della cultura, e di Oronzo Cilli, assessore alla cultura, turismo e grandi eventi del comune di Barletta ..... 125

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 836 Molinari, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, di Umberto Carboni presidente della Fondazione s.e.f. Torres 1903 . 125

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi, recanti disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival, di Flavio Cavalli, sovrintendente dell'associazione Arena Sferisterio di Macerata, e di Sandro Parcaroli, presidente dell'associazione Arena Sferisterio di Macerata ..... 125

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di rappresentanti di *HP Italy*, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Università Telematica « Guglielmo**

**Marconi » e di Edwin Maria Colella, direttore di Wallife S.p.A.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giampiero SAVORELLI, *amministratore delegato di HP Italy*, Alessio ACOMANNI,

presidente esecutivo Unimarconi, e Edwin Maria COLELLA, direttore commerciale e marketing Wallife S.p.A. svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Federico MOLLICONE, presidente.

Giampiero SAVORELLI, amministratore delegato di HP Italy, Alessio ACOMANNI, presidente esecutivo Unimarconi, e Edwin Maria COLELLA, direttore commerciale e marketing Wallife S.p.A. forniscono ulteriori chiarimenti sui temi oggetto dell'audizione.

Federico MOLLICONE, presidente, ringrazia gli intervenuti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, recanti disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica, di Antonio Parente, direttore generale della direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura, in videoconferenza, di Leandro Ventura, dirigente storico dell'arte del Ministero

della cultura, e di Oronzo Cilli, assessore alla cultura, turismo e grandi eventi del comune di Barletta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 836 Molinari, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, di Umberto Carboni presidente della Fondazione s.e.f. Torres 1903.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi, recanti disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival, di Flavio Cavalli, sovrintendente dell'associazione Arena Sferisterio di Macerata, e di Sandro Parcaroli, presidente dell'associazione Arena Sferisterio di Macerata.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	126
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	140

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia ( <i>Deliberazione di una ulteriore proroga del termine</i> ). .....	130
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. C. 1179 Braga ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
--	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici .....	136
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-Economica (OICE) .....	136
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) .....	136
Audizione informale di rappresentanti di Legambiente .....	136

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Casartigiani, Confederazione nazionale artigiani (CNA), Confartigianato .....	137
Audizione informale di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCERM) .....	137
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI) .....	137
Audizione informale di rappresentanti del Dipartimento Casa Italia .....	137

##### SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII n. 1- <i>bis</i> , Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.**

**C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea inizierà nella giornata odierna, alle ore 12.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma di seguito su talune disposizioni che investono i profili di competenza e di interesse della VIII Commissione.

L'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'approvazione del progetto di tali opere, impianti e infrastrutture equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere *d*), *f*) e *g*), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche. Merita di essere citato il progetto Einstein Telescope (di seguito ET) che prevede la costruzione di una grande infrastruttura sotterranea che ospiterà un rivelatore di onde gravitazionali tra i 100 e i 300 metri di profondità per preservarlo in condizioni di « silenzio », isolandolo dalle vibrazioni prodotte sia dalle onde sismiche, sia dalle attività umane, che costituiscono quello che viene chiamato « rumore », in quanto fonte di disturbo per le misure che ET dovrà realizzare.

L'articolo 11-*ter* modifica l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, al fine di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria per i detentori di munizioni entro determinate concentrazioni di piombo, nell'esercizio di attività di tiro, nel tempo e nel percorso

necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto dimostri di svolgere attività diverse da quelle di tiro. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, viene definito l'elenco delle zone umide che sono suddivise in tre tipologie.

L'articolo 12-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, stabilisce che qualora si sia in presenza di un nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto codice dei beni culturali), relativamente all'area oggetto di intervento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale.

L'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, prevedendo, tra l'altro, la nomina di Commissari straordinari e il rilascio di un'autorizzazione unica, che può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.

L'articolo 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. Da un lato, sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza (commi 1, 2 e 3) e, dall'altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze (comma 4). Ulteriori disposizioni riguardano lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile (comma 4-*bis*) e l'aggiunta, tra le condizioni per far riacquistare efficacia ai contratti caducati, della restituzione, da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-*decies*, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (comma 4-*ter*).

L'articolo 16, comma 1, reca disposizioni riguardanti i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, indicati nell'Allegato IV-*bis* del D.L. 77/2021, disponendo che, qualora per tali progetti sia già stata effettuata la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, si prevede che la relazione che li accompagna debba essere verificata da appositi organismi accreditati e viene altresì disposto che il previsto parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici non sia più richiesto. Al Senato sono stati inseriti ulteriori commi, che recano norme relative agli affidamenti da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (comma 1-*bis*) e modificano la disciplina della Concessioni Autostradali Venete S.p.A., anche relativamente all'adeguamento dello statuto e all'affidamento di attività di realizzazione e di gestione di ulteriori infrastrutture (commi 1-*ter* e 1-*quater*).

L'articolo 17, comma 3, attribuisce al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma anche i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Al fine di accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, si autorizza il Commissario straordinario ad approvare, eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A.

L'articolo 18 reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche attraverso misure semplificatorie e acceleratorie. Nel citato articolo sono inoltre state inserite disposizioni relative al Commissario straordinario con compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi, tra l'altro, alla diga foranea di Genova (comma 3-*bis*).

L'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano, attraverso l'aggiornamento dei valori della tariffa incentivante, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

L'articolo 19 istituisce il « Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni » con l'obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale. Nell'ambito di tale articolo inoltre sono previste risorse per il rifacimento e la ristrutturazione delle zone alluvionate della Regione Sardegna colpite da eventi atmosferici rilevanti a partire dal 30 maggio del 2023 (commi 9-*bis* e 9-*ter*), nonché sono introdotte disposizioni concernenti i Commissari straordinari per la realizzazione di opere e di progetti di particolare complessità, relativamente alla richiesta di svolgimento della VIA (comma 9-*quater*) e all'interpretazione della norma concernente la cessazione della struttura commissariale del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 9-*quinquies*).

L'articolo 19-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, al fine di consentire la celere attuazione del piano di

sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo.

L'articolo 21-ter, introdotto al Senato, attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici – verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 – la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. Inoltre, l'articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 22 stabilisce che le regioni possono conferire con legge agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La disposizione è stata introdotta, nel provvedimento in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 23, comma 1, apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni), volte principalmente: a consentire l'utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità (lett. a), n. 1)); a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati (lett. a), n. 2)); ad incrementare, per il 2023, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente (lett. b)). La copertura degli oneri recati dalla lettera b), anche attraverso la rimodulazione di risorse previste dal D.L. 61/2023, è disciplinata dalle lettere 0b) e 0c) del comma 1 e dal comma 1-bis, introdotti al Senato. Ulteriori disposizioni recate dal comma 1, integrative del D.L. 61/2023, che sono state

introdotte al Senato, riguardano: agevolazioni disposte dall'ARERA per le utenze colpite dall'alluvione (lettera 0a)); precisazioni in merito all'ambito di applicazione della disciplina della ricostruzione (lettera 0d)); ulteriori strutture di cui può avvalersi il Commissario straordinario (lettera 0e)); l'autorizzazione di assunzioni da parte degli enti locali colpiti dall'alluvione (lettera b-bis)); le modalità di redazione e verifica della scheda di rilevazione dei danni subiti dagli immobili privati (lettera b-bis)); la proroga del termine di approvazione dei piani di ricostruzione pubblica (lettera b-ter)); l'attribuzione di compiti e funzioni di soggetto attuatore ai consorzi di bonifica (lettera b-quater)).

Ulteriori disposizioni introdotte al Senato, ai commi da 1-ter a 1-quinquies dell'articolo 23, riguardano la destinazione di risorse (complessivamente pari a 235 milioni di euro) ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.

L'articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di interesse della Commissione, anche introdotte nel corso dell'esame al Senato. Si tratta dell'ennesimo decreto che non ha ad oggetto un unico settore, una sorta di *omnibus*, nel quale sono presenti questioni relative all'economia italiana che presentano però numerose debolezze di carattere economico ma soprattutto ambientale.

In primo luogo, cita la questione del granchio blu, rispetto alla quale il Ministro Lollobrigida ha proposto – a suo avviso in maniera errata – di autorizzare la pesca a

strascico entro le tre miglia. Osserva che si tratta di un innegabile momento di crisi per la pesca italiana, anche a causa della normativa europea, ma anche la fauna marina è in pericolo, essendo i mari italiani invasi da questa specie aliena, che ha un ritmo riproduttivo molto veloce. Il sostegno alla pesca, con forme diverse da quelle proposte dal Ministro, deve andare di pari passo con il sostegno alla ricerca, per individuare le modalità per moderare la riproduzione della specie del granchio blu.

Quanto alle disposizioni relative alla caccia, ricorda che il proprio gruppo aveva formulato un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, successivamente ritirato in ragione della presenza nel decreto in esame di una disposizione analoga. Si tratta di una questione importante, sulla quale discutere con attenzione, per riuscire a sviluppare una caccia sostenibile, che permetta di coniugare tale attività con la necessaria difesa dell'ambiente.

Ilaria FONTANA (M5S) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, che dovrebbe partecipare ai lavori delle Commissioni. Ritiene che tale assenza sottolinea nei fatti una disattenzione nei confronti del lavoro del Parlamento e chiede alla presidenza che intervenga affinché sia assicurata l'opportuna presenza del Governo nelle sedute della Commissione.

Quanto al metodo osserva che il Parlamento si sta abituando a lavorare in modo monocamerale, senza che la camera ricevente possa entrare di fatto nel merito dei provvedimenti. Al riguardo fa presente, infatti, che l'imminente avvio dell'esame del decreto in Assemblea comprime in modo inaccettabile la discussione delle Commissioni al riguardo.

Quanto al merito del provvedimento, rispetto al quale preannuncia la posizione contraria del proprio gruppo, segnala che si tratta dell'ennesima occasione persa, nella quale il Governo ha deciso di fare cassa svendendo gli *asset* strategici per il Paese. Fa presente che il proprio gruppo ha presentato nella Commissione di merito due emendamenti soppressivi rispettivamente degli articoli 5-*bis* e 11-*ter*, il primo che dispone la disapplicazione delle disposi-

zioni in materia di autorizzazione paesaggistica per le aree di interesse pubblico anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, di fatto consentendo che i boschi in alcune aree potranno essere tagliati senza alcun vaglio della Sovrintendenza, e il secondo che, intervenendo sulla legge 157 del 1992, ha introdotto, senza discussione di merito e pertanto con metodi discutibili, contenuti estranei all'oggetto del decreto che incidono negativamente sulla biodiversità e, di conseguenza, sulla salute umana.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 10.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.**

*(Deliberazione di una ulteriore proroga del termine).*

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 15 marzo 2023, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, il cui termine inizialmente fissato al 30 giugno 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023.

Dando seguito a quanto stabilito nello scorso ufficio di presidenza, è stata acquisita l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una ulteriore proroga del medesimo termine fino al 15 novembre 2023.

Pone, quindi, in votazione la proposta di ulteriore proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 10.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

**Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana.**

**C. 1179 Braga.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, è volta a promuovere il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, temi all'attenzione da tempo della normativa europea e internazionale.

Rinviano per un'analisi più dettagliata della normativa di riferimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la « Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 » (COM(2021)699) adottata dalla Commissione europea nel novembre 2021 ha fissato come obiettivo di lungo periodo un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050, mentre il tema della rigenerazione urbana trova un suo riferimento nell'Obiettivo 11 dell'Agenda 2030 dell'ONU, concernente il traguardo di città e comunità urbane sostenibili, più durature, ed efficienti.

Su tale Strategia si è espresso anche il Ministro dell'ambiente in risposta ad atti di sindacato ispettivo svolti in Assemblea, affermando che essa verrà declinata in proposte concrete. Come ricordato dal Ministro, segnala inoltre che il Governo ha già stanziato importanti risorse finanziarie nell'ultima legge di bilancio, istituendo un fondo volto al contenimento del consumo del suolo e al ripristino di aree degradate, con una dotazione economica complessiva di 160 milioni di euro.

Passando ad una breve disamina del contenuto della proposta di legge, e anche qui rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per i necessari approfondimenti, il comma 1 dell'articolo 1, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che svolge funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.

In base al disposto del comma 2, il riutilizzo, la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo stesso comma dispone che, fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riutilizzo delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Sono inoltre previsti regimi differenziati per la valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, a seconda che si tratti di opere sottoposte a VIA, VAS o verifica di assoggettabilità ovvero di opere non strategiche non sottoposte a tali procedimenti.

Il comma 3 dispone che, al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riutilizzo delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, le regioni e le province autonome orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.

In base al comma 4, la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa

contenute, si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, ai fini del contenimento del consumo di suolo.

Il comma 5 prevede che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola dei suoli e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

L'articolo 2 reca al comma 1 l'elenco delle definizioni, specificando cosa si intende per consumo di suolo, impermeabilizzazione o copertura artificiale del suolo, rigenerazione urbana, mitigazione e compensazione ambientale o ecologica.

Il comma 2 interviene a modificare il cosiddetto Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), nella parte in cui è riportata la definizione di « suolo », precisando che il suolo è una risorsa ambientale non rinnovabile.

Il comma 3 modifica l'articolo 41 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), che elenca i principi e i criteri da assicurare nella progettazione in materia di lavori pubblici, al fine di introdurre il criterio della valutazione in via prioritaria delle alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali e di non impermeabilizzare le superfici libere.

L'articolo 3 disciplina una serie di misure sul contenimento del consumo di suolo di natura prescrittiva che non modificano disposizioni vigenti in materia.

Il comma 1 prescrive che sia definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea di conseguire un consumo di suolo pari a zero entro il 2050.

I commi da 2 a 4 prevedono il divieto di incremento di consumo di suolo. In particolare il comma 2 stabilisce il divieto per i

comuni e le regioni di adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano un incremento netto di consumo di suolo aggiuntivo rispetto ai piani già vigenti. Il comma 3 fa salvi, rispetto alla disciplina di cui al comma 2, gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica previste dall'articolo 28 della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, che prevede che l'autorizzazione allo sfruttamento di terreni non urbanizzati è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda determinati requisiti. Il comma 4 definisce nulle le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con quanto sopra stabilito, e conseguentemente nulli anche i titoli edilizi rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle.

I commi 5 e 6 introducono limiti temporali delle previsioni urbanistiche vigenti. In particolare, il comma 5 introduce il termine temporale di dieci anni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Trascorso il termine di dieci anni, il nuovo consumo di suolo consentito dalle medesime previsioni è ridotto progressivamente: *a)* del 40 per cento allo scadere del decimo anno; *b)* del 60 per cento allo scadere del quindicesimo anno; *c)* del 100 per cento allo scadere del ventesimo anno. Decorso il suddetto termine le previsioni urbanistiche perdono automaticamente efficacia per la parte eccedente, fatte salve riduzioni maggiori da parte degli strumenti urbanistici. Il comma 6 introduce un incremento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non inferiore al 10 per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno e non inferiore al 20 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno.

Il comma 7 prevede la riduzione dell'utilizzo di superfici libere edificabili, prevedendo la possibilità per i comuni di effettuare permuta tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà

comunale destinate al riuso e alla rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di una stima del valore delle aree medesime. L'efficacia di tali permuta è sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica, che rende inedificabili le superfici libere oggetto della permuta.

Il comma 8 impone ai comuni di fornire alle regioni e alle province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della legge, affinché si pervenga alla definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo. Il comma 13 vieta ai comuni che non forniscono i suddetti dati di approvare nuovi strumenti di pianificazione.

Il comma 9 prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome di adottare criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo indicato al comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e ai fini della redazione dei nuovi strumenti urbanistici. L'adozione di tali criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo sono da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, anche ubicati in diverse province. A tal fine è necessario valutare: le specificità territoriali, paesaggistiche e ambientali; le caratteristiche qualitative dei suoli e le loro funzioni ecosistemiche; le potenzialità agricole, lo stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, l'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, l'estensione del suolo già urbanizzato e la presenza di edifici inutilizzati, indicando criteri di compensazione ambientale o ecologica. La norma in esame fa salve: le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo previsti dalla legge e i relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.

Il comma 10 consente la stipula d'intese in sede di Conferenza unificata (Stato, regioni ed enti locali), su iniziativa di una o più regioni o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, finalizzate ad una compensazione tra percentuali di consumo di suolo nelle diverse regioni.

Il comma 11 disciplina le previsioni urbanistiche, approvate successivamente alla data di entrata in vigore della legge, che consentono nuovo consumo di suolo, fermo restando il divieto indicato dal comma 2 di prevedere un incremento netto della superficie totale consumata. Le suddette nuove previsioni urbanistiche devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine, senza che sia stata presentata istanza di adozione del piano attuativo, il nuovo consumo di suolo previsto dai medesimi piani è ridotto progressivamente: *a)* del 30 per cento allo scadere del decimo anno; *b)* del 45 per cento allo scadere del quindicesimo anno; *c)* del 70 per cento allo scadere del ventesimo anno; *d)* del 100 per cento allo scadere del venticinquesimo anno, perdendo di efficacia decorso il suddetto termine.

Il comma 12 introduce, in caso di nuovo consumo di suolo, un incremento del contributo per il rilascio del permesso di costruire: non inferiore al 10 per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno; non inferiore al 15 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno; non inferiore al 25 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del ventesimo anno. Il comma 12 stabilisce, inoltre, che l'approvazione di un nuovo strumento urbanistico fa decadere automaticamente tutte le previsioni che comportano consumo di suolo contenute in uno strumento di pianificazione urbanistica.

Il comma 14 disciplina il monitoraggio del consumo di suolo, che è assicurato dall'ISPRA e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e

l'analisi dell'economia agraria (CREA). I dati del monitoraggio sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito *internet*. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale.

Il comma 15 esclude dal computo del consumo di suolo a livello comunale gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2 della proposta di legge in esame.

Il comma 16 esclude dal computo del consumo di suolo le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo.

L'articolo 4, avente ad oggetto la priorità del riuso e della rigenerazione urbana e misure di incentivazione, al comma 1 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana, anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie. Per le finalità di cui al comma 1, viene stabilito dal comma 2 che è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.

Il comma 3 dispone che: i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati; tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito *internet* istituzionale dei comuni; decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, l'esecuzione del censimento costituisce presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo.

Il comma 4 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di adottare disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato. Ai sensi del comma 11, ai comuni che eseguono tempestivamente il censimento è riconosciuta priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per opere pubbliche.

Sulla base di detto censimento (comma 5) sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, nel rispetto e nell'attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti a livello locale, i piani attuativi di rigenerazione urbana, sui quali sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.

Il comma 6 prevede che l'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato all'espropriazione e sostituisce i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano, precisando che i lavori possono avere inizio decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi.

Il comma 7 stabilisce che i comuni, singoli o associati, possono procedere, anche mediante delega a privati con oneri a carico dei privati medesimi, all'espropriazione di immobili abbandonati e in condizioni di degrado, definendo il relativo indennizzo con riferimento al valore degli immobili medesimi considerando l'effettivo stato in cui si trovano.

Il comma 8 dispone che entro sessanta giorni dalla notificazione dell'approvazione del piano di rigenerazione urbana i proprietari interessati possono dichiarare la propria disponibilità a concorrere in proprio all'attuazione del piano.

Il comma 9 disciplina il procedimento che i comuni sono tenuti a seguire qualora si associno, attraverso la sottoscrizione di un atto d'intesa che contenga l'indicazione del comune capofila e definisca, per ciascuno dei comuni, le modalità di partecipazione all'attuazione e gestione del piano di rigenerazione urbana.

Vengono, poi, introdotte, dal comma 10, misure di incentivazione economica per il riuso e la rigenerazione urbana e al contempo di disincentivazione di nuovo consumo di suolo, attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione e degli oneri commisurati al costo di costruzione in misura, nonché ulteriori abbattimenti in caso di destinazione delle aree rigenerate a edilizia residenziale pubblica o servizi pubblici e l'incremento del contributo del permesso di costruire per interventi che comportino nuovo consumo di suolo.

L'articolo 5, che si compone di un unico comma, reca una clausola di salvaguardia delle competenze in materia di governo del territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che queste provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermi restando il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

Patty L'ABBATE (M5S), nel sottolineare positivamente la discussione in Commissione di temi a suo giudizio fondamentali come la rigenerazione urbana e il consumo di suolo, a suo avviso inscindibili, già affrontati al Senato nel corso della passata legislatura e non giunti a conclusione, chiede che possa essere valutato dalla Presidenza l'abbinamento delle proposte di legge C. 1430 a propria firma e Ascari C. 531,

augurandosi che si riesca a svolgere un lavoro sinergico.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente alla deputata L'Abbate che la proposta di legge C. 1430 non è stata ancora assegnata alla Commissione. Ricorda in ogni caso che, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato e che, nel caso di progetti di legge testualmente identici, l'abbinamento sarà disposto « d'ufficio ». A tale valutazione si potrà procedere all'atto dell'assegnazione della proposta di legge alla Commissione. Segnala, inoltre, che ai sensi della citata disposizione regolamentare, l'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente. Quanto invece alla proposta C. 531, fa presente che risulta assegnata alle Commissioni riunite VIII e XIII.

Gianangelo BOF (LEGA) osserva che il provvedimento in esame insiste su un ambito di legislazione concorrente e fa presente che molte regioni hanno adottato provvedimenti aventi ad oggetto il consumo di suolo. Segnala inoltre che, in presenza di una pianificazione urbanistica la cui attuazione è prolungata nel tempo, persiste un fattore di potenzialità edificatoria molto importante che concorre in modo latente al consumo di suolo.

Rachele SCARPA (PD-IDP) rileva che alla base della proposta di legge vi è la convinzione che il suolo rappresenta un bene comune non rinnovabile, che merita una riflessione su una legge di principi attuabili dalle regioni. La struttura della proposta prevede una riduzione progressiva del consumo di suolo, attraverso la perdita della capacità edificatoria dei suoli edificabili, l'inibizione all'incremento del consumo di suolo e la fissazione di un termine massimo per l'edificazione delle aree. Sottolinea come sia facile « aggirare » le leggi regionali sul consumo di suolo con deroghe di vario tipo, come dimostra l'e-

sperienza della propria provincia in Veneto in cui sono state edificate opere che hanno comportato un consumo importante di suolo malgrado la vigenza di una legge regionale al riguardo. Occorre invece promuovere il riuso e la rigenerazione urbana. Osserva che i danni conseguenti all'eccessivo consumo di suolo sono sotto gli occhi di tutti come dimostra l'esperienza di Ischia, dove il consumo di suolo negli ultimi quindici anni è stato completamente fuori controllo, e da ultimo quanto sta accadendo nei Campi Flegrei. I territori sono quindi drammaticamente esposti a eventi calamitosi, in tempi in cui il cambiamento climatico amplifica l'entità di tali eventi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che si svolgerà domani si potrà discutere del seguito dell'esame del provvedimento anche tenuto conto del fatto che sono in corso di esame al Senato progetti di legge concernenti la rigenerazione urbana.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel sottolineare l'importanza della proposta all'esame della Commissione, riporta i dati drammatici che vedono 19 ettari al giorno oggetto di consumo di suolo. Osserva che compito del Parlamento è di effettuare un lavoro serio, un dibattito non ideologico, ma che tenga conto degli importanti elementi di riflessione legati al tema del rinnovo del patrimonio immobiliare, di quanto c'è di invenduto, di edificabile ma non costruito, che possa dare risposte concrete ai cittadini.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA) ritiene che sia necessario distinguere tra il consumo di suolo con finalità abitative e con finalità infrastrutturali. Al riguardo osserva, infatti, che la realizzazione di una terza corsia autostradale, come avvenuto nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, porta la regione ad essere classificata come quella con maggiore consumo di suolo, che però non impatta sotto il profilo urbanistico, sul bilancio delle città. Ribadisce che è quindi importante capire che genere di consumo di suolo si intende inibire, per

non trovarsi un domani nell'impossibilità di realizzare le grandi opere necessarie al Paese.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

**Audizione informale di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.30.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-Economica (OICE).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

**Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.

**Audizione informale di rappresentanti di Legambiente.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

**Audizione informale di rappresentanti di Casartigiani, Confederazione nazionale artigiani (CNA), Confartigianato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

**Audizione informale di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.25.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.35.

**Audizione informale di rappresentanti del Dipartimento Casa Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.**

**Doc. LVII n. 1-bis, Annesso e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, segnala preliminarmente che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (NADEF) è accompagnata dalla Relazione al Parlamento per l'autorizzazione a un maggior ricorso all'indebita-

mento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

La premessa della Nota evidenzia come nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana abbia subito una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale, fattori che portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall'1,1 per cento all'1,2 per cento.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell'indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell'anno in corso hanno fortemente risentito dell'impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. La revisione al rialzo dell'impatto di bilancio dei crediti d'imposta legati al superbonus (1,1 per cento del PIL) causa una revisione in aumento dell'indebitamento netto tendenziale previsto per quest'anno, dal 4,5 per cento al 5,2 per cento del PIL.

In una situazione in cui la finanza pubblica è gravata dall'onere degli incentivi edilizi, dal rialzo dei tassi di interesse e dal rallentamento del ciclo economico internazionale, nella premessa si sottolinea che il Governo ha optato per misure che affrontino i problemi più impellenti del Paese – l'inflazione, la povertà energetica e alimentare, la decrescita demografica – promuovendo al contempo gli investimenti, l'innovazione, la crescita sostenibile e la capacità di reagire dell'economia. In particolare, si sottolinea come la strategia del Governo si basi sull'individuazione di un punto di equi-

librio tra sostegno alla crescita, agli investimenti e al potere d'acquisto delle famiglie italiane, da un lato, e disciplina di bilancio e riduzione del rapporto debito/PIL, dall'altro. Ciò sarà possibile anche attraverso la dismissione di partecipazioni societarie pubbliche oppure la cui quota di possesso del settore pubblico eccede quella necessaria a mantenere un'opportuna coerenza e unitarietà di indirizzo strategico.

Nella premessa della nota si segnala che la variabile fondamentale per garantire la sostenibilità, non solo del debito ma anche dell'equilibrio socioeconomico del Paese, è la crescita economica. In tale ambito, un ruolo centrale sarà giocato dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anche con l'aggiunta del nuovo capitolo dedicato al Piano REPowerEU, nonché dall'adozione di politiche innovative per lo sviluppo delle infrastrutture.

Nel documento si delinea il quadro macroeconomico nazionale nell'ambito del quale si riportano i dati riguardanti il settore delle costruzioni, che scontano una riduzione per il 2023 (-3,6 per cento), attestandosi comunque intorno ai livelli più alti dell'ultimo decennio, con previsioni di lieve recupero nella parte finale dell'anno. In ogni modo, la Nota rileva come il livello dell'attività resti ampiamente al di sopra dei livelli pre-pandemici.

Particolare attenzione è dedicata dalla Nota ai bonus edilizi, richiamati in più parti e al superbonus, oggetto di uno specifico focus. Quanto agli investimenti, la Nota sottolinea che i contributi agli investimenti scontano anche il maggiore impatto finanziario dei bonus edilizi scaturente dai dati di monitoraggio più recenti. In linea con i nuovi criteri contabili adottati dall'Istat a marzo, in accordo con Eurostat, il maggiore costo emerso è registrato all'interno di questa voce di spesa nel 2023, per l'intero importo. Inoltre, per il biennio successivo viene effettuata una riclassificazione dei crediti d'imposta connessi al superbonus, da crediti pagabili a non pagabili. Dalle informazioni di monitoraggio più recenti emerge una stima dei costi connessi ai bonus edilizi superiore rispetto a quanto considerato nelle previsioni del DEF. Il

focus dedicato al *Superbonus* 110 illustra le dinamiche che hanno portato ad una progressiva revisione verso l'alto nella quantificazione dei costi collegati alla misura.

Segnala inoltre che, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo ha dichiarato come collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che rilevano per le competenze della Commissione: misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli; misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica; misure in materia di economia blu.

Quanto alle Raccomandazioni europee, la Commissione ha continuato a porre enfasi sugli investimenti pubblici, in particolare quelli che favoriscono la transizione verde e digitale. Coerentemente, invita a salvaguardare questo tipo di spesa finanziata con risorse nazionali e ad assicurare il pieno utilizzo delle sovvenzioni erogate dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri fondi dell'Unione in particolare per le transizioni verde e digitale.

L'azione del Governo dedicata alla attuazione, rimodulazione e integrazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si è resa necessaria in considerazione di diversi fattori di criticità, in larga parte di natura esogena, e dall'approvazione del piano REPowerEU, che permette agli Stati membri di inserire riforme e investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e diversificare l'approvvigionamento energetico e la transizione ecologica.

La proposta di revisione del Piano, trasmessa alla Commissione lo scorso agosto, sarà finalizzata nel negoziato tuttora in corso, per poi essere approvata dal Consiglio dell'Unione europea. A luglio, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Raccomandazioni specifiche per l'Italia, alla luce del Programma Nazionale di Riforma, del Programma di Stabilità e delle conclusioni del Rapporto-Paese sull'Italia redatto dalla Commissione europea. Le Raccoman-

dazioni del Consiglio mirano a rafforzare le politiche destinate a ridurre il debito pubblico, a sostenere gli investimenti e a promuovere la transizione energetica nel contesto del nuovo capitolo del PNRR dedicato al REPowerEU, al fine di garantire una crescita sostenibile.

In particolare la Raccomandazione n. 3 invita il Paese a: ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; razionalizzare le procedure di concessione per accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive e sviluppare interconnessioni delle reti elettriche per assorbirla; accrescere la capacità di trasporto interno del gas al fine di diversificare le importazioni di energia e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento; aumentare l'efficienza energetica nei settori residenziale e produttivo, anche attraverso sistemi di incentivi maggiormente mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile, anche eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente e accelerando l'installazione di stazioni di ricarica; intensificare le iniziative a livello politico volte all'offerta e all'acquisizione delle competenze necessarie per la transizione verde.

La NADEF sottolinea che alla terza Raccomandazione, dedicata alla sostenibilità ambientale, risponde dettagliatamente la proposta di inserimento di un capitolo REPowerEU nel PNRR, che amplifica la portata innovativa del PNRR nel campo dell'energia, della transizione verde e della sostenibilità.

Le proposte di investimento e riforme contenute nel REPowerEU italiano sono suddivise in tre capitoli tematici uno dedicato alle reti, il secondo destinato alla transizione verde e all'efficientamento energetico (produzione di energie rinnovabili e riduzione della domanda di energia e riqualificazione) e il terzo avente ad oggetto le filiere industriali strategiche, in cui si propongono investimenti per supportare la

transizione ecologica in un'ottica di filiera strategica e per l'approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche. Nel secondo capitolo tematico vengono proposti crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, prestiti agevolati e strumenti analoghi ai contratti di sviluppo per incentivare, tra l'altro, gli investimenti delle imprese nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella realizzazione di impianti di autoproduzione. Alcuni degli interventi proposti rafforzano inoltre le misure per lo sviluppo dell'idrogeno. Tra le riforme allo studio si evidenziano, tra l'altro, un Testo unico per l'autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e la definizione di un percorso per la razionalizzazione dei sussidi inefficienti connessi ai combustibili fossili.

Nel richiamare infine i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2023, la Nota menziona gli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui si richiamano i principali elementi (stanziamento di specifiche risorse da destinare alla ricostruzione dei beni pubblici e privati, rifinanziamento del fondo emergenze nazionali e nomina di un Commissario straordinario, misure di sostegno per i lavoratori residenti, domiciliati ovvero impiegati presso un'impresa avente sede nei territori alluvionati e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi).

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto anche di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

ALLEGATO

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1436, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

preso atto con favore delle disposizioni di cui al Capo II, che riguardano, all'articolo 9, la realizzazione di opere di interesse strategico, all'articolo 11-ter, sanzioni per l'esercizio dell'attività di tiro nelle aree umide, e, all'articolo 12-ter, misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

apprezzate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 19 e 19-bis, che recano misure urgenti per la realizzazione di una serie di investimenti di interesse strategico e di interventi concernenti le infrastrutture viarie e autostradali, nonché

per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A.;

considerato che l'articolo 22 stabilisce che le Regioni possono conferire con legge agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 23, volte a modificare la disciplina riguardante l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché a destinare risorse ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	150
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo AVS</i> ) .....	151
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo PD-IDP</i> ) .....	155

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Gruppo SEA Spa – Aeroporti di Milano e di Sogaer Spa – Aeroporto di Cagliari-Elmas (in videoconferenza), nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale (C. 926 Cantone) ....	148
--	-----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana.	
Audizione di rappresentanti di: Caronte & Tourist, Grandi Navi Veloci (in videoconferenza) e Grimaldi Lines (in videoconferenza) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	148

##### RISOLUZIONI:

7-00038 Frijia: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00144 Ghio: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00149 Traversi: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	148

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell’Associazione dei porti italiani (Assoporti), nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio e 7-00149 Traversi recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale .....	149
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

**La seduta comincia alle 10.30.**

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.**

**C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, riferendo per le parti di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2023, già approvato la scorsa settimana dal Senato, osserva che il provvedimento è assai ricco e articolato e interessa diversi aspetti di competenza della IX Commissione, dal lato sia dei trasporti sia delle telecomunicazioni.

Posto che la tempistica decisa dalla Conferenza dei presidenti di gruppo è piuttosto ristretta, non si potrà soffermare in dettaglio su tutte le disposizioni e chiede ai colleghi di far riferimento anche, come di consueto, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Concernono le competenze della Commissione anzitutto gli articoli da 1 a 3.

L'articolo 1 inerisce al tema del prezzo dei biglietti aerei.

L'esame del Senato ha apportato una modifica radicale del testo originario e contempla, adesso, l'attribuzione di ampi poteri istruttori e sanzionatori all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (c.d. *Antitrust*).

Le tecniche di fissazione del prezzo mediante algoritmi e meccanismi di gestione dei ricavi vengono messe nel mirino e divengono – per espressa previsione legislativa – sintomo di intesa restrittiva o di abuso di posizione dominante in danno non solo della libera concorrenza ma anche dei consumatori.

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa, inoltre, che per le rotte insulari e per i casi picco di domanda o di emergenza nazionale è vietata la determinazione automatizzata delle tariffe, attuata attraverso attività di profilazione *web* degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici con i quali vengano effettuate le prenota-

zioni, che pregiudichino il comportamento dell'utente.

Da questo punto di vista e con specifico riferimento al settore del trasporto aereo di passeggeri, l'articolo 1 si atteggia a riforma di sistema sotto la vigilanza dell'*Antitrust*.

L'articolo 2 impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario sia indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

L'articolo 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi.

Anzitutto, quanto al numero delle licenze, distingue i comuni in generale e i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto.

In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale una licenza aggiuntiva a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza.

Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere.

Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.

Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un'intesa in sede di Confe-

renza unificata finalizzata a prevedere corsie preferenziali nelle aree urbane e aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici.

Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Passando alle disposizioni successive, l'articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del Governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

L'articolo 12 reca misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa. Il comma 1 consente la prosecuzione, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale; a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi del successivo comma 2, l'intervento non è riconosciuto dalla data di eventuale maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia o di anzianità. I commi 3 e 4 stabiliscono, con riferimento all'ipotesi di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1, limiti specifici di importo per il trattamento integrativo che è previsto – in relazione alla suddetta tipologia di intervento e in via

complementare – nell'ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Il comma 5 prevede, per il caso di riconoscimento dell'intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1, l'esonero per le due società interessate dal pagamento sia delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, spettanti all'INPS e relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia del contributo addizionale relativo alla risoluzione (involontaria per il dipendente) di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il comma 6 riconosce uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, assumano, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i lavoratori delle due suddette società. Tutti i benefici previsti sono subordinati al rispetto di determinati limiti di spesa; i relativi oneri finanziari sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 14, a sua volta, introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

Da un lato, sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza (commi 1, 2 e 3) e, dall'altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

Infine, è stabilito che la società Stretto di Messina S.p.A. garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile.

L'articolo 15 autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, a tal fine modificando *in parte*

qua il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al d.P.R. n. 328 del 1952.

È poi stabilito – a seguito di una modifica inserita in sede di conversione al Senato – che l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime sia calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.

L'articolo 17 interviene in materia di trasporto pubblico locale.

Al comma 1, lettera *a*), si specifica che nel riparto del 50 per cento della quota del Fondo Nazionale TPL distribuita – ai sensi di legge – tenendo conto dei costi *standard*, si tenga conto dei servizi di TPL complessivamente resi in ciascuna regione, risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL, nonché, in base a modifiche approvate in sede referente al Senato, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale; limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo TPL si provvede secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020.

La lettera *b*) prevede, inoltre, l'applicazione in via esclusiva della modalità di riparto del Fondo in base ai soli costi *standard*, fino all'emanazione del decreto MIT che definirà gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale.

Il comma 2 consente al Ministro delle infrastrutture e trasporti di nominare come gestori della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como anche soggetti che non siano funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio.

Il comma 3 attribuisce al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025.

Con una modifica approvata in Senato, per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, si autorizza il Commissario straordinario ad approvare eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A.

Con un'altra modifica approvata in sede referente, si prevede infine il rinvio a un decreto del MIT per l'adozione di requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida e si prevede un'autorizzazione di spesa di 37 milioni di euro per il 2023 per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica.

L'articolo 20 esclude il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dispone, conseguentemente, che il contributo per il funzionamento della predetta Autorità non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

In chiusura, si sofferma sulle disposizioni che interessano la Rete TIM.

Come è noto, al proposito, era stato emanato il decreto-legge n. 118 di quest'anno. Il suo contenuto è stato interamente riversato nell'articolo 13-*bis* – introdotto con un articolo aggiuntivo in Senato – del decreto-legge in esame.

Esso autorizza una spesa massima di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, prevedendo altresì una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti. La concreta individuazione delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

La disposizione si riferisce appunto alla vicenda della c.d. Rete TIM, come ha chiarito il Ministro dell'economia e delle finanze, on. Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi il 28 agosto

2023. In effetti, il d.P.C.M. di attuazione dell'art. 13-*bis* in commento è stato emanato il 1° settembre 2023.

In estrema sintesi, esso stabilisce che il MEF è autorizzato a « presentare congiuntamente con KKR e, eventualmente, altri investitori di minoranza un'offerta vincolante idonea a consentire l'acquisizione » da parte del MEF di una quota di « partecipazione di minoranza compresa tra il 15 e il 20 per cento del capitale di NetCo, nel limite massimo » di 2 miliardi e 200 milioni (art. 1). Inoltre, la struttura e le condizioni dell'acquisto delle azioni dovranno assicurare che (art. 3) vi sia un piano industriale che potenzi la rete in fibra ottica; le azioni acquistate dal MEF siano dotate degli stessi diritti delle altre azioni; l'accordo tra gli azionisti preveda modalità di gestione della società idonee a conseguire gli obiettivi del piano industriale; adeguati poteri del MEF di monitoraggio e meccanismi di presidio sulle decisioni rilevanti non solo ai fini dello sviluppo e del potenziamento della costituenda società ma anche in materia di rilevanza strategica e di sicurezza nazionale, anche in caso di mutamento della compagine azionaria; siano definiti i criteri e le modalità con cui il MEF possa anche in futuro acquisire l'intero capitale di Telecom Italia Sparkle S.p.a. (si ricorda che TI Sparkle è la società di comunicazioni che gestisce i cavi sottomarini).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e il Gruppo del Partito Democratico hanno presentato due proposte alternative di parere (*vedi allegati 2 e 3*).

Antonino IARIA (M5S), osserva che la relazione gli appare interessante in quanto certifica la distanza esistente tra maggioranza e opposizione; intende dunque analizzarla punto per punto per evidenziarne le contraddizioni.

Per quanto riguarda il prezzo dei biglietti aerei, si è partiti da una proposta iniziale volta a mitigare l'algoritmo che produce costi esagerati di tali biglietti, per

giungere invece alla soluzione molto più blanda di dare mandato all'Antitrust di valutare come gestire la situazione. La maggioranza ha esordito con uno slogan per poi scontrarsi con la realtà, secondo quello che a suo avviso è il normale *modus operandi* del Governo.

Sulle licenze per i taxi, dichiara che l'unica riforma intelligente è stata quella del Ministro Toninelli nel Governo Conte I: da quel momento in poi su tale materia non è mai stata svolta un'analisi approfondita, come appunto avviene in questo caso. Il registro elettronico nazionale era la migliore soluzione e definire come soddisfare tutte le regole doveva essere la priorità; al contrario, la maggioranza ha deciso un aumento delle licenze nella misura del 20 per cento, ribaltando però sui comuni l'onere di preparare i bandi e confrontarsi con i tassisti. Si tratta di una soluzione assai debole e sbagliata da un punto di vista concettuale.

Inoltre, quanto al bando che appunto gli enti locali dovranno redigere, esso risulterà assai complesso e su di esso vengono comunque posti vincoli molto precisi in termini di transizione ecologica e costi, prevedendo la redistribuzione delle risorse da esso derivanti tra tutti i tassisti, senza alcuna cognizione della reale complessità del loro mondo. L'argomento è stato trattato con superficialità, giacché bisognava semmai tarare la definizione delle nuove licenze sui bisogni effettivi delle varie città.

Sull'intelligenza artificiale, vengono attribuiti poteri speciali al Governo su un tema tanto importante quanto complesso: soluzione che gli appare insufficiente e volta semmai a bloccare lo sviluppo naturale di tale comparto. Ricorda che il dibattito in merito è ancora del tutto aperto a livello europeo.

Sul ponte sullo Stretto, tutto quello che è stato prodotto è la deroga al tetto degli stipendi per gli amministratori della società Stretto di Messina S.p.A.: naturale conclusione di tutte le assurdità che l'hanno preceduta. Afferma di non essere contrario in sé a tale deroga, ma al fatto che essa venga prevista per un progetto inutile che

non si attuerà mai, ma su cui si continuano a perdere soldi.

Quanto all'articolo 17 sul trasporto pubblico locale, osserva che la nozione di costi *standard* è stata desunta dal trasporto privato per essere poi trasferita alla gestione appunto del trasporto pubblico locale. Però prima ciò avveniva per una quota assai più bassa: prevedere infatti, come si fa nel testo di legge, che i rimborsi siano legati per il 50 per cento ai costi *standard* per il TPL è eccessivo e preoccupante, giacché il TPL non deve fare profitto ma assicurare l'erogazione di un servizio pubblico.

Conclude sulla questione della rete TIM. Come di consueto, sottolinea, si era partiti dalla possibilità di una rete unica nazionale, mentre ora il Governo stende tappeti rossi ai fondi americani che possono acquisire quote importanti di tale rete. Tutto il sovranismo, osserva, finisce con la campagna elettorale; così il Governo ha fatto anche con ITA e la sua vendita a Lufthansa, al solo scopo di fare cassa.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara che, come emerge dalla proposta di parere alternativo presentata, Alleanza Verdi e Sinistra è profondamente contraria alla conversione sia nel metodo che nel merito. Si tratta, afferma, dell'ennesimo decreto-legge privo dei requisiti necessità ed urgenza e assolutamente disomogeneo nei contenuti; a differenza di altre volte, la situazione è peggiorata dall'imminenza della scadenza dei termini di conversione, che costringono la Camera ad un esame in termini assolutamente inadeguati.

Si tratta di un decreto-legge che testimonia il pressapochismo e la schizofrenia del Governo: approvato il 10 agosto, è stato stravolto dallo stesso Governo in sede di discussione al Senato, con una retromarcia sia sugli extraprofitto delle banche che, per la parte di competenza della Commissione, per quanto riguarda il tetto al prezzo dei voli aerei. Ricorda che, nonostante il Ministro Urso la ritenesse una misura indispensabile, essa non ha prodotto alcun risultato concreto.

Sulle licenze dei taxi, non è stato fatto uno sforzo sufficiente per superare le reali criticità: non si fa alcun riferimento al

regolamento sulle piattaforme tecnologiche e quindi non sarà possibile una gestione ottimale del servizio; tutta la responsabilità graverà dunque sugli enti locali e si creano le premesse per lo sfruttamento di tanti lavoratori, stante la deregolamentazione del settore.

Anche su Alitalia l'intervento risulta insufficiente: viene estesa al 31 ottobre 2024 la possibilità della cassa integrazione, defiscalizzando i costi per la stabilizzazione dei dipendenti, ma il Governo ha introdotto una norma interpretativa che di fatto esclude la continuità fra le aziende e depotenzia il diritto alla continuità lavorativa degli ex dipendenti di Alitalia.

Per quanto riguarda l'articolo 13-*bis* introdotto al Senato, condivide quanto dichiarato dal collega Iaria e manifesta preoccupazione per il piano occupazione: col ridimensionamento di TIM si rischia infatti di mettere in discussione oltre 10.000 posti di lavoro.

Quanto al ponte sullo Stretto, ribadisce la contrarietà della sua forza politica a quest'opera, che definisce inutile e dannosa. Ricorda che il Ministro Salvini ha annunciato che nella prossima legge di bilancio essa troverà copertura e si chiede in che modo. Finora è stato solo rimesso in piedi il consiglio di amministrazione, destinando 400 milioni oltre ai 900 milioni già spesi; adesso si prevede di eliminare il tetto agli stipendi per i dirigenti.

Quanto infine all'articolo 17 sul trasporto pubblico locale, esso modifica le modalità di riparto del fondo senza incrementarlo, andando di fatto a penalizzare i territori svantaggiati perché si incentivano le regioni in cui il TPL è già esistente. Conclude che AVS non condivide l'impostazione del provvedimento e preannuncia che voterà contro la proposta di parere favorevole del relatore.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), prima di entrare nel merito del testo, solleva due questioni di rito che intende sottoporre all'attenzione della Commissione. Il decreto-legge è stato emanato il 10 agosto e prevede in modo categorico il divieto di applicazione delle tecniche di fissazione dinamica dei prezzi dei biglietti

aerei, stabilendo una sanzione specifica; poi il Governo ha stravolto questa impostazione, ma la norma in estate era esecutiva e dunque le compagnie che hanno continuato ad utilizzare l'algoritmo devono essere effettivamente sanzionate.

Altra questione è relativa all'articolo 13-bis, nel quale viene riversato il decreto-legge n. 118, varato all'inizio di settembre. Manifesta preoccupazione per la procedura impiegata, che viola in modo patente le prerogative del Parlamento e comprime ulteriormente le modalità del dibattito.

Nel merito, quanto all'articolo 1, esso rinvia ogni determinazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato: scelta che lascia veramente sorpresi, perché l'Antitrust è per sua natura un'autorità indipendente e appare del tutto inopportuno gravarla di iniziative politiche. L'unica parte che gli appare convincente è quella sulla tutela della trasparenza quanto agli incentivi alle compagnie da parte dei gestori degli aeroporti, che viene però contraddetta da alcuni atteggiamenti da parte del presidente della Regione Siciliana, che ha difeso il consiglio di amministrazione della SAC nella gestione degli incendi della scorsa estate, nonostante le sue evidenti responsabilità.

Quanto all'articolo 3 in materia di taxi, la sua parte politica si sarebbe aspettata un altro tipo di misura, che desse seguito alle promesse elettorali del Governo. Invece si tratta di una sorta di scaricabarile sugli enti locali, senza prevedere il rafforzamento del servizio erogato in un settore tanto strategico.

Relativamente ad Alitalia, come già anticipato in numerosi atti di sindacato ispettivo, l'iniziativa in favore dei lavoratori assume i connotati di una mancia, che stride con la previsione nello stesso testo della deroga al tetto di 240.000 euro per i dirigenti della società Stretto di Messina, che certo per ora non svolge un'attività così frenetica.

Sugli stanziamenti per gli incendi, ricorda che in Sicilia e Sardegna da metà luglio al 7 agosto si è trattato di una vera e propria apocalisse. Gli stanziamenti, oltre ad andare a coloro che hanno subito i

danni, dovevano servire a definire un sistema meno farraginoso e più trasparente: la parte che riguarda il risarcimento alle imprese appare, nel testo di legge, incomprendibile e comunque rinvia ad altro provvedimento. Il tema vero era quello di dotare la Regione Siciliana e la regione Sardegna di adeguate attrezzature: non è la prima volta che accadono fatti del genere, vi è una carenza di infrastrutture che va colmata con provvedimenti specifici.

Su TIM, ritiene singolare che la relazione non parta del testo ma rinvii alle conferenze stampa del Ministro Giorgetti. In realtà il provvedimento impegna le risorse per una quota di minoranza del 20 per cento e non prevede nulla per i livelli occupazionali: ciò non è in linea con quella che è stata la campagna elettorale del governo, incentrata su sovranità e sicurezza dei dati. Ancora, si spendono 2 miliardi e mezzo, che a confronto con quanto destinato ad Alitalia lasciano di stucco.

Relativamente infine al trasporto pubblico locale, manifesta dispiacere per il fatto che sia in corso l'esame di numerose risoluzioni e che nelle more del dibattito parlamentare il Governo intervenga a gamba tesa, senza curarsi dei possibili esiti del dibattito stesso. Per tutte queste ragioni la sua forza politica ha presentato una proposta di parere contrario.

Roberto TRAVERSI (M5S) puntualizza che non si è discusso dell'articolo 18, che fra le altre cose dispone la nomina a commissario della diga foranea di Genova, opera del PNRR, del sindaco Bucci. Nonostante alcune vicende precedenti già discusse in Commissione, il Ministero non è stato in grado di nominare un commissario esterno a Genova.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara conseguentemente precluse le proposte alternative del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e del Gruppo del Partito Democratico.

**La seduta termina alle 11.15.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 3 ottobre 2023.*

**Audizione di rappresentanti del Gruppo SEA Spa – Aeroporti di Milano e di Sogaer Spa – Aeroporto di Cagliari-Elmas (in videoconferenza), nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale (C. 926 Cantone).**

L’audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.40.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**Sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana.**

**Audizione di rappresentanti di: Caronte & Tourist, Grandi Navi Veloci (in videoconferenza) e Grimaldi Lines (in videoconferenza).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Vincenzo FRANZA, *amministratore delegato di Caronte & Tourist*, Matteo CATTANI, *amministratore delegato di Grandi Navi Veloci*, e Guido GRIMALDI, *direttore commerciale di Grimaldi Lines*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Eliana LONGI (FDI), Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) e Maria Grazia FRIJIA (FDI).

Vincenzo FRANZA, *amministratore delegato di Caronte & Tourist*, Matteo CATTANI, *amministratore delegato di Grandi Navi Veloci*, e Guido GRIMALDI, *direttore commerciale di Grimaldi Lines*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Caronte & Tourist, Grandi Navi Veloci e Grimaldi Lines per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

**La seduta termina alle 12.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**RISOLUZIONI**

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**7-00038 Frija: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.**

**7-00144 Ghio: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.**

**7-00149 Traversi: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 13 settembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stata disposta la discussione congiunta della risoluzione 7-00149 Traversi.

Roberto TRAVERSI (M5S) ringrazia in primo luogo le colleghe che hanno sollevato il tema in Commissione, cosa che considera assai importante. Quello dei porti è considerato un tema di nicchia, osserva, ma nell'ultimo Salone nautico di Genova Unioncamere ha messo in evidenza che la *blue economy* muove da sola 143 miliardi all'anno: cifra che gli appare meritevole della massima considerazione.

Ricorda che nella precedente legislatura si è lavorato molto, ma tutta l'attenzione è stata poi assorbita dall'emergenza COVID. Si sono in ogni modo combattute molte battaglie, presenti oggi nella risoluzione a sua prima firma: il divieto di monopolio nella detenzione delle banchine, il porto come bene pubblico, l'autoproduzione dell'energia. Ricorda inoltre che il Governo Conte II ha voluto un decreto-legge « porti » che ha stanziato 1 miliardo, prima ancora del PNRR.

Vi sono poi gli elementi di debolezza: il Presidente del Consiglio non è aggiornato su questi temi rispetto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cosa che non avviene in altri Paesi; vi sono poi organi dello Stato che non comunicano, come ART e MIT. Occorrono norme chiare affinché non si crei la situazione nella quale il pubblico mette risorse che vanno ad avvantaggiare solo il privato.

La risposta della sua forza politica in campagna elettorale è stata il « Progetto Mediterraneo », che puntava ad avere un Ministero esclusivamente dedicato. Nella scorsa legislatura vi è stata inoltre una

risoluzione di Fratelli d'Italia, che mirava appunto al medesimo risultato. Il Ministero oggi c'è, ma non pare funzionare al meglio. È stato redatto un Piano del Mare, che però si dimostra a detta degli esperti carente in termini di concretezza.

Venendo nello specifico al contenuto della sua risoluzione, appare evidente che le normative sulla portualità non sono mai state veramente applicate. Non vi è stata una chiara funzione di indirizzo; Assoporti non è riuscita veramente ad incidere sulla situazione. Afferma che si sta ricadendo in una situazione localistica, perché non vi è un autentico progetto nazionale. Su questo rivendica la specificità della propria risoluzione. Gli appare ad esempio poco utile che porti fra loro attigui non collaborino su attività comuni, in quanto ricadenti in differenti Autorità di sistema portuale. Richiamo infine ad un maggiore coraggio, in quanto la portualità è un avo quindi sono un mondo che necessita di una strategia complessiva ed integrata.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei porti italiani (Assoporti), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio e 7-00149 Traversi recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.45.

ALLEGATO 1

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (C. 1436 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in

materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici » (C. 1436 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (C. 1436 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO AVS**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.C. 1436),

premesso che:

il decreto-legge in via di conversione rappresenta un vero e proprio provvedimento *omnibus*, composto da un coacervo di norme con un contenuto disorganico e del tutto eterogeneo;

la gran parte delle disposizioni contenute non hanno carattere di necessità e di urgenza imposto dalla nostra Costituzione per i decreti-legge, e avrebbero dovuto trovare la loro giusta collocazione all'interno di interventi legislativi ordinari. Si passa dai taxi agli extraprofitti, alle produzioni vitivinicole, agli investimenti strategici, da Tim ad Alitalia, per arrivare alle norme sul caro voli, al trasporto pubblico locale, ai pallini da caccia, al taglio degli alberi e al granchio blu;

a ciò si aggiunga che la Commissione referente e le Commissioni in sede consultiva della Camera, per l'ennesima volta, non sono state messe in condizione di poter esaminare il provvedimento, consolidando ancora una volta la prassi che si è andata sempre più consolidando in questo anno di legislatura, una deriva di fatto del nostro ordinamento in senso monocamerale, in aperta violazione della nostra Carta Costituzionale;

con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, l'articolo 1 in-

terviene sui prezzi praticati sui voli nazionali, ed è stato quasi completamente riscritto dal Governo rispetto al testo iniziale;

dopo la marcia indietro sulla tassa agli extraprofitti delle banche, contenuta sempre in questo provvedimento, il governo ha rivisto completamente anche la misura sul tetto massimo ai prezzi dei voli aerei: si sarebbero dovuti individuare i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi in Sardegna e Sicilia, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e definire le risorse annuali disponibili per l'attuazione della disposizione normativa, con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

si è scelto, invece, di eliminare il tetto ai prezzi (200 per cento del costo medio) e limitare l'utilizzo degli algoritmi affidando poteri all'Antitrust, che verificherà l'eventuale iniquità del prezzo della compagnia aerea, in base ai principi di abuso di posizione dominante e di intesa restrittiva della concorrenza. Si è assistito di fatto a un passo indietro rispetto agli iniziali tetti massimi per le tariffe aeree;

l'iniziale fissazione della soglia massima agli aumenti delle tariffe, e le conseguenti proteste delle compagnie aeree, hanno portato a un dietrofront del Governo e a un conseguente annacquamento delle norme, mostrando pressappochismo e anche una certa improvvisazione. Peraltro l'incontro

con le compagnie aeree è stato organizzato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* al termine dell'estate, quando ormai il rincaro dei voli per coloro che volevano partire per le vacanze era già avvenuto;

la rivisitazione profonda dell'articolo 1 apportata durante l'esame del testo al Senato, altro non è che il risultato delle minacce sul taglio delle rotte e sull'aumento dei prezzi da parte di Ryanair e easyJet, che avevano chiesto di fatto proprio l'eliminazione dal decreto del divieto di « fissazione dinamica delle tariffe in relazione al tempo di prenotazione ». Ora le compagnie aeree tornano a essere libere di modificare il costo dei biglietti, pararendolo in base al numero di tagliandi già prenotati. A modifiche avvenute, il decreto si limita rafforzare i poteri dell'Antitrust;

L'articolo 2 prevede che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico, l'amministrazione competente fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre a un sensibile rialzo legato alla stagionalità o a eventi straordinari, nazionali o locali;

L'articolo 3 interviene con misure volte a far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi. Si autorizzano i comuni a rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive a carattere temporaneo o stagionale, di durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per altri dodici;

in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente – che vieta il cumulo di più licenze in capo al medesimo soggetto – le licenze aggiuntive possono essere rilasciate esclusivamente in favore di soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, che possono valorizzarle mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché questi siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, oppure mediante la gestione in proprio; si introduce inoltre un meccanismo straordinario di incremento delle licenze per il servizio di taxi, autorizzando i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo

sede di città metropolitana e i comuni sede di aeroporto internazionale a bandire un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di licenze aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento di quelle esistenti, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La condizione obbligatoria per il rilascio della licenza è l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni;

peraltro, al citato articolo 3 non si fa alcun riferimento al DPCM di regolazione delle piattaforme tecnologiche delle multinazionali di grandi gruppi economici, né al decreto sul foglio di servizio relativo agli NCC, strumenti essenziali per combattere l'abusivismo e l'uso distorto dei titoli autorizzativi del TPL non di linea, mentre con la definizione del R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) si sbloccherebbero i concorsi per le autorizzazioni degli NCC;

in realtà le norme previste non apportano novità sostanziali in grado di dare soluzione alle croniche criticità che interessano i servizi taxi delle nostre città, ma rischiano di creare una flotta di sfruttati, come anche evidente al comma 10 dell'articolo 3, nel quale vengono soppresse, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere *a)* e *c)*, che già permettevano di erogare, da parte dei comuni, autorizzazioni temporanee cd. « acefale », in quanto rimanevano nella disponibilità del Comune che le affidava – previo esame con la categoria in riferimento al numero delle medesime – ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 21 del 1992, con preferenza (non esclusività) alle cooperative e ai consorzi dei tassisti che organizzavano il servizio e fornivano i mezzi e gli operatori professionali;

le disposizioni di cui comma 9 del medesimo articolo 3 sulla seconda guida propongono che sulla stessa vettura di una licenza strutturale possano operare diversi soggetti che non hanno titoli autorizzativi personali; anche rispetto a tale ambito, non compare alcun riferimento al DPCM di regolazione delle piattaforme tecnologiche,

alcuna limitazione temporale o numerica, ovvero alcuna necessaria condizione per attivarla: ogni titolare di licenza può, infatti, attivare la seconda guida con il solo obbligo di comunicarlo al Comune, e con il diritto a un secondo turno di servizio di lavoro;

tale previsione non può non rappresentare una deregolamentazione vera e propria che rischia di far saltare ogni tipo di programmazione dell'ente territoriale; si rende necessaria una regolamentazione adeguata sul punto, con il coinvolgimento delle Amministrazioni e dei rappresentanti dei tassisti nelle varie città metropolitane, alla luce delle particolari situazioni dei territori (flussi di lavoro, durata delle turnazioni, etc.);

l'articolo 12, al comma 1, stanziava 51,2 milioni di euro per consentire la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile; ai sensi del comma 6, ai datori di lavoro che assumano, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale di Alitalia e di Alitalia Cityliner è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e nei limiti massimi di spesa previsti;

una norma che, comunque, non riesce a colmare le problematiche causate dalla norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione Europea, mira ad escludere che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità tra le due aziende, intervento inammissibile costituzionalmente e per le norme dei Trattati UE;

l'articolo 13-bis raccoglie il contenuto dell'intero decreto-legge n. 118 del 2023, attraverso il quale si acconsente di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico; di fatto si acconsente l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più DPCM, e a tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023;

si tratta con tutta evidenza delle risorse necessarie per acquistare azioni della compagnia TIM S.p.a. e per consentire l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nella compagine societaria e partecipare quindi tramite il MEF alla cordata guidata da KKR che entro il 30 settembre dovrebbe presentare a TIM l'offerta per la rete;

al MEF in conseguenza dell'operazione suddetta andrebbe fino al 20 per cento della società della rete fissa NetCo, per un impegno economico massimo di 2,2 miliardi di euro, al fondo Usa KKR andrebbe invece il 65 per cento della società; oltre alla quota del 20 per cento che sarebbe in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, un altro 15 per cento potrebbe essere suddiviso tra F2i, gestore italiano di fondi infrastrutturali, e Cassa depositi e prestiti: al primo andrebbe il 10 per cento mentre Cdp avrebbe un ulteriore 5 per cento; Cdp, partecipata dal Tesoro all'83 per cento, possiede già oltre al 10 per cento di TIM il 60 per cento del gestore infrastrutturale concorrente, Open Fiber;

la complessa operazione finanziaria condurrà a un ridimensionamento di TIM S.p.a., con lo scorporo di rami di azienda che verrebbero acquisiti da altre società, con importanti conseguenze sul piano occupazionale e le questioni attinenti alle garanzie occupazionali per il personale attualmente in forza alla società TIM avranno un peso rilevante nell'ambito delle trattative;

secondo numerose indiscrezioni di stampa, la società Vivendi punterebbe infatti ad acquisire un massimo di 8.000 dipendenti in ServiceCo e a tal proposito gli analisti di Intermonte fanno notare che il paventato tetto degli 8.000 dipendenti in ServiceCo comporterebbe un radicale riassetto occupazionale, posto che il piano di ristrutturazione di TIM prevede che sulla ServiceCo domestica restino circa 19.000 dipendenti destinati a scendere a circa 17.000 nel 2025-26, quindi più del doppio degli 8.000 chiesti da Vivendi, mettendo a rischio oltre 10.000 posti di lavoro;

l'articolo 14 è finalizzato a garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.a., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia e il continente, provvedendo, tra l'altro, a eliminare il tetto agli stipendi per i dirigenti. Siamo a un nuovo tassello messo dal Governo che ha

scommesso, ovviamente con soldi pubblici, su un'opera impossibile da realizzare, che, se non fermata sul nascere, farà buttare tanti miliardi e produrrà danni ambientali irreversibili;

l'articolo 17 reca misure urgenti per il settore del trasporto pubblico locale; in particolare, il comma 1, alla lettera *a*), modifica le modalità di riparto del Fondo nazionale per il TPL, prevedendo che la quota del 50 per cento delle risorse sia distribuita tenendo conto non solo dei costi *standard*, ma anche dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti in ciascuna regione risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL, continuando di fatto a penalizzare quei territori in cui il TPL andrebbe potenziato,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (C. 1436 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD-IDP**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2023;

preso atto che:

la cifra più evidente del decreto-legge *omnibus* in commento, l'ennesimo sul quale nuovamente si pone la fiducia, è il fallimento e l'ambiguità del Governo, poiché le principali proposte legislative cosiddette di urgenza, proposte ad agosto, sono state emendate dallo stesso Governo in quella che è una vera e propria ritirata;

nell'articolo 1, l'Esecutivo e la sua maggioranza fanno una drastica marcia indietro rispetto al testo originario. Se nel decreto-legge venivano direttamente vietate le tecniche di fissazione dinamica dei prezzi dei biglietti aerei, tali per cui il prezzo determinato con algoritmi era vietato, nel nuovo testo queste tecniche sono un mero sintomo di pratiche restrittive della concorrenza su cui l'Autorità Antitrust è facilitata ad indagare. Ne deriva una chiara disillusione per i passeggeri, specialmente per quelli delle isole maggiori, nei riguardi dei quali il Governo nella scorsa estate ha fatto molta inutile propaganda;

nell'articolo 3, l'Esecutivo e la sua maggioranza cedono a ricatti corporativi, prevedendo blande possibilità di aumento delle licenze per i taxi senza prevedere il necessario rafforzamento a ogni livello della qualità del servizio pubblico anche non di linea attraverso nuovi strumenti normativi che possano consentire alle amministrazioni locali di monitorare i dati reali e programmare il servizio non di linea intervenendo tempestivamente sui picchi di do-

manda e sulle azioni necessarie al potenziamento dell'offerta tenendo conto delle specificità e delle esigenze di ciascuna città. Il Governo invece produce uno scaricabarile senza poteri e risorse adeguate dell'emergenza mobilità e scarica così sugli enti locali anche il peso del confronto con i tassisti, senza offrire nuovi strumenti concreti, in danno degli utenti e del turismo. Il testo del decreto-legge non sembra quindi affrontare correttamente la questione del trasporto pubblico non di linea, con il rischio, emerso nel corso delle audizioni in Senato, di allargare il mercato anche ad operatori non rientranti nella figura tipo del tassista e scaricando così sulla possibile precarizzazione del lavoro di un singolo settore l'incapacità di azione e di programmazione necessaria a offrire una risposta puntuale alle crescenti differenti necessità delle singole realtà territoriali;

nell'articolo 12, viene prorogata la cassa integrazione per i lavoratori ex-Alitalia solo fino a fine 2024. Si tratta di un'elemosina inaccettabile, proprio mentre si consente, all'articolo 14, una deroga al tetto dei 240.000 euro annui ai dirigenti della Società Stretto di Messina, a ulteriore riprova che l'operazione « Ponte sullo Stretto » non ha a che fare con lo sviluppo infrastrutturale del Paese ma molto a che fare con le clientele;

nell'articolo 13-*bis* è trasfuso il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 sulla rete TIM. A parte l'intrinseca scorrettezza istituzionale del « trasferimento » del contenuto di un decreto-legge nella legge di conversione di un altro decreto-legge (ciò che aggrava l'abuso già eclatante della decretazione d'urgenza da parte di questo Governo), la norma consente al MEF di

comprare una quota di minoranza della rete di accesso delle TLC italiane, mentre quella di maggioranza sarà acquistata da un fondo statunitense. Il tutto avviene in un'ottica soltanto finanziaria, senza alcuna reale progettazione di rilancio industriale e alcuna preoccupazione per i livelli occupazionali. Questa disposizione suscita molte perplessità dato che è stata chiesta la fiducia per 2 miliardi e mezzo per operazioni che non si sa quali saranno. In pratica si impegnano enormi risorse pubbliche per comprare una rete che non sarà una rete complessiva del Paese, non sarà una rete a controllo pubblico, sarà una rete deflazionata, vedrà ancora problemi di sicurezza e ridurrà la concorrenza nel Paese e il valore per l'impresa TIM e anche per i

suoi azionisti. Una strategia del tutto contraria a quella annunciata nella campagna elettorale dall'Esecutivo e dalla sua maggioranza, in cui essi insistevano sulla sovranità e sulla sicurezza dei dati. In pratica si spendono soldi pubblici senza neanche garantire il controllo della rete di accesso delle TLC italiane;

all'articolo 17 si dettano norme sul riparto del Fondo nazionale sul TPL, proprio mentre in Commissione Trasporti si vanno discutendo risoluzioni sull'argomento e comunque senza destinare nuove risorse al settore,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

**X COMMISSIONE PERMANENTE****(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 104/23: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	172

**SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	167
---	-----

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	167
Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Polo di innovazione MESAP ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	167
Audizione, in videoconferenza, di Giampiero Giacomello, Responsabile Center for computational social science dell'Università degli studi di Bologna ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	168
Audizione, in videoconferenza, di Andrea Pantaleo, Avvocato ed esperto di nuove tecnologie quali intelligenza artificiale e blockchain ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	168
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Vedrai s.p.a. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	168
Audizione di rappresentanti dell'European guild for artificial intelligence regulation (EGAIR) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	168
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Politecnico di Bari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione di rappresentanti di Assosistema Confindustria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione, in videoconferenza, di Gianluigi Bonanomi, Formatore e consulente sulla comunicazione digitale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione di rappresentanti di ADL Consulting ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Engineering ingegneria informatica s.p.a. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione, in videoconferenza, di Alessandro Sperduti, Direttore human inspired technology research Center ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
Audizione, in videoconferenza, di Francesca Rossi, IBM AI ethics global Leader ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
Audizione di Daniele Nardi, Ordinario di intelligenza artificiale presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170

Audizione di Marcello Pelillo, Ordinario di informatica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
Audizione, in videoconferenza, di Andrea Messuti, Avvocato ed esperto di regolamentazione finanziaria e nuove tecnologie ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali d'affezione (C. 597 Gadda) di rappresentanti di Confartigianato .....	171
AVVERTENZA .....	171

## SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**DL 104/23: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.**

**C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, a nome di tutti i colleghi della X Commissione, esprime le condoglianze all'onorevole Novo Umberto Maerna, e alla sua famiglia, colpito da un grave lutto: la scomparsa della mamma.

Rivolge altresì un saluto di benvenuta all'onorevole Eleonora Evi tornata a svolgere il suo impegno politico presso la Commissione in presenza e non più da remoto dopo il periodo di maternità.

Ricorda poi che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per oggi 3 ottobre 2023, alle ore 12.

Invita, quindi, la relatrice, on. Cavo, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, espone in sintesi i contenuti di talune disposizioni recate negli articoli da 1 a 9 e

negli articoli 12-ter, 13, 13-bis, 18-bis, 23 e 27, che contengono le parti del testo del decreto-legge (composto, dopo l'esame al Senato, di 41 articoli, rispetto ai 29 del testo deliberato dal Consiglio dei ministri) che investono profili di interesse della X Commissione mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento. Osserva anche, in via preliminare, che i tempi per l'esame risultano molto ristretti giacché il decreto-legge è in scadenza il 9 ottobre p.v. e l'avvio della discussione in Assemblea è stato calendarizzato per la giornata di oggi alle ore 12.

Fa innanzitutto presente che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante « Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico » (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2023, n. 203 ed entrato in vigore il 1° settembre 2023), con salvezza degli effetti. Al contempo con le modifiche introdotte, l'articolo 13-bis del testo all'esame (articolo aggiunto in Senato) versa nel decreto-legge il contenuto, appunto, del decreto-legge n. 118 del 2023. Esso autorizza una spesa massima di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, prevedendo altresì una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti. La concreta individuazione delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La disposizione in commento, nel contesto attuale, si riferisce alla

vicenda della c.d. Rete TIM, come ha chiarito il Ministro dell'economia e delle finanze, on. Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi il 28 agosto 2023.

Quanto agli articoli del decreto-legge di particolare interesse della Commissione segnala, in primo luogo, che l'articolo 1, come interamente sostituito mediante un emendamento governativo in sede di conversione al Senato, assegna all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo. Specialmente in presenza di condotte restrittive della concorrenza o dell'abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale, l'AGCM può avviare il procedimento di accertamento delle fattispecie vietate dalla legge n. 287 del 1990. È poi espressamente vietato porre in essere le menzionate condotte mediante la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione. Dato l'ampliamento dei compiti dell'AGCM, l'articolo 1 dispone il potenziamento del relativo organico, con relativa copertura finanziaria. Esso si inserisce nel solco più ampio del diritto della concorrenza di derivazione unionale (articoli 101 e 102 TFUE, regolamento 2003/1/CE e relativa giurisprudenza della Corte di giustizia). Si compone di 10 commi, risultando sostanzialmente in una « riforma », con riferimento ai controlli sui prezzi dei biglietti aerei nazionali. Ruolo centrale nel nuovo assetto normativo assume l'AGCM. In particolare, segnala che il comma 3 precisa, inoltre, che per le rotte insulari e per i casi di picco di domanda o di emergenza nazionale (comma 2, lettere *a*) e *b*) è vietata la determinazione automatizzata delle tariffe, attuata attraverso attività di profilazione *web* degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici con i quali vengano effettuate le prenotazioni, che pregiudichino il comportamento dell'utente. In tal caso si applicano comunque gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo n. 206 del

2005 (Codice del consumo). Il comma 4 estende il complesso normativo del comma 3 alle rotte nazionali – che pur non interessino località insulari – allorquando sia vigente uno stato di emergenza nazionale o quando sia presente un forte impedimento per gli spostamenti stradali o ferroviari a causa di eventi eccezionali, dichiarati tali dalle autorità pubbliche. Evidenzia altresì il comma 7 che introduce una novella al decreto-legge n. 145 del 2013 (convertito nella legge n. 9 del 2014) volta a indurre un maggiore livello di concorrenza nella concessione degli incentivi da parte dei gestori aeroportuali in favore delle compagnie aeree. Sulla trasparenza e l'accessibilità delle procedure di concessione degli incentivi devono vigilare l'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) e l'ENAC. Anche il comma 8 reca una novella: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007 (convertito nella legge n. 40 del 2007): l'intervento legislativo è volto a vietare una forma di pubblicità ingannevole, vale a dire quella di reclamizzare il prezzo del biglietto al netto degli oneri certi (spese, tasse aeroportuali *et similia*).

L'articolo 2 impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi *ex* articolo 16, par. 9, del regolamento (CE) n.1008/2008, il livello massimo tariffario sia indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

L'articolo 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi che, ricorda, in questa sede interessa per i profili concernenti la concorrenza e la tutela dei consumatori utenti. Anzitutto, quanto al numero delle licenze, distingue tra comuni in generale e comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto. In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito

incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari. Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere: corsie preferenziali nelle aree urbane; aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici. Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Evidenzia poi che l'articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna. In particolare, la norma precisa che tali risorse saranno impiegate per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti. La norma indica quali beneficiari sia i viaggiatori che gli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i *tour operator*, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori eser-

centi il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, quindi entro il 25 settembre 2023, la definizione dei costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del fondo. Il comma 3 precisa che la misura, inquadrabile quale aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione dei regolamenti dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notifica e approvazione preventiva da parte della Commissione europea per determinate categorie di aiuti e a specifiche condizioni. Il comma 4, infine, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, quantificati in 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Segnala altresì l'articolo 5, commi 1-6, come modificato in Senato, che riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11. Il comma 1 precisa inoltre che la disposizione è adottata nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli

obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente « Una normativa sui chip per l'Europa ».

Evidenzia anche che l'articolo 5, commi da 7 a 10, istituisce il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori. Viene istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), ed è composto da un rappresentante del MIMIT, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e da uno del Ministero dell'università e della ricerca (MIUR). Il comma 8 specifica che il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del *made in Italy* eventuali crisi di approvvigionamento. Secondo il disposto del comma 9, per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori di cui all'articolo 1, comma 404, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dispone la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al predetto Codice, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), ma anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell'articolo 136 del Codice. Segnala. In particolare, che l'articolo riproduce pressoché integralmente il testo dell'articolo 7, comma 3, del disegno di legge A.C. 1341 recante disposizioni or-

ganiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, attualmente all'esame in referente presso la X Commissione.

L'articolo 6, commi 1 e 2, incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo *Chips Joint Undertaking* nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del Governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersecurity, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Al riguardo, il comma 1-ter del medesimo articolo 2 prevede poi che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati *ex lege*, nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pub-

blico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Per effetto delle modifiche approvate in Senato è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevedere l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del *Golden power* (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.

Fa quindi presente che l'articolo 8 aumenta, in relazione alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione dell'attività interessata all'esterno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo comporta la decadenza del beneficio e l'irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Allo scopo reca una modifica all'articolo 5 del decreto-legge n. 87 del 2018 che stabilisce alcuni limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato. Rammenta, in particolare, che l'articolo 5 del decreto-legge n. 87/2018 prevede che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato in relazione all'effettuazione di investimenti produttivi, decadano dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga successivamente delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Per la definizione di grandi imprese la norma rinvia a quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

L'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio

nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere *d*), *f*), *g*), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche. Finalità della disposizione in commento, come evidenzia la relazione illustrativa, è quella di promuovere uno degli ambiti in cui la ricerca scientifica italiana risulta particolarmente avanzata, lo spazio e l'aerospazio: ricorda che l'Italia – attraverso i programmi nazionali, le cooperazioni bilaterali e la partecipazione ai progetti internazionali – ha maturato competenza e competitività sul mercato internazionale per lo sviluppo e la realizzazione di prodotti e servizi per il segmento in orbita, c.d. *upstream* (servizi di lancio, sviluppo e produzione di satelliti, infrastrutture, *payload*, sensori, moduli abitati, robotica), nonché per il segmento di terra, c.d. *midstream* (operazioni, sicurezza, terminali), e per la filiera dei servizi ed applicazioni, c.d. *downstream*.

Evidenzia poi che l'articolo 12-ter, introdotto al Senato, modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 recante una serie di disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Con esso si stabilisce che qualora si sia in presenza di un nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (c.d. codice dei beni culturali), relativamente all'area oggetto di intervento per la realizzazione delle opere sopra menzionate dal predetto articolo 12, gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale.

Rileva altresì che l'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, il Consiglio dei ministri nomina commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell'Unità di missione « attrazione e sblocco investimenti ». Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali (c.d. « *golden power* ») e nel rispetto dei vincoli unionali. Si prevede, inoltre, il rilascio – previa conferenza di servizi – di un'autorizzazione unica da parte di detti commissari in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. Detta autorizzazione può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.

Ricordato che dell'articolo 13-*bis*, ha già riferito in apertura di relazione, segnala quindi che l'articolo 18-*bis*, introdotto al Senato, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano. In particolare, al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, stabilisce che i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

Ricorda poi che l'articolo 23, comma 1, modificato durante l'esame in sede referente, apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023 (c.d. decreto alluvioni). Per quanto di interesse della

Commissione, segnala che la lettera *0a*) del comma 1, introdotta al Senato, reca una disposizione che prevede e disciplina l'introduzione di agevolazioni tariffarie, da parte dell'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), in favore delle utenze individuate dal comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2023. Ricorda che il citato comma 12, con riferimento ai territori colpiti dalle alluvioni del maggio 202, ha previsto che l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Lo stesso comma prevede che con tali provvedimenti l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023. La norma introdotta precisa che le agevolazioni non sono rivolte a tutte le utenze collocate nei territori in questione (cioè quelli indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023), come individuate dal citato comma 12, ma solo alle utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione o sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario per la ricostruzione, nella sua integrità

funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023. La lettera in esame dispone altresì che, con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Segnala altresì che l'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese). Fa presente che nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che l'intervento è volto a reintrodurre l'originaria formulazione del comma 2 dell'articolo 11-*octies* del decreto-legge n. 73 del 2021, modificato in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. « salva infrazioni »). Più precisamente, si vuole ripristinare la regola in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia).

Infine fa presente che l'articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore dall'11 agosto 2023. Tuttavia ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, la medesima legge di conversione (insieme con le modifiche apportate da essa al decreto) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), esprime perplessità circa la mancata assegnazione alla X Commissione del provvedimento all'esame ritenendo quest'ultima la giusta sede competente.

Passando al merito del testo all'esame, pur osservando che esso si inserisce in un contesto economico tutt'altro che semplice,

evidenzia alcune criticità che non vi trovano soluzione.

Innanzitutto osserva che nonostante questo Governo ha ereditato da quello che lo ha preceduto una situazione economica nella quale il Paese era in crescita, nel biennio precedente, del 12 per cento in termini di PIL e con una riduzione del 10 per cento del debito pubblico (riduzione resa possibile anche grazie al superbonus), l'economia ora vacilla sotto il peso di un PIL probabilmente in trend negativo, con una produzione industriale in picchiata, tassi di interesse arrivati alle stelle e che causano il blocco degli investimenti, e con le famiglie che devono fare i conti con un aumento vertiginoso dei prezzi su tutti i fronti, dalla spesa alimentare alla benzina al caro mutui che rischia di far finire all'asta le case di molti italiani. Si sarebbe aspettato quindi misure per contrastare l'inflazione ed il rialzo dei tassi d'interesse, ricordando peraltro che Confindustria, stimando un PIL debole anche nel III e IV trimestre, registra un calo generale non solo dell'economia delle famiglie ma, in particolare, anche dei settori dell'industria, delle costruzioni e dei servizi.

Ribadito che la domanda è in calo e che servirebbero quindi misure anticicliche per far ripartire l'economia osserva che di queste ultime non c'è traccia. Evidenzia, invece, che il provvedimento, pur non prevedendo le predette utili misure, contiene un regalo per gli amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo della società Ponte sullo Stretto di Messina, ai quali è stato soppresso il tetto retributivo di 240.000 euro di stipendio all'anno: si chiede se questa era una vera priorità.

Osserva che effettivamente il Governo si era posto una giusta priorità, quella di tassare gli extraprofitto delle banche, salvo poi ingranare la retromarcia e tornare indietro. Ricorda a tal proposito alcune dichiarazioni del 9 agosto del Presidente Meloni, secondo la quale in una situazione difficile come questa è « fondamentale che il sistema bancario si comporti in modo il più possibile corretto » e visto che quel sistema stava « registrando utili record » il Governo aveva « deciso di intervenire in-

roducendo una tassazione del 40 per cento sulla differenza ingiusta del margine di interesse. Una tassazione che è non una tassa su un margine legittimo, ma una tassa su un margine, appunto, ingiusto». Rileva che tali dichiarazioni non trovano minimamente riscontro in quanto contenuto nel testo in esame in quanto non vi è traccia di tutto ciò. Sottolinea, anzi, che la norma in questione è stata modificata almeno tre volte con il risultato che, probabilmente, gli introiti per la fiscalità saranno praticamente azzerati in quanto è stata garantita alle banche la possibilità di evitare del tutto il pagamento dell'imposta, versando alternativamente una somma per rafforzare il proprio patrimonio. Osserva quindi che la montagna non ha nemmeno partorito il topolino!

Fa inoltre presente che bisogna registrare un altro passo indietro fatto dal Governo, in particolare dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Si riferisce in particolare alla norma clamorosamente annunciata e poi stralciata sul caro voli. Osserva che è notorio che il costo troppo elevato dei voli in estate, in particolare da e per la Sardegna e la Sicilia, è purtroppo un problema reale. Crede che una possibile soluzione sia vigilare perché ci sia effettivamente una vera concorrenza tra i vettori aerei. Ma sottolinea che di questo avviso non sembra essere il Governo che prima annuncia la tariffa massima del 200 per cento sulla tariffa media, senza peraltro specificarne l'orizzonte temporale e poi, quando si rende conto che questa misura avrebbe fatto scappare alcune compagnie aeree, la ritira. Segnala quindi che bisogna prendere atto che questo Governo di destra, benché avesse tentato di fare la voce grossa con le compagnie aeree, alla fine ha dovuto ceduto su tutta la linea, dimostrando anche, a suo avviso, una certa dote di improvvisazione e inadeguatezza, e soprattutto di essere forte con i deboli e debole con i forti. In definitiva considera questa un'occasione sprecata dall'Esecutivo.

Stigmatizza, inoltre, la parte del decreto recante misure urgenti per le produzioni vitivinicole, ove sono state inserite previ-

sioni di favore per l'esercizio della caccia. Critica anche che per le emergenze peronospora e granchio blu, il Governo abbia stanziato risorse decisamente insufficienti rispetto alle necessità. Ricorda infatti che per ristorare le perdite di migliaia di imprese viti-vinicole, il Governo ha pensato, all'inizio, che fosse addirittura sufficiente solo un milione di euro, poi aumentati a sette in fase emendativa, comunque pochi. Sottolinea infatti che l'Italia è storicamente il più grande produttore di vino in Europa e quest'anno potrebbe essere sorpassata dalla Francia. Crede che i dati appena esposti dovrebbero imporre lo stanziamento di adeguate risorse visto che si tratta di un segmento che è trainante per il mondo agricolo italiano e simbolo del *made in Italy* nel mondo.

Anche rispetto al problema dei taxi ricorda che il Governo aveva annunciato reboanti misure straordinarie per rispondere all'opinione pubblica che lamentava una vera e propria emergenza stagionale: deve registrare che a distanza di due mesi appare chiaro che non è stato risolto nulla. Ritiene che anche in questo caso il Governo abbia dimostrato poco coraggio.

Quanto al tema della ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna è dell'avviso che dopo aver creato molte aspettative il Governo abbia tradito completamente le attese: ricorda infatti che la promessa era di indennizzare agli alluvionati i loro danni al 100 per cento, mentre si è ben lontani dal farlo e mancano ancora risorse per ricostruire le strade e per rimettere in sicurezza il territorio. Su quest'ultimo punto, la mancanza di risorse, ricorda che la maggioranza e il Governo non cessano di dichiarare che non ci sono risorse per colpa del MSS che ha mandato in rovina il Paese con il *superbonus* 110 per cento, scegliendo quest'ultimo come capro espiatorio di ogni inadeguatezza, anche di quelle del decreto all'esame che, ripete, impiega risorse drammaticamente insufficienti anche nei confronti degli alluvionati. Però si chiede: come mai, qualora fosse vero che il *superbonus* è la causa di tutti i mali del nostro Paese, moltissimi rappresentanti della maggioranza e del Governo, fino a pochi mesi fa,

hanno proposto di estenderlo in ogni ambito e di prorogarne tutte le scadenze? Al contrario, egli ritiene che il *superbonus* ha fortemente contribuito alla crescita del PIL nell'ultimo biennio della precedente legislatura e che quindi è stato un toccasana per l'economia italiana debilitata dal Covid. Ritiene che la verità è un'altra: il Paese per ridurre il suo debito deve crescere e la crescita dipende dagli investimenti che dovrebbero venire stimolati dalla mano pubblica. Evidenzia che, al contrario, le tasse dei cittadini vengono utilizzate per finanziare sanatorie e condoni (oltre la decina) e comunque per accontentare qualche *lobby*. Sottolinea che invece serve una politica espansiva che faccia ripartire il Paese, riduca il rapporto debito/PIL e ridia fiducia a famiglie ed imprese.

Conclude annunciando che gli emendamenti del suo gruppo al testo in discussione andranno in quella direzione. Evidenzia che saranno volti al miglioramento del decreto, non ostruzionistici ma puntuali e nel merito, sempre che si possano discutere e non vengano soffocati dalla richiesta di un voto di fiducia che priverebbe questa Camera del diritto di esercitare a pieno la sua funzione legislativa.

Emma PAVANELLI (M5S), si associa alle considerazioni del collega Cappelletti appena intervenuto, stigmatizzando la scelta della maggioranza di votare un parere favorevole senza indicazioni di criticità sul testo in esame. Relativamente al provvedimento ne sottolinea l'eterogeneità del contenuto, evidenziando che lo stesso è stato completamente stravolto rispetto alla sua versione originaria. Passando al contenuto, fa presente che la scelta di prevedere una seconda licenza della durata di un anno da un lato non permetterà all'interessato di ammortizzare il costo della vettura, dall'altro creerà una dinamica scorretta tra chi sarà costretto a guidare il mezzo forse in condizioni sottopagate e chi assumerà una sorta di ruolo di padrone. Giudica favorevolmente la previsione delle colonnine di ricarica elettrica nelle aree sosta dei taxi ma ritiene che la stessa sia incompatibile con la posizione dell'esecutivo di fatto contraria al passaggio alla mobilità elettrica.

Ritiene assolutamente insufficienti i fondi emergenziali stanziati per il turismo e rileva, quanto al problema del granchio blu, che sarebbe necessario incentivare la nascita di una filiera post-pesca come peraltro prevedevano proposte emendative del suo gruppo presentate durante l'esame al Senato. Osserva, infine, che l'introduzione da parte del Senato di un articolo sulle energie rinnovabili in un testo così eterogeneo sottrae la possibilità alla nostra Commissione di intervenire in sede referente su materie di propria stretta competenza.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Andrea ORLANDO (PD-IDP), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Osserva che le funzioni parlamentari difficilmente si possono applicare al meglio attraverso l'espressione di pareri che non esita a definire apodittici e che comunque non consentono di sviluppare presso la Commissione un pensiero critico sul provvedimento. Osserva altresì che ciò impedisce di fornire utili indicazioni ai decisori come è successo recentemente, ad esempio, con l'espressione di un parere favorevole, ai limiti dell'entusiastico, concernente la questione dell'Ilva, senza tuttavia che le problematiche siano state risolte, anche parzialmente, dal provvedimento al quale il parere si riferiva.

Ritiene che sarebbe invece opportuno che la discussione sia effettiva e approfondita proprio nella Commissione parlamentare competente per materia, la sola che è in grado di fornire le giuste indicazioni grazie alla conoscenza che ha della materia. Evidenzia, peraltro, che bypassare le Commissioni competenti per materia significa soprattutto svilire il ruolo del Parlamento.

Relativamente al merito del provvedimento osserva che il Senato ha apportato molte modifiche, anche su taluni strumenti che nel testo originale cercavano di affrontare tematiche molto sensibili e rilevanti. Ricorda, in tal senso, che ad esempio il problema dei costi dei carburanti era stato affrontato recentemente con strumenti che

sembrano essere più che altro sperimentali (ad esempio attraverso l'esposizione dei prezzi medi su apposita cartellonistica), non essendo possibile ricorrere a strumenti utilizzati in un passato non recente come quello degli anni '80. Sottolinea però che misure così semplificate sono inutili e il più delle volte suscettibili di essere profondamente riviste in un secondo momento. Ritiene che ciò sia confermato anche da due altre problematiche affrontate nel decreto-legge: la tassazione dei c.d. extra-profitti bancari e il prezzo dei voli aerei. Crede che ciò che è accaduto alle relative previsioni originali sia la dimostrazione che affrontare simili tematiche, che coinvolgono giganti economici come le banche e le compagnie aeree, senza adottare misure che non siano strutturali, magari ricorrendo al contributo dei competenti organi parlamentari, sia del tutto fallimentare.

Osserva, inoltre, che l'operazione che concerne Tim e le reti significa sostenere con soldi pubblici il perseguimento di strategie industriali di carattere privato e ciò proprio nel momento in cui si evoca da parte della maggioranza la dismissione di partecipazioni pubbliche in società che, per restare al recente passato, hanno dimostrato di saper ben funzionare.

Ritiene che mettere la sordina al Parlamento su questioni di così rilevante importanza non fa bene a nessuno: crede che se non fa bene certamente al Paese non fa bene nemmeno alla maggioranza.

Ribadisce quindi la posizione fortemente contraria del suo gruppo sul provvedimento all'esame confermando l'intenzione di esprimere un voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 11.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.**

**C. 1406 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di giovedì 5 ottobre prossimo e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO, indi del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Polo di innovazione MESAP.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Guido CERESOLE, *Coordinatore*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di Giampiero Giacomello, Responsabile Center for computational social science dell'Università degli studi di Bologna.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giampiero GIACOMELLO, *Responsabile Center for computational social science dell'Università degli studi di Bologna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Emma PAVANELLI (M5S) e il presidente Ilaria CAVO, per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Giampiero GIACOMELLO, *Responsabile Center for computational social science dell'Università degli studi di Bologna*, replica ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di Andrea Pantaleo, Avvocato ed esperto di nuove tecnologie quali intelligenza artificiale e blockchain.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea PANTALEO, *Avvocato ed esperto di nuove tecnologie quali intelligenza arti-*

*ficiale e blockchain*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Vedrai s.p.a.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Michele GRAZIOLI, *presidente di Vedrai s.p.a.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Ilaria CAVO, per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Michele GRAZIOLI, *presidente di Vedrai s.p.a.*, replica ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'European guild for artificial intelligence regulation (EGAIR).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco ARCHIDIACONO, *Fondatore dell'associazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Emma PAVANELLI (M5S) e il presidente Ilaria CAVO, per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Francesco ARCHIDIACONO, *Fondatore dell'associazione*, replica ai questi posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Politecnico di Bari.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Tommaso DI NOIA, *Ordinario di informatica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Assosistema Confindustria.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Matteo NEVI, *Direttore generale di Assosistema Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Ilaria CAVO, per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Matteo NEVI, *Direttore generale di Assosistema Confindustria*, replica ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di Gianluigi Bonanomi, Formatore e consulente sulla comunicazione digitale.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Gianluigi BONANOMI, *Formatore e consulente sulla comunicazione digitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di ADL Consulting.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Claudio DI MARIO, *Founding partner*, e Marialessandra CARRO, *Partner*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Engineering ingegneria informatica s.p.a.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabio MOMOLA, *Executive Vice President Digitech del Gruppo Engineering*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI, per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Fabio MOMOLA, *Executive Vice President Digitech del Gruppo Engineering*, replica ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di Alessandro Sperduti, Direttore human inspired technology research Center.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro SPERDUTI, *Direttore human inspired technology research Center*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di Francesca Rossi, IBM AI ethics global Leader.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesca ROSSI, *IBM AI ethics global Leader*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di Daniele Nardi, Ordinario di intelligenza artificiale presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Daniele NARDI, *Ordinario di intelligenza artificiale presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di Marcello Pelillo, Ordinario di informatica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Marcello PELILLO, *Ordinario di informatica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI, per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Marcello PELILLO, *Ordinario di informatica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia*, replica ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di Andrea Messuti, Avvocato ed esperto di regolamentazione finanziaria e nuove tecnologie.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea MESSUTI, *Avvocato ed esperto di regolamentazione finanziaria e nuove tecnologie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Ilaria CAVO per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Andrea MESSUTI, *Avvocato ed esperto di regolamentazione finanziaria e nuove tecnologie*, replica ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 3 ottobre 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Disciplina**

**dell'attività di toelettatura degli animali d'affezione (C. 597 Gadda) di rappresentanti di Confartigianato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.10.

#### **AVVERTENZA**

Il/I seguente/i punto/i all'ordine del giorno non è stato/sono stati trattati:

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: OPPORTUNITÀ E RISCHI PER IL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO:**

*Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Netcomm.*

ALLEGATO

**DL 104/23: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 104/23, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (C. 1436 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021) 44 final).

Audizione di Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sanità, e di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ..... 173

#### INTERROGAZIONI:

5-01076 Boldrini: Misure per dare attuazione al piano formativo in materia di medicina di genere ..... 173

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 177

5-00809 Quartini: Iniziative per affrontare la carenza del farmaco amoxicillina ..... 174

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 179

5-01398 Vietri: Sulla situazione emergenziale dell'Ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni ..... 174

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 181

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Nomina n. 18 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ..... 175

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021) 44 final).**

Audizione di Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sanità, e di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**5-01076 Boldrini: Misure per dare attuazione al piano formativo in materia di medicina di genere.**

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, osserva che, come deputata dell'opposizione, si trova nella condizione insolita di dover difendere le prerogative di due ministri dell'attuale Governo. Al riguardo, sottolinea che mancano alcuni passaggi nella ricostruzione della vicenda fornita dal sottosegretario Gemmato circa i fatti oggetto della propria interrogazione.

Nel segnalare che il Piano formativo nazionale per la medicina di genere è un atto del Governo previsto dalla legge, ricorda che esso è stato elaborato da un gruppo di lavoro, adottato con decreto dei ministri competenti nell'aprile del 2023 e successivamente pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute.

Nel dichiarare di avere ricevuto, nei giorni successivi alla predetta pubblicazione, segnalazioni provenienti dai rappresentanti delle associazioni interessate circa la sopravvenuta irreperibilità del decreto sui siti istituzionali e rilevato che la risposta del rappresentante del Governo esclude la possibilità di un problema tecnico, si chiede come sia possibile che le problematiche evidenziate nella risposta non siano emerse prima della firma del decreto da parte dei Ministri della salute e dell'Università. Nel ritenere poco probabile che una tematica come quella della formazione dei formatori possa essere stata presa in considerazione solo in una fase successiva, ipotizza che vi possa essere una spiegazione politica rispetto a quanto accaduto, anche alla luce dell'estrema problematicità dei temi legati al genere per numerosi esponenti dell'attuale maggioranza.

Evidenzia, quindi, che l'Organizzazione mondiale della sanità sancisce l'impatto determinante della medicina di genere per la promozione della salute, ricordando che essa è volta a tutelare la specificità delle donne. Esorta pertanto il Governo ad adottare un provvedimento che riguarda più della metà della popolazione del Paese.

In conclusione, rileva che senza la propria interrogazione non sarebbero state rese pubbliche neanche le motivazioni, peraltro poco convincenti, che ad avviso del Governo sarebbero alla base della vicenda segnalata attraverso il medesimo atto di

sindacato ispettivo, invitando quindi a garantire una maggiore trasparenza al riguardo.

**5-00809 Quartini: Iniziative per affrontare la carenza del farmaco amoxicillina.**

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, ricorda che il tema della carenza di medicinali è all'attenzione del dibattito pubblico da numerosi mesi, sottolineando che non ci si può accontentare di avere risolto solo una parte dei problemi causati dal difficile reperimento di prodotti a base di Amoxicillina. Segnala, in proposito, le gravi conseguenze potenziali di un trattamento inappropriato per i pazienti pediatrici, a partire dall'insufficienza renale. Rileva, inoltre, che l'utilizzo di altre tipologie di antibiotici non appare opportuno per i bambini, soprattutto a causa dei maggiori effetti collaterali.

Nell'esprimere apprezzamento per l'informazione resa attraverso la risposta del Governo circa la presenza di una giacenza di medicinali a base di Amoxicillina, rileva che tuttavia non deve essere trascurato il fatto che con l'avvio della stagione invernale si verificherà certamente una maggiore richiesta di tale prodotto.

Dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta in quanto essa delinea alcune soluzioni di breve periodo anziché una programmazione di ampio respiro.

Si interroga altresì rispetto a quella che appare una sorta di diffidenza sulla possibilità di avvalersi del supporto dell'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze, osservando che si potrebbe promuovere lo sviluppo di nuove linee produttive presso tale Istituto, che a suo avviso dovrebbe essere vigilato dal Ministero della salute anziché da quella della difesa.

**5-01398 Vietri: Sulla situazione emergenziale dell'Ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni.**

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Imma VIETRI (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario Gemmato per l'attenzione mostrata rispetto a un tema delicato come quello della sanità territoriale. Consta che purtroppo gli ultimi dati disponibili confermano il fallimento della sanità in Campania, che si colloca negli ultimi posti tra le regioni italiane per le prestazioni sanitarie, tenendo conto di diversi fattori quali l'appropriatezza delle cure, l'equità, l'innovazione e gli esiti.

Sottolinea che la situazione di emergenza nella propria regione appare evidente in termini di liste d'attesa, di insufficienza del personale e dei posti letto e di strutture sottoutilizzate. Evidenzia, inoltre, la condizione estremamente critica delle strutture di pronto soccorso e l'incremento del numero dei cittadini che si trovano costretti a richiedere prestazioni sanitarie in altre regioni.

Esprime il proprio rammarico per quanto accade in quanto, a suo avviso, vi sarebbero le condizioni e le risorse, se utilizzate in modo appropriato, per trasformare la sanità campana in un modello di eccellenza. Rinnova, quindi, il proprio invito al Governo affinché continui a monitorare la situazione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS).**

**Nomina n. 18.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al relatore, onorevole Ciocchetti, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sulla proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a presidente dell'Istituto superiore di sanità. Ricorda, altresì, che l'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute – tra cui, appunto, l'Istituto superiore di sanità (ISS) – prevede che il presidente dell'Istituto sia scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, che sia dotato di alta e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di *curricula* in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo. Il presidente dell'ISS viene nominato per la durata di quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla predetta proposta di nomina deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda che in vista della scadenza del mandato quadriennale del professor Silvio Brusaferrò, il 14 giugno 2023 è stato pubblicato sul portale del Ministero della salute e su quello dell'ISS l'avviso a presentare manifestazioni di interesse per la proposta di nomina a presidente dell'Istituto. Con successivo decreto ministeriale del 26 luglio 2023 è stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati, che ha individuato una rosa di tre personalità, nell'ambito della quale il Ministro della salute ha scelto il professor Bellantone, proponendone la nomina al Presidente del

Consiglio dei ministri. La proposta di nomina è stata quindi trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato, unitamente al *curriculum vitae* del candidato, al fine dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Segnala peraltro che, a partire dall'11 settembre scorso, il professor Bellantone ricopre la carica di Commissario straordinario dell'ISS, alla quale è stato chiamato, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi e, comunque, fino alla nomina del nuovo presidente.

Per quanto concerne il *curriculum vitae*, esso descrive il profilo accademico e professionale del professor Bellantone, che dal 2003 è ordinario di Chirurgia generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, presso la quale ha ricoperto la carica di preside della Facoltà di medicina e chirurgia, per ben dodici anni, dal 2010 al 2022. Durante l'emergenza pandemica ha diretto l'Ospedale Covid della Fondazione Gemelli, collocato presso la struttura « Co-

lumbus ». Dal 2014 al 2020 è stato, inoltre, presidente della I sezione del Consiglio superiore di sanità. Il *curriculum* riporta le numerose ulteriori qualifiche del professore, gli incarichi da lui ricoperti, anche in passato, oltre a una selezione della copiosa mole di pubblicazioni a sua firma (circa 600 lavori scientifici, su argomenti di interesse sperimentale e clinico).

Alla luce delle considerazioni svolte, ritenendo che l'elevato profilo professionale del professor Bellantone sia pienamente conforme ai suddetti requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 106 del 2012, propone fin da ora che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**5-01076 Boldrini: Misure per dare attuazione al piano formativo in materia di medicina di genere.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Faccio riferimento al ritiro dal Portale del Ministero della salute della pubblicazione del testo del Piano Formativo Nazionale per la Medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come adottato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca dell'11 aprile 2023, segnalato dall'interrogante.

Al riguardo desidero ricordare che, al fine di poter predisporre il predetto Piano, nel 2020 è stato istituito presso il Ministero della salute uno specifico Gruppo di lavoro, con la partecipazione dei diversi attori istituzionali, che nel mese di marzo 2022 ha elaborato una bozza successivamente inviata al Consiglio superiore di sanità per l'acquisizione del parere di competenza.

Il documento in questione, in particolare, è stato assegnato alla Sezione Seconda del CSS, cioè la Sezione che svolge, tra le altre, funzioni consultive in materia di « Strutture, servizi e professioni sanitarie » e non anche alla Sezione Terza che espleta, in via diretta, funzioni consultive in materia di Medicina di genere.

Nello specifico la Sezione Seconda del CSS, in data 7 dicembre 2022 ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del documento, fatto salvo l'accoglimento di alcune modifiche, tra le quali l'espunzione dal testo del paragrafo dedicato alla formazione dei formatori, rubricato: « Applicazione del modello Formazione dei Formatori ».

Ad avviso della Sezione Seconda, difatti, « ... non possono esistere formatori trasversali ».

Nel contempo, i Ministri della salute e dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'esigenza di dotare l'Ordinamento del Piano evitando ogni ulteriore ritardo, hanno proceduto a sottoscrivere il decreto di appro-

vazione dello stesso in data 11 aprile 2023, nonostante il fatto che l'espunzione richiesta dalla Sezione Seconda del CSS comportasse una sostanziale lacuna in merito ad un argomento importante, quale è la formazione relativa ai formatori.

Devo rilevare per completezza che il tema della formazione dei formatori è attualmente richiamato in seno al « Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere » del 13 giugno 2019 – Piano previsto dalla medesima legge n. 3 del 2018 – dove, relativamente ai livelli di competenza per il ruolo di formatore in Medicina di Genere, è stato ritenuto « ... auspicabile che il *curriculum* del Formatore in Medicina di Genere, dotato di una approfondita conoscenza della materia, soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:

partecipazione a gruppi di lavoro nell'ambito della Medicina di Genere all'interno di società scientifiche specifiche nazionali ed internazionali;

comprovata attività di docenza nell'ambito della Medicina di Genere (*master* Universitari, Congressi scientifici, Corsi di formazione e di aggiornamento accreditati ECM);

comprovata attività di ricerca nell'ambito della Medicina di Genere (pubblicazioni scientifiche, libri o capitoli di libro);

partecipazione ai *board* di riviste scientifiche orientate alla Medicina di Genere ».

Tenuto conto che, per gli operatori sanitari già in servizio, la formazione e l'aggiornamento non sono prerogativa esclusiva delle Università, ma possono essere implementate – come normalmente avviene – nei corsi di educazione continua in medicina (ECM), ne discende che i relativi corsi possono essere erogati non solo dalle Università e dagli Enti

di ricerca pubblici, ma anche da Enti privati, quali associazioni professionali, società scientifiche, *provider* accreditati e altro.

Proprio queste circostanze costituiscono, ad oggi, l'oggetto di esame da parte di un Gruppo di esperti istituito presso la Sezione Terza del CSS, denominato Gruppo di lavoro sulla Medicina di Genere ed operante dal 31 maggio 2023, con il compito di elaborare un « *Position paper* » che, nel fornire un contributo all'applicazione del piano formativo, rappresenti anche un forte appello alle istituzioni che, nella materia in argomento, hanno la responsabilità della Formazione e Organizzazione nella Sanità (cioè Università, Regioni, Società Scientifiche, Ordini Professionali, AGENAS, AIFA, IRCCS, Associazioni professionali, Centri di ricerca, Fondazioni e altro).

Nella seduta del 24 luglio 2023 il Gruppo di lavoro sulla Medicina di Genere ha condiviso i propri lavori segnalando la centralità del tema della responsabilità della Formazione e Organizzazione della Sanità, proprio con specifico riferimento al Piano oggetto dell'interrogazione.

L'approfondimento in corso da parte della Sezione Terza del CSS ha reso, pertanto, necessario il differimento della pubblicazione del Piano in questione sul sito del Ministero della salute, in attesa che il nuovo Gruppo concluda i lavori, dalle cui risultanze sarà possibile verificare se il Piano adottato necessita o meno di modifiche o di integrazioni, specificamente con riguardo alle parti espunte dal documento originario sul sistema di formazione dei formatori.

L'approfondimento deve considerarsi quantomai necessario, poiché la formazione riguarda anche gli operatori sanitari (personale in servizio) usciti dal circuito formativo universitario, per i quali la formazione è erogata istituzionalmente con il sistema della Educazione Continua in Medicina (ECM) e, dunque, compete anche a strutture esterne al sistema universitario, sia pubbliche che private, rispetto alle quali è necessario porre attenzione ai requisiti e livelli minimi di qualificazione dei formatori.

Inoltre, andrà, altresì, valutata l'opportunità di strutturare corsi *ad hoc* per la Medi-

cina di Genere, da trattare come una specialità a sé, come già avviene in alcune Università, in cui sono stati istituiti insegnamenti concernenti la Medicina di Genere, oppure prevedere la formazione sulla Medicina di Genere in maniera trasversale nelle singole specialità, in relazione alla sua dimensione interdisciplinare.

In considerazione delle riserve emerse sulla materia della formazione dei formatori e preso atto che già durante i lavori di predisposizione della bozza del Piano formativo sul punto non vi è stata unanimità, permanendo sul problema della formazione dei docenti le rilevanti criticità indicate, si è addivenuti alla necessità che il Piano in esame potesse essere pubblicato solo dopo che le criticità rilevate saranno superate, all'esito dell'approfondimento in atto presso la Sezione Terza del CSS.

Su tale decisione ha convenuto il Ministero dell'università e della ricerca.

Desidero precisare, inoltre, che, alla luce delle problematiche fin qui illustrate, il rinvio della pubblicazione del Piano non si pone in contrasto con le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, poiché ciò che prevale, in questo contesto, è la necessità di pubblicare un documento che possa esplicitare la sua piena utilità.

In altri termini l'obiettivo di poter fornire agli utenti informazioni e indicazioni attraverso la pubblicazione del documento, ad oggi, per quanto riguarda il Piano formativo per la medicina di genere, non risulta raggiungibile efficacemente, quanto meno fino alla conclusione dei lavori da parte del Gruppo istituito presso la Sezione Terza del CSS.

In conclusione, condivido l'opportunità di evitare che la pubblicazione di un documento di particolare importanza, ma ad oggi gravato di modifiche ed integrazioni, venga sostituito con un altro documento, ingenerando così gravi incertezze sul suo effettivo contenuto.

## ALLEGATO 2

**5-00809 Quartini: Iniziative per affrontare la carenza del farmaco amoxicillina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per l'attenzione rivolta alla questione relativa alla carenza dei medicinali a base di amoxicillina, in quanto mi consente di aggiornare quanto già rappresentato in occasione della discussione di un *question time* concernente il medesimo argomento.

Preliminarmente mi corre l'obbligo di rappresentare che presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute è stato istituito, su mia iniziativa, uno specifico Tavolo tecnico sull'approvvigionamento dei farmaci che vede la presenza di rappresentanti del Ministero della salute, di AIFA e di tutta la filiera farmaceutica produttiva e della distribuzione (tra cui Federfarma, Farmindustria, FOFI, FNOMCEO, AGENAS, NAS, Assofarm, Egualea, AIM Italia, ASSORAM, Federfarma servizi, ADF, SIFO e AIP).

Ciò premesso, richiamo l'attenzione sul fatto che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), quale Autorità competente ad adottare azioni efficaci di contrasto alla carenza dei medicinali, aveva comunicato che, negli ultimi mesi del 2022 e nei primi mesi del 2023, era stato registrato un aumento significativo delle comunicazioni di carenze da parte dei titolari dell'Autorizzazione all'immissione in Commercio (AIC), riguardanti alcuni medicinali utilizzati nel trattamento delle complicanze delle sindromi influenzali, tra cui farmaci a base di amoxicillina, un antibiotico ad ampio spettro utilizzato anche per le infezioni da streptococco nella popolazione pediatrica.

Nell'inverno 2022/2023 è stato registrato in Europa un notevole incremento delle suddette infezioni, pertanto, stante la dimensione sovranazionale del problema, l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), tramite il Gruppo direttivo esecutivo sulla carenza e sicurezza dei farmaci (Mssg), ha

avviato un monitoraggio, con particolare attenzione, nell'UE/SEE-Spazio Economico Europeo, su diverse carenze critiche di medicinali, ed in particolare i medicinali contenenti l'antibiotico amoxicillina.

Dalle informazioni fornite da AIFA, risulta che l'aumentato consumo di amoxicillina, per il trattamento delle infezioni da streptococco A, dei casi di scarlattina e delle infezioni batteriche successive alle sindromi influenzali, ha fatto registrare situazioni momentanee di carenza del suddetto antibiotico.

A livello territoriale, l'Agenzia ha ricevuto segnalazioni da pazienti, Associazioni di categoria e pediatri, motivate anche dalla cessata commercializzazione definitiva della specialità medicinale « Zimox » della ditta Pfizer, a base del principio attivo amoxicillina.

Tale carenza, tuttavia, è stata tenuta sotto controllo dall'AIFA mediante una mirata azione di monitoraggio delle segnalazioni sull'apposita piattaforma dell'Agenzia « Front End Carenze (FEC) », e attraverso un dialogo costante e puntuale con tutti gli interlocutori interessati.

Ciononostante, l'AIFA ha rappresentato che le Aziende farmaceutiche sono riuscite difficilmente a compensare l'aumento della richiesta di antibiotico con incrementi della produzione. Difatti oltre a un aumento dei consumi, per molti prodotti si è registrata altresì la difficoltà, da parte dei Titolari di AIC, nell'approvvigionamento di materie prime e di materiali di confezionamento.

Al fine di poter acquisire un quadro più ampio, l'AIFA ha interpellato la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO).

Dalle verifiche effettuate attraverso il sistema condiviso « *DruGhost* », che misura la situazione delle indisponibilità sul canale ospedaliero, la SIFO ha assicurato che

la carenza non riguarda la rete degli ospedali.

Fermo restando quanto sin qui rappresentato, devo comunque evidenziare che la disponibilità sul mercato nazionale di equivalenti ha permesso di garantire, nella maggior parte dei casi, l'accesso alle cure per i pazienti.

L'AIFA, difatti, sta interloquendo con le Associazioni di categoria (Farindustria ed Egualia), per individuare possibili azioni da adottare, anche nel medio/lungo termine, in vista della stagione influenzale 2023-2024.

Per contrastare, invece, le possibili indisponibilità locali, legate a problemi o disomogeneità distributive, l'AIFA nel mese di febbraio 2023 ha inviato, come già fatto a luglio 2021, una breve guida destinata ai farmacisti, in cui, tra le altre informazioni, sono riportati i contatti dei servizi messi a disposizione dai titolari per gli ordini diretti.

È stato, inoltre, convocato presso l'AIFA un tavolo di lavoro per monitorare l'indisponibilità dell'amoxicillina e per individuare le possibili aree di intervento, di intesa con il Ministero della salute e i vari *stakeholder*.

L'AIFA, pertanto, sta proseguendo nell'espletamento delle attività di monitoraggio delle forniture di amoxicillina disponibili, d'intesa con i titolari delle relative AIC.

Al momento attuale, tenendo conto delle giacenze di medicinali, qualora vengano confermati gli ordini attesi, non dovrebbero essere registrate criticità per i medicinali con amoxicillina in compresse; per l'amoxicillina in sospensione e per l'amoxicillina/acido clavulanico, in assenza di

forniture aggiuntive rispetto a quelle già dichiarate dai titolari di AIC, potrebbero registrarsi carenze a partire solo dal prossimo anno.

L'AIFA è, pertanto, impegnata a favorire adeguate soluzioni di breve periodo, quali la costante condivisione dell'analisi del quadro esistente con la SIFO, allo scopo di programmare l'eventuale allestimento di preparazioni galeniche, nonché l'invito al personale sanitario interessato per implementare un'appropriata e consapevole prescrizione e dispensazione del medicinale in questione.

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi di coinvolgimento dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare nelle attività di produzione dell'amoxicillina, pur se l'applicabilità di tale misura è al momento attuale in esame, occorre considerare che, stante le peculiarità del processo produttivo di un antibiotico beta-lattamico, in effetti l'utilizzo dello Stabilimento in questione non rappresenta una soluzione attuabile entro breve termine.

Rimango fortemente convinto della necessità che il Paese e l'Europa tutta si rendano il più possibile indipendenti nella produzione di principi attivi e, a tal fine, segnalo che è attivo un Tavolo interministeriale MIMIT/ Salute per il settore della Farmaceutica e del Biomedicale in seno al quale la tematica è stata fortemente attenzionata.

Rappresento in ogni caso che, nonostante la tempestività dimostrata dal Governo, il problema che stiamo affrontando troverà soluzioni i cui effetti saranno tangibili solo nel medio/lungo periodo.

## ALLEGATO 3

**5-01398 Vietri: Sulla situazione emergenziale dell'Ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente rappresento che la materia oggetto dell'interrogazione è affidata, ai sensi del dettato costituzionale, alle regioni.

Peraltro il reiterarsi nel tempo delle diverse misure di contenimento della spesa ed in particolare dei vincoli assunzionali, ha determinato negli ultimi anni una significativa riduzione del personale del SSN.

A tal fine, sin dall'insediamento di questo Governo, sono stati avviati i necessari confronti con tutti gli attori del sistema al fine di individuare misure quanto più possibile condivise, in particolare con riguardo ai servizi maggiormente critici.

Al riguardo, con la legge di Bilancio per il 2023, con lo scopo di riconoscere le particolari condizioni di lavoro in cui versa il personale della dirigenza medica e del comparto sanità operante nel servizio di Pronto soccorso, è stato previsto un incremento della specifica indennità con un impegno di spesa complessivo di 200 milioni di euro annui.

Per quanto riguarda le carenze di organico dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni oggetto dell'interrogazione, premettendo che le competenze in materia afferiscono alle regioni, rappresento che la regione Campania – sulla base degli elementi forniti dall'Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – ha comunicato che negli ultimi anni sono state bandite numerose procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale medico da assegnare alle diverse Unità di Pronto Soccorso Aziendale, tra cui quella del P.O. di Cava de' Tirreni.

Ciò al fine di scongiurare e/o di ridurre il paventato afflusso di tale utenza al Pronto Soccorso di Cava de' Tirreni, le cui carenze di personale risultano in linea con le ana-

loghe carenze di personale medico nei servizi di emergenza-urgenza di tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, purtroppo, non sempre, il numero di personale reclutato ha coperto l'intero dei posti disponibili.

A fronte di circa 47 posti banditi tra il 2020 e il 2023 per dirigenti medici per la disciplina medica e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, difatti, risultano reclutati solo 17 unità.

Con specifico riferimento, poi, alle carenze di personale medico dell'area chirurgica, risulta, come dichiarato dalla regione, che è in corso di completamento il reclutamento di chirurghi vincitori della procedura concorsuale deliberata il 12 maggio 2023.

Si è proceduto, inoltre, alla stabilizzazione di una unità già in servizio a tempo determinato presso la UOC di Chirurgia Generale e d'Urgenza del PO di Cava de' Tirreni che sarà assunta a tempo indeterminato a seguito del conseguimento del titolo di specializzazione, previsto per il mese di novembre 2023.

Nell'ambito di tale reclutamento, la regione ha dichiarato che si procederà, per quanto possibile, alla copertura dei fabbisogni di personale medico di chirurgia delle diverse articolazioni organizzative aziendali.

Da ultimo, in attuazione alle disposizioni decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 56 del 2023, la citata Azienda ospedaliera universitaria, ha prontamente predisposto e svolto specifiche procedure concorsuali, consentendo la partecipazione anche ai medici sprovvisti di specifica specializzazione che avessero maturato almeno 3 anni di servizio presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 104/2023 – Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 183

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 192

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 68 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 187

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 193

Sull'ordine dei lavori ..... 187

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 187

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 194

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 190

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 190

ALLEGATO 4 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 195

ALLEGATO 5 (*Parere approvato*) ..... 200

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARRETTA. — Interviene il Sottosegretario per

l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

**La seduta comincia alle 10.50.**

**DL 104/2023 – Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.**

**C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, informa che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella giornata odierna. Quindi la Commissione Agricoltura dovrà esprimersi questa mattina.

Chiede alla relatrice, onorevole Almici, di illustrare il provvedimento.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, come modificato durante l'esame presso il Senato. Evidenzia che il decreto-legge, che reca disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, consta di 41 articoli, dei quali 12 sono stati aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che le norme di competenza della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 5-*bis*, 10, 10-*bis*, 11, 11-*bis* e 11-*ter*.

In particolare, osserva che l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale forestale e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, modifica la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, prevedendo che non sia richiesta l'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 15 del citato codice per gli interventi di

taglio colturale, di forestazione, di riforestazione, di opere di bonifica, antincendio e di conservazione, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia, da eseguirsi non solo nei boschi e nelle foreste indicati all'articolo 142, comma 1, lettera *g*), del citato codice, ma anche negli immobili e nelle aree di notevole interesse pubblico indicate nell'articolo 136 del medesimo codice.

Segnala che l'articolo 10 reca misure urgenti relative al settore della pesca. In particolare, sottolinea che il comma 1, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, autorizza, dal 1° agosto scorso, la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Evidenzia che il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'individuazione delle aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, dei beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, delle modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, dei costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni nonché dei criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1. Infine, fa presente che il comma 2-*bis*, inserito durante l'esame presso il Senato, nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativi a interventi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e polizze assicurative e fondi di mutualizzazione, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2023, da assegnare alle suddette imprese per il ri-

conoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Osserva che è, inoltre, previsto che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del previsto limite di spesa.

Rappresenta che l'articolo 10-*bis*, comma 1, al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 52 del 2018, reca alcune novelle all'articolo 12 del citato decreto legislativo. Sottolinea, in particolare, che:

la lettera *a*) modifica il comma 3 del citato articolo 12, ampliando a tutta la normativa vigente, anziché ai soli articoli 4, 18 e 30 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 403 del 2000, il riferimento relativo ai requisiti sanitari che devono possedere gli animali impiegati per la riproduzione o il materiale seminale o gli embrioni utilizzati o distribuiti al medesimo scopo dai soggetti sottoposti alle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12;

la lettera *b*) modifica il comma 5 del citato articolo 12, anche in questo caso ampliando a tutte le disposizioni vigenti, anziché al solo articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 403 del 2000, il riferimento relativo alle violazioni a cui si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e di controlli ammessi all'importazione e all'esportazione;

la lettera *c*) sostituisce le lettere *a*) e *b*) del comma 6 del citato articolo 12, non

modificando gli importi delle relative sanzioni, ma applicando le stesse alle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino (lettera *a*)) e alle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici (lettera *b*)).

Osserva che l'articolo 11 reca misure urgenti in favore delle produzioni viticole. In particolare, sottolinea che il comma 1 consente alle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, il quale esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Segnala che la declaratoria di eccezionalità degli eventi può essere deliberata dalle regioni territorialmente competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Evidenzia che il comma 2 stabilisce che la ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria di eccezionalità di cui al

comma 1. Osserva che si prevede, inoltre, che nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprenda la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, che disciplinano la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia.

Fa presente che il comma 2-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato, demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, la ripartizione delle somme di cui al comma 2, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

Segnala che il comma 3 destina la dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori », nel limite di 7 milioni di euro per il 2023, agli interventi previsti ai commi 1 e 2.

Osserva che nel corso dell'esame presso il Senato, poi, sono stati aggiunti al testo originario dell'articolo 11 anche i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Sottolinea, in particolare, che il comma 3-*bis* assegna una somma di 2,5 milioni di euro per il 2023 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici. Segnala che il comma 3-*ter*, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, prevede che per il periodo vendemmiale relativo al 2023, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016, possano omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023. Infine, evidenzia che il comma 3-*quater* incrementa di 6 milioni di euro per il 2023 la dotazione del « Fondo di

solidarietà nazionale – interventi indennizzatori ».

Fa presente che l'articolo 11-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato, modifica, al comma 1, l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Sottolinea, in particolare, che:

la lettera a) modifica il comma 2 del citato articolo 18, prevedendo che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-*bis* e 3 del medesimo articolo 18 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. Segnala, inoltre, che viene previsto che i citati pareri si intendono acquisiti decorso il termine previsto e che con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 del citato articolo 18 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Evidenzia, infine, che viene stabilito che i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 del citato articolo 18;

la lettera b) sostituisce il comma 4 del citato articolo 18, prevedendo che, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010, che disciplina il procedimento relativo alla domanda cautelare su cui è chiamato a pronunciarsi il tribunale amministrativo regionale.

Osserva che l'articolo 11-ter, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative, introducendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In particolare, sottolinea che il comma 1-bis dispone che chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 300 euro. Evidenzia che, ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, il comma 1-ter qualifica come zone umide:

le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

le zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

le zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

Infine, segnala che il comma 1-quater prevede che la predetta sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, chiede alla relatrice di illustrare la proposta di parere.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, evidenzia che le misure di competenza della Commissione Agricoltura contenute nel provvedimento in esame intervengono in modo tardivo e insufficiente, in particolare per quanto riguarda le risorse stanziare. Sottolinea, infatti, che le risorse finanziarie che il decreto in esame destina alle emergenze relative al granchio blu e alla peronospora non sono assolutamente adeguate a dare risposte soddisfacenti alle imprese danneggiate. In particolare, per quanto riguarda l'emergenza legata al granchio blu, ricorda che la regione Emilia-Romagna, già prima dell'intervento del Governo, aveva stanziato risorse per dare sostegno alle imprese.

In merito all'articolo 11-ter, pur condividendo la depenalizzazione in materia di detenzione di munizioni contenenti piombo nell'ambito dell'attività venatoria, ritiene che la disposizione inserita nel provvedimento in esame non rappresenta un intervento organico sulla questione e pertanto non aiuta a fare maggiore chiarezza in tale ambito. A suo avviso, infatti, l'occasione opportuna per affrontare la materia sarà l'esame della legge di delegazione europea. A tale proposito ricorda che il suo gruppo ha presentato un emendamento in materia presso la XIV Commissione.

Francesco BRUZZONE (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, condivide, comunque, la necessità di affrontare in modo più organico il tema relativo all'applicazione del regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide. Ritiene, tuttavia, che la norma introdotta dal decreto-legge in esame rappresenti un passo in avanti per fare maggiore chiarezza sulla disciplina relativa alla detenzione di munizioni contenenti piombo nell'ambito dell'attività venatoria. In proposito, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo a chiarire meglio l'am-

bito di applicazione della norma contenuta nell'articolo 11-ter del provvedimento.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, rileva che il provvedimento in esame, pur contenendo alcune norme condivisibili, non riserva il giusto approfondimento a tematiche tecniche che meriterebbero maggiore attenzione. Sottolinea, infatti, che si tratta di un decreto-legge «*omnibus*», che non fornisce adeguate risposte al settore agricolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.**

**Atto n. 68.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 5 ottobre. Ricorda, altresì, che, nella seduta del 13 settembre scorso, il relatore, onorevole Davide Bergamini, ha introdotto la discussione. Chiede, quindi, al relatore, illustrare la proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### Sull'ordine dei lavori.

Davide BERGAMINI (LEGA), in qualità di relatore sull'atto del Governo n. 73, in materia di produzione biologica, chiede di poter anticipare gli altri punti all'ordine del giorno e di rinviare il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 73 al termine degli stessi, affinché sull'atto n. 73 possa essere effettuato un ulteriore approfondimento con il Governo.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone di anticipare l'esame degli altri punti iscritti all'ordine del giorno e di rinviare il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 73 al termine.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, con l'obiettivo di rendere l'area più idonea per lo sviluppo e la crescita dimensionale del suo sistema produttivo, nonché in materia di immigrazione.

Segnala che il decreto-legge si compone di 23 articoli e che, per quanto riguarda la Commissione Agricoltura, le norme di sua competenza sono contenute negli articoli 7, 10 e 17 del provvedimento.

In particolare, sottolinea che l'articolo 7, in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. Osserva che la Cabina di regia, di cui è componente, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, approva il « Piano strategico nazionale delle aree interne » (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziare e disponibili allo scopo. Aggiunge che ad essa compete, altresì, il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie.

Evidenzia che l'articolo 10, in materia di organizzazione della ZES Unica per il Mezzogiorno, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia ZES, a cui partecipa, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e una Struttura di missione per la ZES. Segnala che la Cabina di regia ha compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e alle sue riunioni possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. Sottolinea che l'articolo in commento, inoltre, definisce le procedure con-

nesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.

Osserva, infine, che l'articolo 17, recante disposizioni in materia di investimenti, è volto a favorire la realizzazione di investimenti strategici, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. In particolare, per quanto di competenza della XIII Commissione, sottolinea che con il comma 1 si prevede lo slittamento del termine stabilito *ex lege* per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 516-*bis*, della legge n. 205 del 2017. Nel dettaglio, infatti, ricorda che il sopracitato comma 516-*bis* ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del citato Piano. Segnala che, in attuazione di tale previsione, conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto interministeriale n. 325 del 2022, il quale ha previsto che, entro i successivi novanta giorni dalla pubblicazione del bando per la definizione e l'aggiornamento del Piano, le Autorità di bacino distrettuali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di governo d'ambito trasmettono allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale dighe, le relative informazioni e la documentazione necessaria alla redazione del Piano medesimo.

A tale proposito ritiene utile segnalare che, per l'anno 2023, in attuazione della normativa sopra descritta, la Direzione generale dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il bando per la redazione del Piano in data 21 giugno 2023, fissando il termine per la

trasmissione al medesimo Ministero della relativa documentazione per la data 20 settembre 2023. Rappresenta, tuttavia, che, con nota presentata in sede di Conferenza unificata Stato-regioni del 2 agosto 2023, le amministrazioni coinvolte hanno ritenuto il termine sopra indicato come eccessivamente breve, stante il necessario adeguamento della propria attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della documentazione prevista. Evidenzia, quindi, che, alla luce di tali necessità, per il solo anno 2023, si prevede uno slittamento del suddetto termine dal 20 settembre al 30 ottobre, così come richiesto dalla stessa Conferenza unificata. Segnala che, al contempo, al fine di non alterare la partecipazione delle amministrazioni alla determinazione e revisione del Piano, viene specificato che la proroga del termine *de qua* deve intendersi riferita anche alla possibilità di integrare e/o modificare quanto eventualmente già precedentemente trasmesso da talune amministrazioni.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di illustrare la proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 3*).

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, esprime perplessità rispetto all'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno. In proposito, evidenzia, da una parte, che il Mezzogiorno è composto da tante realtà diversificate e, dall'altra, che le aree interne non si trovano solo nel Sud del nostro Paese. Non condivide, inoltre, il metodo con cui il Governo introduce tali innovazioni, ossia tramite decreti-legge «*omnibus*», che, a suo avviso, non rappresentano il mezzo adeguato per aiutare le zone del nostro Paese in difficoltà.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del suo

gruppo, ritiene che il decreto-legge in esame contenga norme fondamentali per il nostro Paese, in particolare quella relativa all'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno. A suo avviso, infatti, avere consapevolezza del sistema nella sua interezza è una condizione necessaria affinché si possano garantire condizioni di perequazione tra Nord e Sud del Paese. Sottolinea, in proposito, che il lavoro del Governo, e in particolare quello del Presidente del Consiglio e del Ministro Fitto, è volto a fare in modo che il Mezzogiorno torni ad avere un ruolo da protagonista in Italia e nel Mediterraneo. Segnala, poi, che in passato le ZES hanno rappresentato strutture immobili e vetuste, mentre la ZES Unica per il Mezzogiorno sarà il volano per la ripresa del Sud.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo e concordando con l'intervento dell'onorevole Gadda, evidenzia che le regioni meridionali non presentano le medesime esigenze e, pertanto, la creazione di una ZES Unica per il Mezzogiorno risulterà controproducente. In proposito, fa presente che anche sul territorio i soggetti interessati hanno manifestato la necessità di mantenere ZES differenziate, che rispecchino le differenti realtà territoriali.

Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo e concordando con gli interventi degli onorevoli Gadda e Caramiello, ritiene che l'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno rispecchi la logica centralistica del Governo Meloni, che, piuttosto, dovrebbe leggere con lenti diversificate le diverse realtà territoriali del nostro Paese. Crede, quindi, che il provvedimento in esame non aiuterà la ripresa del Mezzogiorno.

Giandiego GATTA (FI-PPE), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che l'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno non rappresenti un accentramento pachidermico, ma piuttosto risponda ad esigenze di celerità ed efficienza. Sottolinea, infatti, che il provvedi-

mento domanda alla Cabina di regia ZES solo compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e non di gestione. Evidenzia, inoltre, che le istanze dei singoli territori saranno adeguatamente considerate, poiché è previsto che alle riunioni della Cabina di regia ZES possano essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. Ritiene, pertanto, che l'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno rappresenti una grande opportunità per i territori del Sud di procedere tutti alla medesima velocità, evitando ciò che in passato è avvenuto in tema di autonomia in ambito sanitario, con diverse regioni del nostro Paese che sono rimaste indietro. Esprime, pertanto, la propria difficoltà a comprendere le perplessità dell'opposizione sull'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno.

Attilio PIERRO (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea come la presenza di più ZES nel Mezzogiorno ha causato differenze tra i territori del Sud. Come già evidenziato dall'onorevole Gatta, fa presente che i singoli territori saranno adeguatamente rappresentati nella Cabina di regia ZES proponendo le rispettive iniziative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regio-**

**lamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.**

**Atto n. 78.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 18 ottobre. Comunica che sul provvedimento sono pervenuti il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Non essendo stati ancora dati i rilievi da parte della Commissione bilancio, la Commissione Agricoltura non è pertanto in condizioni di esprimersi sull'atto in esame.

Ricorda altresì che, nella seduta del 20 settembre scorso, il relatore, onorevole Nevi, ha introdotto la discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.**

**Atto n. 73.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 5 ottobre. Ricorda, altresì,

che, nella seduta del 13 settembre scorso, il relatore, onorevole Davide Bergamini, ha introdotto la discussione.

Comunica che sul provvedimento sono pervenuti il prescritto parere della V Commissione e la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Comunica, pertanto, che la Commissione è in condizioni di esprimersi sull'atto in esame.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Davide Bergamini, ad illustrare la proposta di parere sul provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con condizioni, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 4*).

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un approfondimento sull'articolo 8, comma 7, del provvedimento. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno sostituire la parola « accertato » con la parola « confermato », altrimenti la disposizione risulterebbe in contrasto con l'articolo 16, comma 4, che, in conformità al regolamento (UE) 2018/848, attribuisce agli operatori la facoltà di ve-

rificare se si tratta di contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO chiede una breve sospensione per svolgere un approfondimento sulla proposta di provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.35, riprende alle 11.50.**

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, riformula la proposta di parere originariamente presentata al fine di accogliere l'osservazione formulata dall'onorevole Gadda (*vedi allegato 5*).

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nel ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo per aver accolto l'osservazione da lei formulata, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 104/2023 – Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminate le norme di competenza contenute negli articoli 5-*bis*, 10, 10-*bis*, 11, 11-*bis* e 11-*ter*;

considerato, in particolare, con favore che:

l'articolo 5-*bis* interviene sul codice dei beni culturali, prevedendo che non sia richiesta l'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 15 in caso di interventi su immobili e aree di notevole interesse pubblico al fine di rilanciare la filiera del legno e le aziende che operano nel settore;

l'articolo 10 autorizza, dal 1° agosto scorso la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu ed istituisce, per le imprese di acquacoltura colpite dalla stessa problematica un Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2023 per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti;

l'articolo 10-*bis* adegua il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle di-

sposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 52 del 2018;

l'articolo 11 reca misure urgenti in favore delle produzioni viticole, consentendo, tra l'altro, alle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere, anche in deroga, alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, disponendo, a tal fine, risorse nel limite di 7 milioni di euro per il 2023.

l'articolo 11-*bis* modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria;

l'articolo 11-*ter* dispone che chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 300 euro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 68.****PARERE APPROVATO**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (Atto del Governo n. 68);

premesso che:

il provvedimento in esame è adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23 – Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico – che disciplina il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, prevedendo, in particolare, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, aggiornato anche annualmente, determini la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione;

il decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 658282 ha già definito le modalità di funzionamento del Fondo, i requisiti e i criteri per l'identificazione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse ivi allocate;

preso atto che:

l'articolo 1 individua le risorse disponibili facendo rinvio agli stanziamenti iscritti sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle somme iscritte in conto residui mentre l'articolo 2 prevede che nel 2023, il 3,96 per cento delle risorse finanziarie sarà destinato alla realizzazione del marchio biologico italiano, l'11,89 per cento, al Piano nazionale delle sementi biologiche, il 52,44 per cento, al finanziamento dei programmi di ricerca e di innovazione e il 31,71 per cento, al finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

considerato con favore quanto ivi stabilito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,  
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  
nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XIII Commissione Agricoltura,  
esaminati gli articoli di competenza  
contenuti negli articoli 7, 10 e 17 del provvedimento;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 7, in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, prevede l'istituzione di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, alle quali è chiamato a partecipare, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

l'articolo 10, in materia di organizzazione della ZES Unica per il Mezzo-

giorno, istituisce una Cabina di regia ZES, a cui partecipa, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

l'articolo 17 prevede lo slittamento del termine stabilito *ex lege* per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto del Governo n. 73);

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente sui rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sul provvedimento;

premesso che:

lo schema è sottoposto al parere parlamentare sia sulla base della delega di cui all'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – legge di delegazione europea 2021-finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 sia in ragione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

preso atto che:

il provvedimento si compone di 32 articoli suddivisi in cinque Titoli contenenti

disposizioni sulle finalità, sull'ambito di applicazione e sulle definizioni e sul sistema dei controlli ufficiali, di certificazione e sanzionatorio;

il provvedimento risulta rispondente ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli di delega sopra citati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

*All'articolo 2, comma 1:*

*alla lettera t), sostituire le parole:* Unione europea nazionale *con le seguenti:* Unione europea, nazionale e regionale;

*alla lettera v) dopo le parole:* agli organismi di controllo *sopprimere le seguenti:* e certificazione;

*dopo la lettera ff), aggiungere le seguenti:*

*gg)* organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

*hh)* regioni: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

*ii)* CUA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 e OGM.

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché da altri organismi ed autorità.

*dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice per la protezione dei dati personali, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.

*All'articolo 4, comma 1,*

*sostituire le parole:* L'Autorità di controllo *con le seguenti:* L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designata dal Ministero quale autorità di controllo di cui all'articolo 2 comma 2;

*All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole:* UNI CEI EN 17065 *con le seguenti:* UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

*al comma 2:*

*sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;

*dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività;

*al comma 3, alla lettera c), aggiungere, dopo le parole:* del fabbisogno, *le seguenti:* e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;

*al comma 4, lettera b):*

*inserire, dopo le parole:* dell'organismo di controllo *le seguenti:* la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali;

*aggiungere in fine:* Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;

*al comma 9, aggiungere, dopo le parole:* decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 *le seguenti:* , fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

*All'articolo 6:*

*al comma 7, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque;

*dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

11. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.

*All'articolo 7:*

*al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* articolo 16 *con le seguenti:* articolo 17.

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'auto-

rità delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.

*All'articolo 8:*

*al comma 3, lettera d) sostituire le parole:* o non corregge tempestivamente *con le seguenti:* , in almeno cinque occasioni;

*al comma 6, aggiungere, dopo le parole:* La reiterazione di una medesima fattispecie *le seguenti:* eccetto nel caso di casi di lieve entità;

*al comma 7, dopo le parole:* salvo che *inserire le seguenti:* tale presenza;

*all'articolo 9, comma 1, aggiungere dopo la parola:* controllo *le seguenti:* adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure.

*All'articolo 11, inserire, dopo il comma 2, il seguente:*

*2-bis:* I Laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. 765/2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5 del Reg. 2017/625.

*All'articolo 14, comma 1,*

*alla lettera d) aggiungere, dopo la parola:* controllo *le seguenti:* , per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;

*alla lettera g), aggiungere, dopo la parola:* Ministero *le seguenti:* e alle Regioni;

*alla lettera n), sostituire la parola:* controllo *con la seguente:* verifica;

*alla lettera r), aggiungere dopo la parola:* Ministero *le seguenti:* e alle Regioni.

*All'articolo 15,*

*al comma 1, sostituire le parole:* il SIB e la BDV *con le seguenti:* appositi sistemi informativi in ambito SIAN;

*dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:*

4. Il Ministero mette a disposizione delle Regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.

5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del Reg. Ue 625/2017.

6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del Reg. Ue 625/2017.

*All'articolo 16:*

*al comma 3, sopprimere la lettera e);*

*al comma 5, sostituire le parole:* per tutto il periodo in cui è inserito nel sistema di controllo *con le seguenti:* per un periodo di almeno dieci anni;

*al comma 8, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque.

*All'articolo 17:*

*dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all'art. 3 comma 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.

4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regola-

mento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.

5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 6 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda.

*Conseguentemente, rinumerare i successivi commi dell'articolo 17;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, limitatamente all'attività di produzione agricola, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

*All'articolo 18:*

*al comma 1, sopprimere, dopo la parola: Ministero le seguenti: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;*

*al comma 3, aggiungere, dopo la parola: rinnova le seguenti: entro 90 giorni;*

*al comma 5, aggiungere, dopo le parole: tariffa in misura fissa le seguenti: e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.*

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

#### Art. 21.

1. Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza, la semplificazione amministrativa e per rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Tale banca dati sostituisce le funzionalità previste dal SIB e dalla BDV come definite nel presente decreto, integrandosi nella struttura del SIAN, e adottando una interfaccia con il sistema TRACES.

3. Con il medesimo Decreto vengono definiti gli strumenti informatici necessari a garantire la tracciabilità delle transazioni, individuando le filiere produttive e le categorie di operatori biologici ad alto rischio di frode.

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*sopprimere la lettera g);*

*alla lettera i), sopprimere le parole: ove necessarie;*

*al comma 2, lettera d) sostituire le parole: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la seguente: Ministero e le parole: alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con la seguente: Regioni;*

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.

*All'articolo 23, comma 1, aggiungere, dopo le parole: chiunque utilizza le seguenti: , senza essere assoggettato al sistema di controllo.*

*All'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: a darne comunicazione ai propri clienti con le seguenti: ad informare la clientela.*

*All'Allegato II, inserire,*

*al punto 1, lettera, c) prima delle parole: verificare la validità le seguenti: indicare i criteri per;*

al punto 1, lettera d) dopo le parole: l'organismo di controllo le seguenti: e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo;

All'Allegato III, sezione C, ultima frase, sostituire le parole lettera t) con le seguenti: lettera s).

All'Allegato IV, sezione A, punto 1.1, sostituire le parole: Unione europea e nazionale con le seguenti: Unione europea, nazionale e regionale.

All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2,

lettera b) sostituire le parole: della Regione con le seguenti: dalla Regione, per quanto di competenza;

lettera m) sopprimere le parole: o idonea.

All'allegato IV, Sezione A, paragrafo 2.1, aggiungere, dopo la lettera i) la seguente: l) l'Ente italiano di accreditamento designato con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009.

All'Allegato IV, sezione B, punto 1 sopprimere le parole: e allo stato di rilasciata.

All'Allegato IV, sezione B,

punto 5, sopprimere le parole: e allo stato di rilasciata;

punto 5, lettera b), sostituire le parole: L'operatore, l'organismo di controllo e la Regione valutano la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie con le seguenti: La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie.

All'Allegato IV, Sezione C, Parte B, punto 2:

inserire, dopo la lettera a), la seguente: a-bis): la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore;

All'Allegato IV – Sezione C – Casi speciali di notifica – Parte B – Notifica di variazione per cambio organismo di controllo – Punto 8:

L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto del Governo n. 73);

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente sui rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sul provvedimento;

premesso che:

lo schema è sottoposto al parere parlamentare sia sulla base della delega di cui all'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – legge di delegazione europea 2021-finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 sia in ragione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

preso atto che:

il provvedimento si compone di 32 articoli suddivisi in cinque Titoli contenenti

disposizioni sulle finalità, sull'ambito di applicazione e sulle definizioni e sul sistema dei controlli ufficiali, di certificazione e sanzionatorio;

il provvedimento risulta rispondente ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli di delega sopra citati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*All'articolo 2, comma 1:*

*alla lettera t), sostituire le parole:* Unione europea nazionale *con le seguenti:* Unione europea, nazionale e regionale;

*alla lettera v) dopo le parole:* agli organismi di controllo *sopprimere le seguenti:* e certificazione;

*dopo la lettera ff), aggiungere le seguenti:*

*gg)* organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

*hh)* regioni: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

*ii)* CUA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 e OGM;

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché da altri organismi ed autorità.

*dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice per la protezione dei dati personali, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.

*All'articolo 4, comma 1:*

*sostituire le parole:* L'Autorità di controllo *con le seguenti:* L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designata dal Ministero quale autorità di controllo di cui all'articolo 2 comma 2;

*All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole:* UNI CEI EN 17065 *con le seguenti:* UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

*al comma 2:*

*sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;

*dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività;

*al comma 3, alla lettera c), aggiungere, dopo le parole:* del fabbisogno, *le seguenti:* e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;

*al comma 4, lettera b),*

*inserire, dopo le parole:* dell'organismo di controllo *le seguenti:* la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali;

*aggiungere infine:* Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro.

*al comma 9, aggiungere, dopo le parole:* decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 *le seguenti:* , fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

*All'articolo 6:*

*al comma 7, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque;

*dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

11. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.

*All'articolo 7:*

*al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* articolo 16 *con le seguenti:* articolo 17;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'au-

torità delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.

*All'articolo 8:*

*al comma 3, lettera d) sostituire le parole:* o non corregge tempestivamente con le seguenti: , in almeno cinque occasioni;

*al comma 6, aggiungere, dopo le parole:* La reiterazione di una medesima fattispecie le seguenti: eccetto nel caso di casi di lieve entità;

*al comma 7, dopo le parole:* salvo che inserire le seguenti: tale presenza e sostituire la parola: accertato con la seguente: confermato;

*All'articolo 9, comma 1, aggiungere dopo la parola:* controllo le seguenti: adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure;

*All'articolo 11, inserire, dopo il comma 2, il seguente:*

*2-bis:* I Laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. 765/2008, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37, paragrafo 5 del Reg. 2017/625.

*All'articolo 14, comma 1,*

*alla lettera d) aggiungere, dopo la parola:* controllo le seguenti: , per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;

*alla lettera g), aggiungere, dopo la parola:* Ministero le seguenti: e alle Regioni;

*alla lettera n), sostituire la parola:* controllo con la seguente: verifica;

*alla lettera r), aggiungere dopo la parola:* Ministero le seguenti: e alle Regioni.

*All'articolo 15:*

*al comma 1, sostituire le parole:* il SIB e la BDV con le seguenti: appositi sistemi informativi in ambito SIAN;

*dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:*

4. Il Ministero mette a disposizione delle Regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.

5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del Reg. Ue 625/2017.

6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del Reg. Ue 625/2017.

*All'articolo 16:*

*al comma 3, sopprimere la lettera e);*

*al comma 5, sostituire le parole:* per tutto il periodo in cui è inserito nel sistema di controllo con le seguenti: per un periodo di almeno dieci anni;

*al comma 8, sostituire la parola:* tre con la seguente: cinque.

*All'articolo 17:*

*dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all'articolo 3 comma 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.

4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di

produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.

5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 6 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda.

*Conseguentemente, rinumerare i successivi commi dell'articolo 17;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, limitatamente all'attività di produzione agricola, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

*All'articolo 18:*

*al comma 1, sopprimere, dopo la parola: Ministero le seguenti: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;*

*al comma 3, aggiungere, dopo la parola: rinnova le seguenti: entro 90 giorni;*

*al comma 5, aggiungere, dopo le parole: tariffa in misura fissa le seguenti: e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.*

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

Art. 21.

1. Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza, la semplificazione amministrativa e per rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, una banca dati, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Tale banca dati sostituisce le funzionalità previste dal SIB e dalla BDV come definite nel presente decreto, integrandosi nella struttura del SIAN, e adottando una interfaccia con il sistema TRACES.

3. Con il medesimo Decreto vengono definiti gli strumenti informatici necessari a garantire la tracciabilità delle transazioni, individuando le filiere produttive e le categorie di operatori biologici ad alto rischio di frode.

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*sopprimere la lettera g);*

*alla lettera i), sopprimere le parole: ove necessarie;*

*al comma 2, lettera d) sostituire le parole: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la seguente: Ministero e le parole: alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con la seguente: Regioni;*

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.

*All'articolo 23, comma 1, aggiungere, dopo le parole: chiunque utilizza le seguenti: , senza essere assoggettato al sistema di controllo.*

*All'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: a darne comunicazione ai propri clienti con le seguenti: ad informare la clientela.*

*All'Allegato II, inserire,*

*al punto 1, lettera, c) prima delle parole:* verificare la validità *le seguenti:* indicare i criteri per;

*al punto 1, lettera d) dopo le parole:* l'organismo di controllo *le seguenti:* e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo.

*All'Allegato III, sezione C, ultima frase, sostituire le parole lettera t) con le seguenti:* lettera s).

*All'Allegato IV, sezione A, punto 1.1, sostituire le parole:* Unione europea e nazionale *con le seguenti:* Unione europea, nazionale e regionale.

*All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2,*

*lettera b) sostituire le parole:* della Regione *con le seguenti:* dalla Regione, per quanto di competenza;

*lettera m) sopprimere le parole:* o idonea.

*All'allegato IV, Sezione A, paragrafo 2.1, aggiungere, dopo la lettera i) la seguente: l)* l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto ministeriale 22 dicembre 2009.

*All'Allegato IV, sezione B, punto 1 sopprimere le parole:* e allo stato di rilasciata.

*All'Allegato IV, sezione B,*

*punto 5, sopprimere le parole:* e allo stato di rilasciata;

*punto 5, lettera b), sostituire le parole:* L'operatore, l'organismo di controllo e la Regione valutano la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie *con le seguenti:* La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie.

*All'Allegato IV, Sezione C, Parte B, punto 2,*

*inserire, dopo la lettera a), la seguente: a-bis):* la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore.

*All'Allegato IV – Sezione C – Casi speciali di notifica – Parte B – Notifica di variazione per cambio organismo di controllo – Punto 8:*

L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali (ANCIC), nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023)314) . 205

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

**Audizione informale di rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali (ANCIC), nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023)314).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	206
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (Doc. n. 52) .....	206
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore Lupi approvata dalla Commissione sull'Atto del Governo n. 52</i> ) .....	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori .....	216

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.*

#### La seduta comincia alle 10.10.

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (Doc. n. 52).**

*(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)*

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10, della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

Avverte che nella scorsa seduta, si è conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti (già pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta del 27 settembre scorso).

Fa presente inoltre che da parte di alcuni Gruppi è pervenuta la segnalazione di una quota di emendamenti da questi presentati.

Cede quindi la parola ai relatori.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), in qualità di relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, il quale, a suo giudizio risulterà

tanto più incisivo quanto sarà in grado di raccogliere un consenso unitario.

Ringrazia poi il relatore di minoranza, senatore Nicita, per l'impegno e la collaborazione, sebbene si sia riservato di svolgere ulteriori valutazioni.

Come ulteriore nota preliminare, osserva anche che il parere non deve essere estremamente articolato e dettagliato, poiché diversi temi potranno essere sviluppati dalla Commissione nel prosieguo della Legislatura impiegando anche altri strumenti.

Illustra quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni che rappresenta un punto di mediazione che apporta significativi miglioramenti allo schema di contratto di servizio.

Nel rimettersi poi alla Presidente e ai Gruppi circa il percorso procedurale da seguire, reputa che l'esame degli emendamenti potrebbe essere ristretto solo a quelli residuali che non hanno trovato un recepimento sostanziale all'interno del nuovo testo di parere.

Il senatore NICITA (PD-IDP) ringrazia la Presidente, l'onorevole Lupi e tutti i componenti della Commissione, a partire da quelli appartenenti alle forze di minoranza. Nonostante l'impegno profuso e alcune aperture oggettive, deve con rammarico constatare che la nuova proposta di parere depositata dal relatore Lupi non può trovare un giudizio favorevole. Per tale ragione, rimette l'incarico di relatore, sottolineando che già il numero molto elevato di proposte emendative denotava come il testo iniziale dello schema di contratto di servizio fosse particolarmente debole e carente e in discontinuità negativa rispetto ai precedenti contratti di servizio.

Pur riconoscendo che il nuovo testo di parere oggi proposto presenta anche degli indubbi miglioramenti, reputa come nel complesso diverse proposte presentate dalle forze di minoranza, indicate come rilevanti e qualificanti, non hanno trovato accoglimento.

In particolare non è stata recepita la proposta di integrare l'Allegato 1 all'interno dell'articolato, né l'emendamento che sottolineava l'esigenza di una trasformazione della Rai in *Digital Media Company* di

servizio pubblico. Evidenzia altresì diverse proposte emendative che non hanno trovato ingresso nella nuova versione di parere, agli articoli 5, 6 e 7. Rappresenta inoltre un punto negativo il mancato accoglimento delle proposte all'articolo 8 volte a sottolineare l'esigenza non solo della tutela ma anche dell'integrazione delle minoranze.

Richiama poi l'attenzione anche su alcune carenze che persistono nella formulazione degli articoli 13 – in merito all'esigenza di una maggiore trasparenza e della valorizzazione delle risorse interne – e 14, con riferimento alla valorizzazione dell'industria audiovisiva e delle produzioni indipendenti.

Per quanto concerne poi l'articolo 21, se è certamente un progresso avere accolto quelle proposte volte ad una diversa composizione della commissione paritetica in modo che fosse estesa anche a componenti di questa Commissione, non si è inteso tuttavia dare spazio anche alle rappresentanze dei lavoratori, e né si è aderito alla proposta di costituire un apposito organismo di vigilanza per un più efficace monitoraggio e una maggiore trasparenza nell'attuazione degli obblighi derivanti dal contratto.

Infine, a suo parere, si è persa l'occasione anche di precisare che la Rai è tenuta a riservare ai generi indicati nel punto 2 dell'Allegato non meno del 70 per cento della programmazione annuale di ciascuna delle tre reti generaliste, mentre nel punto 6 dello stesso allegato manca un riferimento all'utilizzo della piattaforma *Raiplay* per accrescere l'offerta di prodotti provenienti dalle teche Rai.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), rispetto ad alcune considerazioni appena espresse dal senatore Nicita, tiene a precisare che per quanto riguarda le proposte volte a specificare che l'Azienda diventi una *Digital Media Company* di servizio pubblico appare significativo aver specificato in premessa all'articolo 3 proprio l'espletamento del servizio pubblico, inserimento che recepisce nella sostanza quanto rilevato criticamente dallo stesso senatore Nicita.

Sempre in un'ottica sostanziale dovrebbe essere riconosciuto positivamente che nella nuova versione di parere si precisa che gli Allegati costituiscono parte integrante del contratto e sono soggetti a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La PRESIDENTE ringrazia tanto il deputato Lupi quanto il senatore Nicita per l'eccellente lavoro svolto e per aver chiarito le rispettive posizioni. In merito al percorso procedurale da seguire invita i Gruppi a svolgere ogni opportuna valutazione.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP), nel ringraziare la Presidente e i relatori che hanno compiuto un ottimo lavoro, reputa che il senatore Nicita abbia espresso con estrema chiarezza i motivi di insoddisfazione che lo hanno spinto a rinunciare all'incarico di relatore. Reputa inoltre che nel prosieguo dei lavori non si possa che procedere all'esame dei singoli emendamenti residuali che non hanno trovato un recepimento all'interno della nuova proposta di parere.

La deputata BOSCHI (A-IV-RE) si unisce ai ringraziamenti e all'apprezzamento nei confronti dei relatori per l'equilibrio e lo sforzo di sintesi che è stato intrapreso e che ha condotto comunque all'inserimento nella nuova versione di parere di diverse proposte dei Gruppi di opposizione. Tuttavia, non può essere reso un giudizio solo di tipo quantitativo, ma occorre soffermarsi sulle diverse proposte ritenute qualificanti da parte della propria parte politica che non sono state comunque recepite.

Per quanto attiene al prosieguo dei lavori, condivide l'esigenza che vengano esaminati, senza alcun intento ostruzionistico, gli emendamenti presentati che residuano e che non hanno trovato ingresso nella nuova proposta di parere.

Anche la senatrice GELMINI (Az-IV-RE) manifesta il proprio apprezzamento per il lavoro accurato svolto dai relatori ed invita ad una riflessione supplementare per comprendere se talune proposte emendative, ritenute particolarmente rilevanti, po-

trebbero essere comunque inserite nella nuova proposta di parere.

Il deputato CAROTENUTO (M5S) esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, pur segnalando che alcune proposte del proprio Gruppo non sono state recepite all'interno del nuovo testo di parere. Si dichiara comunque d'accordo a procedere nell'esame degli emendamenti residuali che sono stati previamente segnalati.

Il deputato FILINI (FDI) chiede una breve sospensione dei lavori.

La PRESIDENTE, non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta.

**La seduta sospesa alle 10.55, riprende alle 11.05.**

La PRESIDENTE avverte che, sulla base delle interlocuzioni maturate all'interno dei Gruppi è immediatamente convocato un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta è sospesa alle 11.10, riprende alle 11.35.**

La PRESIDENTE avverte che i seguenti emendamenti risultano totalmente o parzialmente recepiti o assorbiti nella nuova proposta di parere e, pertanto, non essendovi osservazioni, non saranno posti in votazione: P1, P3, 1.2, 2.1, 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43, 2.44, 2.45, 2.50, 2.51, 2.55, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20, 4.6, 4.18, 4.19, 4.20, 4.0.3, 5.6, 5.8, 5.13, 5.36, 5.38, 5-bis.1, 5-bis.6, 5-bis.4, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.11, 6.15, 7.1, 7.3, 7.6, 8.2, 8.7, 8.9, 8.10, 9.1, 9.11, 9.12, 9.17, 9.23, 9.24, 9.25, 9.28, 9.30, 9.35, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7, 11.2, 11.12, 11-bis.2, 11-bis.1, 12.3, 13.15, 14.5, 14.6, 14.4, 15.5, 15.6, 17.2, 18.2, 20.1, 20.5, 20.6, 20.0.2, 21.4, 21.5, 22.1, 25.2, 25.0.2, All.1, All.7.

Rileva altresì che i seguenti emendamenti, non previamente segnalati dai Gruppi, se non vi sono osservazioni, si intendono ritirati: 2.3, 2.25, 2.31, 2.35, 2.38, 2.46, 2.47,

2.48, 2.49, 2.52, 2.54, 2.57, 3.6, 3.22, 3.23, 4.3, 4.4, 4.21, 4.22, 4.23, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 5.3, 5.7, 5.11, 5.19, 5.20, 5.21, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.28, 5.29, 5.33, 5.37, 5.39, 5-bis.2, 5-bis.3, 5-bis.5, 6.12, 6.13, 7.2, 7.5, 8.1, 8.8, 8.11, 9.13, 9.14, 9.15, 9.26, 9.29, 9.31, 9.32, 9.33, 10.3, 10.10, 10.12, 11.1, 11.7, 11.13, 11.14, 11-bis.4, 13.3, 13.4, 13.12, 13.16, 14.1, 14.3, 14.7, 14.10, 14.11, 14.12, 15.2, 15.3, 18.1, 18.3, 22.2, 22.3, All.4, All.5, All.6, All.8, All.9, All.10.

Si procede quindi all'esame dei restanti emendamenti.

Previo parere negativo da parte del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti P2 e 1.1.

Con il parere negativo da parte del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) è respinto dunque l'emendamento 2.2.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime dunque un parere contrario sull'emendamento 2.5, precisando che in diversi punti della nuova proposta di parere si è inteso accogliere comunque il senso sostanziale suggerito in tale proposta, evitando una ripetitività nell'elencazione dei principi che dovranno essere attuati dall'Azienda.

Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene incidentalmente per rilevare che il richiamo espresso ad alcuni termini volti ad intensificare il contrasto a ogni forma di discriminazione avrebbe certamente arricchito il contratto di servizio.

La deputata BAKKALI (PD-IDP) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.5, evidenziando come assuma particolare rilevanza l'esplicitazione da parte del servizio pubblico del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, compresa quella razzista, abilista e omotransfobica.

La deputata BOSCHI (A-IV-RE) esprime il voto favorevole della propria parte poli-

tica sull'emendamento 2.5, similare nella sostanza ad altre proposte da lei presentate, rammaricandosi che i contenuti suggeriti non siano stati accolti nella nuova versione di parere.

Il deputato BONELLI (AVS) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.5, non comprendendo l'atteggiamento di chiusura e negativo rispetto al contrasto di ogni forma di discriminazione.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) nel dichiarare il proprio voto favorevole, rileva che il contenuto dell'emendamento 2.5 debba essere considerato pre-politico, alla stregua di un principio basilare inerente al rispetto della dignità della persona che dovrebbe essere pienamente condiviso.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE), associandosi alle considerazioni espresse negli interventi precedenti, dichiara il sostegno della propria parte politica per l'approvazione dell'emendamento 2.5.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.5 viene respinto.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime un parere contrario sull'emendamento 2.7.

La deputata BOSCHI (A-IV-RE) insiste per l'approvazione dell'emendamento 2.7, poiché rappresenterebbe un indubbio progresso precisare nel contratto di servizio che si deve contrastare ogni forma di discriminazione anche in ragione del genere e degli orientamenti sessuali.

Anche il deputato BONELLI (AVS) invita la Commissione ad accogliere l'emendamento 2.7, non comprendendo le ragioni di chiusura che sono state manifestate dal relatore.

La deputata BAKKALI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 2.7 che esplicita le diverse forme di discriminazione che è doveroso combattere.

La senatrice BEVILACQUA (M5S), nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea come l'emendamento 2.7 presenti un contenuto analogo a quello di altre proposte emendative.

Posto ai voti, l'emendamento 2.7 è respinto.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, precisando che in altra parte della nuova proposta di parere si è inteso enfatizzare il concetto di « conoscenza scientifica », così venendo comunque incontro allo spirito delle suddette proposte.

Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene incidentalmente per rilevare che la valutazione del Relatore è senz'altro corretta, sebbene gli emendamenti citati pongano una questione di carattere più generale che sarebbe doveroso accogliere nell'articolo 2, che reca i principi generali e gli obiettivi dell'offerta di servizio pubblico.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.9 che sottolinea come il pluralismo informativo non può permettere la rappresentazione e diffusione acritica di posizioni che contestano i principi del metodo scientifico.

I deputati BONELLI (AVS), BOSCHI (A-IV-RE) e STEGER (Misto-Min. Ling.) nel sottoscrivere l'emendamento 2.9, dichiarano il loro voto favorevole per le rispettive parti politiche.

Posti ai voti, gli emendamenti 2.8 e 2.9 sono respinti.

Previo parere contrario da parte del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.11 e 2.12.

Il senatore NICITA (PD-IDP) osserva che il contenuto dell'emendamento 2.13 deve intendersi sostanzialmente recepito ed assorbito nella nuova proposta di parere.

Con il parere contrario da parte del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), è posto ai voti e quindi respinto l'emendamento 2.14.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19 che presentano una formulazione di analogo contenuto.

La deputata BAKKALI (PD-IDP) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.15 volto a evidenziare l'esigenza che il servizio pubblico rappresenti correttamente tutte le culture presenti in Italia, attraverso la promozione della partecipazione delle persone di origine straniera nella programmazione Rai, al fine di rafforzare l'inclusione e la coesione sociale.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, di contenuto sostanzialmente analogo.

Previo parere negativo da parte del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) sono respinti gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.26, 2.23, 2.24, 2.27, 2.28, 2.29, 2.32, 2.33, 2.34, 2.36, 2.37, 2.39 e 2.42.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) rileva che l'emendamento 2.50 – che, analogamente ad altre proposte, sottolinea la rilevanza di diffondere e incoraggiare la cultura nella sicurezza nei luoghi di lavoro – è stato sostanzialmente recepito all'interno della nuova versione di parere, con ulteriore avvertenza che dovrebbe essere collocato più opportunamente all'interno dell'articolo 2, riferito ai principi generali.

La deputata BOSCHI (A-IV-RE), la senatrice GELMINI (Az-IV-RE), i deputati CAROTENUTO (M5S), GRAZIANO (PD-IDP) e BONELLI (AVS), il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), i deputati FILINI (FDI) e STEGER (Misto-Min. Ling.) sottoscrivono l'emendamento 2.50.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), dopo aver rassicurato il senatore De Cristofaro

che il contenuto sostanziale dell'emendamento menzionato ha trovato accoglimento nella nuova proposta di parere all'interno dell'articolo 2, esprime il proprio voto contrario sugli emendamenti 2.53 e 2.56.

Posti separatamente ai voti sono dunque respinti gli emendamenti 2.53 e 2.56.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, con contenuto assimilabile agli emendamenti 2.0.2 e 25.0.1.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) esprime il proprio voto favorevole all'emendamento 2.0.2 ritenendo necessario che il contenuto integrale dell'Allegato 1 – relativo all'Offerta di servizio pubblico – sia riportato all'interno dell'articolato del contratto di servizio.

Con unica votazione, sono dunque respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 25.0.1.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9, 3.17, 3.19, 3.21 e 3.24.

Posti separatamente ai voti sono dunque respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9 (previa dichiarazione di voto a favore da parte della senatrice FURLAN (PD-IDP)), 3.17, 3.19, 3.21 e 3.24.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara il proprio parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.24, 4.25 e 4.30.

Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene incidentalmente per sottolineare che all'interno della nuova versione di parere si è precisato che nel contrasto alla disinformazione prosegue l'attività svolta nell'*Italian Digital Media Observatory*.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5.

La deputata BAKKALI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 4.7.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE), nel sottoscrivere il citato emendamento, invita la Commissione ad approvarlo.

Posto quindi ai voti viene quindi respinto l'emendamento 4.7.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) dichiara il sostegno del proprio Gruppo all'emendamento 4.8.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 4.17 volto a valorizzare le sedi regionali e i centri di produzione Rai, anche al fine di salvaguardare l'informazione nelle realtà locali.

Posto ai voti l'emendamento 4.17 viene quindi respinto.

Previo dichiarazione di voto favorevole da parte della deputata BOSCHI (A-IV-RE) è altresì respinto l'emendamento 4.24.

Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 4.25 e 4.30.

Col parere contrario del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), poste separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.30, 5.31, 5.32, 5.22, 5.27, 5.34, 5.35, 5.40, 5.41, 5.42 e 5.43.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.9.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) esprime il proprio sostegno sull'emendamento 5.10 diretto a promuovere il valore dell'istruzione ed il contrasto alla dispersione scolastica.

I deputati CAROTENUTO (M5S) e BONELLI (AVS) e la deputata BOSCHI (A-IV-RE) e il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) aggiungono la propria firma all'emendamento 5.10.

Posti ai voti, l'emendamento 5.10 è respinto, come pure l'emendamento 5.12.

La deputata BOSCHI (A-IV-RE) dichiara il proprio voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 5.14.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) esprime il proprio sostegno sulla parte dell'emendamento 5.14.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 5.14.

In esito a distinte votazioni sono dunque respinti gli emendamenti 5.15, 5.16 (previa dichiarazione di voto a favore da parte della deputata BOSCHI (A-IV-RE)), 5.17, 5.18, 5.30, 5.31, 5.32, 5.22 e 5.27.

La deputata BAKKALI (PD-IDP) dichiara il sostegno della propria parte politica sull'emendamento 5.34, volto ad evidenziare espressamente il ruolo delle imprenditrici, delle innovatrici e delle ricercatrici.

La deputata BOSCHI (A-IV-RE) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 5.34, il quale, analogamente ad altre proposte, intende richiamare il servizio pubblico ad una maggiore attenzione e cura verso il linguaggio di genere.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 5.34, 5.35, 5.40 e 5.41.

La deputata BAKKALI (PD-IDP) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 5.42, mettendo in evidenza come il servizio pubblico dovrebbe favorire contenuti l'educazione alla pace e alla solidarietà.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.42 e 5.43.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara parere contrario sugli emendamenti 5-bis.7 e 5-bis.8.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5-bis.7 e 5-bis.8 (previa dichiarazione di voto a favore espressa dal senatore NICITA (PD-IDP)).

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime parere negativo 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.14.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.14 (previa dichiarazione di voto a favore espressa dalla deputata BAKKALI (PD-IDP)).

Dopo che il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) si è espresso in senso contrario, la Commissione, in esito a distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.4, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.16, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.27 e 9.34.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 9.2 che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, sottolinea come la Rai, nella propria programmazione, debba promuovere l'uguaglianza, l'inclusione, la diversità e la tutela della dignità della persona.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4.

Il senatore NICITA (PD-IDP) dichiara che il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 9.5 che analogamente ad esempio all'emendamento 9.10, intende impegnare il servizio pubblico in una corretta rappresentazione dei processi di inclusione in modo che sia valorizzata la persona migrante.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.16, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.27 e 9.34.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) si esprime in senso contrario sugli emendamenti 10.1, 10.4, 10.8, 10.9, e 10.11.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 10.1 volto a sottolineare il rispetto dell'identità di genere.

Dopo una precisazione ulteriore da parte del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), posto ai voti l'emendamento 10.1 viene respinto.

In esito a distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 10.4, 10.8 e 10.9.

La deputata BAKKALI (PD-IDP) esprime il sostegno del Partito Democratico sull'emendamento 10.11 che impegna la Rai ad assumere come prioritario il contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi, promuovendo linguaggi e narrazioni dirette a prevenire anche le vittimizzazioni secondarie.

Posto ai voti, l'emendamento 10.11 viene respinto.

Previo parere contrario da parte del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), la PRESIDENTE pone quindi ai voti gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 e 11.15, che sono tutti respinti.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara parere contrario sugli emendamenti 11-bis.3, 11-bis.5 e 11-bis.0.1.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 11-bis.3 e 11-bis.5.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP), nell'esprimere il sostegno della propria parte politica evidenzia la rilevanza dell'emendamento 11-bis.0.1 – al quale aggiunge la propria firma – diretto ad evidenziare che la Rai garantisca l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo, così da contrastare il fenomeno della ludopatia.

La PRESIDENTE pone dunque ai voti l'emendamento 11-bis.0.1 che la Commissione respinge.

Con il parere da parte del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), con distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.4.

Dopo che il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) si è espresso in senso contrario, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.13, 13.14.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara il proprio parere negativo sull'emendamento 13.17, rilevando che nel comma 1 dell'articolo 13 si mette già in evidenza l'impegno della Rai a valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 13.17, avente lo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse interne alla società concessionaria, anche adottando appositi strumenti di monitoraggio e controllo.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) nell'aggiungere la propria firma a tale proposta, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza che nel contratto di servizio si è espressamente prevista la valorizzazione delle risorse interne della Rai.

La deputata BOSCHI (A-IV-RE), nell'esprimere il proprio sostegno al citato emendamento, rileva come esso abbia il merito di legare il tema della valorizzazione delle risorse interne all'esigenza di strumenti di monitoraggio e controllo.

La PRESIDENTE pone dunque ai voti l'emendamento 13.17 che viene respinto dalla Commissione.

Previo parere contrario da parte del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), in seguito a separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 14.2, 14.8,

14.9, 15.1 (previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice FURLAN (PD-IDP), che sottolinea l'esigenza di un rafforzamento del ruolo della società partecipata Rai Way), 15.4, 17.1, 20.2, 20.3 e 20.4.

La PRESIDENTE dichiara improponibile l'emendamento 20.7 che richiamando l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, si pone in contrasto con la sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto.

Con il parere contrario del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), con distinte votazioni, sono successivamente respinti gli emendamenti 20.0.1, 20.0.3, 21.2, 21.1, 21.3 e 21.6.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) esprime dunque parere contrario sull'emendamento 21.7.

Il senatore NICITA (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 21.7 volto a prevedere che la Rai si doti di un apposito organismo di vigilanza.

La PRESIDENTE pone dunque ai voti l'emendamento 21.7 che viene quindi respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) sono successivamente respinti gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), nell'esprimersi in senso contrario sugli emendamenti 25.1 e 25.0.1 rileva che la nuova proposta di parere interviene significativamente sul ruolo dell'Allegato 1 in modo che lo stesso sia considerato parte integrante del contratto di servizio e soggetto alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 25.1 e 25.0.1.

Il senatore NICITA (PD-IDP) osserva incidentalmente che al di là delle precisazioni fornite dal relatore, non si è colta l'occasione per un rafforzamento dell'of-

ferta televisiva e dell'offerta multimediale, tanto nella parte relativa all'impegno della Rai a riservare ai generi non meno del 70 per cento della programmazione di ciascuna delle reti generaliste, quanto nella parte che avrebbe dovuto dare risalto al ruolo di Raiplay nell'accrescere l'offerta di prodotti provenienti dalle teche Rai.

Con il parere contrario del relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M), gli emendamenti ALL.2 e ALL.3, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alle dichiarazioni di voto finali sulla nuova proposta di parere presentata dal relatore Lupi.

Il deputato BONELLI (AVS) dichiara il proprio voto contrario, evidenziando che alcuni punti qualificanti non sono stati recepiti nella nuova versione del parere. Si riferisce in particolare al mancato richiamo al contrasto di ogni forma di discriminazione e di razzismo e alle persistenti carenze sul tema della lotta alle false notizie e al negazionismo scientifico.

Anche per quanto concerne i contenuti dell'articolo 13, si è persa l'occasione per stigmatizzare il ricorso agli appalti al massimo ribasso che peggiorano la qualità del lavoro all'interno dell'Azienda.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) dichiara il proprio voto di astensione, ringraziando il relatore Lupi per l'apertura dimostrata verso le proposte avanzate dai Gruppi di minoranza. Sul piano metodologico rappresenta un indubbio risultato positivo l'aver espunto quelle proposte volte a rappresentare posizioni marcatamente ideologiche da entrambe le parti dello schieramento politico.

Se da una parte il testo proposto dal relatore presenta innegabili progressi, rileva che sarebbe stato necessario avere più coraggio nell'accoglimento di emendamenti particolarmente qualificanti, ad esempio per quanto concerne il tema della corretta misurabilità dei risultati raggiunti e della

attuazione dei principi contenuti nel contratto di servizio.

La deputata BOSCHI (A-IV-RE), nell'annunciare il proprio voto contrario, è consapevole dello sforzo di sintesi profuso dal relatore che ha determinato un indubbio miglioramento nella formulazione complessiva dell'articolato. Tuttavia, risulta purtroppo decisivo che diversi emendamenti rilevanti non abbiano trovato ingresso nell'ultima stesura del parere: ad esempio, il richiamo al principio di trasparenza è declinato in termini ancora vaghi, senza alcuna coerenza degli strumenti di monitoraggio e verifica e senza un adeguato apparato sanzionatorio.

Inoltre si è persa l'occasione per dare un'indicazione per la valorizzazione delle risorse interne alla Rai, anche nell'ottica di limitare il ricorso agli appalti esterni. Analogamente, appare riduttiva la formulazione del contratto di servizio, anche dopo il nuovo testo di parere, per quanto riguarda la rappresentazione di tutte le componenti della società italiana che dovrebbero essere adeguatamente narrate dalla società concessionaria.

Nel rilevare negativamente il mancato richiamo al metodo scientifico, ringrazia il relatore per aver accolto le proposte per una corretta rappresentazione della cronaca giudiziaria, in senso marcatamente garantista.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) dichiara di riconoscersi nella dichiarazione di voto pronunciata dal deputato Bonelli.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) ringrazia preliminarmente il relatore Lupi e il senatore Nicita che hanno contribuito ad agevolare il lavoro di tutti i Gruppi, consentendo l'elaborazione di una nuova proposta di parere che oggettivamente migliora il testo del contratto di servizio.

Per quanto riguarda la propria parte politica – che voterà a favore della proposta di parere – risulta meritorio aver richiamato il ruolo del giornalismo d'inchiesta, ed aver enfatizzato i temi della tran-

sizione ecologica e quelli del rispetto della libertà e della dignità della persona, mettendo altresì in evidenza il contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate su motivazioni etniche, religiose e sessuali.

Un ulteriore apprezzamento deve essere registrato anche per quanto concerne un miglior coordinamento col mondo della scuola, mentre altrettanto positivamente viene recuperato il ruolo della Commissione che, attraverso due suoi componenti, potrà partecipare alla commissione paritetica.

In senso analogo, viene prevista una relazione annuale da trasmettere alla Commissione sullo stato di attuazione del contratto di servizio.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), nel ringraziare il relatore Lupi e anche il senatore Nicita, esprime la soddisfazione del Gruppo della Lega che voterà a favore della nuova proposta di parere.

Il senatore NICITA (PD-IDP) annuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico, poiché, nonostante i miglioramenti registrati, restano carenze e debolezze rilevanti, in un contratto di servizio che appare non in linea con i precedenti testi.

Nel concordare che non debbano esservi battaglie di tipo ideologico, constata tuttavia che, si vuole affermare una visione culturale della società che rappresenta come di parte alcuni concetti, quali ad esempio la lotta alla omotransfobia, la tutela di tutte le diversità o l'inclusione sociale della persona straniera. A suo avviso, la società concessionaria ha il dovere di rappresentare e narrare la società italiana così come si presenta nella realtà effettiva oltre che nella visione prefigurata dalla Costituzione.

Infine, ravvisa che si è persa una occasione anche per una migliore declinazione dei contenuti dell'articolo 13 – in merito alla valorizzazione delle risorse interne e ad una migliore trasparenza – e dell'articolo 20, in ordine ai meccanismi di controllo e verifica sull'attuazione dei principi e degli obiettivi presenti nel contratto di servizio.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), nel ringraziare il relatore Lupi, annuncia il voto a favore della propria parte politica, sia nel merito ma anche per il percorso metodologico che è stato seguito e che ha consentito attraverso un dibattito ampio e articolato, il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche.

Il deputato FILINI (FDI), nell'unirsi agli attestati di apprezzamento rivolti al relatore Lupi, annuncia che il Gruppo di Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore sulla nuova proposta di parere, evidenziando che è un ottimo segnale che la stessa registri un consenso che va al di là delle forze di maggioranza, a riprova che il pluralismo è finalmente valorizzato.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M) ribadisce l'ottimo lavoro compiuto, frutto dell'impegno di tutte le forze politiche che hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie sensibilità. Rappresenta un risultato di indubbio valore il rafforzamento del ruolo del Parlamento e di questa Commissione che ad esempio viene maggiormente

coinvolta nella fase di misurazione dei risultati raggiunti, sia all'interno della commissione paritetica, sia nella trasmissione di apposite relazioni sullo stato di attuazione del contratto di servizio.

La PRESIDENTE pone dunque in votazione la nuova proposta di parere presentata dal relatore, onorevole Lupi (in allegato al resoconto).

La Commissione approva a maggioranza.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Martedì 3 ottobre 2023. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.*

**Programmazione lavori.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.30.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE LUPI APPROVATA  
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 52.**

**Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai – Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 2023-2028 (Atto del Governo n. 52).**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*a)* visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

*b)* visto l'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico dei servizi di media audiovisivi) che al comma 1 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata quinquennale con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

*c)* visto l'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale approvata con D.P.C.M. 28 aprile 2017;

*d)* visti, altresì, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*e)* viste le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi approvate dall'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni con delibera n. 266/22/CONS del 19/07/2022;

*f)* esaminato lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2023 – 2028;

*g)* preso atto dei contenuti dello schema di contratto trasmesso a codesta Commissione;

*h)* tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione consegnata o pervenuta alla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria condotta,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

Nella premessa,

al punto 5, alla lettera *b)*, sostituire la parola « credibilità » con: « affidabilità »;

al punto 5, alla lettera *c)*, sostituire la parola « maggiore » con: « massima »;

al punto 5, alla lettera *c)*, dopo la parola « misurabili » inserire le seguenti: « e la relativa pubblicazione periodica, »;

dopo il punto 5, aggiungere il seguente: « 5-*bis*. Al fine di garantire un'offerta inclusiva e accessibile anche ai cittadini utenti con disabilità sensoriali, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale deve svolgersi nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18. »;

all'articolo 1,

al comma 2, dopo le parole: « da essa » inserire le seguenti: « controllate e »;

all'articolo 2,

al comma 1, dopo le parole: « di valore » inserire le seguenti: « e di qualità »;

al comma 1, dopo la parola: « utenti » inserire le seguenti: « e per la coesione sociale »;

al comma 1, dopo la parola: « tutti » inserire le seguenti: « , non discriminatoria »;

al comma 1, dopo la parola: « sostenibile » inserire le seguenti: « e innovativa »;

al comma 1, sostituire la parola: « ambientale, » con le seguenti: « sociale e »;

al comma 1, sostituire la parola: « credibile » con: « affidabile »;

al comma 2, dopo la parola: « improntata » inserire le seguenti: « ai valori costituzionali e »;

al comma 2, dopo la parola: « completezza, » inserire la seguente: « correttezza, »;

al comma 2, dopo la parola: « rispetto » inserire le seguenti: « della dignità della persona umana, »;

al comma 2, sopprimere le parole: « , e della persona »

al comma 2, dopo la parola: « civile » inserire le seguenti: « , della proprietà intellettuale »;

al comma 2, dopo la parola: « violenza » inserire le seguenti: « , discriminazione e discorsi d'odio »;

al comma 3, dopo le parole: « a Rai » inserire le seguenti: « in qualità di concessionaria del servizio pubblico »;

al comma 3, dopo la parola « offerta », sopprimere le seguenti parole: « di servizio pubblico »;

al comma 3, lettera *b*), dopo la parola: « completezza » inserire la seguente: « , correttezza »;

al comma 3, lettera *b*), dopo la parola: « imparzialità » inserire le seguenti: « verifica delle fonti, »;

al comma 3, lettera *c*), dopo la parola: « pubblico » inserire la seguente: « più »;

al comma 3, dopo la lettera *c*) inserire la seguente lettera: « *c-bis*) assicurare il valore formativo ed educativo, con particolare attenzione all'infanzia e all'adolescenza; »

al comma 3, dopo la lettera *f*) inserire la seguente lettera: « *f-bis*) sensibilizzare e accrescere le conoscenze scientifiche attraverso una informazione puntuale e continuativa sulle cause, gli effetti e le soluzioni ai cambiamenti climatici in atto e alla perdita di biodiversità; »

al comma 3, alla lettera *g*) dopo la parola: « inclusività » inserire le seguenti: « e fruibilità »;

al comma 3, alla lettera *h*) dopo la parola: « volontariato, » inserire le seguenti: « della libertà e della dignità della persona e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione fondata su motivazioni etniche, religiose e sessuali diffondendo i valori dell'accoglienza e dell'inclusività »;

al comma 3, dopo la lettera *h*) inserire la seguente lettera: « *h-bis*) promuovere il contrasto alla violenza di genere e di tutti gli atti e comportamenti finalizzati a minacciare o ledere l'integrità e la dignità della persona offesa e diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle misure a sostegno delle donne vittime di violenza; »

al comma 3, alla lettera *i*) dopo la parola: « nazionale » inserire le seguenti: « del teatro, del cinema, della danza e delle arti visive affinché si valorizzino la creatività, il sistema delle imprese culturali, si supportino i talenti emergenti rafforzando la produzione indipendente italiana; »;

al comma 3, dopo la lettera *i*) inserire la seguente lettera: « *i-bis*) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche. »;

al comma 3, dopo la lettera *i-bis*), aggiungere la seguente: « *i-ter*) sviluppare una cultura della sicurezza sul lavoro, anche attraverso campagne di sensibilizzazione. »;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « *4-bis*. In riferimento agli obiettivi

di natura editoriale elencati al comma 3, la Rai è tenuta a predisporre e trasmettere annualmente al Ministero delle imprese del *made in Italy* e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una informativa in cui siano evidenziate le strategie editoriali individuate per valorizzare le diverse tematiche all'interno dell'offerta di servizio pubblico e i conseguenti risultati raggiunti. »;

all'articolo 3,

al comma 1, premettere le seguenti parole: « Nell'espletamento del servizio pubblico, »;

al comma 1, sostituire le parole: « a completare » con: « ad accelerare »;

al comma 1, sostituire la parola: « tecnologia » con le seguenti: « in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica »;

al comma 1, dopo la parola: « piattaforme » inserire le seguenti: « preservando il controllo editoriale sui propri contenuti, »;

al comma 1, sopprimere le parole: « che sia »;

al comma 1, dopo la parola: « rilevante, » inserire le seguenti: « accessibile e fruibile »;

dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-*bis*. In coerenza con quanto previsto dal precedente comma 1, la Rai si impegna a prevedere attività di informazione, formazione ed educazione all'uso di tutte le forme di comunicazione digitale, così da contribuire all'accessibilità e al corretto utilizzo dei contenuti sulle diverse piattaforme e alla progressiva riduzione del “*digital divide*” »;

al comma 2, sopprimere la parola: « complessiva »;

al comma 2, dopo le parole: « modelli produttivi, » inserire le seguenti: « le strategie distributive »;

al comma 2, dopo la parola: « prodotti, » inserire le seguenti: « dei contenuti informativi »;

al comma 2, dopo la parola: « processi » inserire le seguenti: « tanto dal lato dell'offerta quanto dal lato della domanda così da arrivare all'obiettivo di una completa digitalizzazione »;

al comma 3, sostituire le parole: « 1 e 2, » con la seguente: « precedenti »;

al comma 3, sostituire le parole: « si impegna » con le parole: « è tenuta »;

al comma 3, alla lettera *b*), dopo le parole: « riguardo alla » inserire la seguente: « loro »;

al comma 3, alla lettera *c*), dopo la parola: « fruibilità » inserire le seguenti: « anche per mezzo di algoritmi e di strumenti di intelligenza artificiale, »;

al comma 3, dopo la lettera *c*) inserire le seguenti lettere:

« *c-bis*) rendere la propria offerta multimediale sempre più accessibile agli utenti con disabilità, mediante un arricchimento dell'offerta, l'uso di sistemi e linguaggi che rendano fruibile il prodotto dalle diverse tipologie di disabilità; »;

« *c-ter*) implementare la piattaforma *RaiPlay* anche per il tramite di accordi volti alle coproduzioni ed alleanze strategiche; »;

« *c-quater*) potenziare il servizio *streaming* con l'intento di rendere *Raiplay* maggiormente fruibile; »;

al comma 3, alla lettera *d*), dopo la parola: « sviluppare, » inserire le seguenti: « in un quadro di maggiore internazionalizzazione, »;

al comma 3, alla lettera *d*), dopo la parola: « consumo » inserire le seguenti: « ed un competitore nella categoria “*all news*” »;

al comma 3, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente: « *d-bis*) adottare algoritmi innovativi per la ricerca e l'indicizzazione dei contenuti che assicurino un livello di autonomia nella selezione del contenuto audiovisivo da parte dell'utente. La Rai si impegna a tutelare la sovranità digitale dei cittadini, il loro diritto alla *privacy* e la sicurezza dei dati personali nel

rispetto dei più alti standard di protezione. »;

all'articolo 4,

al comma 1, dopo la parola: « pluralismo » inserire le seguenti: « politico, sociale e culturale »;

al comma 2, alla lettera *a*), dopo la parola: « forniti » inserire le seguenti: « la verifica puntuale delle fonti »;

al comma 2, dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti lettere:

« *a-bis*) un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare e a far rispettare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, assicurando un contraddittorio adeguato, effettivo e leale all'interno dei propri programmi, fermo restando il contrasto alla disinformazione proseguendo l'attività svolta nell'*Italian Digital Media Observatory*;

*a-ter*) il pluralismo informativo, in coerenza con gli atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e con i regolamenti dell'Autorità; »;

al comma 2, alla lettera *b*), dopo la parola: « sviluppo » inserire le seguenti: « della coesione sociale e »;

al comma 2, alla lettera *c*), dopo la parola: « informazioni » inserire le seguenti: « e il relativo contesto »;

al comma 2, alla lettera *d*), dopo la parola: « settore » inserire le seguenti: « , tenuto conto degli atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dei regolamenti dell'Autorità »;

al comma 2, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:

« *d-bis*) la valorizzazione e la promozione della propria tradizione giornalistica d'inchiesta. »;

al comma 3, dopo la parola: « contrastare » inserire la seguente: « attivamente »;

al comma 3, dopo la parola: « disinformazione » inserire la seguente: « anche »;

al comma 5, sostituire le parole: « nazionale, nonché regionale » con le seguenti: « anche a livello territoriale »;

al comma 5, dopo la parola: « culturali » inserire la seguente: « , sociali »;

al comma 5, dopo la parola: « regionali » inserire le seguenti: « , il racconto all'interno dell'informazione regionale delle diverse realtà sociali, economiche e culturali provinciali »;

al comma 5, dopo le parole: « realtà locali » aggiungere le seguenti: « e contrastare gli svantaggi connessi all'insularità »;

dopo il comma 5, inserire il seguente: « *5-bis*. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda. »;

dopo il comma *5-bis*, aggiungere il seguente comma *5-ter*: « Nell'ambito dell'informazione sulla cronaca giudiziaria, la Rai presta grande attenzione al rispetto del principio costituzionale della non colpevolezza e ad assicurare spazi adeguati alla informazione relativa alla conclusione di procedimenti e processi penali analogamente a quella riservata alla fase investigativa »;

all'articolo 5,

al comma 2, aggiungere la lettera « *b-bis*) realizzare produzioni anche di intrattenimento incentrate sulla partecipazione giovanile e sulla valorizzazione della personalità e delle attitudini individuali dei partecipanti »

al comma 2, alla lettera *d*), sostituire le seguenti parole « sui social » con le seguenti: « on line »;

al comma 2, alla lettera *e*), dopo la parola « didattica » inserire le seguenti: « e all'orientamento per dare la possibilità a

tutti di scoprire le proprie potenzialità e valorizzare i propri talenti »;

al comma 2, sostituire la lettera *f*), con le parole: « ampliare l'offerta informativa e i relativi contenuti sui disturbi alimentari, con particolare riferimento alla malattia celiaca, al tema dell'educazione alimentare e delle relative problematiche nonché sulle dipendenze comportamentali; »

al comma 2, dopo la lettera *f*), aggiungere le seguenti:

« *f-bis*) ampliare l'offerta informativa sul fenomeno della droga e delle dipendenze, anche attraverso l'opera di personale qualificato e specializzato, al fine di aiutare i giovani a capire la vera natura del problema e diffondere la consapevolezza dei danni derivanti dall'uso di sostanze tossiche al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute; »;

« *f-ter*) ampliare l'offerta informativa dedicata agli adolescenti, rappresentando in particolare le problematiche e i disagi relativi a questa fascia di età; »;

al comma 2, alla lettera *i*), sostituire le parole: « la consapevolezza della ricchezza legata » con le seguenti: « i temi legati »;

al comma 2, alla lettera *l*), dopo la parola: « valore » inserire le seguenti: « sociale del terzo settore, »;

al comma 2, alla lettera *l*), dopo la parola: « volontariato, » inserire le seguenti: « delle imprese *no profit* »;

al comma 2, dopo la lettera *m*) aggiungere le seguenti:

« *m-bis*) promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie; »;

« *m-ter*) ampliare la divulgazione scientifica sperimentando modalità comunicative più coinvolgenti per i giovani; »;

« *m-quater*) accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alle sfide della transizione digitale ed ecologica del Paese; »;

« *m-quinquies*) promuovere i diversi percorsi di istruzione in alleanza con il

mondo del lavoro con particolare attenzione alla formazione professionale e agli Istituti Tecnici Superiori al fine di contenere la disoccupazione giovanile anche attraverso lo studio di nuovi format; »

« *m-sexies*) incrementare il numero dei conduttori *under 35*. »;

sopprimere i commi 3 e 4;

dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Art. 5-*bis*.  
(*Minori*)

1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *i*) e dell'articolo 10 della Convenzione.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinché l'offerta dedicata ai minori:

*a*) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al *web*;

*b*) accresca le capacità critiche dei minori e delle famiglie offrendo contenuti dedicati alla gestione della propria identità digitale, anche in relazione al tema della tutela della *privacy* e delle informazioni personali.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile.

4. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica acustica e visiva, nell'ambito della programmazione lineare e non lineare, evidenzia, con riferimento a film, *fiction* e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

5. La Rai è tenuta ad attivare sulla piattaforma RaiPlay il servizio di *parental control*. »;

all'articolo 6,

al comma 3, lettera *a*), aggiungere infine le seguenti parole: « e valorizzare la diffusione della lingua italiana nel mondo attraverso il meglio della produzione Rai » e, di conseguenza, sopprimere la lettera *b*);

al comma 3, lettera *c*) sostituire la parola: « italici » con le seguenti parole: « e la creatività italiana »;

al comma 3, lettera *c*), dopo la parola: « *hoc* » inserire le seguenti: « , con particolare attenzione alle attività innovative e sostenibili »;

al comma 3, lettera *d*), aggiungere infine le seguenti parole: « , preservando il proprio controllo editoriale »;

al comma 3, lettera *f*), dopo la parola: « noti » inserire le seguenti: « , anche attraverso la valorizzazione delle sedi territoriali »;

al comma 3, lettera *g*), dopo la parola: « istituzioni » inserire le seguenti: « e dei valori costituzionali, »;

al comma 3, lettera *g*), dopo la parola: « Europea » inserire le seguenti: « tra il grande pubblico »;

al comma 3, dopo la lettera *g*), inserire la seguente lettera: « *g-bis*) risolvere, compatibilmente con le risorse disponibili, il problema dei diritti per la diffusione all'estero sulle piattaforme *streaming* di alcuni dei programmi contenuti su *Raiplay*. »;

all'articolo 7,

nella rubrica, dopo la parola: « sport » inserire la seguente: « , salute »;

al comma 1, dopo le parole: « sportive interessate » inserire le seguenti: « riconoscendo il valore culturale, sociale e educativo dell'attività sportiva, »;

al comma 1, dopo le parole: « lo sport » sopprimere le seguenti parole: « e la cultura sportiva »;

al comma 1, dopo la parola: « , anche » inserire le seguenti: « sotto il profilo della tutela della salute, nonché »;

al comma 1, lettera *c*), dopo la parola: « iniziative » inserire le seguenti: « che valorizzino gli enti di promozione sportiva »;

al comma 1, lettera *c*), dopo la parola: « territorio » inserire le seguenti: « e le società dilettantistiche e le discipline minori »;

al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole: « del modello nutrizionale » con le seguenti: « di modelli nutrizionali »;

al comma 1, lettera *e*), dopo le parole: « coerenza con » inserire le seguenti: « l'effettiva sostenibilità economica e con »;

al comma 1, lettera *e*), sopprimere la parola: « economiche »;

all'articolo 8,

al comma 2, dopo la parola: « Sostenibilità » inserire le seguenti: « incentrato sul perseguimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 »;

al comma 2, alla lettera *a*), dopo la parola: « giovani », inserire le seguenti: « anche per la conoscenza dei cosiddetti *green Jobs* »;

al comma 2, dopo la lettera *a*) inserire la seguente lettera: « *a-bis*) contribuire alla crescita di una opinione pubblica sempre più informata e consapevole sulle crisi ambientali, garantendo una nuova consapevolezza ecologica; »

al comma 2, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente: « *b-bis*) promuovere e

rafforzare la consapevolezza dell'importanza dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale; »;

al comma 2, alla lettera *c*) aggiungere in fine le seguenti parole: « alla cybersicurezza e alla sostenibilità digitale »;

al comma 2, sostituire la lettera *d*) con la seguente: « *d*) accrescere la produzione di contenuti volti a diffondere l'alfabetizzazione digitale della popolazione, anche online, con particolare attenzione alle fasce anziane della popolazione, alle persone con disabilità e ai minori; »;

dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente:

« *f-bis*) valorizzare all'interno dell'offerta televisiva i programmi di divulgazione scientifica e di approfondimento. »

all'articolo 9,

al comma 1, dopo la parola: « diversità » inserire le seguenti: « e la tutela della dignità della persona »;

al comma 2, sostituire le parole: « portatrici di » con la parola: « con »;

al comma 2, alla lettera *a*), dopo la parola: « Tg3 » inserire le seguenti: « (compresa una edizione regionale) »;

al comma 2, alla lettera *a*), aggiungere in fine le seguenti parole: « e estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori »;

al comma 2, sostituire la lettera *b*) con la seguente: « compatibilmente con le risorse a disposizione estendere al 20 per cento entro il 2024, al 30 per cento entro il 2025, al 40 per cento entro il 2026, al 50 per cento entro il 2027 e al 60 per cento entro il 2028, sia la sottotitolazione che le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori; »;

al comma 2, lettera *c*), dopo la parola: « orarie » inserire le seguenti: « garantendo l'accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell'interprete adeguato per dimensioni e colore »;

al comma 2, lettera *e*), sostituire le parole: « progressivamente » con le seguenti: « l'accessibilità e »;

al comma 2, lettera *f*), sostituire le parole: « l'accesso » con le seguenti: « l'accessibilità »;

al comma 3, alla lettera *a*) dopo le parole: « delle disabilità » inserire le seguenti: « anche attraverso il coinvolgimento diretto delle stesse persone disabili »;

al comma 3, dopo la lettera *b*) aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) elaborare e presentare un piano quinquennale per obiettivi, finalizzato allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (LIS), mutuando dalle migliori esperienze già applicate da altre emittenti televisive;

*b-ter*) incrementare il numero delle edizioni al giorno di TG-LIS;

*b-quater*) ampliare e sviluppare servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione per le edizioni di Tg3 regionali;

*b-quinquies*) migliorare il servizio di sottotitolazione per tutte le edizioni dei telegiornali di tutti i canali Rai;

*b-sexies*) prevedere una modalità mista per i programmi in diretta con sottotitolazione e servizio interpretariato;

*b-septies*) rendere accessibile il sito della Rai e di RaiPlay;

*b-octies*) promuovere e realizzare, anche tramite nuovi format, la cultura della sussidiarietà e del terzo settore, valorizzando le esperienze in ogni settore con particolare riferimento alle missioni di medici, sacerdoti e categorie tipicamente coinvolte. »;

al comma 4, sostituire la parola: « l'integrazione » con le seguenti: « la tutela e la valorizzazione »;

dopo la parola: « integrazioni » inserire le seguenti: « con particolare riferimento all'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e all'articolo 1, lettera *f*) della legge 28 dicembre 2015, n. 220 »;

dopo la parola « Giulia » inserire le seguenti: « e in lingua albanese per la regione Calabria. La Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano »

al comma 4, dopo la parola: « conseguire » aggiungere le seguenti: « *iv*) necessità di un coordinamento con il Ministero della cultura per le parti di propria competenza. »;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « *4-bis*. La Rai si impegna a garantire, compatibilmente con la disponibilità delle frequenze e delle risorse:

*a*) che il segnale televisivo dei programmi dedicati alle minoranze linguistiche abbia la stessa qualità tecnica prevista per le principali reti generaliste nazionali della Rai;

*b*) che i programmi radiofonici delle minoranze linguistiche siano veicolati anche attraverso la nuova tecnologia DAB e che i programmi radiofonici delle emittenti estere di interesse per le minoranze linguistiche vengano ritrasmessi anche attraverso apposite soluzioni nelle aree di tutela in una logica di cooperazione transfrontaliera, come già succede per le trasmissioni televisive;

*c*) la digitalizzazione di tutti gli archivi audiovisivi dei programmi prodotti per le minoranze linguistiche, anche con lo scopo di preservarli e di renderli fruibili agli istituti scolastici ed alle associazioni culturali comunitarie delle minoranze linguistiche. »;

all'articolo 10,

al comma 1, alla lettera *a*), sostituire le parole: « e la promozione di un'ottica di

genere » con le seguenti: « dell'uguaglianza e pari dignità »;

al comma 1, lettera *b*) dopo la parola: « opportunità » inserire le seguenti: « , di prevenzione »;

al comma 1, lettera *c*) dopo la parola: « lavoro » inserire le seguenti: « e della famiglia »;

al comma 1, alla lettera *f*), dopo la parola: « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 1, dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente: « *f-bis*) sensibilizzare conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi scrupolosamente nelle loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona. »;

all'articolo 11,

al comma 1, dopo la parola: « Istituzioni », inserire le seguenti: « , del ruolo dei partiti, dei sindacati nazionali, dei corpi intermedi, »;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

« *4-bis*. La Rai è tenuta ad assicurare l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo modalità concordate, dei lavori parlamentari anche attraverso dirette televisive di sedute parlamentari di rilevanza istituzionale, assicurandone la copertura nelle principali edizioni dei telegiornali, potenziando il ruolo della testata Rai Parlamento.

*4-ter*. La Rai promuove la memoria degli anniversari di interesse nazionale, in sinergia con l'omonima struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. »

dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-*bis*.  
(Audiovideoteche)

1. Le audiovideoteche Rai rappresentano un bene comune da tutelare e rendere accessibile a tutti.

2. La Rai è tenuta a garantire, compatibilmente con le risorse disponibili, la digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.

3. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese. »

all'articolo 12,

al comma 2, lettera *a*), dopo la parola « ESG » inserire le seguenti: « entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto »;

sopprimere il comma 3;

all'articolo 13,

al comma 2, dopo la parola: « giovani » inserire le seguenti: « e inoltre presta particolare attenzione all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in linea con gli obblighi di legge »;

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

« *3-bis*. La Rai si impegna a rispettare le norme in materia di assunzione di lavoratori con disabilità e del loro rapporto di lavoro, garantendo l'opportunità della progressione in carriera e l'utilizzo di accomodamenti ragionevoli, nonché a nominare un responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

*3-ter*. La Rai si impegna a programmare la formazione dei giovani giornalisti. »

all'articolo 14,

al comma 1, alla lettera *b*), dopo la parola: « materia » aggiungere le seguenti: « di obblighi di investimento »;

al comma 1, dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) assicurare il massimo della trasparenza e del pluralismo nell'affidamento delle serie di RaiFiction;

*b-ter*) garantire l'equilibrio tra la produzione interna dei programmi e l'affidamento alle società esterne e valorizzare il genere documentario, le docuserie e le docufiction valutando anche l'opportunità di favorirne una maggiore produzione interna;

*b-quater*) potenziare l'offerta sulla piattaforma RaiPlay valorizzando il rapporto con i produttori indipendenti. »

all'articolo 15,

al comma 10, dopo la parola: « temporanea. » inserire le seguenti: « La Rai promuoverà altresì la sperimentazione del DVB-I e dell'Hbbtv nonché delle ulteriori tecnologie innovative che dovessero svilupparsi in futuro. »

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« *12-bis*. La Rai è tenuta a rafforzare nei 5 anni, compatibilmente con le risorse disponibili, le infrastrutture fisiche e digitali al fine di implementare la diffusione e la trasmissione del segnale televisivo in tutte le zone del Paese. »

all'articolo 17,

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« *3-bis*. La Rai è tenuta a razionalizzare le spese di gestione delle sedi estere. »;

all'articolo 18,

al comma 2, dopo la parola: « predisporre, » inserire le seguenti: « sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità, »;

al comma 2, dopo la parola: « multimediale, » inserire le seguenti: « anche con riferimento alla produzione e all'acquisizione dei programmi, »;

all'articolo 20,

al comma 3, alla lettera *b*) dopo la parola: « società » inserire le seguenti parole: « , così come della disabilità »;

al comma 3, alla lettera *f*) dopo la parola « sociale » inserire le seguenti parole: « come previsto dall'articolo 9, nonché agli obiettivi di natura editoriale previsti al comma 3 dell'articolo 2, »;

al comma 3, dopo la lettera *f*) inserire la seguente: « *f-bis*) una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente contratto di servizio da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità. »;

al comma 4, dopo la parola: « donna, » inserire le seguenti: « della famiglia, delle persone con disabilità »;

dopo il comma 4, inserire il seguente comma *4-bis*: « La Rai e il Ministero, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto di servizio, concordano, in sede di commissione paritetica di cui al comma 1 dell'articolo 21, i criteri di verifica e gli indicatori di risultato del raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti, sia dal punto di vista quantitativo, in ordine all'assolvimento degli obblighi di programmazione, sia dal punto di vista qualitativo, valutandone il riscontro sul pubblico in relazione alle finalità stabilite dal presente contratto. »;

all'articolo 21,

al comma 1, la parola: « otto » è sostituita con la seguente: « dieci »;

al comma 1, dopo la parola: Rai inserire le seguenti: « e due designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, »;

al comma 7, dopo la parola: « nazionale, » inserire le seguenti: « anche in rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, »;

all'articolo 22,

al comma 1, dopo la parola: « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 2, dopo la parola: « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 3, dopo la parola: « finanze » inserire le seguenti: « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 4, dopo la parola: « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « *5-bis*. La Rai informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione indicati nel presente contratto, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui all'articolo 13, comma 2, della Convenzione. »;

all'articolo 23,

al comma 2, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente lettera: « *h-bis*) il piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

all'articolo 24,

al comma 3, premettere le seguenti parole: « Fatto salvo il presidio sanzionatorio definito dal TUSMA, »;

all'articolo 25,

al comma 3, dopo la parola: « Contratto, », sopprimere la parola: « non »;

all'allegato 1,

al punto 2, alla lettera *a*), dopo la parola: « interna, », inserire le seguenti: « alla

transizione ecologica, alla transizione digitale »;

al punto 2, alla lettera *b*), dopo la parola: « famiglie, », inserire le seguenti: « dei giovani, delle fasce anziane della popolazione, »;

al punto 2, alla lettera *b*), dopo la parola: « inclusione; », inserire le seguenti: « programmi che favoriscano l'educazione civica, »;

al punto 2, alla lettera *e*), dopo le parole: « Programmi per » inserire le seguenti: « Giovani e »;

al punto 2, alla lettera *e*), dopo la parola: « morale » inserire le seguenti: « , programmi dedicati ai maggiorenni *under*

35 che abbiano finalità formativa, informativa, culturale e orientativa, anche ai fini dello sviluppo individuale e autonomo oltreché delle scelte lavorative »;

al punto 3 premettere le parole: « Fermo restando che la programmazione della concessionaria si distingue per contenuti di elevato livello qualitativo che rappresentano la cultura e la tradizione italiana ed europea, »;

al punto 3, dopo le parole: « non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale », sopprimere la seguente parola: « complessiva »;

al punto 6, dopo la parola: « deve: » inserire le seguenti: « - produrre contenuti in formato nativo digitale; ».

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 228

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 3 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Giuliano Amato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	229
Comunicazioni del presidente .....	229

#### AUDIZIONI

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Giuliano Amato.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di Giuliano Amato.

Giuliano AMATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (AZ-IV-RE), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e la

senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE), Marco PELLEGRINI (M5S) e Giovanni DONZELLI (FDI), ai quali risponde Giuliano AMATO.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato Giuliano Amato, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.55.

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

#### La seduta comincia alle 14.55.

#### Comunicazioni del presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

#### La seduta termina alle 15.15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	230
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	230
Comunicazioni del presidente .....	230
ALLEGATO 1 (Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti) .....	232
ALLEGATO 2 (Delibera in materia di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla precedente commissione e informatizzazione degli atti e della documentazione acquisita) ...	234
ALLEGATO 3 (Delibera in tema di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori esterni) .....	235
ALLEGATO 4 (Schema di regolamento interno della commissione) .....	236

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

#### COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 settembre ultimo scorso, ha adottato all'unanimità le seguenti delibere:

    sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, al fine di disciplinare il regime di accesso agli atti segreti o riservati (*vedi allegato 1*);

    in materia di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla precedente Commissione e di informatizzazione degli atti e della documentazione acquisita, nonché, in considerazione dell'ampliamento della azione di indagine anche in merito alle attività illecite nel settore agricolo e

agroalimentare, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), della legge istitutiva, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo della XVII Legislatura, mantenendo i rispettivi vincoli di segretezza e riservatezza già apposti e facendo altresì propria l'attività svolta, rispettivamente, per ciascuna Commissione, dall'Ufficio stralcio della XVIII e della XVII legislatura, mantenendo anche in questo caso i vincoli già apposti (*vedi allegato 2*);

in materia di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori esterni (*vedi allegato 3*).

Avverte, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione ha altresì convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione dei militari appartenenti al Nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza, per la gestione e tenuta dell'Archivio della Commissione, con specifica indicazione dei luogotenenti cariche speciali

Antonino Andaloro, Catello Milo e Aldo Baldi, nonché del luogotenente Alessandro Vernucci e del maresciallo aiutante Alessio Alonzo, in considerazione della loro esperienza nella gestione del medesimo Archivio nelle precedenti legislature.

Ricorda, infine, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito una proposta di regolamento interno (*vedi allegato 4*), che verrà sottoposta all'esame della Commissione in occasione della seduta in sede plenaria già convocata per domani, e che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative – anche ulteriori rispetto a quelle formulate ed esaminate informalmente in sede di Ufficio di presidenza – è fissato alle ore 19 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

*(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 settembre 2023)*

**ART. 1.**

*(Atti e documenti liberi)*

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

**ART. 2.**

*(Atti e documenti riservati)*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti della Commissione, oltre che per il personale amministrativo di segreteria e, su autorizzazione del presidente, per i collaboratori esterni, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

**ART. 3.**

*(Atti e documenti segreti)*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti della Commissione, oltre che per il personale amministrativo di segreteria e, su autorizzazione del presidente, per i collaboratori esterni, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle

sedute pubbliche della Commissione (articolo 12, comma 1 del Regolamento interno);

*c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 12, comma 3, del Regolamento interno);

*d)* scritti anonimi (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno);

*e)* documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

*f)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

## ALLEGATO 2

**DELIBERA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA PRECEDENTE COMMISSIONE E INFORMATIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA**

*(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 settembre 2023)*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto sulla necessità di acquisire copia dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella XVIII Legislatura, nonché dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella XVII Legislatura, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge istitutiva. Pertanto, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, delibera:

1) l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella XVIII

Legislatura, nonché dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella XVII Legislatura, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza dei rispettivi regimi precedenti, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura per i fini dell'inchiesta;

2) di dare mandato al personale del Nucleo della Guardia di finanza che collabora con la Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XIX Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

## ALLEGATO 3

**DELIBERA IN TEMA DI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COLLABORATORI ESTERNI**

*(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 settembre 2023)*

## ART. 1.

1. Le collaborazioni con la Commissione, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva e all'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, sono svolte a titolo gratuito, salvo che non sia diversamente stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

2. Le spese di trasporto e alloggio possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni, quando il collaboratore esterno si trovi a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di una espressa richiesta del Presidente, per lettera o per messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso.

3. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno

per Roma in treno oppure in aereo, nella classe economica più conveniente disponibile; le spese di soggiorno a Roma, entro il limite massimo di euro 150,00 per notte, sono rimborsate per la notte precedente qualora la seduta o l'attività richiesta abbiano luogo al mattino, e per la notte successiva qualora abbiano luogo la sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla presidenza. Le spese di vitto a Roma per i pasti sono rimborsate entro il limite massimo di euro 40,00 a pasto.

4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio è stabilito in euro 3.000 per l'anno 2023 e in euro 12.000 per ciascuno degli anni successivi. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, con autonoma determinazione, caso per caso, variazioni degli importi previsti dalla presente deliberazione.

## ALLEGATO 4

**SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE****TITOLO I****NORME APPLICABILI****ART. 1.**

*(Norme applicabili).*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 10 maggio 2023, n. 53, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

**TITOLO II****ORGANIZZAZIONE  
DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Composizione e durata).*

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

3. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

**ART. 3.**

*(Sostituzione dei componenti della Commissione).*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

**ART. 4.**

*(Partecipazione alle sedute della Commissione).*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23.

**ART. 5.**

*(Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.

2. Il presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

## ART. 6.

*(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari).*

## 1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) svolge i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. I vice presidenti sostituiscono, su sua delega, il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Le prerogative dell'Ufficio di presidenza sono esercitate dal presidente nei casi di necessità e urgenza anche in occasione dello svolgimento delle missioni. Il presidente riferisce tempestivamente all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

## ART. 7.

*(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispose il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia

complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente della Commissione.

## TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 8.

*(Convocazione della Commissione).*

1. Al termine di ciascuna seduta, il presidente ha facoltà di annunciare alla Commissione la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 9.

*(Ordine del giorno delle sedute).*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 10.

*(Numero legale).*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

ART. 11.

*(Deliberazioni).*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 12.

*(Pubblicità dei lavori).*

1. Il presidente può proporre alla Commissione di riunirsi in seduta segreta qualora se ne ravvisi l'opportunità, disponendo che per determinate sedute, o parti di esse, non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e, limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

ART. 13.

*(Comitati).*

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più

comitati, ovvero con l'istituzione di gruppi di lavoro su temi specifici, secondo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.

2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.

#### TITOLO IV

#### MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

##### ART. 14.

*(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

##### ART. 15.

*(Attività istruttoria).*

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami, di cui al comma 1 dell'articolo 14, la

Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritiene più opportuni, anche mediante libere audizioni e audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione, e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

##### ART. 16.

*(Audizioni in forma libera, audizioni a testimonianza e confronti).*

1. Le persone da ascoltare nella forma della libera audizione sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

3. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato, o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. Il presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

6. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera au-

dizione sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

7. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscrivere. Di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

#### ART. 17.

*(Falsa testimonianza).*

1. Se il testimone commette uno dei fatti previsti come reati dagli articoli 372 e seguenti del codice penale, il presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o tratti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

#### ART. 18.

*(Denuncia di reato).*

1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commis-

sione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora sopraggiunga nei confronti di taluno dei componenti della Commissione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, il presidente, ricevutane notizia, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Il presidente procede altresì a tali comunicazioni in ordine ai componenti della Commissione che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva o decreto penale in relazione a reati previsti e puniti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.

#### ART. 19.

*(Archivio della Commissione).*

1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta del comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione

sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, il presidente può disporre per taluno dei componenti della Commissione limitazioni all'accesso alla documentazione di archivio.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dal personale amministrativo di segreteria addetto specificamente alla Commissione e, su autorizzazione del presidente, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

#### ART. 20.

*(Relazioni alle Camere).*

1. La Commissione riferisce alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, e, comunque, al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno o più componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

#### ART. 21.

*(Pubblicità di atti e documenti).*

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

#### ART. 22.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione e il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

#### ART. 23.

*(Collaborazioni esterne).*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, per il miglior espleta-

mento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui agli articoli 4 e 5 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Essi possono assistere alle sedute della Commissione, salvo diversa determinazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto. Il presidente può disporre che talune sedute della Commissione o parti di esse si svolgano senza la presenza dei consulenti.

3. La Commissione si avvale, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, nonché di magistrati fuori ruolo.

4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita, di norma, presso le strutture delle Camere. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare la corresponsione di un'indennità per i collaboratori esterni a tempo pieno. Qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### ART. 24.

*(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva).*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	243
Comunicazioni della Presidente .....	243

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.

*Martedì 3 ottobre 2023. Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.*

##### **La seduta comincia alle 14.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

##### **Comunicazioni della Presidente.**

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che, come preannunciato dalla mail inviata dalla segreteria della Commissione il 28 settembre scorso, sono stati richiesti informalmente da alcuni componenti della Commissione, documenti dei quali si ritiene utile l'acquisizione a fini di cono-

scenza e approfondimento, anche allo scopo di poter svolgere compiutamente l'attività di indagine riguardante i tragici eventi di Brandizzo. Più precisamente sono stati elencati i seguenti documenti:

DVR (Documento di valutazione dei rischi); contratto di appalto; DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti); nomina del responsabile di cantiere; registro di cantiere; deleghe del datore di lavoro; modello 231 (adottato per consentire all'impresa di essere dispensata dai reati imputati ai singoli dipendenti) e relativi protocolli di sicurezza sul lavoro; nomina capo cantiere; procedure operative e gestionali previste per lo svolgimento dei lavori; documentazione di coordinamento predisposta tra ferrovie ed appaltatori; comunicazioni documentate tra committente ed appaltatori; rilevamento delle presenze dei lavoratori in appalto per verificare i turni e il numero di ore lavorate; riepilogo delle attività di formazione, informazione e addestramento previste; risultati degli ultimi audit effettuati e subiti per le aziende certificate o che siano in possesso di mog 231.

Informa altresì che tale elenco è stato poi integrato con l'indicazione del contratto tra le parti e ogni altro documento utile per una disamina delle condizioni generali che regolavano il rapporto di « su-

bappalto » tra l'impresa affidataria e la ditta esecutrice dei lavori di manutenzione.

Fa presente che l'acquisizione di tutta la documentazione utile allo svolgimento dei compiti della commissione compete ai consulenti che, con la loro specifica preparazione tecnica, sono in grado di evadere con facilità le richieste ed anche di individuare celermente i soggetti in grado di fornire le informazioni necessarie.

Ove non si voglia attendere la nomina dei consulenti chiede ai presentatori delle richieste di indicare precisamente i soggetti ai quali la domanda della documentazione debba essere presentata, in modo da poter procedere all'invio di una istanza in tal senso.

Comunica inoltre che, come comunicato dalla citata mail del 28 settembre, in data 25 settembre 2023 è pervenuta, via mail, da parte di Ferrovie Italiane Spa a firma del Responsabile Corporate Affairs, una nota riepilogativa concernente l'articolazione e l'organizzazione del Gruppo FS, con particolare riferimento al quadro della gover-

nance e dei rapporti tra FS Holding e Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Rappresenta infine che la predetta documentazione è stata assunta al protocollo della Commissione (n. 2023/10/LAVORO del 26/09/2023) ed è disponibile presso l'Archivio della Commissione con regime libero, in quanto non classificata dal soggetto originatore.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Davide BELLOMO (Lega), Marcello COPPO (FdI), Giovanna IACONO (PD-IDP), Valentina BARZOTTI (M5S) e Francesco MARI (AVS).

Chiara GRIBAUDO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	245
Audizione della Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	245

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.*

#### La seduta comincia alle 12.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione della Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella.

*(Svolgimento e conclusione).*

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

La Ministra Eugenia Maria ROCCELLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti le deputate Sara FERRARI (PD-IDP), Laura RAVETTO (Lega), Luana

ZANELLA (AVS), Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FdI), Stefania ASCARI (M5S), Anna BILOTTI (M5S) e Simona LOIZZO (Lega), e le senatrici Valeria VALENTE (PD-IDP), Cecilia D'ELIA (PD-IDP), Susanna Donatella CAMPIONE (FdI) e Michaela BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).

La Ministra Eugenia Maria ROCCELLA svolge ulteriori considerazioni, riservandosi di fare pervenire alla Commissione un testo scritto in risposta ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni*) .....

3

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 72 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) .....

7

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente della Commissione Integrazione europea del Parlamento albanese, Jorida Tabaku, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori e 7-00130 Rosato, sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali .....

14

### COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE. Atto n. 71 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) .....

15

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) .....

16

ALLEGATO 1 .....

32

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19

ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	31
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale di rappresentanti della società civile tunisina .....	38
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-01271 Boldrini: Sul ripristino dell'embargo sulla vendita di armi all'Arabia Saudita .....	38
ALLEGATO ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	42
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	40
<b>IV Difesa</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 709 Ciaburro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	45
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	47
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	58

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di Mauro Miccio, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Abruzzo, Giuseppe Romano, Commissario straordinario del Governo delle zone economiche speciali Calabria e Campania, Floriana Gallucci, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Ionica interregionale Puglia-Basilicata, Manlio Guadagnolo, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Adriatica interregionale Puglia-Molise, Alessandro Di Graziano, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Sicilia Orientale, Carlo Amenta, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Sicilia Occidentale e Aldo Cadau, Commissario straordinario del Governo della zona economica speciale Sardegna .....	56
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Confindustria .....	56
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti della Federazione italiana consorzi enti industrializzazione (FICEI) .....	56
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) .....	56
Audizione informale nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti di Terna S.p.A. ....	56
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Leonardo S.p.A. ....	57
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti dell'ANCE .....	57
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Assoport .....	57
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo), di rappresentanti di Confcommercio-Imprese per l'Italia .....	57
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	57

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	121

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	122
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Atto n. 75 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	123
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di rappresentanti di <i>HP Italy</i> , in videoconferenza, di rappresentanti dell'Università Telematica « Guglielmo Marconi » e di Edwin Maria Colella, direttore di Wallife S.p.A ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	124
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, recanti disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica, di Antonio Parente, direttore generale della direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura, in videoconferenza, di Leandro Ventura, dirigente storico dell'arte del Ministero della cultura, e di Oronzo Cilli, assessore alla cultura, turismo e grandi eventi del comune di Barletta .....	125
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 836 Molinari, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, di Umberto Carboni presidente della Fondazione s.e.f. Torres 1903 .	125
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi, recanti disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival, di Flavio Cavalli, sovrintendente dell'associazione Arena Sferisterio di Macerata, e di Sandro Parcaroli, presidente dell'associazione Arena Sferisterio di Macerata .....	125
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	126
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	140
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia ( <i>Deliberazione di una ulteriore proroga del termine</i> ). .....	130
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. C. 1179 Braga ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici .....	136
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-Economica (OICE) .....	136
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) .....	136
Audizione informale di rappresentanti di Legambiente .....	136

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Casartigiani, Confederazione nazionale artigiani (CNA), Confartigianato .....	137
Audizione informale di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM) .....	137
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI) .....	137
Audizione informale di rappresentanti del Dipartimento Casa Italia .....	137

## SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
--	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	150
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo AVS</i> ) .....	151
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo PD-IDP</i> ) .....	155

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Gruppo SEA Spa – Aeroporti di Milano e di Sogaer Spa – Aeroporto di Cagliari-Elmas (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale (C. 926 Cantone) ....	148
--	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.	
Audizione di rappresentanti di: Caronte & Tourist, Grandi Navi Veloci (in videoconferenza) e Grimaldi Lines (in videoconferenza) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	148

## RISOLUZIONI:

7-00038 Frijia: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00144 Ghio: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00149 Traversi: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	148

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei porti italiani (Assoporti), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio e 7-00149 Traversi recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale .....	149
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 104/23: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	172

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	167
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	167
Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Polo di innovazione MESAP ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	167
Audizione, in videoconferenza, di Giampiero Giacomello, Responsabile Center for computational social science dell'Università degli studi di Bologna ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	168
Audizione, in videoconferenza, di Andrea Pantaleo, Avvocato ed esperto di nuove tecnologie quali intelligenza artificiale e blockchain ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	168
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Vedrai s.p.a. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	168
Audizione di rappresentanti dell'European guild for artificial intelligence regulation (EGAIR) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	168
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Politecnico di Bari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione di rappresentanti di Assosistema Confindustria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione, in videoconferenza, di Gianluigi Bonanomi, Formatore e consulente sulla comunicazione digitale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione di rappresentanti di ADL Consulting ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Engineering ingegneria informatica s.p.a. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	169
Audizione, in videoconferenza, di Alessandro Sperduti, Direttore human inspired technology research Center ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
Audizione, in videoconferenza, di Francesca Rossi, IBM AI ethics global Leader ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
Audizione di Daniele Nardi, Ordinario di intelligenza artificiale presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
Audizione di Marcello Pelillo, Ordinario di informatica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
Audizione, in videoconferenza, di Andrea Messuti, Avvocato ed esperto di regolamentazione finanziaria e nuove tecnologie ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali d'affezione (C. 597 Gadda) di rappresentanti di Confartigianato .....	171
AVVERTENZA .....	171

**XII Affari sociali**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021) 44 final).

Audizione di Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sanità, e di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ..... 173

## INTERROGAZIONI:

5-01076 Boldrini: Misure per dare attuazione al piano formativo in materia di medicina di genere ..... 173

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 177

5-00809 Quartini: Iniziative per affrontare la carenza del farmaco amoxicillina ..... 174

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 179

5-01398 Vietri: Sulla situazione emergenziale dell'Ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni ..... 174

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 181

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Nomina n. 18 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ..... 175

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2023 – Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ..... 183

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ..... 192

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 68 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ..... 187

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ..... 193

Sull'ordine dei lavori ..... 187

## SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ..... 187

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ..... 194

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ..... 190

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla

sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	190
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	195
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	200
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali (ANCIC), nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di <i>rating</i> ambientale, sociale e di <i>governance</i> (ESG) (COM(2023)314) .	205
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	206
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (Doc. n. 52) .....	206
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore Lupi approvata dalla Commissione sull'Atto del Governo n. 52</i> ) .....	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori .....	216
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	228
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Giuliano Amato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	229
Comunicazioni del presidente .....	229
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	230
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	230
Comunicazioni del presidente .....	230
ALLEGATO 1 ( <i>Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i> ) .....	232
ALLEGATO 2 ( <i>Delibera in materia di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla precedente commissione e informatizzazione degli atti e della documentazione acquisita</i> ) ...	234
ALLEGATO 3 ( <i>Delibera in tema di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori esterni</i> ) .....	235

---

ALLEGATO 4 (Schema di regolamento interno della commissione) .....	236
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	243
Comunicazioni della Presidente .....	243
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	245
Audizione della Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	245

PAGINA BIANCA



\*19SMC0054510\*